
Da: Carlo Pagliughi <carlo.pagliughi@studiopagliughi.it>
Inviato: sabato 30 giugno 2018 15:47
A: Jeantet, Luca; 'Alessandro Solidoro'
Cc: Nanni, Alberto; Maggioni, Matia; Vallino, Paola; Stefania Chiaruttini; Giovanni Falconieri; Paolo Scapolo; f.novati@supportoexperts.it; segreteria; Andrea Cerri; luca.gastini@studiolegalegastini.it
Oggetto: I: bozze Attestazioni Beta Renewables Spa - IBP Srl
Allegati: 2015.08.08 Trust Famiglia Berutti Atto costitutivo e conferimento in Trust.pdf; 2015.08.08 Trust Famiglia Berutti estratto Atto costitutivo.pdf; 2017.03.20 atto acquisito terreni.pdf; 2017.05.06 Trust Fam. Berutti atto rettifica.pdf

CARLO PAGLIUGHI
DOTTORE COMMERCIALISTA
AVVOCATO

STUDIO PAGLIUGHI
Piazza della Repubblica n. 30
I - 20124- Milano
Tel: +39-02. 78623963
Fax: +39-02. 78623961

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne e' vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio e' destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali.

Da: Dante Davio <dante.davio@studiogavio.it>
Inviato: domenica 3 giugno 2018 12:00
A: a.solidoro@studiosolidoro.it; Carlo Pagliughi <carlo.pagliughi@studiopagliughi.it>
Cc: s.chiaruttini@studiochiaruttini.it; l.minetto@studiochiaruttini.it; Ljeantet@gop.it; ANanni@gop.it
Oggetto: bozze Attestazioni Beta Renewables Spa - IBP Srl

Segue: seconda ed ultima email.

Allegati Trust Famiglia Berutti

- Atto costitutivo Trust Famiglia Berutti e conferimento in Trust 08.08.2015
- Estratto atto costitutivo Trust Famiglia Berutti 08.08.2015
- Atto acquisto terreni Trust Famiglia Berutti 20.03.2017
- Atto rettifica Trust Famiglia Berutti 06.05.2017

Studio Gavio - Dottori Commercialisti Associati -
dott. Dante Davio - dott. Marco Bobba - dott. Fulvio Canepa

TORTONA
via Lorenzo Perosi 10

Tel. +39 0131 78 30 1
fax +39 0131 78 30 30



Please consider the environment before printing this email

Il contenuto di questa e-mail è rivolto unicamente alle persone cui è indirizzato e può contenere informazioni la cui riservatezza è tutelata. Sono vietati la riproduzione e l'uso di questa e-mail in mancanza di autorizzazione del destinatario. Se avete ricevuto questa e-mail per errore, vogliate cortesemente chiamarci immediatamente per telefono o fax.

This e-mail is intended only for the person or entity to which is addressed and may contain information that is privileged, confidential or otherwise protected from disclosure. Copying, dissemination or use of this e-mail or the information herein by anyone other than the intended recipient is prohibited. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by telephone or fax.



Maria Paola Cola
NOTAIO

15057 TORTONA
VIA ARCADIO BUSSETI, 2
ANGOLO PIAZZA GAVINO
LUGANO

TEL. 0131 861616
FAX 0143 1861066
MAIL. info@notaiocola.it

N. 11488 di Repertorio N. 7121 di Raccolta

**ATTO DI RETTIFICA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di maggio, in Tortona, nel mio studio in Via Arcadio Busseti civico numero due, angolo Piazza Gavino Lugano.

Avanti a me dottoressa Maria Paola Cola, notaio alla residenza di Tortona, iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, con l'assistenza dei testimoni Signore:

Lo Schiavo Angela, nata a Lovere (BG) il 3 gennaio 1957, residente a Tortona (AL), Via Giorgio Bidone n. 4;

D'Assenza Désirée, nata a Tortona (AL) il 7 luglio 1990, residente a Tortona (AL), Via Palmiro Togliatti n. 21/A;

testimoni noti, idonei e richiesti, non interessati al presente atto come essi mi confermano,

sono comparsi i signori:

quali Disponenti e attuali Beneficiari:

BERUTTI ANTONIO, in taluni documenti generalizzato come BERUTTI ANTONIO PIETRO, nato a Genova (GE) il 5 aprile 1949, residente a Viguzzolo (AL), Strada Berzano n. 6, il quale dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni e titolare del codice fiscale BRT NTN 49D05 D969E;

FERRARI VIRGINIA, nata ad Avolasca (AL) il 4 agosto 1955, residente a Viguzzolo (AL), Strada Berzano n. 6, la quale dichiara di essere coniugata in regime di separazione dei beni e titolare del codice fiscale FRR VGN 55M44 A523C;

BERUTTI CARLO LUIGI MARIA, nato a Voghera (PV) il 2 dicembre 1982, residente a Viguzzolo (AL), Strada Berzano n. 6, il quale dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni e titolare del codice fiscale BRT CLL 82T02 M109R;

BERUTTI ALESSANDRO GUIDO, nato a Voghera (PV) il 18 aprile 1989, residente a Genova (GE), Via Siena n. 12/7, il quale dichiara di essere di stato civile celibe e titolare del codice fiscale BRT LSN 89D18 M109Z;

quale Trustee:

DAVIO DANTE, nato a Tortona (AL) il 7 febbraio 1956, con domicilio fiscale a Tortona (AL), Via Perosi n. 10, il quale dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni e titolare del codice fiscale DVA DNT 56B07 L304E;

quale Guardiano:

CARBONE VALENTINO WALTER, nato a Genova (GE) il 14 novembre 1948, residente a Genova (GE), Via Paggi n. 70/8, il quale dichiara di essere titolare del codice fiscale CRB VNT 48S14 D969Q. Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certa, alla presenza dei testimoni, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue.

PREMESSO

- che in forza di atto a mio rogito in data 8 agosto 2015, Repertorio n. 7450, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Alessandria il

1° settembre 2015 al n. 8762 Serie IT, regolarmente trascritto all'Agenzia delle Entrate Servizio di Pubblicità Immobiliare di Tortona veniva costituito un Trust denominato "Trust Famiglia Berutti";

- che il Signor BERUTTI ANTONIO al fine di dotare di beni il patrimonio costituito dal "Trust Famiglia Berutti", ha trasferito nel medesimo i seguenti immobili, e precisamente:

IN COMUNE DI TORTONA (AL)

Catasto Terreni

foglio 34 - particella 5;

IN COMUNE DI VIGUZZOLO (AL)

Catasto Fabbricati

foglio 14 - particella 1466 - sub. 1;

foglio 14 - particella 1466 - sub. 2;

foglio 14 - particella 1466 - sub. 3;

foglio 15 - particella 381;

foglio 14 - particella 1483;

foglio 14 - particella 1482 - sub. 2;

foglio 14 - particella 1482 - sub. 3;

foglio 19 - particella 300;

foglio 12 - particella 182 - sub. 3;

foglio 14 - particella 958 - sub. 3;

Catasto Terreni

foglio 14 - particella 719;

foglio 14 - particella 739;

foglio 14 - particella 742;

foglio 14 - particella 981;

foglio 14 - particella 982;

foglio 14 - particella 1278;

foglio 14 - particella 1280;

foglio 12 - particella 203;

foglio 12 - particella 40;

foglio 9 - particella 57;

foglio 9 - particella 56;

foglio 9 - particella 633;

foglio 14 - particella 737;

foglio 14 - particella 738;

foglio 18 - particella 208;

foglio 18 - particella 105;

foglio 18 - particella 81;

foglio 18 - particella 82 - porzione AA;

foglio 18 - particella 82 - porzione AB;

foglio 18 - particella 104;

foglio 18 - particella 114;

foglio 18 - particella 115;

foglio 15 - particella 157;

foglio 14 - particella 1281;

foglio 14 - particella 1282;

foglio 3 - particella 119;

foglio 12 - particella 160 - porzione AA;

foglio 12 - particella 160 - porzione AB;
foglio 12 - particella 162;
foglio 21 - particella 356;
foglio 18 - particella 64 - porzione AA;
foglio 18 - particella 64 - porzione AB;
foglio 18 - particella 65;
foglio 18 - particella 62;
foglio 18 - particella 63 - porzione AA;
foglio 18 - particella 63 - porzione AB;
foglio 18 - particella 66;
foglio 18 - particella 110;
foglio 18 - particella 123;
foglio 18 - particella 60;
foglio 18 - particella 61;
foglio 15 - particella 99;
foglio 15 - particella 95;
foglio 15 - particella 97;
foglio 15 - particella 115;
foglio 15 - particella 100;
foglio 11 - particella 84;
foglio 19 - particella 57;
foglio 19 - particella 55;
foglio 19 - particella 58;
foglio 21 - particella 384;
foglio 3 - particella 64;
foglio 3 - particella 65;
foglio 5 - particella 68;
foglio 13 - particella 170;
foglio 14 - particella 672;
foglio 14 - particella 1040;
foglio 14 - particella 1189;
foglio 14 - particella 1353;
foglio 14 - particella 1375;
foglio 19 - particella 288;
foglio 19 - particella 298;
foglio 19 - particella 299;
foglio 19 - particella 290;
foglio 19 - particella 291;
foglio 19 - particella 292;
foglio 19 - particella 293,
tutti meglio descritti all'ARTICOLO II del citato mio atto in data 8 agosto 2015;
- che il signor FERRARI LUIGI, nato a Montemarzino (AL) il giorno 1° febbraio 1926, con l'espresso consenso del coniuge signora CAFFARONE ANGELA, nata a Montemarzino (AL) il 28 febbraio 1927, al fine di implementare il patrimonio con specifica autonomia giuridica costituito dal Trust "Famiglia Berutti", ha trasferito nel medesimo i seguenti immobili, e precisamente:
IN COMUNE DI TORTONA (AL)
Catasto Fabbricati

foglio 39 - particella 921 - sub. 38;
foglio 41 - particella 479 - sub. 3;
meglio descritti all'ARTICOLO III del citato mio atto in data 8 agosto 2015;

- che nell'intento del Signor BERUTTI ANTONIO non vi era il conferimento in Trust della piena proprietà di tutti gli immobili, bensì relativamente ad alcuni la piena proprietà, relativamente ad altri, meglio infra descritti, la nuda proprietà, riservandosi esso Signor BERUTTI ANTONIO l'usufrutto generale vitalizio sui beni di cui infra, poiché utilizzati direttamente dal medesimo Signor BERUTTI ANTONIO, per la propria attività lavorativa;

tutto ciò premesso e confermato, per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le parti, alla presenza dei testimoni, si conviene e stipula quanto segue.

A) I Signori BERUTTI ANTONIO, FERRARI VIRGINIA, BERUTTI CARLO LUIGI MARIA e BERUTTI ALESSANDRO GUIDO, quali Disponenti e attuali Beneficiari del "Trust Famiglia Berutti" dichiarano di voler rettificare in parte l'ARTICOLO II dell'atto a mio rogito in data 8 agosto 2015, Repertorio n. 7450, in premessa citato, non essendo stata intenzione da parte del Signor BERUTTI ANTONIO di trasferire la piena proprietà di tutti gli immobili, bensì relativamente ad alcuni la piena proprietà, relativamente ad altri, meglio infra descritti, la nuda proprietà, riservandosi esso Signor BERUTTI ANTONIO l'usufrutto generale vitalizio sui beni di cui infra, poiché utilizzati direttamente dal medesimo Signor BERUTTI ANTONIO, per la propria attività lavorativa, e precisamente i beni oggetto di rettifica sono i seguenti:

IN COMUNE DI TORTONA (AL)

1) terreno a destinazione agricola della superficie catastale di ettari 2 (due), are 90 (novanta) e centiare 20 (venti);

a confini: proprietà di terzi, ad opposti lati, e particelle 4, 8, 9 et 10, particelle tutte del foglio 34 di Catasto Terreni.

Quanto in oggetto risulta censito al Catasto Terreni del Comune di Tortona, come segue:

foglio 34 - particella 5 - seminativo cl. 2 - ettari 02, are 90, centiare 20 - R.D. Euro 277,27 - R.A. Euro 239,80;

IN COMUNE DI VIGUZZOLO (AL)

2) fabbricati in corpi staccati, in Strada Berzano senza civico numero, costituiti da autorimesse e locali di sgombero;

nell'insieme a confini: Strada Comunale e particelle 958, 1177, 900 et 956, particelle tutte del foglio 14 di Catasto Terreni.

Quanto in oggetto risulta raffigurato sulla base delle risultanze delle planimetrie depositate a corredo della denuncia di costituzione in data 22 aprile 2011 n. 2155.1/2011 (protocollo n. AL0171445), e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Viguzzolo, attualmente regolarmente intestato alla Ditta "DAVIO DANTE", come segue:

foglio 14 - particella 1466 - sub. 1 - STRADA BERZANO SNC, piano T - Categ. C/6 - classe 3 - cons. mq. 25 - Rendita Euro 51,65;

foglio 14 - particella 1466 - sub. 2 - STRADA BERZANO SNC, piano T - Categ. C/6 - classe 3 - cons. mq. 26 - Rendita Euro 53,71;

foglio 14 - particella 1466 - sub. 3 - STRADA BERZANO SNC, piano T - Categ. C/2 - classe 1 - cons. mq. 72 - Rendita Euro 92,96;
3) tettoia e antistante cortile in Località Zuccala,

a confini: particella 97 del foglio 15 di Catasto Terreni, a tutti i lati.
Quanto in oggetto risulta raffigurato sulla base delle risultanze della planimetria depositata a corredo della denuncia di costituzione in data 15 novembre 2012 n. 4426.1/2012 (protocollo n. AL0332095), e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Viguzzolo, attualmente regolarmente intestato alla Ditta "DAVIO DANTE", come segue:

foglio 15 - particella 381 - CASCINA ZUCCALA, piano T - Categ. C/7 - classe 1 - cons. mq. 24 - Rendita Euro 10,66;

4) fabbricato adibito a deposito ex stalla e mangiatoia, in Strada Berzano civico numero 6 (sei);

a confini: Strada Berzano e particelle 672 (a due lati), 1375 et 958, particelle tutte del foglio 14 di Catasto Terreni.

Quanto in oggetto risulta raffigurato sulla base delle risultanze della planimetria depositata a corredo della denuncia di costituzione in data 16 novembre 2012 n. 4493.1/2012 (protocollo n. AL0333235), e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Viguzzolo, attualmente regolarmente intestato alla Ditta "DAVIO DANTE", come segue:

foglio 14 - particella 1483 STRADA BERZANO n. 6, piano T - Categ. D/10 - Rendita Euro 1.221,00;

5) fabbricato in Via Circonvallazione civico numero 20 (venti), adibito ad attività agricola;

nell'insieme a confini: Via Circonvallazione e particelle 257, 662, 820, 1364, 608, 1365, 814, 655, 657 et 1100, particelle tutte del foglio 14 di Catasto Terreni.

Quanto in oggetto risulta raffigurato sulla base delle risultanze delle planimetrie depositate a corredo della denuncia di costituzione in data 19 novembre 2012 n. 4599.1/2012 (protocollo n. AL0334325), e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Viguzzolo, attualmente regolarmente intestato alla Ditta "DAVIO DANTE", come segue:

foglio 14 - particella 1482 - sub. 2 - VIA CIRCONVALLAZIONE n. 20, piano S1-T-1 (unità collabente);

foglio 14 - particella 1482 - sub. 3 - VIA CIRCONVALLAZIONE n. 20, piano T-1 - Categ. D/10 - Rendita Euro 1.236,00;

6) unità collabente anch'essa in Strada Berzano;

a confini: particella 55 del foglio 19 di Catasto Terreni, a tutti i lati.

Quanto in oggetto risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Viguzzolo, in forza di denuncia di costituzione in data 9 novembre 2012 n. 4165.1/2012 (protocollo n. AL0326165), attualmente regolarmente intestato alla Ditta "DAVIO DANTE", come segue:

foglio 19 - particella 300 STRADA BERZANO, piano T-1 unità collabente;

7) terreno della superficie catastale complessiva di ettari 4 (quattro), are 92 (novantadue) e centiare 50 (cinquanta),

nell'insieme a confini: particelle 707, 676, 710, 969, 713, 714, 715,

716, 718, 720, 737, 738, 737, 1281, 128, Torrente Grue, particelle 1046 (al vertice), 1041, 743, 1042 et 745 (al vertice), particelle tutte del foglio 14 di Catasto Terreni,

censito al Catasto Terreni del Comune di Viguzzolo, come segue:

foglio 14 - particella 719 - seminativo cl. 1 - ettari 00, are 42, centiare 20 - R.D. Euro 41,41 - R.A. Euro 37,05;

foglio 14 - particella 739 - seminativo cl. 2 - ettari 00, are 66, centiare 30 - R.D. Euro 58,21 - R.A. Euro 54,79;

foglio 14 - particella 742 - seminativo cl. 1 - ettari 02, are 83, centiare 70 - R.D. Euro 278,39 - R.A. Euro 249,08;

foglio 14 - particella 981 - seminativo cl. 2 - ettari 00, are 31, centiare 30 - R.D. Euro 27,48 - R.A. Euro 25,86;

foglio 14 - particella 982 - seminativo cl. 2 - ettari 00, are 19, centiare 80 - R.D. Euro 17,38 - R.A. Euro 16,36;

foglio 14 - particella 1278 - seminativo cl. 2 - ettari 00, are 46, centiare 60 - R.D. Euro 40,91 - R.A. Euro 38,51;

foglio 14 - particella 1280 - bosco ceduo cl. u - ettari 00, are 02, centiare 60 - R.D. Euro 0,27 - R.A. Euro 0,07;

8) terreno della superficie catastale complessiva di ettari 1 (uno), are 66 (sessantasei) e centiare 60 (sessanta),

nell'insieme a confini: Strada Vicinale della Via Strella, particelle 39, 253 (a due lati), proprietà di terzi e particelle 30, 32, 196, 225, 38 et 37, particelle tutte del foglio 12 di Catasto Terreni e proprietà di terzi,

censito al Catasto Terreni del Comune di Viguzzolo, come segue:

foglio 12 - particella 203 - seminativo cl. 1 - ettari 00, are 36, centiare 00 - R.D. Euro 35,33 - R.A. Euro 31,61;

foglio 12 - particella 40 - seminativo cl. 1 - ettari 01, are 30, centiare 60 - R.D. Euro 128,15 - R.A. Euro 114,66;

9) terreno della superficie catastale complessiva di ettari 0 (zero), are 55 (cinquantacinque) e centiare 30 (trenta),

nell'insieme a confini: Strada Vicinale della Brachiera, a due lati, e particelle 1019 et 632, particelle tutte del foglio 9 di Catasto Terreni, censito al Catasto Terreni del Comune di Viguzzolo, come segue:

foglio 9 - particella 57 - seminativo cl. 1 - ettari 00, are 21, centiare 40 - R.D. Euro 21,00 - R.A. Euro 18,79;

foglio 9 - particella 56 - seminativo cl. 1 - ettari 00, are 14, centiare 80 - R.D. Euro 14,52 - R.A. Euro 12,99;

foglio 9 - particella 633 - seminativo cl. 1 - ettari 00, are 19, centiare 10 - R.D. Euro 18,74 - R.A. Euro 16,77;

10) terreno della superficie catastale complessiva di ettari 0 (zero), are 24 (ventiquattro) e centiare 40 (quaranta),

nell'insieme a confini: particelle 720 (tramediante strada), 288 (al vertice), 1287, 1289 (al vertice), 1281, 1278 et 739, particelle tutte del foglio 14 di Catasto Terreni,

censito al Catasto Terreni del Comune di Viguzzolo, come segue:

foglio 14 - particella 737 - seminativo cl. 1 - ettari 00, are 18, centiare 30 - R.D. Euro 17,96 - R.A. Euro 16,07;

foglio 14 - particella 738 - seminativo cl. 1 - ettari 00, are 06, centiare 10 - R.D. Euro 5,99 - R.A. Euro 5,36;

11) terreno della superficie catastale complessiva di ettari 3 (tre), are 23 (ventitré) e centiare 17 (diciassette);

nell'insieme a confini: Torrente Grue, particelle 103, 77, 80, 100, 108 et 26, tramedianti strada interpoderale particelle 227, 109, 111, 112, 113 et 117, particelle tutte del foglio 18 di Catasto Terreni, censito al Catasto Terreni del Comune di Viguzzolo, come segue:

foglio 18 - particella 208 - seminativo cl. 2 - ettari 00, are 09, centiare 20 - R.D. Euro 8,08 - R.A. Euro 7,60;

foglio 18 - particella 105 - seminativo cl. 3 - ettari 00, are 04, centiare 00 - R.D. Euro 2,17 - R.A. Euro 2,38;

foglio 18 - particella 81 - seminativo cl. 2 - ettari 02, are 60, centiare 90 - R.D. Euro 229,06 - R.A. Euro 215,59;

foglio 18 - particella 82 - porzione AA - seminativo cl. 3 - ettari 00, are 17, centiare 00 - R.D. Euro 9,22 - R.A. Euro 10,10;

foglio 18 - particella 82 - porzione AB - bosco ceduo - ettari 00, are 07, centiare 20 - R.D. Euro 0,74 - R.A. Euro 0,19;

foglio 18 - particella 104 - seminativo cl. 3 - ettari 00, are 04, centiare 90 - R.D. Euro 2,66 - R.A. Euro 2,91;

foglio 18 - particella 114 - frutteto cl. 1 - ettari 00, are 19, centiare 20 - R.D. Euro 59,50 - R.A. Euro 32,23;

foglio 18 - particella 115 - bosco ceduo cl. u - ettari 00, are 17, centiare 60 - R.D. Euro 1,82 - R.A. Euro 0,45;

12) terreno della superficie catastale di ettari 0 (zero), are 19 (diciannove) e centiare 60 (sessanta),

a confini: proprietà di terzi e particelle 93 (a due lati), et 158, entrambe del foglio 15 di Catasto Terreni,

censito al Catasto Terreni del Comune di Viguzzolo, come segue:

foglio 15 - particella 157 - vigneto cl. 3 - ettari 00, are 19, centiare 60 - R.D. Euro 13,67 - R.A. Euro 11,13;

13) terreno della superficie catastale complessiva di ettari 0 (zero), are 3 (tre) e centiare 90 (novanta),

nell'insieme a confini: Torrente Grue e particelle 1280, 1278, 737, 1287 (al vertice), 1289 et 1290, particelle tutte del foglio 14 di Catasto Terreni,

censito al Catasto Terreni del Comune di Viguzzolo, come segue:

foglio 14 - particella 1281 - bosco ceduo cl. u - ettari 00, are 02, centiare 90 - R.D. Euro 0,30 - R.A. Euro 0,07;

foglio 14 - particella 1282 - bosco ceduo cl. u - ettari 00, are 01, centiare 00 - R.D. Euro 0,10 - R.A. Euro 0,03;

14) terreno della superficie catastale di ettari 1 (uno), are 4 (quattro) e centiare 70 (settanta),

a confini: proprietà di terzi e particelle 172, 166, 121 et 118, particelle tutte del foglio 3 di Catasto Terreni,

censito al Catasto Terreni del Comune di Viguzzolo, come segue:

foglio 3 - particella 119 - seminativo cl. 1 - ettari 01, are 04, centiare 70 - R.D. Euro 102,74 - R.A. Euro 91,92;

15) terreno della superficie catastale di ettari 0 (zero), are 9 e centiare 70 (settanta),

a confini: tramedianti strada interpoderale particelle 161, 108, 132, et 133, particelle 159, 212, 158, 164 et 161, particelle tutte del foglio

12 di Catasto Terreni;

censito al Catasto Terreni del Comune di Viguzzolo, come segue:

foglio 12 - particella 160 - porzione AA - prato irrig cl. 1 - ettari 00, are 00, centiare 70 - R.D. Euro 0,99 - R.A. Euro 0,58;

foglio 12 - particella 160 - porzione AB - seminativo cl. 1 - ettari 00, are 09, centiare 00 - R.D. Euro 8,83 - R.A. Euro 7,90;

16) terreno della superficie catastale di ettari 0 (zero), are 53 (cinquantatré) e centiare 80 (ottanta),

a confini: proprietà di terzi, particelle 118, 161, 164, et 166, particelle tutte del foglio 12 di Catasto Terreni,

censito al Catasto Terreni del Comune di Viguzzolo, come segue:

foglio 12 - particella 162 - seminativo cl. 1 - ettari 00, are 53, centiare 80 - R.D. Euro 52,79 - R.A. Euro 47,24;

17) terreno della superficie catastale di ettari 0 (zero), are 7 (sette) e centiare 0 (zero),

a confini: particelle 336, 201, 202 e, tramediante strada interpodereale, particella 319, particelle tutte del foglio 21 di Catasto Terreni,

censito al Catasto Terreni del Comune di Viguzzolo, come segue:

foglio 21 - particella 356 - bosco ceduo cl. u - ettari 00, are 07, centiare 00 - R.D. Euro 0,72 - R.A. Euro 0,18;

18) terreno della superficie catastale complessiva di ettari 3 (tre), are 87 (ottantasette) e centiare 60 (sessanta),

nell'insieme a confini: Torrente Grue, tramediante strada interpodereale particelle 260, 261 et 35, particelle 68, 75 et 76, particelle tutte del foglio 18 di Catasto Terreni,

censito al Catasto Terreni del Comune di Viguzzolo, come segue:

foglio 18 - particella 64 - porzione AA - seminativo cl. 3 - ettari 00, are 05, centiare 00 - R.D. Euro 2,71 - R.A. Euro 2,97;

foglio 18 - particella 64 - porzione AB - bosco ceduo - ettari 00, are 00, centiare 60 - R.D. Euro 0,06 - R.A. Euro 0,02;

foglio 18 - particella 65 - seminativo cl. 3 - ettari 00, are 45, centiare 90 - R.D. Euro 24,89 - R.A. Euro 27,26;

foglio 18 - particella 62 - seminativo cl. 3 - ettari 00, are 50, centiare 00 - R.D. Euro 27,11 - R.A. Euro 29,70;

foglio 18 - particella 63 - porzione AA - seminativo cl. 3 - ettari 00, are 04, centiare 00 - R.D. Euro 2,17 - R.A. Euro 2,38;

foglio 18 - particella 63 - porzione AB - bosco ceduo - ettari 00, are 00, centiare 30 - R.D. Euro 0,03 - R.A. Euro 0,01;

foglio 18 - particella 66 - seminativo cl. 3 - ettari 00, are 77, centiare 70 - R.D. Euro 42,14 - R.A. Euro 46,15;

foglio 18 - particella 110 - seminativo cl. 3 - ettari 00, are 19, centiare 00 - R.D. Euro 10,30 - R.A. Euro 11,28;

foglio 18 - particella 123 - seminativo cl. 3 - ettari 00, are 14, centiare 00 - R.D. Euro 7,59 - R.A. Euro 8,31;

foglio 18 - particella 60 - seminativo cl. 3 - ettari 00, are 29, centiare 60 - R.D. Euro 16,05 - R.A. Euro 17,58;

foglio 18 - particella 61 - seminativo cl. 3 - ettari 01, are 41, centiare 50 - R.D. Euro 76,73 - R.A. Euro 84,04;

19) terreno della superficie catastale complessiva di ettari 2 (due),

are 75 (settantacinque) e centiare 50 (cinquanta),
nell'insieme a confini: proprietà di terzi e particelle 158, 93, 131, 102, 103, 107, 344, 117, proprietà di terzi e ancora particella 94, particelle tutte del foglio 15 di Catasto Terreni;
censito al Catasto Terreni del Comune di Viguzzolo, come segue:
foglio 15 - particella 99 - seminativo cl. 1 - ettari 00, are 19, centiare 00 - R.D. Euro 18,64 - R.A. Euro 16,68;
foglio 15 - particella 95 - seminativo cl. 2 - ettari 00, are 32, centiare 80 - R.D. Euro 28,80 - R.A. Euro 27,10;
foglio 15 - particella 97 - seminativo cl. 2 - ettari 01, are 82, centiare 10 - R.D. Euro 159,88 - R.A. Euro 150,47;
foglio 15 - particella 115 - seminativo cl. 2 - ettari 00, are 14, centiare 90 - R.D. Euro 13,08 - R.A. Euro 12,31;
foglio 15 - particella 100 - seminativo cl. 1 - ettari 00, are 26, centiare 70 - R.D. Euro 26,20 - R.A. Euro 23,44;
20) terreno della superficie catastale di ettari 1 (uno), are 7 e centiare 90 (novanta),
a confini: strada e particelle 88, 73, 77 et 70, particelle tutte del foglio 11 di Catasto Terreni,
censito al Catasto Terreni del Comune di Viguzzolo, come segue:
foglio 11 - particella 84 - seminativo cl. 1 - ettari 01, are 07, centiare 90 - R.D. Euro 105,88 - R.A. Euro 94,73;
21) terreno della superficie catastale complessiva di ettari 4 (quattro), are 18 (diciotto) e centiare 50 (cinquanta),
nell'insieme a confini: strada, particella 293, proprietà di terzi e particelle 264, 309 et 168, particelle tutte del foglio 19 di Catasto Terreni;
censito al Catasto Terreni del Comune di Viguzzolo, come segue:
foglio 19 - particella 57 - seminativo cl. 1 - ettari 01, are 18, centiare 90 - R.D. Euro 116,67 - R.A. Euro 104,39;
foglio 19 - particella 55 - semin arbor cl. 2 - ettari 01, are 51, centiare 00 - R.D. Euro 163,77 - R.A. Euro 132,57;
foglio 19 - particella 58 - seminativo cl. 2 - ettari 01, are 48, centiare 60 - R.D. Euro 130,47 - R.A. Euro 122,79;
22) terreno della superficie catastale di ettari 1 (uno), are 99 (novantanove) e centiare 20 (venti),
a confini: Strada Comunale, particelle 125, 345 et 305, Strada Vicinale e particelle 388, 147, 308, et 151, particelle tutte del foglio 21 di Catasto Terreni,
censito al Catasto Terreni del Comune di Viguzzolo, come segue:
foglio 21 - particella 384 - seminativo cl. 2 - ettari 01, are 99, centiare 20 - R.D. Euro 174,89 - R.A. Euro 164,61;
23) terreno della superficie catastale complessiva di ettari 0 (zero), are 59 (cinquantanove) e centiare 70 (settanta),
nell'insieme a confini: particelle 63, 183, 177, 67, 48, 50 et 62, particelle tutte del foglio 3 di Catasto Terreni,
censito al Catasto Terreni del Comune di Viguzzolo, come segue:
foglio 3 - particella 64 - seminativo cl. 3 - ettari 00, are 08, centiare 20 - R.D. Euro 4,45 - R.A. Euro 4,87;
foglio 3 - particella 65 - seminativo cl. 3 - ettari 00, are 51, centiare

50 - R.D. Euro 27,93 - R.A. Euro 30,59;

24) terreno della superficie catastale di ettari 0 (zero), are 91 (novantuno) e centiare 30 (trenta),

a confini: strada, particella 69, proprietà di terzi e particelle 77 et 71, particelle tutte del foglio 5 di Catasto Terreni,

censito al Catasto Terreni del Comune di Viguzzolo, come segue:

foglio 5 - particella 68 - seminativo cl. 3 - ettari 00, are 91, centiare 30 - R.D. Euro 49,51 - R.A. Euro 54,23;

25) terreno della superficie catastale di ettari 0 (zero), are 26 (ventisei) e centiare 10 (dieci),

a confini: particelle 171, 139, 1006, 1007, 167 e, tramediante strada interpoderale, particella 173, particelle tutte del foglio 13 di Catasto Terreni,

censito al Catasto Terreni del Comune di Viguzzolo, come segue:

foglio 13 - particella 170 - seminativo cl. 3 - ettari 00, are 26, centiare 10 - R.D. Euro 14,15 - R.A. Euro 15,50;

26) terreno della superficie catastale di ettari 1 (uno), are 69 (sessantanove) e centiare 10 (dieci),

a confini: Rio Lovogiasso e particelle 1375, 1483, 1330 et 674, particelle tutte del foglio 14 di Catasto Terreni,

censito al Catasto Terreni del Comune di Viguzzolo, come segue:

foglio 14 - particella 672 - semin irrig cl. 1 - ettari 01, are 69, centiare 10 - R.D. Euro 227,07 - R.A. Euro 135,37;

27) terreno della superficie catastale di ettari 0 (zero), are 17 (diciassette) e centiare 30 (trenta),

a confini: Rio Lovogiasso e particelle 1130, 721, 1037 1422 et 1039, particelle tutte del foglio 14 di Catasto Terreni,

censito al Catasto Terreni del Comune di Viguzzolo, come segue:

foglio 14 - particella 1040 - seminativo cl. 2 - ettari 00, are 17, centiare 30 - R.D. Euro 15,19 - R.A. Euro 14,30;

28) terreno della superficie catastale complessiva di ettari 0 (zero), are 10 (dieci) e centiare 45 (quarantacinque),

nell'insieme a confini: proprietà di terzi e particelle 1188, 1453, 1452, 1405, 1461, 1039, 1403, 1193, 1184, 1183, 1082 et 1081, particelle tutte del foglio 14 di Catasto Terreni,

censito al Catasto Terreni del Comune di Viguzzolo, come segue:

foglio 14 - particella 1189 - prato irrig cl. 1 - ettari 00, are 02, centiare 60 - R.D. Euro 3,33 - R.A. Euro 2,15;

foglio 14 - particella 1353 - prato irrig cl. 1 - ettari 00, are 07, centiare 85 - R.D. Euro 10,05 - R.A. Euro 6,49;

29) terreno della superficie catastale di ettari 1 (uno), are 11 (undici) e centiare 90 (novanta),

a confini: particelle 1039, 1461, 1405, 1452, 1453, 1188, 909 (al vertice), 1177, 958, 1483 et 672, particelle tutte del foglio 14 di Catasto Terreni,

censito al Catasto Terreni del Comune di Viguzzolo, come segue:

foglio 14 - particella 1375 - seminativo cl. 2 - ettari 01, are 11, centiare 90 - R.D. Euro 98,25 - R.A. Euro 92,47;

30) terreno della superficie catastale complessiva di ettari 3 (tre), are 31 (trentuno) e centiare 65 (sessantacinque),

nell'insieme a confini: strada, particelle 184, 189 (al vertice), 290, 298, 299, 288, proprietà di terzi e ancora particelle 57 et 55, particelle tutte del foglio 19 di Catasto Terreni,

censito al Catasto Terreni del Comune di Viguzzolo, come segue:

foglio 19 - particella 291 - seminativo cl. 1 - ettari 00, are 03, centiare 75 - R.D. Euro 3,68 - R.A. Euro 3,29;

foglio 19 - particella 292 - seminativo cl. 1 - ettari 00, are 01, centiare 65 - R.D. Euro 1,62 - R.A. Euro 1,45;

foglio 19 - particella 293 - seminativo cl. 1 - ettari 03, are 26, centiare 25 - R.D. Euro 320,14 - R.A. Euro 286,44.

Quindi gli immobili suddetti devono intendersi conferiti al "Trust Famiglia Berutti", per la nuda proprietà fermo il conferimento dei restanti immobili per la piena proprietà, come il conferimento effettuato dal Signor FERRARI LUIGI di cui all'ARTICOLO II del citato mio atto in data 8 agosto 2015.

B) Il Signor DAVIO DANTE, quale Trustee, e il Signor CARBONE VALENTINO WALTER, quale Guardiano, espressamente intervenuti in atto, per quanto possa occorrere, prendono atto ed accettano, ora per allora, la riserva di usufrutto relativamente agli immobili sopra descritti, e confermano la costituzione in Trust degli altri immobili descritti in detto atto, ad eccezione degli immobili oggetto del presente atto, erroneamente indicati in piena proprietà anziché in proprietà col gravame di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 19, comma 14, del Decreto Legge 31 maggio 2010 N. 78, come convertito nella Legge 30 Luglio 2010 N. 122, le parti dichiarano e garantiscono che i dati catastali e le planimetrie sopra indicati sono conformi allo stato di fatto dei beni in oggetto.

Degli immobili in oggetto sono fatti salvi migliori descrizioni, più precisi confini e dati di catasto, il cui errore od omissione non potrà mai invalidare il presente atto.

Per quanto possa occorrere, in ottemperanza al disposto dell'art. 40 II comma della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e sue successive modifiche ed integrazioni, il Signor BERUTTI ANTONIO, reso edotto da me Notaio delle responsabilità penali e civili per il caso di dichiarazioni mendaci, ex artt. 3, 46, 47, 48 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 N. 445, e quindi dichiarandosi ben consapevole di tali responsabilità, alla presenza dei testimoni:

attesta

che le opere di costruzione dei fabbricati in Comune di Viguzzolo sono state iniziate in data anteriore al 1 settembre 1967.

Per quanto possa occorrere le parti, da me Notaio rese edotte delle responsabilità penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ex artt. 3, 46, 47, 48 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 N. 445, nonché delle sanzioni previste dalla legge, alla presenza dei testimoni,

attestano:

ai sensi dell'art. 35, comma 22, del Decreto Legge 4 luglio 2006 N. 223, convertito nella Legge 4 agosto 2006 n. 248, di non essersi avvalse di alcun mediatore o agente immobiliare ai fini della conclusione né dell'atto a mio rogito in data 8 agosto 2015, in

premessa citato, né del presente atto.

La presente rettifica di errore materiale sarà trascritta presso la competente Agenzia delle Entrate Servizio di Pubblicità Immobiliare a margine delle trascrizioni eseguite e con rinuncia, sempre per quanto possa occorrere, a qualsivoglia iscrizione di ipoteca legale, con espresso esonero del signor Dirigente dell'Agenzia delle Entrate Servizio di Pubblicità Immobiliare da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Ferme ed invariate tutte le restanti pattuizioni e disposizioni dell'atto citato.

Le parti, previamente informate ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, alla presenza dei testimoni, prestano il loro consenso al trattamento dei dati personali.

E richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, in gran parte dattiloscritto a' sensi di legge da persona di mia fiducia ed in piccola parte scritto a mano da me Notaio su venticinque facciate circa di sette fogli, da me letto alla costante presenza dei testimoni ai comparenti, i quali a mia domanda lo approvano e quindi con i testimoni e con me Notaio per ultimo lo sottoscrivono, essendo le ore 12.25 (dodici e minuti venticinque).

In originale firmato:

Antonio Berutti

Virginia Ferrari

Carlo Luigi Maria Berutti

Alessandro Guido Berutti

Dante Davio

Valentino Walter Carbone

Angela Lo Schiavo testimone

Désirée D'Assenza testimone

Maria Paola Cola (sigillo del Notaio)

Certifico io sottoscritta Dottoressa Maria Paola Cola Notaio alla sede di Tortona, iscritta nel Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto analogico.

N. 11188 di Repertorio N. 6966 di Raccolta

**COMPRAVENDITA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di marzo, in Tortona, nel mio studio in Via Arcadio Busseti civico numero due, angolo Piazza Gavino Lugano.

Avanti a me dottoressa Maria Paola Cola, Notaio alla residenza di Tortona, iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona,

sono comparsi i Signori

per una parte (Parte Venditrice):

ROLLANDI PIETRO, nato a Viguzzolo (AL) il 7 febbraio 1939, residente a Viguzzolo (AL), Via IV Novembre n. 7, il quale dichiara di essere di stato civile libero, in quanto vedovo, e titolare del codice fiscale RLL PTR 39B07 L904N;

per altra parte (Parte Compratrice):

DAVIO DANTE, nato a Tortona (AL) il 7 febbraio 1956, domiciliato a Tortona (AL), Via Perosi n. 10, il quale dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni e titolare del codice fiscale DVA DNT 56B07 L304E, che interviene al presente atto nella sua qualità di Trustee del Trust "**FAMIGLIA BERUTTI**", costituito con atto a mio rogito in data 8 agosto 2015, Repertorio n. 7.450, registrato a Tortona il 1° settembre 2015 al n. 8762 Serie 1T, trascritto a Tortona il 1° settembre 2015 R.P. numeri 1784/1785/1983/1984/1985.

Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono certa, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

Il Signor ROLLANDI PIETRO vende e trasferisce con tutte le garanzie di legge al Signor DAVIO DANTE, che, nella sua qualità di Trustee quale nominato nel Trust "**FAMIGLIA BERUTTI**", accetta ed acquista, i sottodescritti immobili in Comune di Viguzzolo (AL), e precisamente:

terreno a destinazione agricola della superficie catastale complessiva di ettari 01 (uno), are 30 (trenta) e centiare 60 (sessanta), avente originario accesso dalla strada interpoderale insistente sulle particelle 984, 751, 698, 1458, 1459, 1117, 692, 952, 691, 689, 688, 687, 1379 et 1380 del Foglio 14 di Catasto Terreni fino alla pubblica via e, a seguito della recente creazione degli argini fluviali, dagli argini stessi;

nell'insieme a confini: particelle 748, 747, 984, 746, 703, 704, 742, 981, 1278 (al vertice), 1046 et 983, tutte del Foglio 14 di Catasto Terreni e torrente.

Quanto in oggetto risulta censito al Catasto Terreni del Comune di Viguzzolo, come segue:

foglio 14 - particella 743 - frutteto cl. 2 - ettari 00, are 24, centiare 90 - R.D. Euro 65,58 - R.A. Euro 34,72;

foglio 14 - particella 1041 - Porz AA - frutteto cl. 2 - ettari 00, are 35, centiare 00 - R.D. Euro 92,16 - R.A. Euro 48,81;

foglio 14 - particella 1041 - Porz AB - seminativo cl. 2 - ettari 00, are 03, centiare 50 - R.D. Euro 3,07 - R.A. Euro 2,89;

foglio 14 - particella 744 - bosco ceduo cl. u - ettari 00, are 03,



Maria Paola Cola
NOTAIO

15057 TORTONA
VIA ARCADIO BUSSETI, 2
ANGOLO PIAZZA GAVINO
LUGANO

TEL. 0131 861616
FAX 0143 1861066
MAIL. info@notaiocola.it



centiare 40 - R.D. Euro 0,35 - R.A. Euro 0,09;

foglio 14 - particella 745 - frutteto cl. 2 - ettari 00, are 50, centiare 10 - R.D. Euro 131,96 - R.A. Euro 69,86;

foglio 14 - particella 1042 - frutteto cl. 2 - ettari 00, are 12, centiare 60 - R.D. Euro 33,19 - R.A. Euro 17,57;

foglio 14 - particella 1047 - bosco ceduo cl. u - ettari 00, are 01, centiare 10 - R.D. Euro 0,11 - R.A. Euro 0,03.

Salvo migliore descrizione, più precisi confini e dati di catasto, il cui errore od omissione non potrà mai invalidare il presente atto.

PATTI CONTRATTUALI

La vendita ha luogo a corpo e quanto in oggetto viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, parte del quale occupato dall'argine del Torrente Grue, come visto e gradito dalla Parte Compratrice, con tutte le ragioni e le azioni inerenti, accessioni, pertinenze, alluvioni ed avulsioni, con i passaggi e gli accessi soliti, noti e sinora praticati, con gli oneri e le servitù attive e passive di qualsiasi specie, se e come legalmente costituite e ad oggi esistenti, subentrando la Parte Compratrice, relativamente a quanto dedotto in contratto, nella medesima situazione giuridica della Parte Venditrice, nulla escluso o riservato a favore di quest'ultima, che manleva la Parte Compratrice da evizione e/o molestie.

Il possesso giuridico ed il materiale godimento vengono trasferiti nella Parte Compratrice con decorrenza immediata per tutti gli effetti utili ed onerosi.

PREZZO ED INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE

Le Parti dichiarano che il prezzo della vendita (corrispettivo) è stato pattuito in complessivi Euro 28.000,00 (ventottomila e centesimi zero zero).

Inoltre il Signor ROLLANDI PIETRO, in proprio ed il Signor DAVIO DANTE, nella sua predetta qualità, da me Notaio resi edotti delle responsabilità penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ex artt. 3, 46, 47, 48 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 N. 445, nonché delle sanzioni previste dalla legge, ai sensi dell'art. 35, comma 22, del Decreto Legge 4 luglio 2006 N. 223, convertito nella Legge 4 agosto 2006 n. 248,

attestano:

A) essere il prezzo di cui sopra corrisposto a mezzo quattro assegni bancari, recanti clausola di non trasferibilità, intestati "ROLLANDI PIETRO", tratti su conto corrente in essere presso la Filiale di Viguzzolo di "Cariparma Crédit Agricole S.P.A." (avente ABI 6230 CAB 48720), come segue:

assegno n. 0213684841 di Euro 8.000,00 (ottomila e centesimi zero zero),

assegno n. 0213684842 di Euro 10.000,00 (diecimila e centesimi zero zero),

assegno n. 0213684844 di Euro 5.000,00 (cinquemila e centesimi zero zero);

assegno n. 0213684845 di Euro 5.000,00 (cinquemila e centesimi zero zero).

In dipendenza del pagamento come sopra effettuato, la Parte

Venditrice rilascia alla Parte Compratrice ampia e liberatoria quietanza a saldo dell'intero prezzo di vendita, salvo buon fine del saldo di cui sopra, e rinuncia espressamente all'iscrizione di qualsiasi ipoteca legale potesse sorgere dal presente atto, con piena manleva per il Signor Dirigente dell'Agenzia delle Entrate Servizio di Pubblicità Immobiliare competente da ogni responsabilità in proposito;

B) che i contraenti non si sono avvalsi di alcun mediatore od agente immobiliare ai fini della conclusione della vendita oggetto del presente atto.

DICHIARAZIONI DELLA PARTE VENDITRICE

La Parte Venditrice dichiara e garantisce di avere la piena e libera disponibilità di quanto oggetto di vendita e che lo stesso:

a) è libero e franco da debiti, liti, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, vincoli locativi e vincoli di prelazione a favore di terzi, vincoli patrimoniali di cui alla Legge 19 maggio 1975 N. 151 e da gravami qualsiasi;

essa Parte Venditrice garantisce, in particolare, l'inesistenza di diritti di prelazione agraria spettanti a terzi;

b) è libero e franco da imposte e tasse, tributi e contributi di qualsiasi genere e specie riferentesi al periodo sino ad oggi compreso e che comunque restano a carico della Parte Venditrice anche se fossero conosciuti o resi noti successivamente;

c) è di sua assoluta ed esclusiva proprietà per esserle pervenuto come segue:

relativamente alle particelle 743 et 1041 del Foglio 14 di Catasto Terreni,

- per averle rispettivamente acquistate, la particella 743 dal Signor GUGLIADA FRANCO, nato a Viguzzolo il 27 luglio 1930 e la particella 1041 dalla Signora ALICE ALBERTINA, nata a Sarezzano il 14 dicembre 1929, in forza di medesimo atto a rogito Notaio Marziano Carnevale Ricci di Castelnuovo Scrivia, in data 10 dicembre 1991, Repertorio n. 8.213, registrato a Tortona il 27 dicembre 1991 al n. 1649, trascritto a Tortona il 27 dicembre 1991 R.P. N. 3090;

relativamente alle particelle 744, 745, 1042 et 1047 del Foglio 14 di Catasto Terreni,

- in dipendenza della successione legittima della madre Signora VERONESE MADDALENA, nata a Viguzzolo il 14 luglio 1914, deceduta a Casalnoceto, in vita era residente e domiciliata a Viguzzolo, il 5 luglio 2002 (Denuncia di Successione N. 11 Vol. 795 registrata a Tortona il 3 gennaio 2003, trascritta a Tortona il 22 gennaio 2003 R.P. N. 234);

la Signora VERONESE MADDALENA, sopra generalizzata, ne era a sua volta piena ed esclusiva proprietaria in forza di giusti e legittimi titoli anteriori al ventennio.

A quanto sopra citato le Parti fanno espresso riferimento per le ulteriori provenienze oltre che per tutte le pattuizioni a carattere reale od obbligatorio contenute o richiamate, che la Parte Compratrice dichiara di ben conoscere.



La Parte Venditrice dichiara:

- che i terreni in oggetto hanno tutte le caratteristiche risultanti dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato, à sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive integrazioni e modifiche, dal Responsabile del Servizio dell'Ufficio Tecnico del Comune di Viguzzolo in data 11 gennaio 2017, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- che dalla data del rilascio di detto certificato ad oggi non sono intervenute modifiche degli strumenti urbanistici concernenti i detti terreni;
- che non è stata fino ad oggi trascritta nei registri immobiliari alcuna ordinanza del Sindaco accertante l'effettuazione di lottizzazione non autorizzata.

Dichiara inoltre la Parte Venditrice che i terreni in oggetto non ricadono in territorio interessato da incendio, né ricadono in zona boscata o destinata a pascolo, il cui soprasuolo sia stato distrutto o danneggiato dal fuoco ai sensi dell'art. 10 della Legge 21 novembre 2000 N. 353.

DICHIARAZIONI LEGATE ALLA FISCALITA' DELL'ATTO

Ai soli fini fiscali, per l'applicazione dell'Imposta di Registro, le parti attribuiscono a quanto in oggetto il valore fiscale di Euro 36.726,00 (trentaseimilasettecentoventisei e centesimi zero zero).

Le Parti si dichiarano edotte dell'obbligo di registrazione in termine fisso, 20 (venti) giorni dalla sua sottoscrizione ai sensi degli articoli 13 D.P.R. 131/86 et 10 della Tariffa, Parte I, annessa al D.P.R. 131/86, dei contratti preliminari e delle scritture equiparate, eventualmente stipulati tra le Parti stesse.

Tutte le imposte e le spese relative al presente atto ed alle conseguenti formalità staranno a carico della Parte Compratrice.

Le Parti dispensano espressamente e concordemente me Notaio dalla lettura dell'allegato "A" al presente atto e, previamente informate ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, prestano il loro consenso al trattamento dei dati personali.

E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, in gran parte dattiloscritto à sensi di legge da persona di mia fiducia ed in piccola parte scritto a mano da me Notaio, su otto intere facciate e poca parte della nona di tre fogli, da me letto ai comparenti i quali a mia domanda lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono, essendo le ore 9.30 (nove e minuti trenta).

In originale firmato:

Rollandi Pietro

Dante Davio in qualità di trustee

Maria Paola Cola (sigillo del Notaio)



Ufficio
Via Roma n.

Certificato

su richiesta
Tecnico C

i terreni si
5752 In da

| Foglio |
|--------|
| 14 |
| 14 |
| 14 |
| 14 |
| 14 |
| 14 |

In fascia c
destinazio
coltivazio
Le fasce
profondità
competete

Si rilascia

Viguzzolo



Comune di Viguzzolo-
Provincia di Alessandria

Ufficio Tecnico

Via Roma n. 9 - 15058 VIGUZZOLO (AL) - Tel. 0131.898349 Fax 0131.898115 - P.IVA 00430330068



Certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'art.18 legge 28 febbraio 1985 n. 47.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

su richiesta del Sig. **ROLLANDI Pietro**, residente in Viguzzolo, via IV Novembre n. 7, visti gli atti depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale;

ATTESTA CHE

i terreni situati in Comune di Viguzzolo sono classificati dal P.R.G.C., approvato con delibera della Giunta Regionale n° 15-5752 in data 06/05/2013, nel seguente modo:

| Foglio | Mappale | Destinazione |
|--------|---------|-----------------------------|
| 14 | 743 | fascia di rispetto fluviale |
| 14 | 744 | fascia di rispetto fluviale |
| 14 | 745 | fascia di rispetto fluviale |
| 14 | 1041 | fascia di rispetto fluviale |
| 14 | 1042 | fascia di rispetto fluviale |
| 14 | 1047 | fascia di rispetto fluviale |

In fascia di rispetto fluviale è vietata ogni nuova edificazione oltre che le relative opere di urbanizzazione; sono consentite le destinazioni a percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole e, ove occorre, parcheggi pubblici.

Le fasce di rispetto dei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, anche se non cartograficamente individuati, hanno una profondità di mt. 10,00; in esse possono essere eseguite opere di sistemazione idraulica a seguito di parere degli organi competenti.

Si rilascia in carta resa legale per gli usi consentiti dalla legge.

Viguzzolo, li 11 gennaio 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Adriano Gavarini)



Adempimenti e formalità dell'atto

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di ALESSANDRIA il giorno 04 aprile 2017 al n. 3676 serie 1T, esatti Euro 5.609,00

Trascritto presso l'ufficio del Territorio di TORTONA il giorno 04 aprile 2017, n. 882 R.G. e n. 625 R.P.

Copia conforme all'originale, ed ai suoi allegati, munita delle prescritte firme, nei miei rogiti, ad uso consentito.

Tortona, li 6 maggio 2017

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp features a central emblem with a crown and two lions, surrounded by the text "UFFICIO DEL TERRITORIO DI TORTONA" and "COLLAZIONE".



Maria Paola Cola
NOTAIO

Certifico io sottoscritta dottoressa Maria Paola Cola, Notaio in Tortona, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, che per atto stipulato a mio rogito in data odierna,

I

Il signor BERUTTI ANTONIO, nato a Genova (GE) il 5 aprile 1949, residente a Viguzzolo (AL), Strada Berzano n. 6, titolare del codice fiscale BRT NTN 49D05 D969E,

1) ha costituito un Trust denominato Trust "Famiglia Berutti".

Il primo Guardiano del "Trust Famiglia Berutti" è il signor CARBONE VALENTINO WALTER, nato a Genova (GE) il 14 novembre 1948, residente a Genova (GE), Via Paggi n. 70/8, titolare del codice fiscale CRB VNT 48S14 D969Q.

Il primo Trustee del Trust "Famiglia Berutti" è composto in forma monocratica dal Dott. Davio Dante, nato a Tortona (AL) il 7 febbraio 1956, residente a Tortona (AL), Via Lorenzo Perosi n. 56, titolare del codice fiscale DVA DNT 56B07 L304E.

II

Il signor BERUTTI ANTONIO ha trasferito al signor DAVIO DANTE che, nell'esclusiva qualità di Trustee, ha accettato, a titolo di dotazione del Trust "Famiglia Berutti", i seguenti immobili, e precisamente:

in Comune di Tortona (AL)

Catasto Terreni

foglio 34 - particella 5 - seminativo cl. 2 - ettari 02, are 90, centiare 20 - R.D. Euro 277,27 - R.A. Euro 239,80;

in Comune di Viguzzolo (AL)

Catasto Fabbricati

foglio 14 - particella 1466 - sub. 1 - STRADA BERZANO SNC, piano T - Categ. C/6 - classe 3 - cons. mq. 25 - Rendita Euro 51,65;

foglio 14 - particella 1466 - sub. 2 - STRADA BERZANO SNC, piano T - Categ. C/6 - classe 3 - cons. mq. 26 - Rendita Euro 53,71;

foglio 14 - particella 1466 - sub. 3 - STRADA BERZANO SNC, piano T - Categ. C/2 - classe 1 - cons. mq. 72 - Rendita Euro 92,96;

foglio 15 - particella 381 REGIONE ZUCCALA, piano T - Categ.

C/7 - classe 1 - cons. mq. 24 - Rendita Euro 10,66;

foglio 14 - particella 1483 STRADA BERZANO n. 6, piano T - Categ. D/10 - Rendita Euro 1.221,00;

foglio 14 - particella 1482 - sub. 2 - VIA CIRCONVALLAZIONE n. 20, piano S1-T-1 (unità collabente);

foglio 14 - particella 1482 - sub. 3 - VIA CIRCONVALLAZIONE n. 20, piano T-1 - Categ. D/10 - Rendita Euro 1.236,00;

foglio 19 - particella 300 STRADA BERZANO, piano T-1 unità collabente;

foglio 12 - particella 182 - sub. 3 - VIA I MAGGIO n. 7, piano T - Categ. D/7 - Rendita Euro 3.976,00;

foglio 14 - particella 958 - sub. 3 - STRADA BERZANO n. 6, piano S1-T-1-2 - Categ. A/7 - classe 1 - cons. vani 11,5 - Rendita Euro 1.158,15;

Catasto Terreni

foglio 14 - particella 719 - seminativo cl. 1 - ettari 00, are 42, centiare 20 - R.D. Euro 41,41 - R.A. Euro 37,05;

foglio 14 - particella 739 - seminativo cl. 2 - ettari 00, are 66, centiare 30 - R.D. Euro 58,21 - R.A. Euro 54,79;

foglio 14 - particella 742 - seminativo cl. 1 - ettari 02, are 83, centiare 70 - R.D. Euro 278,39 - R.A. Euro 249,08;

foglio 14 - particella 981 - seminativo cl. 2 - ettari 00, are 31, centiare 30 - R.D. Euro 27,48 - R.A. Euro 25,86;

foglio 14 - particella 982 - seminativo cl. 2 - ettari 00, are 19, centiare 80 - R.D. Euro 17,38 - R.A. Euro 16,36;

foglio 14 - particella 1278 - seminativo cl. 2 - ettari 00, are 46, centiare 60 - R.D. Euro 40,91 - R.A. Euro 38,51;

foglio 14 - particella 1280 - bosco ceduo cl. u - ettari 00, are 02, centiare 60 - R.D. Euro 0,27 - R.A. Euro 0,07;

foglio 12 - particella 203 - seminativo cl. 1 - ettari 00, are 36, centiare 00 - R.D. Euro 35,33 - R.A. Euro 31,61;

foglio 12 - particella 40 - seminativo cl. 1 - ettari 01, are 30, centiare 60 - R.D. Euro 128,15 - R.A. Euro 114,66;

foglio 9 - particella 57 - seminativo cl. 1 - ettari 00, are 21, centiare 40 - R.D. Euro 21,00 - R.A. Euro 18,79;

foglio 9 - particella 56 - seminativo cl. 1 - ettari 00, are 14, centiare 80 - R.D. Euro 14,52 - R.A. Euro 12,99;

foglio 9 - particella 633 - seminativo cl. 1 - ettari 00, are 19, centiare 10 - R.D. Euro 18,74 - R.A. Euro 16,77;

foglio 14 - particella 737 - seminativo cl. 1 - ettari 00, are 18, centiare 30 - R.D. Euro 17,96 - R.A. Euro 16,07;

foglio 14 - particella 738 - seminativo cl. 1 - ettari 00, are 06, centiare 10 - R.D. Euro 5,99 - R.A. Euro 5,36;

foglio 18 - particella 208 - seminativo cl. 2 - ettari 00, are 09, centiare 20 - R.D. Euro 8,08 - R.A. Euro 7,60;

foglio 18 - particella 105 - seminativo cl. 3 - ettari 00, are 04, centiare 00 - R.D. Euro 2,17 - R.A. Euro 2,38;

foglio 18 - particella 81 - seminativo cl. 2 - ettari 02, are 60, centiare 90 - R.D. Euro 229,06 - R.A. Euro 215,59;

foglio 18 - particella 82 - porzione AA - seminativo cl. 3 - ettari 00, are 17, centiare 00 - R.D. Euro 9,22 - R.A. Euro 10,10;

foglio 18 - particella 82 - porzione AB - bosco ceduo - ettari 00, are 07, centiare 20 - R.D. Euro 0,74 - R.A. Euro 0,19;

foglio 18 - particella 104 - seminativo cl. 3 - ettari 00, are 04, centiare 90 - R.D. Euro 2,66 - R.A. Euro 2,91;

foglio 18 - particella 114 - frutteto cl. 1 - ettari 00, are 19, centiare 20 - R.D. Euro 59,50 - R.A. Euro 32,23;

foglio 18 - particella 115 - bosco ceduo cl. u - ettari 00, are 17, centiare 60 - R.D. Euro 1,82 - R.A. Euro 0,45;

foglio 15 - particella 157 - vigneto cl. 3 - ettari 00, are 19, centiare 60 - R.D. Euro 13,67 - R.A. Euro 11,13;

foglio 14 - particella 1281 - bosco ceduo cl. u - ettari 00, are 02, centiare 90 - R.D. Euro 0,30 - R.A. Euro 0,07;

foglio 14 - particella 1282 - bosco ceduo cl. u - ettari 00, are 01, centiare 00 - R.D. Euro 0,10 - R.A. Euro 0,03;

foglio 3 - particella 119 - seminativo cl. 1 - ettari 01, are 04, centiare 70 - R.D. Euro 102,74 - R.A. Euro 91,92;

foglio 12 - particella 160 - porzione AA - prato irrig cl. 1 - ettari 00, are 00, centiare 70 - R.D. Euro 0,99 - R.A. Euro 0,58;

foglio 12 - particella 160 - porzione AB - seminativo cl. 1 - ettari

00, are 09, centiare 00 - R.D. Euro 8,83 - R.A. Euro 7,90;

foglio 12 - particella 162 - seminativo cl. 1 - ettari 00, are 53, centiare 80 - R.D. Euro 52,79 - R.A. Euro 47,24;

censito al Catasto Terreni del Comune di Viguzzolo, come segue:

foglio 21 - particella 356 - bosco ceduo cl. u - ettari 00, are 07, centiare 00 - R.D. Euro 0,72 - R.A. Euro 0,18;

foglio 18 - particella 64 - porzione AA - seminativo cl. 3 - ettari 00, are 05, centiare 00 - R.D. Euro 2,71 - R.A. Euro 2,97;

foglio 18 - particella 64 - porzione AB - bosco ceduo - ettari 00, are 00, centiare 60 - R.D. Euro 0,06 - R.A. Euro 0,02;

foglio 18 - particella 65 - seminativo cl. 3 - ettari 00, are 45, centiare 90 - R.D. Euro 24,89 - R.A. Euro 27,26;

foglio 18 - particella 62 - seminativo cl. 3 - ettari 00, are 50, centiare 00 - R.D. Euro 27,11 - R.A. Euro 29,70;

foglio 18 - particella 63 - porzione AA - seminativo cl. 3 - ettari 00, are 04, centiare 00 - R.D. Euro 2,17 - R.A. Euro 2,38;

foglio 18 - particella 63 - porzione AB - bosco ceduo - ettari 00, are 00, centiare 30 - R.D. Euro 0,03 - R.A. Euro 0,01;

foglio 18 - particella 66 - seminativo cl. 3 - ettari 00, are 77, centiare 70 - R.D. Euro 42,14 - R.A. Euro 46,15;

foglio 18 - particella 110 - seminativo cl. 3 - ettari 00, are 19, centiare 00 - R.D. Euro 10,30 - R.A. Euro 11,28;

foglio 18 - particella 123 - seminativo cl. 3 - ettari 00, are 14, centiare 00 - R.D. Euro 7,59 - R.A. Euro 8,31;

foglio 18 - particella 60 - seminativo cl. 3 - ettari 00, are 29, centiare 60 - R.D. Euro 16,05 - R.A. Euro 17,58;

foglio 18 - particella 61 - seminativo cl. 3 - ettari 01, are 41, centiare 50 - R.D. Euro 76,73 - R.A. Euro 84,04;

foglio 15 - particella 99 - seminativo cl. 1 - ettari 00, are 19, centiare 00 - R.D. Euro 18,64 - R.A. Euro 16,68;

foglio 15 - particella 95 - seminativo cl. 2 - ettari 00, are 32, centiare 80 - R.D. Euro 28,80 - R.A. Euro 27,10;

foglio 15 - particella 97 - seminativo cl. 2 - ettari 01, are 82, centiare 10 - R.D. Euro 159,88 - R.A. Euro 150,47;

foglio 15 - particella 115 - seminativo cl. 2 - ettari 00, are 14,

centiare 90 - R.D. Euro 13,08 - R.A. Euro 12,31;

foglio 15 - particella 100 - seminativo cl. 1 - ettari 00, are 26, centiare 70 - R.D. Euro 26,20 - R.A. Euro 23,44;

foglio 11 - particella 84 - seminativo cl. 1 - ettari 01, are 07, centiare 90 - R.D. Euro 105,88 - R.A. Euro 94,73;

foglio 19 - particella 57 - seminativo cl. 1 - ettari 01, are 18, centiare 90 - R.D. Euro 116,67 - R.A. Euro 104,39;

foglio 19 - particella 55 - semin arbor cl. 2 - ettari 01, are 51, centiare 00 - R.D. Euro 163,77 - R.A. Euro 132,57;

foglio 19 - particella 58 - seminativo cl. 2 - ettari 01, are 48, centiare 60 - R.D. Euro 130,47 - R.A. Euro 122,79;

foglio 21 - particella 384 - seminativo cl. 2 - ettari 01, are 99, centiare 20 - R.D. Euro 174,89 - R.A. Euro 164,61;

foglio 3 - particella 64 - seminativo cl. 3 - ettari 00, are 08, centiare 20 - R.D. Euro 4,45 - R.A. Euro 4,87;

foglio 3 - particella 65 - seminativo cl. 3 - ettari 00, are 51, centiare 50 - R.D. Euro 27,93 - R.A. Euro 30,59;

foglio 5 - particella 68 - seminativo cl. 3 - ettari 00, are 91, centiare 30 - R.D. Euro 49,51 - R.A. Euro 54,23;

foglio 13 - particella 170 - seminativo cl. 3 - ettari 00, are 26, centiare 10 - R.D. Euro 14,15 - R.A. Euro 15,50;

foglio 14 - particella 672 - semin irrig cl. 1 - ettari 01, are 69, centiare 10 - R.D. Euro 227,07 - R.A. Euro 135,37;

foglio 14 - particella 1040 - seminativo cl. 2 - ettari 00, are 17, centiare 30 - R.D. Euro 15,19 - R.A. Euro 14,30;

foglio 14 - particella 1189 - prato irrig cl. 1 - ettari 00, are 02, centiare 60 - R.D. Euro 3,33 - R.A. Euro 2,15;

foglio 14 - particella 1353 - prato irrig cl. 1 - ettari 00, are 07, centiare 85 - R.D. Euro 10,05 - R.A. Euro 6,49;

foglio 14 - particella 1375 - seminativo cl. 2 - ettari 01, are 11, centiare 90 - R.D. Euro 98,25 - R.A. Euro 92,47;

foglio 19 - particella 288 - seminativo cl. 1 - ettari 00, are 03, centiare 90 - R.D. Euro 3,83 - R.A. Euro 3,42;

foglio 19 - particella 298 - seminativo cl. 1 - ettari 00, are 23, centiare 80 - R.D. Euro 23,35 - R.A. Euro 20,90;

foglio 19 - particella 299 - seminativo cl. 1 - ettari 00, are 02, centiare 00 - R.D. Euro 1,96 - R.A. Euro 1,76;

foglio 19 - particella 290 - seminativo cl. 1 - ettari 00, are 21, centiare 75 - R.D. Euro 21,34 - R.A. Euro 19,10;

foglio 19 - particella 291 - seminativo cl. 1 - ettari 00, are 03, centiare 75 - R.D. Euro 3,68 - R.A. Euro 3,29;

foglio 19 - particella 292 - seminativo cl. 1 - ettari 00, are 01, centiare 65 - R.D. Euro 1,62 - R.A. Euro 1,45;

foglio 19 - particella 293 - seminativo cl. 1 - ettari 03, are 26, centiare 25 - R.D. Euro 320,14 - R.A. Euro 286,44.

III

Il signor FERRARI LUIGI, nato a Montemarzino (AL) il giorno 1 febbraio 1926, titolare del codice fiscale FRR LGU 26B01 F562U, al fine di implementare il patrimonio con specifica autonomia giuridica costituito dal Trust "Famiglia Berutti", ha trasferito al signor DAVIO DANTE che, nell'esclusiva qualità di Trustee, accetta, a titolo di dotazione del Trust "Famiglia Berutti", tutti i sottodescritti immobili di sua proprietà, e precisamente:

IN COMUNE DI TORTONA (AL)

Catasto Fabbricati

foglio 39 - particella 921 - sub. 38 - CORSO DON LUIGI ORIONE - piano 3-S1 - Categ. A/2 - classe 3 - cons. vani 5,5 - Rendita Euro 454,48;

foglio 41 - particella 479 - sub. 3 - VIA EMILIA n. 51 (impreciso) - piano 1-S1 - Categ. A/2 - classe 3 - cons. vani 6,5 - Rendita Euro 537,12.

Tortona, li 8 agosto 2015



Maria Paola Cola
NOTAIO

15057 TORTONA
VIA SEMINARIO, 4
TEL. 0131 861616 -
822185
FAX 0143 1861066 MAIL.
info@notaiocola.it

N. 7450 di Repertorio N. 4484 di Raccolta
ATTO COSTITUTIVO DI TRUST "FAMIGLIA BERUTTI"
E CONFERIMENTI IN TRUST
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno otto del mese di agosto, in Tortona, nel mio studio in Via Seminario civico numero quattro.

Avanti a me dottoressa Maria Paola Cola, Notaio alla residenza di Tortona, iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, alla presenza dei testimoni signori:

D'Assenza Désirée, nata a Tortona (AL) il 7 luglio 1990, residente a Tortona (AL), Via Ernesto Guala n. 1001/B;

Chiappino Samuele, nato a Tortona (AL) il 20 agosto 1987, residente a Novi Ligure (AL), Via Manzoni n. 3;

testimoni noti, idonei e richiesti, non interessati al presente atto, come gli stessi mi dichiarano,

sono comparsi i signori:

per una parte (nel seguito chiamata anche semplicemente Disponenti):

BERUTTI ANTONIO, in taluni documenti generalizzato come BERUTTI ANTONIO PIETRO, nato a Genova (GE) il 5 aprile 1949, residente a Viguzzolo (AL), Strada Berzano n. 6, il quale dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni e titolare del codice fiscale BRT NTN 49D05 D969E;

FERRARI LUIGI, nato a Montemarzino (AL) il giorno 1 febbraio 1926, residente a Tortona (AL), Via Emilia n. 251, il quale dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni e titolare del codice fiscale FRR LGU 26B01 F562U;

per altra parte (nel seguito chiamata anche semplicemente Trustee):

DAVIO Dott. DANTE, nato a Tortona (AL) il 7 febbraio 1956, residente a Tortona (AL), Via Lorenzo Perosi n. 56, il quale dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni e titolare del codice fiscale DVA DNT 56B07 L304E;

CAFFARONE ANGELA, nata a Montemarzino (AL) il 28 febbraio 1927, residente a Tortona (AL), Via Emilia n. 251, la quale dichiara di essere titolare del codice fiscale CFF NGL 27B68 F562Y,

per la dichiarazione di cui infra.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, alla presenza dei testimoni, convengono quanto segue.

ARTICOLO I

ATTO COSTITUTIVO DI TRUST "FAMIGLIA BERUTTI"

Il signor BERUTTI ANTONIO,

premette:

- che esso Disponente intendendo adempiere ad un fondamentale dovere morale nei confronti della propria famiglia, sia mantenendo unito un patrimonio familiare del quale intende evitare la dispersione sia provvedendo alla sicurezza economica dei propri discendenti è venuto nella determinazione di costituire il presente Trust al quale si applicano le disposizioni della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, ratificata dalla Repubblica Italiana con legge 16

ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1 gennaio 1992, salve disposizioni di maggiore favore;

- che al Trustee esso Disponente (o altra persona fisica o giuridica) potrà trasferire beni mobili o immobili, titoli di credito, somme di denaro, diritti di ogni tipo e in genere quanto possa formare oggetto di trasferimento, beni che diverranno di piena, libera ed esclusiva proprietà e titolarità di esso Trustee, con il vincolo per il medesimo di impiegare e di utilizzare secondo le disposizioni di questo atto quanto gli verrà trasferito;

- che esso Disponente è proprietario dei seguenti immobili meglio descritti in prosieguo, e precisamente:

IN COMUNE DI TORTONA (AL)

CATASTO TERRENI

foglio 34 - particella 5;

IN COMUNE DI VIGUZZOLO (AL)

CATASTO FABBRICATI

foglio 14 - particella 1466 - sub. 1;

foglio 14 - particella 1466 - sub. 2;

foglio 14 - particella 1466 - sub. 3;

foglio 15 - particella 381;

foglio 14 - particella 1483;

foglio 14 - particella 1482 - sub. 2 unità collabenti;

foglio 14 - particella 1482 - sub. 3;

foglio 19 - particella 300 unità collabenti;

foglio 12 - particella 182 - sub. 3;

foglio 14 - particella 958 - sub. 3;

IN COMUNE DI VIGUZZOLO (AL)

CATASTO TERRENI

foglio 14 - particella 719;

foglio 12 - particella 203;

foglio 9 - particella 57;

foglio 14 - particella 737;

foglio 14 - particella 738;

foglio 18 - particella 208;

foglio 15 - particella 157;

foglio 18 - particella 105;

foglio 14 - particella 1281;

foglio 14 - particella 1282;

foglio 3 - particella 119;

foglio 12 - particella 160 - porzione AA;

foglio 12 - particella 160 - porzione AB;

foglio 12 - particella 162;

foglio 21 - particella 356;

foglio 18 - particella 64 porzione AA;

foglio 18 - particella 64 porzione AB;

foglio 18 - particella 65;

foglio 15 - particella 99;

foglio 11 - particella 84;

foglio 18 - particella 62;

foglio 18 - particella 63 porzione AA;

foglio 18 - particella 63 porzione AB;
foglio 18 - particella 66;
foglio 18 - particella 81;
foglio 18 - particella 82 porzione AA;
foglio 18 - particella 82 porzione AB;
foglio 18 - particella 104;
foglio 18 - particella 110;
foglio 18 - particella 114;
foglio 18 - particella 115;
foglio 18 - particella 123;
foglio 19 - particella 57;
foglio 21 - particella 384;
foglio 3 - particella 64;
foglio 3 - particella 65;
foglio 5 - particella 68;
foglio 9 - particella 56;
foglio 9 - particella 633;
foglio 12 - particella 40;
foglio 13 - particella 170;
foglio 14 - particella 672;
foglio 14 - particella 739;
foglio 14 - particella 742;
foglio 14 - particella 981;
foglio 14 - particella 982;
foglio 14 - particella 1040;
foglio 14 - particella 1189;
foglio 14 - particella 1278;
foglio 14 - particella 1280;
foglio 14 - particella 1353;
foglio 15 - particella 95;
foglio 15 - particella 97;
foglio 15 - particella 115;
foglio 18 - particella 60;
foglio 18 - particella 61;
foglio 19 - particella 55;
foglio 19 - particella 58;
foglio 14 - particella 1375;
foglio 19 - particella 288;
foglio 19 - particella 290;
foglio 19 - particella 291;
foglio 19 - particella 292;
foglio 19 - particella 293;
foglio 19 - particella 298;
foglio 19 - particella 299;
foglio 15 - particella 100;

- che esso Signor BERUTTI ANTONIO, in particolare, intende costituire in Trust tutti gli immobili di sua proprietà di cui sopra e infra meglio individuati e descritti.

TUTTO CIÒ PREMESSO

e confermato, a formarne parte integrante e sostanziale del presente

atto, il signor BERUTTI ANTONIO attesta quanto segue.

IN PRIMO LUOGO

Parte I - Dati di base

Art. 1) Denominazione del Trust

A. Il Trust istituito per mezzo di questo atto è denominato

"Trust Famiglia Berutti"

B. Il Trust è irrevocabile.

Art. 2) Definizioni/Interpretazione

A. Nell'ambito del presente atto le espressioni di seguito indicate assumono il seguente significato (qualora il contesto non imponga un differente significato):

(a) **"Beneficiari"** significa i Beneficiari del Reddito e/o dei Beni in Trust, sia di Primo che di Secondo Grado che alla data di Istituzione sono già nati, nascituri o esistenti, e indicati come tali nell'atto o con atto successivo, ma prima dello spirare del Termine Finale.

"Beneficiario" significa singolarmente ognuno dei Beneficiari.

"Beneficiari di Primo Grado" significa i soggetti indicati al successivo articolo 11;

"Beneficiario di Primo Grado" significa ogni Beneficiario di Primo Grado singolarmente.

(b) **"Beneficiari di Secondo Grado"** significa i rispettivi discendenti legittimi in linea retta di ciascuno dei Beneficiari di Primo Grado nati o nascituri prima dello spirare del termine del periodo di Trust e indicati al successivo art. 11 e

"Beneficiario di Secondo Grado" significa ognuno dei Beneficiari di Secondo Grado singolarmente.

(c) **"Beni in Trust"** significa i beni di cui all'articolo 4.

(d) **"Data di Istituzione"** significa la data del presente atto.

(e) **"Disponente Originario"** individua il comparente signor BERUTTI ANTONIO sopra generalizzato.

(f) **"Famiglia"** significa la famiglia composta dal Disponente, dalla di lui moglie e i loro figli e discendenti legittimi.

(g) **"Guardiano"** significa l'ufficio del guardiano (anche in forma collegiale) individuato nella parte V dell'atto.

(h) **"Incapace"** con riferimento a un individuo significa:

(i) che questi è soggetto ad un provvedimento disposto dal Tribunale della competente giurisdizione, con la conseguenza che è incapace di gestire e amministrare il proprio patrimonio incluse, senza limitazioni, le proprie risorse finanziarie o

(ii) che questi è incapace di gestire e amministrare il proprio patrimonio incluse, senza limitazioni, le proprie risorse finanziarie, secondo la legge dello Stato di residenza o di cittadinanza.

(l) **"Minore"** significa la persona che non ha compiuto il diciottesimo anno di età.

(m) **"Periodo di Segregazione"** significa con riferimento al capitale e ai redditi il periodo di 50 (cinquanta) anni decorrente dalla Data di Istituzione, o un periodo inferiore, verificatesi le condizioni di cui al successivo art. 7.

(n) **"Strumento"** significa il presente atto istitutivo di Trust.

(o) "**Termine Finale**" significa il termine di scadenza del Periodo di Segregazione.

(p) "**Trustee**" significa l'ufficio del Trustee (anche in forma collegiale) del Trust Famiglia Berutti individuato nella successiva parte IV.

B. I titoli inseriti nelle varie sezioni di questo atto non devono essere intesi come parte integrante o che comunque possano influenzare l'interpretazione dello stesso.

C. I richiami operati ai Trusts includono i poteri e le disposizioni del presente atto, qualora il contesto non imponga un differente significato.

D. Ai fini della validità dell'atto, qualora il contesto non imponga un differente significato, il singolare va inteso anche come plurale del medesimo termine e vice-versa; i termini che indicano il genere maschile e femminile devono essere estesi a tutti i generi.

E. I richiami dello Strumento a disposizioni di legge sono applicabili anche alle loro successive modificazioni e riformulazioni.

F. Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale di questo atto.

Parte II - Disposizioni generali

Art. 3. Scopo del Trust

A. Secondo le disposizioni del presente atto e in accordo ai poteri e alle restrizioni qui contenute, il Disponente intende trasferire al Trustee quali beni in Trust alcuni beni e diritti di sua proprietà e titolarità ed i diritti inclusi allo scopo di:

(i) riunire tali beni e diritti in un solo soggetto giuridico, estraneo alle vicende della propria vita quale persona fisica;

(ii) avere unitarietà nella titolarità di detti beni e diritti e codificazione delle modalità di gestione degli stessi e dei diritti ad essi connessi, per i bisogni della Famiglia;

(iii) mantenere e sviluppare nel tempo i valori morali condivisi dai componenti la Famiglia;

(iv) dare tranquillità economica e stabilità alla Famiglia;

(v) mantenere delle sufficienti risorse finanziarie che contribuiscano al benessere economico dei Beneficiari quali membri della Famiglia;

(vi) dare la disponibilità ai Beneficiari come membri della Famiglia, delle risorse finanziarie necessarie per intraprendere iniziative in linea con la tradizione della Famiglia, mantenendone unito lo spirito tra gli stessi membri della Famiglia e usando i Beni in Trust vantaggiosamente, anche per coltivare lo sviluppo culturale ed educativo dei membri più giovani, attraverso una loro eccellente istruzione, in Italia e all'estero.

Art. 4. Beni in Trust

A. Sono Beni in Trust:

(i) i beni che con il presente atto il Disponente o terzi trasferiranno al trust, nonché i beni che con separato atto o atti il Disponente o terzi trasferiranno al Trustee affinché facciano parte dei Beni in Trust;

(ii) ogni bene o diritto che o il Disponente o terzi con il consenso

del Guardiano trasferiscano al Trustee affinché siano inclusi fra i Beni in Trust;

(iii) ogni somma che il Trustee riceva in forza di tali diritti;

(iv) i frutti prodotti da tali somme;

(v) ogni bene e diritto acquistato per mezzo di Beni in Trust o quale corrispettivo dell'alienazione o dell'impiego di Beni in Trust.

B. I Beni in Trust, in quanto la legge applicabile lo prevede e secondo il disposto dell'art.11 della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, ratificata dalla Repubblica italiana con legge 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, sono separati dal patrimonio proprio del Trustee e non sono in alcun caso aggredibili né dai suoi creditori né dai creditori del Disponente.

Art. 5. Legge regolatrice del Trust

Il Disponente sceglie quale legge regolatrice del presente Trust la Legge di Jersey essendo quella che, a suo giudizio, meglio offre la migliore regolamentazione degli scopi previsti al precedente art. 3).

Art. 6. Legge regolatrice delle funzioni del Trustee

A. I diritti, le obbligazioni e la responsabilità del Trustee sono disciplinate cumulativamente dalla legge di Jersey e dalla legge Italiana.

B. Per l'applicazione della legge italiana il Trustee è considerato quale gestore di beni che, sebbene di sua proprietà, sono destinati a soddisfare esclusivamente interessi altrui e ad essere trasferiti ai Beneficiari.

Art. 7. Durata

Il Trust esaurisce i propri effetti, nel rispetto delle previsioni di cui alla parte VII dell'atto decorsi 50 (cinquanta) anni dalla Data di Istituzione ovvero quando il Trustee, ottenuto il consenso del Guardiano, dichiara per iscritto, prima del Termine Finale, che, a suo giudizio, i Beni in Trust non sono sufficienti per il perseguimento dello Scopo del Trust oppure che le volontà del Disponente e lo Scopo del Trust possono essere attuati anche con altro strumento di diritto italiano, o mediante assegnazione diretta dei Beni in Trust ai Beneficiari.

Art. 8. Forma degli atti

Gli atti di cui agli articoli 17B, 21C, 31B debbono rivestire la forma pubblica o autentica, a pena di nullità.

Art. 9. Procedura obbligatoria di conciliazione. Autorità giudiziaria

A. I Beneficiari, il Trustee, il Guardiano o uno o più membri di tale ufficio che intendano proporre un'azione giudiziaria relativa all'istituzione, amministrazione o alla validità e agli effetti del Trust o ai diritti dei Beneficiari o di qualsiasi altro soggetto menzionato in questo Strumento o un procedimento mirante a fare pronunciare dal Giudice la revoca o nomina del Trustee o di dargli direttive, sono tenuti, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, a richiedere l'esperimento della Procedura Obbligatoria di Conciliazione, di seguito denominata la "Procedura Obbligatoria di Conciliazione".

B. La Procedura Obbligatoria di Conciliazione ha inizio quando i Beneficiari, il Trustee, il Guardiano o uno o più membri di tale ufficio espongono le proprie richieste al conciliatore (d'ora in avanti, il "Conciliatore"), il quale convoca le parti e, acquisiti gli opportuni elementi di fatto, illustra alle parti convocate il prevedibile andamento di una controversia giudiziaria e propone i termini di una conciliazione.

Il Conciliatore è indicato nella persona dell'Avv. Daffonchio Stefano del Foro di Tortona; qualora questi non possa o non voglia accettare, verrà nominato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria. Ove la conciliazione abbia luogo, se ne dà atto in una scrittura privata autenticata sottoscritta dalle parti e dal Conciliatore. Ove la conciliazione non abbia luogo, se ne dà atto in una dichiarazione di infruttuoso esperimento della conciliazione a firma del solo Conciliatore.

C. Il Conciliatore ha diritto di determinare il proprio onorario, di ottenere il pagamento dalla parte istante in uno o più versamenti secondo come egli riterrà più opportuno e di proporle il rimborso, parziale o integrale, a cura dell'altra parte in sede di conciliazione. Il compenso del Conciliatore sarà determinato ai sensi della Tariffa Forense in vigore, applicando la voce "onorari per attività stragiudiziale".

D. Ottenuta la dichiarazione di infruttuoso esperimento della conciliazione, potrà essere adita la magistratura italiana (Tribunale di Alessandria).

Qualora la magistratura italiana declini di provvedere in sede di volontaria giurisdizione, sarà competente la magistratura di Jersey.

Art. 10. Riservatezza e copie degli atti

A. Salvo quanto disposto da questo atto o dalla legge regolatrice del Trust o dal provvedimento di un Giudice avente giurisdizione in forza degli articoli che precedono o per altra causa, o in quanto sia ritenuto dal Trustee necessario in relazione al compimento di un atto di amministrazione o di disposizione o alla difesa in un procedimento giudiziario, il Trustee è tenuto a non comunicare ad alcuno alcuna informazione e a non consegnare alcun documento riguardanti il Trust.

B. Peraltro, il Trustee consegnerà ogni documento riguardante il Trust ai Beneficiari al Termine Finale.

Parte III - I Beneficiari

Art. 11. Individuazione dei Beneficiari

A. Sono Beneficiari di Primo Grado, in parti uguali tra loro, il coniuge FERRARI Dottoressa VIRGINIA, nata ad Avolasca (AL) il 4 agosto 1955, residente a Viguzzolo (AL), Strada Berzano n. 6, titolare del codice fiscale FRR VGN 55M44 A523C ed i figli legittimi del Disponente signori BERUTTI Dottor CARLO LUIGI MARIA, nato a Voghera (PV) il 2 dicembre 1982, residente a Viguzzolo (AL), Strada Berzano n. 6, titolare del codice fiscale BRT

CLL 82T02 M109R e BERUTTI ALESSANDRO GUIDO, nato a Voghera (PV) il 18 aprile 1989, residente a Genova (GE), Via Siena n. 12/7, titolare del codice fiscale BRT LSN 89D18 M109Z, nonché ulteriori figli legittimi del Disponente e del di lui coniuge, se in vita al Termine Finale.

B. Il Trustee al Termine Finale disporrà, in conformità alle disposizioni di questo Strumento, dei Beni in Trust e del relativo reddito che non siano stati ancora trasferiti o impiegati secondo i poteri a lui conferiti.

C. Il Trustee suddividerà i Beni in Trust in tante quote quanti saranno i Beneficiari di Primo Grado che al Termine Finale saranno in vita, e devolverà dette quote a ciascuno di detti Beneficiari di Primo Grado.

D. Se qualcuno dei Beneficiari di Primo Grado muore prima del Termine Finale o non può o non vuole accettare la distribuzione secondo quanto previsto dal presente articolo, il di lui figlio/i nato/i e nascituro/i, subentrerà/subentreranno, quale/i Beneficiario/i di Secondo Grado per stirpi e nell'ambito della stessa stirpe per capi in misura uguale, nella quota dei Beni in Trust che il suo/loro genitore avrebbe ricevuto, alla scadenza del Periodo di Segregazione, qualora fosse stato in grado di succedere. Nel caso in cui anche uno o più di tali Beneficiari di Secondo Grado non potesse o non volesse accettare, il Trustee dividerà detta quota tra i rispettivi figli legittimi e, in assenza, tra i rispettivi successivi discendenti legittimi in linea retta, nati o nascituri alla scadenza del periodo di Trust, tutti considerati come Beneficiari di Secondo Grado, suddividendo il patrimonio per capi in misura uguale nell'ambito della stessa stirpe.

E. In mancanza di quanto sopra, il Trustee alla scadenza del periodo di Trust destinerà i Beni in Trust a favore di uno o più enti di cui all'art.3, primo comma, D. Lgs. italiano n. 346 del 31 ottobre 1990 o a favore di altri enti non lucrativi non soggetti alle imposte di successione e donazione.

Art. 12. Incedibilità dei diritti dei Beneficiari

Gli eventuali diritti che dovessero sorgere nei Beneficiari in conseguenza della individuazione fatta con il presente atto non sono trasferibili né per atto fra vivi né a causa di morte.

Art. 13. Esercizio dei diritti

I Beneficiari non possono conferire deleghe o procure per l'esercizio dei diritti ad essi spettanti, a meno che si tratti del compimento di attività riservate a professionisti abilitati.

Art. 14. Trust protettivo

Le disposizioni in favore dei Beneficiari sono oggetto di "Protective Trust" secondo le disposizioni dell'art. 35 della legge regolatrice di Jersey.

Parte IV - Il Trustee

Art. 15. Individuazione del Trustee

A. L'ufficio del Trustee potrà essere di volta in volta composto da uno o più componenti e, in quest'ultimo caso, agirà in forma collegiale: il Trustee in forma collegiale dovrà deliberare

all'unanimità dei consensi.

B. Il primo Trustee del Trust Famiglia Berutti è composto in forma monocratica dal Dott. Davio Dante, sopra generalizzato, il quale dichiara di accettare la nomina.

Art.16. Poteri del Trustee

A. Il Trustee dispone dei Beni in Trust senza alcuna limitazione che non risulti in questo atto e senza dovere mai altrimenti giustificare i propri poteri, che coincidono con quelli che la legge riconosce al proprietario o titolare dei Beni in Trust.

B. Il Trustee ha capacità processuale attiva e passiva in relazione ai Beni in Trust.

C. Egli può comparire nella sua qualità di Trustee dinanzi a notai e a qualunque pubblica autorità senza che mai gli si possa eccepire mancanza o indeterminatezza di poteri.

D. Il Trustee può rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenerne prescrizioni o direttive.

E. Il Trustee, dopo la morte di ogni Disponente, avrà facoltà di riservare alla signora FERRARI VIRGINIA, moglie del Disponente, e/o al coniuge di eventuali altri Disponenti, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare ex art. 540 del codice civile italiano.

Art. 17. Deleghe del Trustee

A. Il Trustee è di regola tenuto a svolgere le proprie funzioni personalmente.

B. Egli, peraltro, potrà delegare con atto pubblico o scrittura autentica l'amministrazione di Beni in Trust per il compimento di singole attività e per un tempo determinato, sotto il suo diretto controllo a professionisti e a consulenti nei casi in cui essa ecceda le sue capacità professionali e richieda quindi una preparazione specialistica.

Art. 18. Indicazioni al Trustee

A. Nell'esercizio della propria discrezionalità il Trustee terrà conto delle indicazioni del Guardiano, come manifestategli per iscritto, e ad esse si uniformerà soltanto qualora le ritenga conformi alle finalità del Trust.

B. Salve le disposizioni e le limitazioni espresse in questo Strumento, le facoltà e i poteri del Trustee rimangono tuttavia pieni.

Art. 19. Segregazione

A. Il Trustee è obbligato a tenere i Beni in Trust separati sia dai propri sia da qualsiasi altro bene o diritto gli sia intestato. In particolare:

(i) tutte le volte che si tratti di beni o diritti iscritti o iscrivibili in registri, pubblici o privati, il Trustee è tenuto a richiederne l'iscrizione o nella sua qualità di Trustee del Trust o al nome del Trust o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del Trust;

(ii) i rapporti bancari istituiti dal Trustee e tutti i contratti da lui stipulati saranno intestati o al Trustee nella sua qualità o al Trust e ogni somma sarà depositata nei conti così denominati.

B. I Beneficiari potranno rivendicare i Beni in Trust qualora il

Trustee, in violazione dei propri obblighi, li abbia o confusi o alienati o su di essi abbia costituito diritti di terzi.

C. Il Trustee, durante il Periodo di Segregazione, avrà il potere di pagare o impiegare tutto o una qualsiasi parte o più parti del reddito dei Beni in Trust a favore o a beneficio di tutti, o di uno o più dei Beneficiari, con l'esclusione dell'altro o degli altri, in quote e proporzioni, come egli ritenga più opportuno, ma comunque in acconto sulle quote paritetiche di cui alla ripartizione al termine del Periodo di Segregazione;

egli potrà altresì disporre di parte del reddito del trust a favore del Disponente Originario a sua richiesta, previa autorizzazione del Guardiano nei limiti minimi e massimi che saranno fissati nel Libro degli Eventi del Trust a insindacabile giudizio di esso Trustee.

Art. 20. Conflitti di interesse

A. Il Trustee non può in nessun caso rendersi acquirente di Beni in Trust, né trarre alcun vantaggio dai frutti da essi prodotti né in alcuna forma godere le utilità che da essi derivano.

B. Il Trustee è tenuto a prestare la propria opera professionale per la gestione e la tutela del Trust.

Art. 21. Successione e integrazione dell'ufficio del Trustee

A. Il Trustee o un componente l'ufficio del Trustee rimane nell'ufficio fino alla propria morte, sopravvenuta incapacità, revoca o dimissioni.

B. Il Trustee o ciascun componente l'ufficio può essere revocato in ogni tempo dal Guardiano con comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R..

C. Il Guardiano può in ogni tempo nominare con atto pubblico o scrittura autentica un successore del Trustee, o un nuovo componente l'ufficio di Trustee, che si affiancherà a quello o a quelli in carica, stabilendo il termine iniziale dell'ufficio.

Nel caso in cui per qualsiasi motivo non si possa ricostituire attraverso detta nomina, un ufficio del Trustee in forma collegiale, il Trustee superstite avrà pieni poteri secondo quanto disposto da questo Strumento fino a che non potrà essere nominato un nuovo componente l'ufficio del Trustee.

D. Le dimissioni del Trustee, comunicate a mezzo raccomandata A.R., hanno effetto nel momento in cui il nuovo Trustee assume l'incarico.

E. La revoca ha effetto immediato, ossia nel momento in cui perviene al Trustee, con comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R..

Art. 22. Mancanza del Trustee

A. Qualora il Trustee o un componente l'ufficio di Trustee venga a mancare, per revoca, dimissioni, morte o incapacità, senza un successore, alla nomina del Trustee o del componente l'ufficio provvede il Guardiano.

B. Nel momento in cui non dovesse esserci nessun Guardiano, o il Guardiano fosse incapace o non possa o non voglia farlo, il potere di nomina e di revoca del Trustee spetterà al Presidente del Consiglio Notarile di Alessandria.

Art. 23. Trasferimento dei Beni in Trust in caso di mutamento nell'ufficio del Trustee.

A. In conseguenza della cessazione di un componente l'ufficio di Trustee, per incapacità, revoca o dimissioni, egli perde ogni diritto sui Beni in Trust in favore di colui o coloro che rimangono nell'ufficio, ai quali è tenuto a consegnare senza indugio qualsiasi atto e documento in suo possesso che abbia attinenza con il Trust o i Beni in Trust.

B. In caso di nomina di un nuovo o ulteriore componente l'ufficio del Trustee, chi è nell'ufficio è tenuto a porre in essere senza indugio ogni necessario atto per consentirgli di esercitare i diritti spettanti al Trustee sui Beni in Trust e, in quanto risultanze pubblicitarie lo richiedano, per includerlo fra i Trustees di questo Trust o anche fra i comproprietari o contitolari dei Beni in Trust nella specifica qualità di Trustee di questo Trust.

C. In caso di cessazione dall'ufficio di un Trustee singolo, egli è tenuto:

- * a porre in essere senza indugio ogni necessario atto per consentirgli di esercitare i diritti spettanti al Trustee sui Beni in Trust e, in quanto risultanze pubblicitarie lo richiedano, per farlo risultare quale Trustee di questo Trust o anche quale proprietario o titolare dei Beni in Trust nella specifica qualità di Trustee di questo Trust;

- * a consegnare i Beni in Trust (e il "Libro degli Eventi del Trust") al suo successore, consegnandogli qualsiasi atto e documento in suo possesso che abbia attinenza con il Trust o i Beni in Trust, fornendogli ogni ragguaglio che il nuovo Trustee ragionevolmente gli richieda e in genere ponendolo in grado, per quanto in suo potere, di prendere possesso dei Beni in Trust e di assolvere senza difficoltà le obbligazioni inerenti l'ufficio.

In caso di morte o incapacità del Trustee singolo o di un componente l'ufficio, le suddette obbligazioni di consegna fanno carico, rispettivamente, agli eredi e a chi assiste il soggetto divenuto incapace.

D. Le risultanze del Libro degli Eventi del Trust di cui all'art. 27 fanno piena prova della qualità di Trustee.

E. In ognuno dei casi sopra menzionati il Trustee potrà fare e trattenere copie di tutti i documenti per eventuale azioni legali o per ogni scopo amministrativo connesso con la sua qualità di precedente Trustee.

Art. 24. Esonero da responsabilità

A. Il Trustee è esonerato da responsabilità per i propri atti e omissioni, tranne quando egli si sia comportato in difformità dalle prescrizioni di legge ovvero:

- (i) abbia violato le disposizioni di questo atto;

- (ii) abbia agito in conflitto, anche solo potenziale, di interessi, sebbene nessun danno ne sia derivato al Trust (in questo caso qualunque interessato potrà chiedere la revoca del Trustee al Giudice).

B. Il Trustee è esonerato da responsabilità per gli atti e omissioni

dei terzi, da lui incaricati o delegati conformemente a quanto stabilito nell'art. 17:

(i) qualora si tratti di professionisti e consulenti, ove essi siano legalmente abilitati a svolgere tale attività;

(ii) qualora si tratti di altri soggetti, salvo il caso di loro dolo o colpa grave come intesi dalla legge italiana ovvero fraud o gross negligence come intesi dalla legge regolatrice.

Art. 25. Luogo dell'amministrazione del Trust

A. Il luogo dell'amministrazione del Trust è fissato presso il domicilio professionale del Trustee Dott. Dante Davio in Tortona - Via Lorenzo Perosi n. 10.

B. In caso di più componenti l'ufficio di Trustee e in assenza di designazione espressa, il Guardiano designerà presso quale domicilio sia il luogo dell'amministrazione del Trust.

C. Ogni atto, contabilità e documento del Trust dovrà essere custodito nel luogo dell'amministrazione.

Art. 26. Rendiconto

A. Il Trustee consegna annualmente al Guardiano l'inventario dei Beni in Trust, unitamente a una relazione sull'amministrazione a meno che il Guardiano stesso lo dispensi per iscritto da tale incombenza.

B. Ove il Guardiano lo richieda, il Trustee deve sottoporsi a una verifica contabile e amministrativa, condotta da un professionista abilitato, nominato dal richiedente e compensato dal Trust.

Art. 27. Libro degli Eventi del Trust

A. Il Trustee è obbligato a istituire, custodire e aggiornare il "Libro degli Eventi del Trust", che verrà vidimato in data odierna da me Notaio.

B. Il Trustee registrerà in tale libro ogni avvenimento del quale ritenga opportuno conservare la memoria e comunque ogni pagamento eseguito ai Beneficiari.

C. In ogni caso, il Trustee annoterà gli estremi e il contenuto di qualsiasi atto per il quale la forma autentica o pubblica sia prescritta in questo atto o dalla Legge Italiana o del quale sia comunque opportuno prevenire la dispersione e manterrà una raccolta completa di tali atti.

D. Chiunque contragga con il Trustee è legittimato a fare pieno affidamento sulle risultanze del "Libro degli Eventi del Trust".

E. Il Trustee è tenuto a far prendere visione al Guardiano, ogni volta questi lo richieda, del contenuto del Libro degli Eventi del Trust.

Art. 28. Compenso del Trustee

A. Il compenso del Trustee sarà determinato con atto separato.

B. Il Trustee ha diritto di prelevare il proprio compenso professionale dalle disponibilità del Trust, dandone comunicazione al Guardiano.

Parte V - Il Guardiano del Trust

Art. 29. Individuazione del Guardiano

Il primo Guardiano del "Trust Famiglia Berutti" è il signor CARBONE VALENTINO WALTER, nato a Genova (GE) il 14 novembre 1948, residente a

Genova (GE), Via Paggi n. 70/8, titolare del codice fiscale CRB VNT 48S14 D969Q.

Art. 30. Poteri del Guardiano

A. In quanto l'atto di nomina non disponga diversamente, il Guardiano è titolare di ogni potere attribuitogli in singole disposizioni di questo Strumento; ed inoltre:

a) deve essere consultato dal Trustee, così da potere concedere o negare il proprio vincolante consenso, prima del compimento di qualsiasi atto di alienazione di immobili inclusi fra i Beni in Trust o di costituzione di garanzie reali su di essi o di stipulazione di contratti che ne attribuiscano a terzi il godimento, per qualsiasi titolo, per un periodo eccedente i nove anni ed inoltre prima di istituire nuovi Trusts ai sensi del successivo art. 41;

b) deve essere consultato dal Trustee, così da potere concedere o negare il proprio vincolante consenso, prima che sia apportata alcuna modificazione alla politica degli investimenti mobiliari seguita fino a quel momento ovvero sia mutato il soggetto investito della loro gestione;

e) ha diritto di agire contro il Trustee in caso di violazione, da parte di quest'ultimo, delle disposizioni contenute in questo atto o delle norme della legge regolatrice del Trust o di qualsiasi altra legge applicabile a uno specifico atto;

d) ha facoltà di esprimere la propria opinione su qualsiasi attività del Trust, anche se non ne venga richiesto dal Trustee.

B. Il Trustee è tenuto a rispettare con il massimo scrupolo la posizione del Guardiano interpretando ogni disposizione dubbia di questo Strumento nel senso della maggiore latitudine di tali prerogative.

C. Qualunque riferimento in questo Strumento al consenso del Guardiano:

a) comporta che il Trustee debba richiedere e ottenere tale consenso per iscritto prima del compimento dell'atto al quale esso si riferisce, pena il risarcimento di ogni danno arrecato e l'invalidità dell'atto, salvo gli effetti che la Legge Italiana riconnette alla buona fede del terzo acquirente a titolo oneroso che ha fatto affidamento sulle risultanze del Libro degli Eventi del Trust di cui al precedente art. 27;

b) il consenso del Guardiano dovrà essere attestato nella medesima forma che rivestirà l'atto che il Trustee intende compiere e comunque in forma scritta.

Art. 31. Successione del Guardiano

A. Il Guardiano rimane nell'ufficio fino alla propria morte, sopravvenuta incapacità o dimissioni.

B. Il Guardiano può nominare con atto pubblico o scrittura autentica il proprio successore, stabilendo il momento di inizio dell'esercizio dell'ufficio.

C. Le dimissioni del Guardiano hanno effetto otto giorni dopo che egli ne abbia dato comunicazione scritta al Trustee e al Disponente.

Art. 32. Mancanza del Guardiano

A. Qualora il Guardiano venga a mancare, per morte, sopravvenuta incapacità o dimissioni, senza un successore, alla sua nomina provvede la Signora FERRARI VIRGINIA, sopra generalizzata; qualora questa manchi o non provveda in tempo ragionevole, alla sua nomina provvederà il Dottor Ferrari Gasparino, nato a Tortona (AL) il 2 novembre 1956, titolare del codice fiscale FRR GPR 57S02 L304Y.

B. Quando, nonostante le disposizioni che precedono, il Guardiano manchi, alla sua nomina provvede il Presidente del Consiglio Notarile di Alessandria su richiesta di qualsiasi interessato.

Art. 33. Compenso del Guardiano

A. Le spese sostenute dal Guardiano per l'adempimento delle sue funzioni sono a carico del Trust.

B. Il Guardiano non ha diritto a compenso.

Parte VI - I beni e i redditi del Trust

Art. 34. Nozione di reddito del Trust

Per "reddito del Trust" si intende:

- a) ogni frutto, dividendo, interesse o altra utilità prodotto dai Beni in Trust e percepito dal Trustee;
- b) ovvero mantenuto presso gestori professionali.

Art. 35. Reddito del Trust

Il reddito del Trust, assolto ogni costo inerente il Trust è, a discrezione del Trustee previa consultazione con il Guardiano, accumulato nel Trust o distribuito ai Beneficiari o parte accumulato e parte distribuito, altresì conformemente al disposto dell'Art. 19 lettera C..

In caso di distribuzione spetta al Trustee decidere discrezionalmente a vantaggio di quale Beneficiario, tenuto conto di quanto previsto al seguente Art. 38.

Art. 36. Obbligazioni di custodia

A. Il Trustee deve custodire i Beni in Trust.

B. Il Trustee è tenuto al compimento di ogni attività necessaria per tutelare la consistenza fisica dei Beni in Trust, il titolo di appartenenza e, se del caso, il possesso in favore del Trust.

C. Trattandosi di titoli di credito o altri strumenti finanziari o di investimento:

- a) il Trustee è liberato da responsabilità qualora egli li affidi a un soggetto autorizzato ovvero li depositi presso un Istituto bancario al nome del Trust o al proprio nome nella specifica qualità di Trustee di questo Trust;
- b) qualora il Trustee sia una società che professionalmente opera quale Trustee, il deposito può avere luogo anche unitamente a titoli appartenenti ad altri Trusts, ma solo qualora si tratti di titoli nominativi, intestati al trust o al Trustee del Trust e non negoziati in alcun mercato regolamentato.

Art. 37. Beni Immobili

A. Qualora beni immobili siano inclusi fra Beni in Trust, il Trustee può consentire a uno o più Beneficiari di abitarvi permanentemente o stagionalmente, a seconda del tipo di

immobile, anche a titolo di comodato precario, salvo quanto sopra in tema di diritto di abitazione.

B. Peraltro, ove il vantaggio così attribuito a uno o più Beneficiari diminuisca significativamente il reddito del Trust o crei situazioni di evidente disparità fra i Beneficiari, il Trustee, sentito il parere del Guardiano, adotta le determinazioni opportune, compresa l'imposizione di un canone a carico dei soggetti ai quali egli concede di godere beni immobili affinché i restanti Beneficiari non siano lesi.

Art. 38. Necessità dei Beneficiari e del Disponente

A. Qualora il Guardiano gliene segnali l'opportunità, il Trustee stipula idonee polizze sanitarie in favore dei Beneficiari o dei loro discendenti.

B. Il Trustee è tenuto a valutare periodicamente se i Beneficiari abbiano necessità di somministrazione di mezzi finanziari:

a) per ragioni di malattia o di studio ovvero di altre necessità dovute alla loro particolare situazione di quel momento;

b) di sopravvenute difficoltà, che non consentano loro di mantenere il loro ordinario tenore di vita.

C. Qualora si verifichi una di queste circostanze, il Trustee, sentito il parere del Guardiano, è tenuto a devolvere ai Beneficiari o ad impiegare direttamente in loro favore, le somme di denaro necessarie, ottenute anche per mezzo dell'alienazione dei Beni in Trust e considerando tale devoluzione quale anticipata corresponsione di quanto spetterebbe a tali Beneficiari al Termine Finale, come innanzi determinato nell'art. 11 punto C).

D. Il Trustee è altresì tenuto a valutare periodicamente se il Disponente abbia necessità di somministrazione di mezzi finanziari a causa di sopravvenute difficoltà, che non gli consentano di mantenere il suo ordinario tenore di vita. Ove si verifichi questa circostanza, il Trustee è tenuto a devolvere al Disponente le somme di danaro necessarie, ottenute anche per mezzo dell'alienazione dei Beni in Trust, fermo quanto pattuito all'Art. 19 punto C..

Parte VII - Destinazione finale dei Beni in Trust

Art. 39. Destinazione finale dei Beni in Trust

A. Sopraggiunto il termine finale del Trust, come innanzi determinato, il Trustee attribuisce entro sei mesi i Beni in Trust ai Beneficiari.

B. Nel determinare le quote il Trustee è tenuto a creare quote omogenee nella natura.

Art. 40. Beneficiari con diritti per quote sui medesimi beni

Quando i diritti di più Beneficiari concorrono per quote su un bene immobile non comodamente divisibile il Trustee:

A. è tenuto ad indagare se uno fra essi sia disposto a rendersi acquirente per contanti dei diritti spettanti agli altri Beneficiari; in caso positivo, il Trustee cura la stima dell'immobile e lo attribuisce a tale Beneficiario, contro il pagamento da parte di questi al Trustee delle somme spettanti agli altri Beneficiari;

B. in mancanza, il Trustee è tenuto ad indagare se esista una comune volontà dei Beneficiari concorrenti su tale bene circa

l'esercizio dei rispettivi diritti per il caso che l'immobile venga ad essi attribuito in comproprietà per quote ideali e se tale comune volontà risulti da una attestazione giuridicamente vincolante e nelle forme opportune, in caso positivo, il Trustee attribuisce il bene ai Beneficiari in comproprietà per quote ideali;

C. ove, ad insindacabile giudizio del Trustee, non si verifichi alcuna fra le due precedenti ipotesi, il Trustee aliena il bene e ne ripartisce il ricavato, al netto di ogni spesa, fra i Beneficiari.

Art. 41. Nuovi Trusts

Il Trustee ha il potere di vincolare in Trust i beni che spetterebbero a un Beneficiario. In tal caso il Trustee istituisce un Trust che, in linea di principio:

(i) duri fino alla morte di tale Beneficiario;

(ii) designi il suddetto Beneficiario quale Beneficiario del Reddito;

(iii) designi quali Beneficiari Finali i suoi discendenti ovvero, in caso di mancanza di discendenti, gli altri Beneficiari di questo Trust o alcuni fra essi.

Art. 42. Disposizioni finali sulla distribuzione dei Beni in Trust

A. Nel procedere alla attribuzione dei Beni in Trust, il Trustee cura la scelta delle soluzioni fiscalmente più efficienti.

B. In nessun caso i Beneficiari o altri interessati possono contestare le determinazioni assunte dal Trustee o il modo scelto per la loro attuazione.

C. Gli effetti del Trust cessano, rispetto a ciascun bene, nel momento del suo trasferimento a uno o più fra i Beneficiari.

Art. 43. Invalidità.

L'invalidità di una o più previsioni di questa scrittura non inficia né compromette la validità delle altre previsioni che mantengono piena forza ed effetto ed ogni previsione deve essere eseguita da ciascuna delle Parti indipendentemente da ogni altra previsione. Nel caso in cui una o più delle previsioni, o la loro applicazione siano ritenute invalide, illegittime o inapplicabili per qualsiasi ragione, le Parti si impegnano a negoziare in buona fede la loro sostituzione, al fine di garantire il raggiungimento dello scopo prefisso dalle previsioni invalide.

* * *

Ai fini della registrazione del presente atto le parti chiedono l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 11 della Tariffa Parte I del DPR 26 aprile 1986 n. 131 trattandosi di atto privo di contenuto patrimoniale così come anche riconosciuto dalla circolare numero 48/E del 6 agosto 2007 ribadita dalla circolare numero 3/E del 22 gennaio 2008.

ARTICOLO II

CONFERIMENTO IN TRUST DA PARTE DELL'ORIGINARIO DISPONENTE SIGNOR BERUTTI ANTONIO

Il signor BERUTTI ANTONIO, al fine di dotare di beni il patrimonio con specifica autonomia giuridica costituito dal Trust "Famiglia Berutti", alla presenza dei testimoni, trasferisce al signor DAVIO DANTE che, nell'esclusiva qualità di Trustee, accetta, a titolo di

dotazione del Trust "Famiglia Berutti", i seguenti immobili, e precisamente:

in Comune di Tortona (AL)

1) terreno a destinazione agricola della superficie catastale di ettari 2 (due), are 90 (novanta) e centiare 20 (venti);

a confini: proprietà di terzi, ad opposti lati, e particelle 4, 8, 9 et 10, particelle tutte del foglio 34 di Catasto Terreni.

Quanto in oggetto risulta censito al Catasto Terreni del Comune di Tortona, come segue:

foglio 34 - particella 5 - seminativo cl. 2 - ettari 02, are 90, centiare 20 - R.D. Euro 277,27 - R.A. Euro 239,80;

in Comune di Viguzzolo (AL)

2) fabbricati in corpi staccati, in Strada Berzano senza civico numero, costituiti da autorimesse e locali di sgombero;

nell'insieme a confini: Strada Comunale e particelle 958, 1177, 900 et 956, particelle tutte del foglio 14 di Catasto Terreni.

Quanto in oggetto risulta raffigurato sulla base delle risultanze delle planimetrie depositate a corredo della denuncia di costituzione in data 22 aprile 2011 n. 2155.1/2011 (protocollo n. AL0171445), e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Viguzzolo, regolarmente intestato alla Ditta "BERUTTI ANTONIO", come segue:

foglio 14 - particella 1466 - sub. 1 - STRADA BERZANO SNC, piano T - Categ. C/6 - classe 3 - cons. mq. 25 - Rendita Euro 51,65;

foglio 14 - particella 1466 - sub. 2 - STRADA BERZANO SNC, piano T - Categ. C/6 - classe 3 - cons. mq. 26 - Rendita Euro 53,71;

foglio 14 - particella 1466 - sub. 3 - STRADA BERZANO SNC, piano T - Categ. C/2 - classe 1 - cons. mq. 72 - Rendita Euro 92,96;

3) tettoia e antistante cortile in Località Zuccala,

a confini: particella 97 del foglio 15 di Catasto Terreni, a tutti i lati.

Quanto in oggetto risulta raffigurato sulla base delle risultanze della planimetria depositata a corredo della denuncia di costituzione in data 15 novembre 2012 n. 4426.1/2012 (protocollo n. AL0332095), e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Viguzzolo, regolarmente intestato alla Ditta "BERUTTI ANTONIO", come segue:

foglio 15 - particella 381 REGIONE ZUCCALA, piano T - Categ. C/7 - classe 1 - cons. mq. 24 - Rendita Euro 10,66;

4) fabbricato adibito a deposito ex stalla e mangiatoia, in Strada Berzano civico numero 6 (sei);

a confini: Strada Berzano e particelle 672 (a due lati), 1375 et 958, particelle tutte del foglio 14 di Catasto Terreni.

Quanto in oggetto risulta raffigurato sulla base delle risultanze delle planimetrie depositate a corredo della denuncia di costituzione in data 16 novembre 2012 n. 4493.1/2012 (protocollo n. AL0333235), e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Viguzzolo, regolarmente intestato alla Ditta "BERUTTI ANTONIO", come segue:

foglio 14 - particella 1483 STRADA BERZANO n. 6, piano T - Categ. D/10 - Rendita Euro 1.221,00;

5) fabbricato in Via Circonvallazione civico numero 20 (venti), adibito ad attività agricola;

nell'insieme a confini: Via Circonvallazione e particelle 257, 662,

820, 1364, 608, 1365, 814, 655, 657 et 1100, particelle tutte del foglio 14 di Catasto Terreni.

Quanto in oggetto risulta raffigurato sulla base delle risultanze delle planimetrie depositate a corredo della denuncia di costituzione in data 19 novembre 2012 n. 4599.1/2012 (protocollo n. AL0334325), e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Viguzzolo, regolarmente intestato alla Ditta "BERUTTI ANTONIO", come segue:

foglio 14 - particella 1482 - sub. 2 - VIA CIRCONVALLAZIONE n. 20, piano S1-T-1 (unità collabente);

foglio 14 - particella 1482 - sub. 3 - VIA CIRCONVALLAZIONE n. 20, piano T-1 - Categ. D/10 - Rendita Euro 1.236,00;

6) unità collabente anch'essa in Strada Berzano;

a confini: particella 55 del foglio 19 di Catasto Terreni, a tutti i lati.

Quanto in oggetto risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Viguzzolo, in forza di denuncia di costituzione in data 9 novembre 2012 n. 4165.1/2012 (protocollo n. AL0326165), regolarmente intestato alla Ditta "BERUTTI ANTONIO", come segue:

foglio 19 - particella 300 STRADA BERZANO, piano T-1 unità collabente;

7) fabbricato in Via I Maggio civico numero 7 (sette), adibito a laboratorio, uffici, spogliatoi e servizi igienici e annesso sedime esclusivo;

a confini strada e particelle 254, 184, et 153, particelle tutte del foglio 12 di Catasto Terreni.

Quanto in oggetto risulta raffigurato sulla base delle risultanze della planimetria depositata a corredo della denuncia di variazione per frazionamento e fusione in data 23 giugno 2009 n. 9113.1/2009 (protocollo n. AL0170262), e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Viguzzolo, regolarmente intestato alla Ditta "BERUTTI ANTONIO", come segue:

foglio 12 - particella 182 - sub. 3 - VIA I MAGGIO n. 7, piano T - Categ. D/7 - Rendita Euro 3.976,00;

8) fabbricato ad uso civile abitazione della consistenza catastale complessiva di vani 11,5 (undici virgola cinque) con annesso cortile esclusivo a tutti i lati;

nell'insieme a confini: Strada Berzano e particelle 1483, 1375, 1177 et 1466, particelle tutte del foglio 14 di Catasto Terreni.

Quanto in oggetto risulta raffigurato sulla base delle risultanze della planimetria depositata a corredo della denuncia di variazione per ampliamento in data 21 novembre 2012 n. 39953.1/2012 (protocollo n. AL0337067), e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Viguzzolo, regolarmente intestato alla Ditta "BERUTTI ANTONIO", come segue:

foglio 14 - particella 958 - sub. 3 - STRADA BERZANO n. 6, piano S1-T-1-2 - Categ. A/7 - classe 1 - cons. vani 11,5 - Rendita Euro 1.158,15;

9) terreno della superficie catastale complessiva di ettari 4 (quattro), are 92 (novantadue) e centiare 50 (cinquanta),

nell'insieme a confini: particelle 707, 676, 710, 969, 713, 714, 715, 716, 718, 720, 737, 738, 737, 1281, 128, Torrente Grue, particelle

1046 (al vertice), 1041, 743, 1042 et 745 (al vertice), particelle tutte del foglio 14 di Catasto Terreni,

censito al Catasto Terreni del Comune di Viguzzolo, come segue:

foglio 14 - particella 719 - seminativo cl. 1 - ettari 00, are 42, centiare 20 - R.D. Euro 41,41 - R.A. Euro 37,05;

foglio 14 - particella 739 - seminativo cl. 2 - ettari 00, are 66, centiare 30 - R.D. Euro 58,21 - R.A. Euro 54,79;

foglio 14 - particella 742 - seminativo cl. 1 - ettari 02, are 83, centiare 70 - R.D. Euro 278,39 - R.A. Euro 249,08;

foglio 14 - particella 981 - seminativo cl. 2 - ettari 00, are 31, centiare 30 - R.D. Euro 27,48 - R.A. Euro 25,86;

foglio 14 - particella 982 - seminativo cl. 2 - ettari 00, are 19, centiare 80 - R.D. Euro 17,38 - R.A. Euro 16,36;

foglio 14 - particella 1278 - seminativo cl. 2 - ettari 00, are 46, centiare 60 - R.D. Euro 40,91 - R.A. Euro 38,51;

foglio 14 - particella 1280 - bosco ceduo cl. u - ettari 00, are 02, centiare 60 - R.D. Euro 0,27 - R.A. Euro 0,07;

10) terreno della superficie catastale complessiva di ettari 1 (uno), are 66 (sessantasei) e centiare 60 (sessanta),

nell'insieme a confini: Strada Vicinale della Via Strella, particelle 39, 253 (a due lati), proprietà di terzi e particelle 30, 32, 196, 225, 38 et 37, particelle tutte del foglio 12 di Catasto Terreni e proprietà di terzi,

censito al Catasto Terreni del Comune di Viguzzolo, come segue:

foglio 12 - particella 203 - seminativo cl. 1 - ettari 00, are 36, centiare 00 - R.D. Euro 35,33 - R.A. Euro 31,61;

foglio 12 - particella 40 - seminativo cl. 1 - ettari 01, are 30, centiare 60 - R.D. Euro 128,15 - R.A. Euro 114,66;

11) terreno della superficie catastale complessiva di ettari 0 (zero), are 55 (cinquantacinque) e centiare 30 (trenta),

nell'insieme a confini: Strada Vicinale della Brachiera, a due lati, e particelle 1019 et 632, particelle tutte del foglio 9 di Catasto Terreni, censito al Catasto Terreni del Comune di Viguzzolo, come segue:

foglio 9 - particella 57 - seminativo cl. 1 - ettari 00, are 21, centiare 40 - R.D. Euro 21,00 - R.A. Euro 18,79;

foglio 9 - particella 56 - seminativo cl. 1 - ettari 00, are 14, centiare 80 - R.D. Euro 14,52 - R.A. Euro 12,99;

foglio 9 - particella 633 - seminativo cl. 1 - ettari 00, are 19, centiare 10 - R.D. Euro 18,74 - R.A. Euro 16,77;

12) terreno della superficie catastale complessiva di ettari 0 (zero), are 24 (ventiquattro) e centiare 40 (quaranta),

nell'insieme a confini: particelle 720 (tramediante strada), 288 (al vertice), 1287, 1289 (al vertice), 1281, 1278 et 739, particelle tutte del foglio 14 di Catasto Terreni,

censito al Catasto Terreni del Comune di Viguzzolo, come segue:

foglio 14 - particella 737 - seminativo cl. 1 - ettari 00, are 18, centiare 30 - R.D. Euro 17,96 - R.A. Euro 16,07;

foglio 14 - particella 738 - seminativo cl. 1 - ettari 00, are 06, centiare 10 - R.D. Euro 5,99 - R.A. Euro 5,36;

13) terreno della superficie catastale complessiva di ettari 3 (tre), are

23 (ventitré) e centiare 17 (diciassette);
nell'insieme a confini: Torrente Grue, particelle 103, 77, 80, 100, 108 et 26, tramedianti strada interpoderale particelle 227, 109, 111, 112, 113 et 117, particelle tutte del foglio 18 di Catasto Terreni, censito al Catasto Terreni del Comune di Viguzzolo, come segue:
foglio 18 - particella 208 - seminativo cl. 2 - ettari 00, are 09, centiare 20 - R.D. Euro 8,08 - R.A. Euro 7,60;
foglio 18 - particella 105 - seminativo cl. 3 - ettari 00, are 04, centiare 00 - R.D. Euro 2,17 - R.A. Euro 2,38;
foglio 18 - particella 81 - seminativo cl. 2 - ettari 02, are 60, centiare 90 - R.D. Euro 229,06 - R.A. Euro 215,59;
foglio 18 - particella 82 - porzione AA - seminativo cl. 3 - ettari 00, are 17, centiare 00 - R.D. Euro 9,22 - R.A. Euro 10,10;
foglio 18 - particella 82 - porzione AB - bosco ceduo - ettari 00, are 07, centiare 20 - R.D. Euro 0,74 - R.A. Euro 0,19;
foglio 18 - particella 104 - seminativo cl. 3 - ettari 00, are 04, centiare 90 - R.D. Euro 2,66 - R.A. Euro 2,91;
foglio 18 - particella 114 - frutteto cl. 1 - ettari 00, are 19, centiare 20 - R.D. Euro 59,50 - R.A. Euro 32,23;
foglio 18 - particella 115 - bosco ceduo cl. u - ettari 00, are 17, centiare 60 - R.D. Euro 1,82 - R.A. Euro 0,45;
14) terreno della superficie catastale di ettari 0 (zero), are 19 (diciannove) e centiare 60 (sessanta),
a confini: proprietà di terzi e particelle 93 (a due lati), et 158, entrambe del foglio 15 di Catasto Terreni, censito al Catasto Terreni del Comune di Viguzzolo, come segue:
foglio 15 - particella 157 - vigneto cl. 3 - ettari 00, are 19, centiare 60 - R.D. Euro 13,67 - R.A. Euro 11,13;
15) terreno della superficie catastale complessiva di ettari 0 (zero), are 3 (tre) e centiare 90 (novanta),
nell'insieme a confini: Torrente Grue e particelle 1280, 1278, 737, 1287 (al vertice), 1289 et 1290, particelle tutte del foglio 14 di Catasto Terreni, censito al Catasto Terreni del Comune di Viguzzolo, come segue:
foglio 14 - particella 1281 - bosco ceduo cl. u - ettari 00, are 02, centiare 90 - R.D. Euro 0,30 - R.A. Euro 0,07;
foglio 14 - particella 1282 - bosco ceduo cl. u - ettari 00, are 01, centiare 00 - R.D. Euro 0,10 - R.A. Euro 0,03;
16) terreno della superficie catastale di ettari 1 (uno), are 4 (quattro) e centiare 70 (settanta),
a confini: proprietà di terzi e particelle 172, 166, 121 et 118, particelle tutte del foglio 3 di Catasto Terreni, censito al Catasto Terreni del Comune di Viguzzolo, come segue:
foglio 3 - particella 119 - seminativo cl. 1 - ettari 01, are 04, centiare 70 - R.D. Euro 102,74 - R.A. Euro 91,92;
17) terreno della superficie catastale di ettari 0 (zero), are 9 e centiare 70 (settanta),
a confini: tramedianti strada interpoderale particelle 161, 108, 132, et 133, particelle 159, 212, 158, 164 et 161, particelle tutte del foglio 12 di Catasto Terreni;

censito al Catasto Terreni del Comune di Viguzzolo, come segue:

foglio 12 - particella 160 - porzione AA - prato irrig cl. 1 - ettari 00, are 00, centiare 70 - R.D. Euro 0,99 - R.A. Euro 0,58;

foglio 12 - particella 160 - porzione AB - seminativo cl. 1 - ettari 00, are 09, centiare 00 - R.D. Euro 8,83 - R.A. Euro 7,90;

18) terreno della superficie catastale di ettari 0 (zero), are 53 (cinquantatré) e centiare 80 (ottanta),

a confini: proprietà di terzi, particelle 118, 161, 164, et 166, particelle tutte del foglio 12 di Catasto Terreni,

censito al Catasto Terreni del Comune di Viguzzolo, come segue:

foglio 12 - particella 162 - seminativo cl. 1 - ettari 00, are 53, centiare 80 - R.D. Euro 52,79 - R.A. Euro 47,24;

19) terreno della superficie catastale di ettari 0 (zero), are 7 (sette) e centiare 0 (zero),

a confini: particelle 336, 201, 202 e, tramediante strada interpoderale, particella 319, particelle tutte del foglio 21 di Catasto Terreni,

censito al Catasto Terreni del Comune di Viguzzolo, come segue:

foglio 21 - particella 356 - bosco ceduo cl. u - ettari 00, are 07, centiare 00 - R.D. Euro 0,72 - R.A. Euro 0,18;

20) terreno della superficie catastale complessiva di ettari 3 (tre), are 87 (ottantasette) e centiare 60 (sessanta),

nell'insieme a confini: Torrente Grue, tramediante strada interpoderale particelle 260, 261 et 35, particelle 68, 75 et 76, particelle tutte del foglio 18 di Catasto Terreni,

censito al Catasto Terreni del Comune di Viguzzolo, come segue:

foglio 18 - particella 64 - porzione AA - seminativo cl. 3 - ettari 00, are 05, centiare 00 - R.D. Euro 2,71 - R.A. Euro 2,97;

foglio 18 - particella 64 - porzione AB - bosco ceduo - ettari 00, are 00, centiare 60 - R.D. Euro 0,06 - R.A. Euro 0,02;

foglio 18 - particella 65 - seminativo cl. 3 - ettari 00, are 45, centiare 90 - R.D. Euro 24,89 - R.A. Euro 27,26;

foglio 18 - particella 62 - seminativo cl. 3 - ettari 00, are 50, centiare 00 - R.D. Euro 27,11 - R.A. Euro 29,70;

foglio 18 - particella 63 - porzione AA - seminativo cl. 3 - ettari 00, are 04, centiare 00 - R.D. Euro 2,17 - R.A. Euro 2,38;

foglio 18 - particella 63 - porzione AB - bosco ceduo - ettari 00, are 00, centiare 30 - R.D. Euro 0,03 - R.A. Euro 0,01;

foglio 18 - particella 66 - seminativo cl. 3 - ettari 00, are 77, centiare 70 - R.D. Euro 42,14 - R.A. Euro 46,15;

foglio 18 - particella 110 - seminativo cl. 3 - ettari 00, are 19, centiare 00 - R.D. Euro 10,30 - R.A. Euro 11,28;

foglio 18 - particella 123 - seminativo cl. 3 - ettari 00, are 14, centiare 00 - R.D. Euro 7,59 - R.A. Euro 8,31;

foglio 18 - particella 60 - seminativo cl. 3 - ettari 00, are 29, centiare 60 - R.D. Euro 16,05 - R.A. Euro 17,58;

foglio 18 - particella 61 - seminativo cl. 3 - ettari 01, are 41, centiare 50 - R.D. Euro 76,73 - R.A. Euro 84,04;

21) terreno della superficie catastale complessiva di ettari 2 (due), are 75 (settantacinque) e centiare 50 (cinquanta),

nell'insieme a confini: proprietà di terzi e particelle 158, 93, 131, 102, 103, 107, 344, 117, proprietà di terzi e ancora particella 94, particelle tutte del foglio 15 di Catasto Terreni;

censito al Catasto Terreni del Comune di Viguzzolo, come segue:

foglio 15 - particella 99 - seminativo cl. 1 - ettari 00, are 19, centiare 00 - R.D. Euro 18,64 - R.A. Euro 16,68;

foglio 15 - particella 95 - seminativo cl. 2 - ettari 00, are 32, centiare 80 - R.D. Euro 28,80 - R.A. Euro 27,10;

foglio 15 - particella 97 - seminativo cl. 2 - ettari 01, are 82, centiare 10 - R.D. Euro 159,88 - R.A. Euro 150,47;

foglio 15 - particella 115 - seminativo cl. 2 - ettari 00, are 14, centiare 90 - R.D. Euro 13,08 - R.A. Euro 12,31;

foglio 15 - particella 100 - seminativo cl. 1 - ettari 00, are 26, centiare 70 - R.D. Euro 26,20 - R.A. Euro 23,44;

22) terreno della superficie catastale di ettari 1 (uno), are 7 e centiare 90 (novanta),

a confini: strada e particelle 88, 73, 77 et 70, particelle tutte del foglio 11 di Catasto Terreni,

censito al Catasto Terreni del Comune di Viguzzolo, come segue:

foglio 11 - particella 84 - seminativo cl. 1 - ettari 01, are 07, centiare 90 - R.D. Euro 105,88 - R.A. Euro 94,73;

23) terreno della superficie catastale complessiva di ettari 4 (quattro), are 18 (diciotto) e centiare 50 (cinquanta),

nell'insieme a confini: strada, particella 293, proprietà di terzi e particelle 264, 309 et 168, particelle tutte del foglio 19 di Catasto Terreni;

censito al Catasto Terreni del Comune di Viguzzolo, come segue:

foglio 19 - particella 57 - seminativo cl. 1 - ettari 01, are 18, centiare 90 - R.D. Euro 116,67 - R.A. Euro 104,39;

foglio 19 - particella 55 - semin arbor cl. 2 - ettari 01, are 51, centiare 00 - R.D. Euro 163,77 - R.A. Euro 132,57;

foglio 19 - particella 58 - seminativo cl. 2 - ettari 01, are 48, centiare 60 - R.D. Euro 130,47 - R.A. Euro 122,79;

24) terreno della superficie catastale di ettari 1 (uno), are 99 (novantanove) e centiare 20 (venti),

a confini: Strada Comunale, particelle 125, 345 et 305, Strada Vicinale e particelle 388, 147, 308, et 151, particelle tutte del foglio 21 di Catasto Terreni,

censito al Catasto Terreni del Comune di Viguzzolo, come segue:

foglio 21 - particella 384 - seminativo cl. 2 - ettari 01, are 99, centiare 20 - R.D. Euro 174,89 - R.A. Euro 164,61;

25) terreno della superficie catastale complessiva di ettari 0 (zero), are 59 (cinquantanove) e centiare 70 (settanta),

nell'insieme a confini: particelle 63, 183, 177, 67, 48, 50 et 62, particelle tutte del foglio 3 di Catasto Terreni,

censito al Catasto Terreni del Comune di Viguzzolo, come segue:

foglio 3 - particella 64 - seminativo cl. 3 - ettari 00, are 08, centiare 20 - R.D. Euro 4,45 - R.A. Euro 4,87;

foglio 3 - particella 65 - seminativo cl. 3 - ettari 00, are 51, centiare 50 - R.D. Euro 27,93 - R.A. Euro 30,59;

26) terreno della superficie catastale di ettari 0 (zero), are 91 (novantuno) e centiare 30 (trenta),
a confini: strada, particella 69, proprietà di terzi e particelle 77 et 71, particelle tutte del foglio 5 di Catasto Terreni,
censito al Catasto Terreni del Comune di Viguzzolo, come segue:
foglio 5 - particella 68 - seminativo cl. 3 - ettari 00, are 91, centiare 30 - R.D. Euro 49,51 - R.A. Euro 54,23;

27) terreno della superficie catastale di ettari 0 (zero), are 26 (ventisei) e centiare 10 (dieci),
a confini: particelle 171, 139, 1006, 1007, 167 e, tramediante strada interpoderale, particella 173, particelle tutte del foglio 13 di Catasto Terreni,
censito al Catasto Terreni del Comune di Viguzzolo, come segue:
foglio 13 - particella 170 - seminativo cl. 3 - ettari 00, are 26, centiare 10 - R.D. Euro 14,15 - R.A. Euro 15,50;

28) terreno della superficie catastale di ettari 1 (uno), are 69 (sessantanove) e centiare 10 (dieci),
a confini: Rio Lovogiasso e particelle 1375, 1483, 1330 et 674, particelle tutte del foglio 14 di Catasto Terreni,
censito al Catasto Terreni del Comune di Viguzzolo, come segue:
foglio 14 - particella 672 - semin irrig cl. 1 - ettari 01, are 69, centiare 10 - R.D. Euro 227,07 - R.A. Euro 135,37;

29) terreno della superficie catastale di ettari 0 (zero), are 17 (diciassette)centiare 30 (trenta),
a confini: Rio Lovogiasso e particelle 1130, 721, 1037 1422 et 1039, particelle tutte del foglio 14 di Catasto Terreni,
censito al Catasto Terreni del Comune di Viguzzolo, come segue:
foglio 14 - particella 1040 - seminativo cl. 2 - ettari 00, are 17, centiare 30 - R.D. Euro 15,19 - R.A. Euro 14,30;

30) terreno della superficie catastale complessiva di ettari 0 (zero), are 10 (dieci) e centiare 45 (quarantacinque),
nell'insieme a confini: proprietà di terzi e particelle 1188, 1453, 1452, 1405, 1461, 1039, 1403, 1193, 1184, 1183, 1082 et 1081, particelle tutte del foglio 14 di Catasto Terreni,
censito al Catasto Terreni del Comune di Viguzzolo, come segue:
foglio 14 - particella 1189 - prato irrig cl. 1 - ettari 00, are 02, centiare 60 - R.D. Euro 3,33 - R.A. Euro 2,15;
foglio 14 - particella 1353 - prato irrig cl. 1 - ettari 00, are 07, centiare 85 - R.D. Euro 10,05 - R.A. Euro 6,49;

31) terreno della superficie catastale di ettari 1 (uno), are 11 (undici) e centiare 90 (novanta),
a confini: particelle 1039, 1461, 1405, 1452, 1453, 1188, 909 (al vertice), 1177, 958, 1483 et 672, particelle tutte del foglio 14 di Catasto Terreni,
censito al Catasto Terreni del Comune di Viguzzolo, come segue:
foglio 14 - particella 1375 - seminativo cl. 2 - ettari 01, are 11, centiare 90 - R.D. Euro 98,25 - R.A. Euro 92,47;

32) terreno della superficie catastale complessiva di ettari 0 (zero), are 29 (ventinove) e centiare 70 (settanta),
nell'insieme a confini: proprietà di terzi e particelle 293, 290 et 52,

particelle tutte del foglio 19 di Catasto Terreni,
censito al Catasto Terreni del Comune di Viguzzolo, come segue:
foglio 19 - particella 288 - seminativo cl. 1 - ettari 00, are 03,
centiare 90 - R.D. Euro 3,83 - R.A. Euro 3,42;
foglio 19 - particella 298 - seminativo cl. 1 - ettari 00, are 23,
centiare 80 - R.D. Euro 23,35 - R.A. Euro 20,90;
foglio 19 - particella 299 - seminativo cl. 1 - ettari 00, are 02,
centiare 00 - R.D. Euro 1,96 - R.A. Euro 1,76;
33) terreno della superficie catastale complessiva di ettari 3 (tre), are
53 (cinquantatré) e centiare 40 (quaranta),
nell'insieme a confini: proprietà di terzi, particelle 58, 55, strada,
particelle 184, 189, 52 et 299, particelle tutte del foglio 19 di Catasto
Terreni,
censito al Catasto Terreni del Comune di Viguzzolo, come segue:
foglio 19 - particella 290 - seminativo cl. 1 - ettari 00, are 21,
centiare 75 - R.D. Euro 21,34 - R.A. Euro 19,10;
foglio 19 - particella 291 - seminativo cl. 1 - ettari 00, are 03,
centiare 75 - R.D. Euro 3,68 - R.A. Euro 3,29;
foglio 19 - particella 292 - seminativo cl. 1 - ettari 00, are 01,
centiare 65 - R.D. Euro 1,62 - R.A. Euro 1,45;
foglio 19 - particella 293 - seminativo cl. 1 - ettari 03, are 26,
centiare 25 - R.D. Euro 320,14 - R.A. Euro 286,44.
Degli immobili suddetti sono fatti salvi migliori descrizioni, più
precisi confini e dati di catasto, il cui errore od omissione non potrà
mai invalidare il presente atto.
Spese ed imposte di questo atto sono a carico del Disponente.
Gli effetti attivi e passivi del presente atto decorrono dalla data
odierna.
Il Signor BERUTTI ANTONIO immette il Trustee nel possesso dei
beni e diritti costituiti in Trust e lo surroga nei relativi diritti, ragioni
ed azioni di proprietà.
Agli effetti della registrazione del presente atto i comparenti indicano
il valore dei beni costituiti in Trust dal signor BERUTTI ANTONIO in
complessivi Euro 1.560.000,00 (unmilione cinquecentosessantamila
e centesimi zero zero), di cui:
Euro 855.000,00 (ottocentocinquantacinquemila e centesimi zero
zero), riferiti ai fabbricati ed alle unità collabenti;
Euro 705.000,00 (settecentocinquemila e centesimi zero zero), riferiti
ai terreni.
In considerazione che conformemente alle Circolari dell'Agenzia delle
Entrate N. 3/E del 22 gennaio 2008 e N. 48/E del 6 agosto 2007, del
fatto rileva il grado di parentela con riferimento ai Beneficiari Finali
del Trust, e precisamente:
- per la quota di 2/3 Beneficiari Finali sono parenti in linea retta in
primo grado del Disponente, in quanto i singori BERUTTI CARLO
LUIGI MARIA e BERUTTI ALESSANDRO GUIDO sono figli del
Disponente Signor BERUTTI ANTONIO;
- per la quota di 1/3 Beneficiario Finale è la signora FERRARI
VIRGINIA, coniuge del signor BERUTTI ANTONIO,
il presente atto rientra nell'ambito di esenzione dall'imposta di

donazione, di cui al T.U. 346/1990, ed i medesimi richiedono che al presente atto siano applicate, le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale rispettiva del 2% (due per cento) ed 1% (uno per cento), con riferimento ai valori di cui sopra.

Il Disponente fa constare di non aver effettuato alcun altro trasferimento a titolo non oneroso, comunque inteso, ai Signori FERRARI VIRGINIA, BERUTTI CARLO LUIGI MARIA e BERUTTI ALESSANDRO GUIDO.

ARTICOLO III

CONFERIMENTO IN TRUST DA PARTE DI DISPONENTE TERZO SIGNOR FERRARI LUIGI

Il signor FERRARI LUIGI, con l'espresso consenso del coniuge signora CAFFARONE ANGELA, al fine di implementare il patrimonio con specifica autonomia giuridica costituito dal Trust "Famiglia Berutti", alla presenza dei testimoni, trasferisce al signor DAVIO DANTE che, nell'esclusiva qualità di Trustee, accetta, a titolo di dotazione del Trust "Famiglia Berutti", tutti i sottodescritti immobili di sua proprietà, e precisamente:

IN COMUNE DI TORTONA (AL)

A) nel fabbricato in Corso Don Luigi Orione civico numero 35/C (trentacinque/C), e precisamente:

appartamento al terzo piano (quarto fuori terra), composto di ingresso, corridoio, tinello, cucinino, tre camere, bagno e due terrazze;

a confini: vano scala e ascensore comuni, appartamento di proprietà di terzi, muri perimetrali su Corso Don Orione, su proprietà di terzi e sul cortile comune;

all'appartamento suddetto è annesso, da considerarsi ad ogni fine ed effetto pertinenza, locale cantina al piano sotterraneo, segnato con il numero interno 12 (dodici);

a confini: corridoio comune, cantine di proprietà di terzi (ad opposti lati, e muro perimetrale.

Quanto in oggetto risulta unitamente raffigurato sulla base delle risultanze della planimetria depositata a corredo della denuncia di costituzione in data 19 settembre 1958 e risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Tortona, regolarmente intestato alla Ditta "FERRARI LUIGI", come segue:

foglio 39 - particella 921 - sub. 38 - CORSO DON LUIGI ORIONE - piano 3-S1 - Categ. A/2 - classe 3 - cons. vani 5,5 - Rendita Euro 454,48.

Si richiama la denuncia di variazione per modifica identificativo - allineamento mappe del 27 agosto 2007 n. 31664.39/2007 (protocollo n. AL0324870), precedentemente alla quale l'immobile in oggetto risultava censito al Foglio 39 particella 443 subalterno 10;

B) nel fabbricato in Via Emilia civico numero 251 (duecentocinquantuno), Piazza Arzano, e precisamente:

appartamento al primo piano (secondo fuori terra), segnato con il numero interno 3 (tre), composto di ingresso, cucina, sala, disimpegno, tre camere, bagno e balcone;

a confini: vano scala comune, muri perimetrali su cortile comune, su Piazza Arzano, su Via Emilia e su proprietà di terzi;

all'appartamento suddetto è annesso, da considerarsi ad ogni fine ed effetto pertinenza, locale cantina al piano sotterraneo, segnato con il numero interno 3 (tre);

a confini: passaggio comune, cantina n. 3 e proprietà di terzi agli altri lati.

Quanto in oggetto risulta unitamente raffigurato sulla base delle risultanze della planimetria depositata a corredo della denuncia di costituzione in data 22 settembre 1973 n. 657-658, e risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Tortona, regolarmente intestato alla Ditta "FERRARI LUIGI", come segue:

foglio 41 - particella 479 - sub. 3 - VIA EMILIA n. 51 (impreciso) - piano 1-S1 - Categ. A/2 - classe 3 - cons. vani 6,5 - Rendita Euro 537,12.

Detti beni sono pervenuti in forza di giusti e legittimi titoli anteriori al ventennio.

Degli immobili suddetti sono fatti salvi migliori descrizioni, più precisi confini e dati di catasto, il cui errore od omissione non potrà mai invalidare il presente atto.

Spese ed imposte di questo atto sono a carico del Disponente.

Gli effetti attivi e passivi del presente atto decorrono dalla data odierna.

Il Signor FERRARI LUIGI immette il Trustee nel possesso dei beni costituiti in Trust e lo surroga nei relativi diritti, ragioni ed azioni di proprietà.

Agli effetti della registrazione del presente atto i comparenti indicano il valore dei beni costituiti in Trust dal signor FERRARI LUIGI in complessivi Euro 190.000,00 (centonovantamila e centesimi zero zero).

In considerazione che conformemente alle Circolari dell'Agenzia delle Entrate N. 3/E del 22 gennaio 2008 e N. 48/E del 6 agosto 2007, del fatto rileva il grado di parentela con riferimento ai Beneficiari Finali del Trust, e precisamente:

- per la quota di 2/3 Beneficiari Finali sono i signori BERUTTI CARLO LUIGI MARIA e BERUTTI ALESSANDRO GUIDO, parenti in linea retta in secondo grado del Disponente, in quanto nipoti, ex filia, FERRARI VIRGINIA, del Disponente Signor FERRARI LUIGI;

- per la quota di 1/3 Beneficiario Finale è la signora FERRARI VIRGINIA, figlia del signor FERRARI LUIGI,

il presente atto rientra nell'ambito di esenzione dall'imposta di donazione, di cui al T.U. 346/1990,

ed i medesimi richiedono che al presente atto siano applicate, le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale rispettiva del 2% (due per cento) ed 1% (uno per cento), con riferimento ai valori di cui sopra.

Il Disponente fa constare di non aver effettuato alcun altro trasferimento a titolo non oneroso, comunque inteso, ai signori FERRARI VIRGINIA, BERUTTI CARLO LUIGI MARIA e BERUTTI ALESSANDRO GUIDO.

DICHIARAZIONI AGLI EFFETTI DEL TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEGLI IMMOBILI

Si allega al presente atto, sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale, omessa la lettura delle parti scritte ad espressa istanza dei comparenti, alla presenza dei testimoni, copia documento della planimetria depositata al Catasto Fabbricati relativa all'unità immobiliare in Comune di Tortona, Corso Don Luigi Orione, sopradescritta, dichiarando le Parti ai sensi dell'art. 19, comma 14, del Decreto Legge 31 maggio 2010 N. 78, come convertito nella Legge 30 luglio 2010 N. 122, che tutti i predetti dati di identificazione catastale e le citate planimetrie sono conformi all'attuale stato di fatto dei beni in oggetto.

Gli immobili vengono costituiti in Trust nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutte le ragioni e le azioni inerenti, accessioni, pertinenze, da fondamenta a tetto (per i fabbricati in Viguzzolo), con fissi ed infissi, alluvioni ed avulsioni per i terreni, con i passaggi e gli accessi come sino ad ora praticati, con le proporzionali comproprietà per le unità abitative in Tortona, con gli oneri e le servitù attive e passive di qualsiasi specie, se e come legalmente costituite e ad oggi esistenti, nulla escluso o riservato ai Disponenti.

Le parti chiedono, con esonero del competente Dirigente dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di Tortona da ogni responsabilità, che il presente atto comportante anche trasferimento di diritti immobiliari dai Disponenti al Trustee (DAVIO DANTE):

- sia trascritto - per quanto riguarda il trasferimento della proprietà immobiliare - contro i Disponenti ed a favore del Trustee (ex artt. 2643 et 2645 C.C.);
- sia trascritto con successiva formalità il vincolo in trust (con applicazione analogica dell'art. 2645 ter et 2647 C.C.) contro il Trustee.

Il Trustee assumerà da oggi il possesso e il godimento di quanto in oggetto, dando atto il suo componente che stante l'autonomia giuridica del Trust rispetto al patrimonio personale del Trustee detti beni non rientrano ad alcun titolo nel regime patrimoniale legale del Trustee e sono separati dal suo patrimonio personale, non formano oggetto della sua successione ereditaria, non fanno parte di alcun regime patrimoniale o di convenzioni matrimoniali dallo stesso stipulati e non sono in alcun modo aggredibili dai suoi creditori personali.

Potranno entrare nel patrimonio del Trust altri beni, mobili o immobili e diritti, in Italia o all'estero che il Disponente Originario stesso, o l'odierno Disponente o altri, con il consenso del Disponente Originario, vogliano conferire al Trust.

Sono beni del Trust i diritti qui conferiti, i frutti degli stessi ed ogni altro bene o diritto acquistati per mezzo dei beni del Trust.

I beneficiari sono cittadini italiani residenti in Italia.

I Signori BERUTTI ANTONIO e FERRARI LUIGI dichiarano e garantiscono di avere la piena e libera disponibilità dei detti immobili e che gli stessi:

a) sono liberi e franchi da debiti, liti, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, vincoli locativi a favore di terzi, vincoli patrimoniali di cui alla Legge 19 maggio 1975 N. 151 e da gravami qualsiasi;

si fa constare che il caseggiato in Comune di Tortona, Via Emilia n. 251, di cui l'unità immobiliare in oggetto è parte, è soggetto ai vincoli previsti dalla legge 1° giugno 1939 nr. 1089 ed alle altre disposizioni che tutelano i beni di interesse storico e artistico, come risulta dal decreto del Ministero dell'Educazione Nazionale trascritto a Tortona con nota in data 20 maggio 1943 vol. 310 art. 79 cas. 568.

Il presente atto sarà pertanto comunicato a cura di me Notaio, per espressa delega in proposito da parte del signor FERRARI LUIGI, alla Competente Soprintendenza;

b) sono liberi e franchi da spese di amministrazione, imposte e tasse, tributi e contributi di qualsiasi genere e specie riferentesi al periodo sino ad oggi compreso e che comunque restano a carico dei medesimi Disponenti anche se fossero conosciuti o resi noti successivamente;

c) sono di loro assoluta ed esclusiva proprietà per essere pervenuti come segue:

relativamente agli immobili di proprietà del signor BERUTTI ANTONIO:

quanto al terreno in Comune di Tortona:

in forza di atto a rogito Notaio Vincenzo Esposito di Tortona in data 10 dicembre 1982, Repertorio n. 33.555, registrato a Tortona il 28 dicembre 1982 al n. 3234 vol. 305, trascritto a Tortona il 4 gennaio 1983, R.P. n. 11, R.G. n. 15;

quanto alla particella 182 subalterno 3 (già subalterni 1 et 2) del Comune di Viguzzolo:

in forza di atto a rogito Notaio Marziano Carnevale Ricci in data 7 aprile 1995, Repertorio n. 11.091, regolarmente registrato, trascritto a Tortona il 21 aprile 1995, R.P. n. 959, R.g. n. 1224;

quanto alle particelle 719 del foglio 14 et 203 del foglio 12 del Comune di Viguzzolo:

in forza di atto a rogito Notaio Marziano Carnevale Ricci di Castelnuovo Scrivia in data 30 novembre 2007, Repertorio n. 23.125, regolarmente registrato, trascritto a Tortona il 3 dicembre 2007, R.P. numeri 3076-3077, R.G.. n. 4983-4984

quanto alla particella 57 del foglio 9 del Comune di Viguzzolo:

in forza di atto a rogito Notaio Marziano Carnevale Ricci i data 20 febbraio 1987, Repertorio n. 2937, regolarmente registrato, trascritto a Tortona il 5 marzo 1987, R.P. n. 491, R.G. n. 658;

quanto alle particelle 1281 et 1282 (ex 735), 737 et 738 del foglio 14 del Comune di Viguzzolo:

in forza di atto a rogito Notaio Marziano Carnevale Ricci in data 5 novembre 1986, Repertorio n. 2669, regolarmente registrato a Tortona, trascritto a Tortona il 19 novembre 1986, R.P. n. 3088, R.G. n. 2379;

quanto alle particelle 157 del foglio 15, 208 et 105 del foglio 14 del Comune di Viguzzolo:

in forza di atto a rogito Notaio Vincenzo Esposito in data 25 maggio

1982, Repertorio n. 30.168, regolarmente registrato, trascritto a Tortona il 18 giugno 1982, R.P. n. 1521, R.G. n. 1906;

quanto alle particelle 64 et 65 del foglio 18 del Comune di Viguzzolo:

in forza di atto a rogito Notaio Marziano Carnevale Ricci in data 26 marzo 1997, Repertorio n. 13.115, regolarmente registrato, trascritto a Tortona il 4 aprile 1997, R.P. n. 650, R.G. 840;

quanto ai restanti immobili:

- in dipendenza della successione del padre BERUTTI CARLO, nato a Roma il 14 luglio 1915, deceduto a Viguzzolo il 2 febbraio 1995, ove era in vita residente e domiciliato, lasciando a succedergli in forza di legge il figlio BERUTTI ANTONIO, previa rinuncia della signora STASSANO MAURA, nata a Viguzzolo il 14 febbraio 1920 (Prima Denuncia di Successione N. 60 Vol. 723, presentata a Tortona il 1° agosto 1995, trascritta a Tortona il 22 maggio 1996, R.P. n. 1319, R.G. N. 1679; Seconda Denuncia di Successione N. 137 Vol. 9990/14 presentata a Tortona il 6 marzo 2014, trascritta a Tortona il 30 maggio 2014, R.P. n. 1094, R.G. n. 1435);

- in dipendenza della successione legittima del signor BERUTTI GUIDO, nato a Villaromagnano il 20 maggio 1917, in vita residente e domiciliato a Viguzzolo, deceduto a Viguzzolo il 2 gennaio 2008, lasciando a succedergli in forza di legge il nipote BERUTTI ANTONIO, previa rinuncia della sorella del de cuius signora BERUTTI ANNA MARIA, infra generalizzata (Denuncia di Successione N. 79 Vol. 842/8 presentata a Tortona il 29 dicembre 2008, trascritta a Tortona il 3 marzo 2009, R.P. n. 536, R.G. n. 777). L'accettazione tacita della suddetta eredità è stata fatta constare giusta trascrizione eseguita all'Agenzia del Territorio, Sezione Staccata di Tortona in data 10 luglio 2009, R.P. n. 1747, R.G. n. 2535;

- in dipendenza della successione legittima della signora BERUTTI ANNA MARIA, nato a Viguzzolo il 28 gennaio 1920, in vita residente e domiciliata a Viguzzolo, deceduta a Viguzzolo il 29 novembre 2009, lasciando a succederle in forza di legge il nipote BERUTTI ANTONIO (Denuncia di Successione N. 326 Vol. 9990/10 presentata a Tortona il 20 maggio 2010, trascritta a Tortona il 25 giugno 2010, R.P. n. 1478, R.G. n. 2187).

L'accettazione tacita della suddetta eredità è stata fatta constare giusta trascrizione eseguita all'Agenzia del Territorio, Sezione Staccata di Tortona in data 20 dicembre 2010, R.P. n. 2897, R.G. n. 4234;

relativamente agli immobili di proprietà del signor FERRARI LUIGI:

in forza di giusti e legittimi titoli anteriori al ventennio.

Per quanto possa occorrere, i Signori BERUTTI ANTONIO e FERRARI LUIGI rinunciano all'iscrizione di qualsiasi ipoteca legale potesse sorgere dal presente atto, con piena manleva per il Dirigente delle Agenzia delle Entrate Servizio di Pubblicità Immobiliare competente da ogni responsabilità in proposito.

In ottemperanza al disposto dell'art. 40 II comma della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e sue successive modifiche ed integrazioni, i signori BERUTTI ANTONIO e FERRARI LUIGI, resi edotti da me Notaio, alla presenza dei testimoni, delle responsabilità penali e civili per il caso di dichiarazioni mendaci, ex artt. 3, 46, 47, 48, 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 N. 445, e quindi dichiarandosi ben consapevole di tali responsabilità,

attestano:

- che le costruzioni dei fabbricati in Comune di Viguzzolo sono state iniziate in data anteriore al 1° settembre 1967;
- che le denunce di variazioni sopra citate hanno avuto carattere meramente documentale senza aver comportato o essere state conseguenza dell'esecuzione di opera alcuna;
- che la costruzione del fabbricato in Comune di Tortona, Corso Don Luigi Orione, di cui l'unità immobiliare in oggetto è parte, è stata iniziata in data anteriore al 1° Settembre 1967;
- che la costruzione del fabbricato in Comune di Tortona, Via Emilia n. 251, di cui l'unità immobiliare in oggetto è parte, è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967 e successivamente è stata presentata licenza edilizia n. 140/105 in data 18 maggio 1971 e successiva variante n. 169/535 in data 3 dicembre 1973.

Le parti dichiarano di essere state informate da me Notaio sul contenuto delle norme in materia di sicurezza degli impianti e di certificazione energetica degli edifici, con particolare riferimento a documentazione, obblighi e sanzioni eventuali da tali norme previsti. Ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e della Legge Regione Piemonte n. 13/2007, sono stati redatti in data 7 agosto 2015 dal certificatore Antonio Iannone iscritto come certificatore con firma digitale 102234 i relativi attestati di prestazione energetica numeri 20151022340032, 20151022340030, 20151022340029, 20151022340028, con allegate ricevute del SICEE (Sistema Informativo per la Certificazione Energetica degli Edifici) in data odierna; quali attestati e relativi ricevute, in copia documento, si allegano al presente atto sotto le lettere "B", "C", "D" et "E".

Dichiarano i Signori BERUTTI ANTONIO e FERRARI LUIGI che le pertinenze di cui sopra sono prive di impianto termico, per cui stante la loro destinazione d'uso vi è esonero dalla redazione dell'attestato di prestazione energetica ai sensi del punto 5.2 dell'allegato alla D.G.R. 4 agosto 2009 n. 43-11965.

Il signor BERUTTI ANTONIO dichiara:

- che il terreno in Comune di Tortona e tutti i terreni in Comune di Viguzzolo in oggetto hanno tutte le caratteristiche risultanti dai certificati di destinazione urbanistica rilasciati ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive integrazioni e modifiche;
- dal Dirigente del Comune di Tortona in data 10 dicembre 2014 N. 278 r.d.s. N. 135/2014 r.c.u., che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "F";
- dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile del Procedimento del Comune di Viguzzolo in data 26 novembre 2014, che in

originale si allega al presente atto sotto la lettera "G";

- che dalle date del rilascio di detti certificati ad oggi non sono intervenute modifiche degli strumenti urbanistici concernenti i detti terreni;

- che non è stata fino ad oggi trascritta nei registri immobiliari alcuna ordinanza dei Sindaci accertante l'effettuazione di lottizzazioni non autorizzati.

Dichiara il signor BERUTTI ANTONIO che i terreni in oggetto non ricadono in territori interessati da incendio, né ricadono in zona boscata o destinata a pascolo, il cui soprasuolo sia stato distrutto o danneggiato dal fuoco ai sensi dell'art. 10 della Legge 21 novembre 2000 N. 353.

Le parti dispensano espressamente e concordemente notaio dalla lettura degli allegati "A", "B", "C", "D", "E", "F" et "G" al presente atto e, previamente informate ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, prestano il loro consenso al trattamento dei dati personali.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, in gran parte dattiloscritto à sensi di legge da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me Notaio, su sessantasei facciate circa di sedici fogli, da me letto alla presenza dei testimoni ai comparenti, i quali a mia domanda lo approvano e quindi con i testimoni e con me Notaio lo sottoscrivono, essendo le ore 20.00 (venti e minuti zero zero).

In originale firmato:

Antonio Berutti

Ferrari Luigi

Dante Davio

Caffarone Angela

Dèsirée D'Assenza testimone

Samuele Chiappino testimone

Maria Paola Cola (sigillo del Notaio)

ALLEGATO

A all'atto N. 7150/1481 DI REPERTORIO



MINISTERO DELLE FINANZE



DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

MOD. B (Nuovo Catasto Edilizio Urbano)

Lire
20

148 NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

(R. DECRETO-LEGGE 13 APRILE 1939, N. 652)

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di TORTONA Via D. ORIONE 35Ditta BALDUZZI ENILIA di ATILIOAllegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di AL.

Direttore D'Assunta
Samuele Chiappino

Miguel Casola

Roberto Perotti

Genio F.lli
Giovanni F.lli

Raffaello Angelo

SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO

DATA
PROT. N°Compilata dal GEOMETRA
(Titolo, nome e cognome del tecnico)Giuseppe RobbioniIscritto all'Albo dei geometri
della Provincia di Parma

DATA

Firma: Giuseppe Robbioni

ANAGRAFICA EDIFICIO

Comune: VIGUZZOLO
Indirizzo: VIA I MAGGIO, 7

NCEU: f. 12 n. 182 sub. 3
Piano: n. 0 N. 1

Progettista:
Direttore dei Lavori:
Costruttore:

DATI GENERALI

Destinazione d'uso: E8
Anno di costruzione/ultima ristrutturazione: 1972
Tipologia edificio: capannone
Volume lordo riscaldato (m³): 4910,98
Superficie disperdente totale (m²): 2191,48
Fattore di forma S/V (m⁻¹): 0,4462
Trasmittanza media superfici opache (W/m²k): 0,44
Trasmittanza media superfici trasparenti (W/m²k): 5,55
Zona climatica e Gradi Giorno: E / 2522
Superficie utile Su (m²): 711,36
Tipologia impianto di riscaldamento: Autonomo
Fonte energetica per riscaldamento: Gas naturale
Fonte energetica per acqua calda sanitaria: Energia elettrica

FOTO



INDICI DI FABBISOGNO DELL'EDIFICIO

Fabbisogno di energia termica utile ideale =
39,25 kWh/m³




limite di legge 15,8168 kWh/m³

Fabbisogno di energia termica primaria per
acqua calda sanitaria = 1,34 kWh/m³



CLASSE ENERGETICA

Basso consumo




Alto consumo

Indice prest. energ. reale: 57,4114 kWh/m³

Quota di energia coperta da fonti rinnovabili: %

EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA

ETTARI DI BOSCO = 0,57321 Ha



0 [Kg/m³anno]

EMISSIONE DI CO₂ 11,6719 Kg/m³anno

100

RACCOMANDAZIONI

| SISTEMA | INTERVENTO | PRIORITA' | TEMPO DI RITORNO |
|----------|-------------------------------------|-----------|------------------|
| EDIFICIO | SERRAMENTI CON VETRO BASSO EMISSIVO | BASSA | 18" |
| | | | |
| | | | |
| IMPIANTO | | | |
| | | | |
| | | | |

ALLEGATO D° all'atto N. 7450/1481 DI REPERTORIO

ULTERIORI INFORMAZIONI ENERGETICHE

N. certificato: 2015 102234 0032

CI

| | |
|---|--------------|
| Classe energetica globale nazionale dell'edificio | E |
| Prestazione energetica raggiungibile | 42,64 kWh/m3 |
| Indice di prestazione energetica riscaldamento nazionale | 56,06 kWh/m3 |
| Limite normativo nazionale per il riscaldamento | 16,48 kWh/m3 |
| Qualità termica estiva edificio (D.M. 26/06/2009) | II |
| Rendimento medio globale stagionale dell'impianto di riscaldamento | 0,7 |
| Limite normativo regionale impianto termico (D.G.R. 46-11968) | 0,8277 |
| Coefficiente di prestazione della pompa di calore (se installata) | |
| Limite normativo per prestazione energetica della pompa di calore (se installata) | |

ULTERIORI INFORMAZIONI

Motivazione di rilascio del presente attestato: Passaggio di proprietà

Data titolo abilitativo a costruire/ristrutturare:

Rispetto degli obblighi normativi in campo energetico ()

DICHIARAZIONI

Il sottoscritto certificatore ANTONIO IANNONE, nato a STALETTI (CATANZARO),
il 12/05/1970 residente a SAN SALVATORE MONFERRATO (ALESS), CF NNNNTN70E12I937S ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 dello stesso D.P.R. per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:


- ☐ nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di
conflitto di interessi, ovvero il non coinvolgimento diretto o indiretto nel
processo di progettazione e realizzazione dell'edificio oggetto della
presente certificazione o con i produttori dei materiali e dei componenti in
esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al
richiedente;
- ☒ nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di
interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori
dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai
vantaggi che possano derivarne al richiedente;
- ☐ nel caso di certificazione di edifici pubblici o di uso pubblico, di operare in
nome e per conto dell'ente pubblico ovvero dell'organismo di diritto
pubblico proprietario dell'edificio oggetto del presente attestato di
certificazione energetica e di agire per le finalità istituzionali proprie di tali
enti ed organismi.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini
istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs 30 giugno 2003 n. 196
"Codice in materia di dati personali".

Li ALESSANDRIA il 07/08/2015

Firma digitale del Certificatore

ANTONIO IANNONE N. 102234



RICEVUTA TRASMISSIONE ATTESTATO

Data invio: 08/08/2015

Certificatore: IANNONE ANTONIO

Co-certificatore:

Codice Attestato: 2015 102234 0032

Si attesta che il SICEE ha ricevuto correttamente l'attestato firmato digitalmente dal certificatore indicato.

L'Attestato fa riferimento alla seguente:

Destinazione d'uso: Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili

Provincia: ALESSANDRIA

Comune: VIGUZZOLO

Indirizzo: VIA I MAGGIO, 7

Dati catastali: sez. - foglio 12 particella 182 subalterno 3.

Torino, 08/08/2015



Ing. Stefania Crotta
Responsabile Settore
Sviluppo Energetico Sostenibile

REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE INNOVAZIONE, RICERCA,
UNIVERSITA'E SVILUPPO
ENERGETICO SOSTENIBILE
C.so Regina Margherita 174 - Torino

La presente dichiara l'identità
documentale di Cola Maria Pavia
ed alla sua residenza.

Perizia, 11 ottobre 1941

M. G. Pavia



ANAGRAFICA EDIFICIO

Comune: VIGUZZOLO
Indirizzo: STRADA BERZANO, 6

NCEU: f. 14 n. 958 sub. 3
Piano: n. 0 N. 2

Progettista:
Direttore dei Lavori:
Costruttore:

DATI GENERALI

Destinazione d'uso: E1 (1)
Anno di costruzione/ultima ristrutturazione: 1930
Tipologia edificio: VILLETTA
Volume lordo riscaldato (m³): 856,47
Superficie disperdente totale (m²): 584,98
Fattore di forma S/V (m⁻¹): 0,683
Trasmittanza media superfici opache (W/m²k): 1
Trasmittanza media superfici trasparenti (W/m²k): 2,83
Zona climatica e Gradi Giorno: E / 2522
Superficie utile Su (m²): 168,83
Tipologia impianto di riscaldamento: Autonomo
Fonte energetica per riscaldamento: Gas naturale
Fonte energetica per acqua calda sanitaria: Gas naturale

FOTO



INDICI DI FABBISOGNO DELL'EDIFICIO

Fabbisogno di energia termica utile ideale =
162,72 kWh/m²




limite di legge 66,4353 kWh/m²

Fabbisogno di energia termica primaria per
acqua calda sanitaria = 15,6 kWh/m²



CLASSE ENERGETICA

Basso consumo



Alto consumo

Indice prest. energ. reale: 224,2154 kWh/m²

Quota di energia coperta da fonti rinnovabili: %

EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA

ETTARI DI BOSCO = 0,07684 Ha

0 [Kg/m³anno]

EMISSIONE DI CO₂ 8,9722

Kg/m³anno

100

RACCOMANDAZIONI

| SISTEMA | INTERVENTO | PRIORITA' | TEMPO DI RITORNO |
|----------|-------------------------------------|-----------|------------------|
| EDIFICIO | SERRAMENTI CON VETRO BASSO EMISSIVO | MEDIA | 12 |
| | | | |
| | | | |
| IMPIANTO | | | |
| | | | |
| | | | |

N. certificato: 2015 102234 0030

C1 Scadenza: 07/08/2025

ULTERIORI INFORMAZIONI ENERGETICHE

N. certificato: 2015 102234 0030

C1

| | |
|---|---------------|
| Classe energetica globale nazionale dell'edificio | F |
| Prestazione energetica raggiungibile | 199,07 kWh/m2 |
| Indice di prestazione energetica riscaldamento nazionale | 206,38 kWh/m2 |
| Limite normativo nazionale per il riscaldamento | 82,17 kWh/m2 |
| Qualità termica estiva edificio (D.M. 26/06/2009) | I |
| Rendimento medio globale stagionale dell'impianto di riscaldamento | 0,78 |
| Limite normativo regionale impianto termico (D.G.R. 46-11968) | 0,8117 |
| Coefficiente di prestazione della pompa di calore (se installata) | |
| Limite normativo per prestazione energetica della pompa di calore (se installata) | |

ULTERIORI INFORMAZIONI

Motivazione di rilascio del presente attestato: Passaggio di proprietà
 Data titolo abilitativo a costruire/ristrutturare:
 Rispetto degli obblighi normativi in campo energetico ()

DICHIARAZIONI

Il sottoscritto certificatore ANTONIO IANNONE, nato a STALETTI (CATANZARO),
 il 12/05/1970 residente a SAN SALVATORE MONFERRATO (ALESS. CF NNNNTN70E12I937S) ai sensi degli
 articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni
 penali previste dall'articolo 76 dello stesso D.P.R. per false attestazioni e mendaci
 dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:


- ☐ nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di
 conflitto di interessi, ovvero il non coinvolgimento diretto o indiretto nel
 processo di progettazione e realizzazione dell'edificio oggetto della
 presente certificazione o con i produttori dei materiali e dei componenti in
 esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al
 richiedente;
- ☒ nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di
 interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori
 dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai
 vantaggi che possano derivarne al richiedente;
- ☐ nel caso di certificazione di edifici pubblici o di uso pubblico, di operare in
 nome e per conto dell'ente pubblico ovvero dell'organismo di diritto
 pubblico proprietario dell'edificio oggetto del presente attestato di
 certificazione energetica e di agire per le finalità istituzionali proprie di tali
 enti ed organismi.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini
 istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs 30 giugno 2003 n. 196
 "Codice in materia di dati personali".

Li ALESSANDRIA il 07/08/2015

Firma digitale del Certificatore

ANTONIO IANNONE N. 102234



RICEVUTA TRASMISSIONE ATTESTATO

Data invio: 08/08/2015

Certificatore: IANNONE ANTONIO

Co-certificatore:

Codice Attestato: 2015 102234 0030

Si attesta che il SICEE ha ricevuto correttamente l'attestato firmato digitalmente dal certificatore indicato.

L'Attestato fa riferimento alla seguente:

Destinazione d'uso: Abitazione adibite a residenza con carattere continuativo

Tipologia edificio: villetta


Provincia: ALESSANDRIA

Comune: VIGUZZOLO

Indirizzo: STRADA BERZANO, 6

Dati catastali: sez. - foglio 14 particella 958 subalterno 3.

Torino, 08/08/2015


Ing. Stefania Crotta
Responsabile Settore
Sviluppo Energetico Sostenibile

REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE INNOVAZIONE, RICERCA,
UNIVERSITA'E SVILUPPO
ENERGETICO SOSTENIBILE
C.so Regina Margherita 174 - Torino

La presente approva l'originale
documenti esibiti dall'interessato
ed alla stessa ragione.

Porto, il otto agosto due milapianalici.

Maria Teresa



ANAGRAFICA EDIFICIO

Comune: TORTONA
Indirizzo: CORSO DON LUIGI ORIONE

NCEU: f. 39 n. 921 sub. 38
Piano: n. 3 N. 8

Progettista:
Direttore dei Lavori:
Costruttore:

FOTO



INDICI DI FABBISOGNO DELL'EDIFICIO

Fabbisogno di energia termica utile ideale =
111,65 kWh/m²



limite di legge 70 kWh/m²

Fabbisogno di energia termica primaria per
acqua calda sanitaria = 17,36 kWh/m²




DATI GENERALI

Destinazione d'uso: E1 (1)
Anno di costruzione/ultima ristrutturazione: 1960
Tipologia edificio: appartamento
Volume lordo riscaldato (m³): 400,11
Superficie disperdente totale (m²): 387,61
Fattore di forma S/V (m⁻¹): 0,9688
Trasmittanza media superfici opache (W/m²k): 0,89
Trasmittanza media superfici trasparenti (W/m²k): 5,16
Zona climatica e Gradi Giorno: E / 2516
Superficie utile Su (m²): 93,02
Tipologia impianto di riscaldamento: Centralizzato
Fonte energetica per riscaldamento: Gas naturale
Fonte energetica per acqua calda sanitaria: Gas naturale

CLASSE ENERGETICA

Basso consumo




Alto consumo

Indice prest. energ. reale: 164,6555 kWh/m²

Quota di energia coperta da fonti rinnovabili: %

EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA

ETTARI DI BOSCO = 0,03109 Ha



0 [Kg/m³anno]

EMISSIONE DI CO₂ 7,7709

Kg/m³anno

100

RACCOMANDAZIONI

| SISTEMA | INTERVENTO | PRIORITA' | TEMPO DI RITORNO |
|----------|-------------------------------------|-----------|------------------|
| EDIFICIO | SERRAMENTI CON VETRO BASSO EMISSIVO | ALTA | 9 |
| | | | |
| | | | |
| IMPIANTO | | | |
| | | | |
| | | | |

ULTERIORI INFORMAZIONI ENERGETICHE

N. certificato: 2015 102234 0029

C1

| | |
|---|---------------|
| Classe energetica globale nazionale dell'edificio | E |
| Prestazione energetica raggiungibile | 107,17 kWh/m2 |
| Indice di prestazione energetica riscaldamento nazionale | 145,01 kWh/m2 |
| Limite normativo nazionale per il riscaldamento | 100,93 kWh/m2 |
| Qualità termica estiva edificio (D.M. 26/06/2009) | I |
| Rendimento medio globale stagionale dell'impianto di riscaldamento | 0,758 |
| Limite normativo regionale impianto termico (D.G.R. 46-11968) | 0,8377 |
| Coefficiente di prestazione della pompa di calore (se installata) | |
| Limite normativo per prestazione energetica della pompa di calore (se installata) | |

ULTERIORI INFORMAZIONI

Motivazione di rilascio del presente attestato: Passaggio di proprietà

Data titolo abilitativo a costruire/ristrutturare:

Rispetto degli obblighi normativi in campo energetico ()

DICHIARAZIONI

Il sottoscritto certificatore ANTONIO IANNONE, nato a STALETTI (CATANZARO),
il 12/05/1970 residente a SAN SALVATORE MONFERRATO (ALESS.) CF NNNNTN70E12I937S ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 dello stesso D.P.R. per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:


- ☐ nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di
conflitto di interessi, ovvero il non coinvolgimento diretto o indiretto nel
processo di progettazione e realizzazione dell'edificio oggetto della
presente certificazione o con i produttori dei materiali e dei componenti in
esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al
richiedente;
- ☒ nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di
interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori
dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai
vantaggi che possano derivarne al richiedente;
- ☐ nel caso di certificazione di edifici pubblici o di uso pubblico, di operare in
nome e per conto dell'ente pubblico ovvero dell'organismo di diritto
pubblico proprietario dell'edificio oggetto del presente attestato di
certificazione energetica e di agire per le finalità istituzionali proprie di tali
enti ed organismi.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini
istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs 30 giugno 2003 n. 196
"Codice in materia di dati personali".

Li ALESSANDRIA il 07/08/2015

Firma digitale del Certificatore

ANTONIO IANNONE N. 102234



RICEVUTA TRASMISSIONE ATTESTATO

Data invio: 08/08/2015

Certificatore: IANNONE ANTONIO

Co-certificatore:

Codice Attestato: 2015 102234 0029

Si attesta che il SICEE ha ricevuto correttamente l'attestato firmato digitalmente dal certificatore indicato.

L'Attestato fa riferimento alla seguente:

Destinazione d'uso: Abitazione adibite a residenza con carattere continuativo

Tipologia edificio: appartamento in edificio multipiano



Provincia: ALESSANDRIA

Comune: TORTONA

Indirizzo: CORSO DON LUIGI ORIONE,

Dati catastali: sez. - foglio 39 particella 921 subalterno 38.

Torino, 08/08/2015




Ing. Stefania Crotta
Responsabile Settore
Sviluppo Energetico Sostenibile

REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE INNOVAZIONE, RICERCA,
UNIVERSITA' E SVILUPPO
ENERGETICO SOSTENIBILE
C.so Regina Margherita 174 - Torino

La presente riproduce l'originale
documento esibito dall'interessato
con il quale viene richiesto.

Portofino, 11 ottobre 1950

Maria Zuccherato



ANAGRAFICA EDIFICIO

Comune: TORTONA
Indirizzo: VIA EMILIA, 251

NCEU: f. 41 n. 479 sub. 3
Piano: n. 1 N.4

Progettista:
Direttore dei Lavori:
Costruttore:

DATI GENERALI

Destinazione d'uso: E1 (I)
Anno di costruzione/ultima ristrutturazione: 1800
Tipologia edificio: appartamento
Volume lordo riscaldato (m³): 471,07
Superficie disperdente totale (m²): 445
Fattore di forma S/V (m⁻¹): 0,9447
Trasmittanza media superfici opache (W/m²k): 0,97
Trasmittanza media superfici trasparenti (W/m²k): 4,87
Zona climatica e Gradi Giorno: E / 2516
Superficie utile Su (m²): 93,93
Tipologia impianto di riscaldamento: Centralizzato
Fonte energetica per riscaldamento: Gas naturale
Fonte energetica per acqua calda sanitaria: Gas naturale

FOTO



INDICI DI FABBISOGNO DELL'EDIFICIO

Fabbisogno di energia termica utile ideale =
164,87 kWh/m²




limite di legge 70 kWh/m²

Fabbisogno di energia termica primaria per
acqua calda sanitaria = 23,24 kWh/m²



CLASSE ENERGETICA

Basso consumo



Alto consumo

Indice prest. energ. reale: 256,7669 kWh/m²

Quota di energia coperta da fonti rinnovabili: %

EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA

ETTARI DI BOSCO = 0,04896 Ha



0 [Kg/m³anno]

EMISSIONE DI CO₂ 10,3933

Kg/m³anno

100

RACCOMANDAZIONI

| SISTEMA | INTERVENTO | PRIORITA' | TEMPO DI RITORNO |
|----------|-------------------------------------|-----------|------------------|
| EDIFICIO | SERRAMENTI CON VETRO BASSO EMISSIVO | MEDIA | 14 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| IMPIANTO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ULTERIORI INFORMAZIONI ENERGETICHE

N. certificato: 2015 102234 0028

C1

| | |
|---|---------------|
| Classe energetica globale nazionale dell'edificio | F |
| Prestazione energetica raggiungibile | 179,27 kWh/m2 |
| Indice di prestazione energetica riscaldamento nazionale | 230,04 kWh/m2 |
| Limite normativo nazionale per il riscaldamento | 100,93 kWh/m2 |
| Qualità termica estiva edificio (D.M. 26/06/2009) | I |
| Rendimento medio globale stagionale dell'impianto di riscaldamento | 0,706 |
| Limite normativo regionale impianto termico (D.G.R. 46-11968) | 0,8277 |
| Coefficiente di prestazione della pompa di calore (se installata) | |
| Limite normativo per prestazione energetica della pompa di calore (se installata) | |

ULTERIORI INFORMAZIONI

Motivazione di rilascio del presente attestato: Passaggio di proprietà

Data titolo abilitativo a costruire/ristrutturare:

Rispetto degli obblighi normativi in campo energetico ()

DICHIARAZIONI

Il sottoscritto certificatore ANTONIO IANNONE, nato a STALETTI (CATANZARO),
il 12/05/1970 residente a SAN SALVATORE MONFERRATO (ALESS.) CF NNNNTN70E12I937S ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 dello stesso D.P.R. per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:


- ☐ nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di
conflitto di interessi, ovvero il non coinvolgimento diretto o indiretto nel
processo di progettazione e realizzazione dell'edificio oggetto della
presente certificazione o con i produttori dei materiali e dei componenti in
esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al
richiedente;
- ☒ nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di
interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori
dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai
vantaggi che possano derivarne al richiedente;
- ☐ nel caso di certificazione di edifici pubblici o di uso pubblico, di operare in
nome e per conto dell'ente pubblico ovvero dell'organismo di diritto
pubblico proprietario dell'edificio oggetto del presente attestato di
certificazione energetica e di agire per le finalità istituzionali proprie di tali
enti ed organismi.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini
istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs 30 giugno 2003 n. 196
"Codice in materia di dati personali".

 Li ALESSANDRIA il 07/08/2015

Firma digitale del Certificatore

ANTONIO IANNONE N. 102234



RICEVUTA TRASMISSIONE ATTESTATO

Data invio: 08/08/2015

Certificatore: IANNONE ANTONIO

Co-certificatore:

Codice Attestato: 2015 102234 0028

Si attesta che il SICEE ha ricevuto correttamente l'attestato firmato digitalmente dal certificatore indicato.

L'Attestato fa riferimento alla seguente:

Destinazione d'uso: Abitazione adibite a residenza con carattere continuativo

Tipologia edificio: appartamento in edificio multipiano

Provincia: ALESSANDRIA

Comune: TORTONA

Indirizzo: VIA EMILIA, 251

Dati catastali: sez. - foglio 41 particella 479 subalterno 3.

Torino, 08/08/2015



Ing. Stefania Crotta
Responsabile Settore
Sviluppo Energetico Sostenibile

REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE INNOVAZIONE, RICERCA,
UNIVERSITA'E SVILUPPO
ENERGETICO SOSTENIBILE
C.so Regina Margherita 174 - Torino

La presente riproduce l'originale
documentato esibito dall'interrogato
ed alla presenza del sottoscritto.

Portofino, 11 otto agosto duecentoquindici

Angelo Tadolini





ALLEGATO E all'atto N. 7650/1448U DI REPERTORIO

Comune di Viguzzolo

Provincia di Alessandria

Ufficio Tecnico

Via Roma n. 9 - 15058 VIGUZZOLO (AL) - Tel. 0131.898349 Fax 0131.898115 - P.IVA 00430330068



Certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'art.18 legge 28 febbraio 1985 n. 47.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

su richiesta del Sig. **BERUTTI Antonio**, residente in Viguzzolo, strada Berzano n. 6, visti gli atti depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale;

ATTESTA CHE

i terreni situati in Comune di Viguzzolo sono classificati dal P.R.G.C., approvato con delibera della Giunta Regionale n° 15-5752 in data 06/05/2013, nel seguente modo:

| Foglio | Mappale | Destinazione |
|--------|---------|---|
| 3 | 64 | area agricola |
| 3 | 65 | area agricola |
| 3 | 119 | in parte area agricola e in parte fascia di rispetto stradale |
| 5 | 68 | in parte area agricola e in parte fascia di rispetto stradale |
| 9 | 56 | in parte area agricola e in parte fascia di rispetto stradale |
| 9 | 57 | in parte area agricola e in parte fascia di rispetto stradale |
| 9 | 633 | in parte area agricola e in parte fascia di rispetto stradale |
| 11 | 84 | in parte area agricola e in parte fascia di rispetto stradale |
| 12 | 40 | area agricola |
| 12 | 160 | area agricola |
| 12 | 162 | in parte area agricola e in parte fascia di rispetto stradale |
| 12 | 182 | zone residenziali B2 di completamento |
| 12 | 203 | in parte area agricola e in parte fascia di rispetto stradale |
| 13 | 170 | in parte area agricola e in parte fascia di rispetto fluviale |
| 14 | 672 | in parte ambiti agricoli speciali e in parte fascia di rispetto fluviale |
| 14 | 719 | in parte area agricola e in parte fascia di rispetto fluviale |
| 14 | 737 | fascia di rispetto fluviale |
| 14 | 738 | fascia di rispetto fluviale |
| 14 | 739 | fascia di rispetto fluviale |
| 14 | 742 | in parte area agricola e in parte fascia di rispetto fluviale |
| 14 | 981 | fascia di rispetto fluviale |
| 14 | 982 | fascia di rispetto fluviale |
| 14 | 1040 | fascia di rispetto fluviale |
| 14 | 1189 | strada |
| 14 | 1278 | fascia di rispetto fluviale |
| 14 | 1280 | fascia di rispetto fluviale |
| 14 | 1281 | fascia di rispetto fluviale |
| 14 | 1282 | fascia di rispetto fluviale |
| 14 | 1353 | strada |
| 14 | 1375 | in parte ambiti agricoli speciali, in parte fascia di rispetto fluviale e in parte zona residenziale B1 |
| 14 | 1466 | zona residenziale B1 |
| 14 | 1482 | nucleo di interesse storico-ambientale |
| 14 | 1483 | in parte ambiti agricoli speciali e in parte fascia di rispetto fluviale |
| 15 | 95 | area a vincolo archeologico |
| 15 | 97 | in parte area agricola e in parte area a vincolo archeologico |
| 15 | 99 | in parte area agricola e in parte fascia di rispetto stradale |
| 15 | 100 | in parte area agricola e in parte fascia di rispetto stradale |
| 15 | 115 | area a vincolo archeologico |
| 15 | 157 | in parte area agricola e in parte fascia di rispetto stradale |
| 18 | 60 | fascia di rispetto fluviale |
| 18 | 61 | in parte area agricola e in parte fascia di rispetto fluviale |
| 18 | 62 | in parte area agricola e in parte fascia di rispetto fluviale |
| 18 | 63 | fascia di rispetto fluviale |
| 18 | 64 | fascia di rispetto fluviale |
| 18 | 65 | in parte area agricola e in parte fascia di rispetto fluviale |
| 18 | 66 | in parte area agricola e in parte fascia di rispetto fluviale |



| | | |
|----|-----|---|
| 18 | 81 | in parte area agricola , in parte fascia di rispetto fluviale e in parte area a vincolo archeologico |
| 18 | 82 | fascia di rispetto fluviale |
| 18 | 104 | fascia di rispetto fluviale |
| 18 | 105 | fascia di rispetto fluviale |
| 18 | 110 | fascia di rispetto fluviale |
| 18 | 114 | fascia di rispetto fluviale |
| 18 | 115 | fascia di rispetto fluviale |
| 18 | 123 | fascia di rispetto fluviale |
| 18 | 208 | in parte area agricola e in parte fascia di rispetto fluviale |
| 19 | 55 | in parte area agricola , in parte fascia di rispetto fluviale e in parte area a vincolo stradale |
| 19 | 57 | in parte area agricola , in parte fascia di rispetto fluviale , in parte area a vincolo archeologico e in parte fascia di rispetto dei depuratori |
| 19 | 58 | in parte area agricola , in parte fascia di rispetto fluviale e in parte area a vincolo stradale |
| 19 | 288 | viabilità in progetto |
| 19 | 290 | in parte zona residenziale B3 e in parte fascia di rispetto fluviale |
| 19 | 291 | fascia di rispetto fluviale |
| 19 | 292 | in parte fascia di rispetto dei depuratori e in parte fascia di rispetto fluviale |
| 19 | 293 | in parte fascia di rispetto dei depuratori e in parte fascia di rispetto fluviale |
| 19 | 298 | in parte zona residenziale B3 e in parte fascia di rispetto fluviale |
| 19 | 299 | viabilità in progetto |
| 19 | 300 | fascia di rispetto fluviale |
| 21 | 356 | area agricola |
| 21 | 384 | in parte area agricola e in parte fascia di rispetto stradale |

Nelle **aree agricole**, i permessi di costruire per nuove edificazioni delle residenze rurali, previo rispetto delle disposizioni vigenti in materia di vincoli e fasce di rispetto di qualsiasi genere, sono rilasciate:

a) imprenditori agricoli singoli o associati secondo quanto definito all'art. 1 de D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 che testualmente recita: "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse". In relazione all' allevamento di animali va precisato che l'attività cinotecnica (allevamento, selezione ed addestramento delle razze canine) ai sensi dell'art 2 della Legge 23 agosto 1993 n. 349 è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.

b) soggetti di cui alle lettere b) e c), 3° comma, art. 25 l.r. 56/77 e s.m.i.

Ai soggetti di cui ai punti precedenti possono essere aggiunti anche gli enti locali che, pur non svolgendo attività imprenditoriale in agricoltura, intendano realizzare infrastrutture a servizio dell'agricoltura a disposizione di produttori (magazzini di stoccaggio e/o commercializzazione, cantine sociali, silos ecc. ecc.)

Agli aventi titolo, che rientrano pertanto nelle disposizioni precedenti, sono consentiti interventi di nuova costruzione di:

a) Abitazioni a servizio dell'azienda agricola

Gli indici di densità fondiaria per le abitazioni nelle aree agricole sono stabiliti dall'art. 25 comma 12°, l.r. 56/77 e s.m. e in ogni caso le cubature per le residenze a servizio dell'azienda agricola non potranno superare nel complesso il volume residenziale massimo di 1.500 mc., mentre l'altezza è determinata in un massimo di 2 piani fuori terra.

Ai fini del computo degli indici di densità fondiaria, è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda anche non contigui e/o localizzati in Comuni limitrofi. Il permesso di costruire è subordinato al pagamento del contributo di cui all'art. 16 del D.lgs 380, salvo i casi di gratuità per gli imprenditori agricoli a titolo principale di cui all'art. che costruiscono in area agricola.

E' ammessa la costruzione di autorimesse a servizio dell'abitazione nella misura massima di mq 50 per ogni abitazione. L'altezza massima consentita degli edifici ad uso residenziale è determinata in due piani f.t. (7,00 ml) mentre la distanza da osservare dalle strade è determinata dalla fascia di rispetto della strada in questione oppure secondo i disposti dell'art. 15, comma 4, delle presenti norme in caso di edificazione all'interno dei centri abitati. Tutte le nuove costruzioni a destinazione residenziale dovranno rispettare le disposizioni particolari, in merito alle caratteristiche edilizie, definite al successivo al paragrafo 6) . E' ammessa infine la realizzazione di piscine a servizio dell'abitazione previa osservanza dalle disposizioni in materia di distanze dai confini, dai fabbricati e delle fasce di rispetto. Le distanze dai confini da rispettare per tutte le nuove costruzioni sono fissate in metri 5 oppure a confine qualora preesistano costruzioni in aderenza e nel caso di assenso rilasciato per iscritto del proprietario confinante: per le piscine la distanza dai confini non potrà mai essere inferiore a metri 5.

b) Fabbricati a servizio dell'attività agricola quali stalle, magazzini, depositi, scuderie ecc.

I fabbricati a servizio dell'attività agricola sono ammessi nel limite del 2% della superficie agricola utilizzata, al lordo delle superfici a destinazione analoga, esistenti al 31/12/2004: dimensioni superiori dovranno essere giustificate tramite un piano di sviluppo dell'azienda agricola.

I fabbricati a servizio dell'attività agricola non potranno avere altezza superiore a quella determinata dall'esigenza specifica per la quale vengono realizzati, l'altezza massima sarà pertanto contenuta in metri 6,00, con esclusione dei manufatti speciali per il ricovero di grandi macchine agricole che potranno avere un'altezza pari a m. 8,00.

La nuova edificazione dovrà sottostare alle disposizioni relative alle distanze dai confini metri 5,00 e dalle strade nonché alle seguenti prescrizioni:

- stalle di oltre 30 capi, porcili ed allevamenti avicoli di tipo industriale dovranno essere realizzate ad almeno 150 mt. dagli edifici residenziali esistenti o previsti, non appartenenti all'azienda e comunque a non meno di m. 15 dagli edifici aziendali ad uso abitativo.
- stalle con meno di 30 capi o allevamenti avicoli o cunicoli non a carattere familiare dovranno essere realizzate ad almeno 50 mt. da qualsiasi fabbricato residenziale esistente o previsto non appartenenti all'azienda, mentre la distanza da mantenere dagli altri fabbricati aziendali è limitata a metri 10.



E' ammesso, per i soggetti di cui alle lettere b) e c), terzo comma art. 25 L.R. n° 56/77, un ampliamento "una tantum" di mq 100 di nuova costruzione di fabbricati al servizio dell'azienda agricola, senza la verifica degli indici suddetti; l'ampliamento è inteso come funzionale nel senso che è ammessa l'edificazione in corpi separati, secondo le esigenze aziendali, purché in prossimità degli edifici ad analoga destinazione, esistenti nel nucleo aziendale.

Qualora si ravvisino esigenze di custodia il fabbricato di servizio potrà essere dotato di appartamento per il custode di entità non superiore a 100 mq. di SUL e di relativa autorimessa.

Il rilascio del permesso di costruire per interventi edificatori sia abitativi di cui al precedente punto a) sia di servizio di cui al punto b), è subordinato alla presentazione al Comune di un atto d'impegno dello avente diritto che preveda:

- a) il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio dell'attività agricola oppure ad allevamento;
- b) le classi di coltura in atto in progetto documentate, utilizzabili al fine di determinare i volumi edificabili (necessario solo per la costruzione delle residenze degli aventi titolo);
- c) il vincolo di trasferimento di cubatura (necessario solo per la costruzione delle residenze degli aventi titolo);
- d) le sanzioni per l'inosservanza degli impegni assunti.

L'atto è trascritto a cura dell'Amministrazione Comunale e a spese del richiedente il titolo abilitativo sui registri della proprietà immobiliare.

L'insieme delle disposizioni di cui sopra disciplina anche i casi di eventuale riedificazione conseguenti a demolizione, in quanto tale operazione assume, a tutti gli effetti, le caratteristiche della nuova edificazione e deve quindi essere adeguata alle prescrizioni ad essa inerenti, ivi compreso il rispetto della distanza da strade o da altri fabbricati anche nel caso in cui l'edificio oggetto di demolizione non osservi tali distanze. L'unica eccezione alla riedificazione disciplinata analogamente alla nuova costruzione è prevista nel caso in cui l'edificio esistente insista in area "instabile" o "a rischio" per particolari condizioni idrogeologiche: in tal caso si applicheranno le disposizioni per la riedificazione previste al successivo paragrafo 3).

La realizzazione delle concimaie nelle aziende agricole non è ammessa ad una distanza inferiore a metri 20 da qualsiasi edificio ad uso abitazione mentre deve rispettare le distanze dai confini fissate per i fabbricati e non può essere realizzata all'interno delle fasce di rispetto.

In ogni caso qualsiasi intervento di nuova costruzione di fabbricati a servizio dell'azienda agricola dovrà essere opportunamente valutato al fine di non compromettere le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio. In particolare il progetto del nuovo intervento dovrà comprendere la messa a dimora di opportune essenze arboree ed arbustive locali con funzioni di mitigazione visiva e sonora e la puntuale sistemazione esterna, finalizzata ad integrare coerentemente le nuove strutture nell'ambito agricolo circostante, nonché a rendere maggiormente apprezzabile la visuale del nuovo insediamento nel contesto paesaggistico interessato.

Interventi su edifici esistenti

Nei fabbricati e negli edifici esistenti in area agricola è consentito il mantenimento della destinazione d'uso in atto, mentre il cambio di destinazione d'uso è consentito nei seguenti casi:

a) da altra destinazione alla destinazione agricola e/o agrituristica limitatamente agli imprenditori agricoli a titolo principale;

b) da altra destinazione a residenziale ed alle destinazioni ad essa connesse disciplinate all'art 17 comma 1.delle presenti N.T.A., ivi compresa la destinazione a pubblico esercizio (bar, ristorante, ecc.).

Relativamente al punto a) si precisa che la destinazione agrituristica non è destinazione d'uso diversa dalla destinazione agricola a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 18 maggio 2001 e della l.r. 23.3.1995, n. 38 "Disciplina dell'agriturismo" e che regolamentano tale attività.

Il cambio di destinazione di cui al precedente punto b), nel caso la destinazione precedente sia agricola, è consentito previo accertamento di cessazione da parte della Commissione Comunale per l'Agricoltura dell'attività agricola e comporta il pagamento degli oneri di urbanizzazione relativi. Nel caso l'edificio di cui è richiesto il cambio di destinazione sia stato realizzato dopo l'approvazione del P.R.G. adeguato alle disposizioni di cui alla l.r. 56/77 e s.m. il mutamento di destinazione d'uso è consentito solo qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 10, art. 25, l.r. 56/77 e s.m. ovvero previo pagamento delle sanzioni previste per l'inosservanza degli impegni assunti con l'atto d'impegno a mantenere agricolo l'immobile stipulato al momento del rilascio la concessione. In mancanza di tali requisiti la destinazione dovrà essere mantenuta agricola.

Gli interventi ammessi negli edifici esistenti in area agricola con intervento edilizio diretto sono i seguenti individuati secondo le definizioni del Regolamento Edilizio Comunale:

- opere interne;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia: comportante anche modesti ampliamenti; alle unità abitative residenziali comprese in edifici mono e bifamiliari è consentito, per una sola volta nel periodo di validità del P.R.G.C., un incremento di Su pari al 20% della Su residenziale esistente al 01/01/2002 con un massimo di mq 50,00; mq 25,00 per ogni unità abitativa residenziale sono comunque consentiti;
- riedificazione: l'intervento è ammesso nel solo caso in cui l'edificio esistente insista su area ritenuta "a rischio" dagli allegati geologici dello strumento urbanistico vigente e comporta il trasferimento del volume edilizio esistente su altro terreno in area agricola non appartenente alla categoria "a rischio". Il volume esistente dovrà essere contestualmente demolito;
- recupero volumi non residenziali esistenti: si intendono tali le superfici utili esistenti realizzate anteriormente al 01/09/1967, delimitate da tamponamenti o aperte, individuate a catasto terreni o edilizio urbano alla data del 01/01/2002 ed utilizzate a servizio delle attività agricole o per funzioni accessorie della residenza; sono esclusi i capannoni agricoli realizzati con strutture prefabbricate o in cemento armato. Detti volumi devono essere serviti dalle opere di urbanizzazione primaria o essere in possesso dei servizi in forma diretta ed autonoma nei termini previsti dalle normative di settore. Il recupero sarà soggetto a permesso di costruire e comporterà la corresponsione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione, relativamente alla volumetria resa abitativa, ed al contributo commisurato al costo di costruzione determinato applicando l'aliquota forfettaria fissa del 5 per cento ad un terzo del costo dell'intervento stimato sulla base dell'elenco prezzi della Regione Piemonte. Dovranno essere, altresì reperiti gli spazi a parcheggio privato ai sensi, e nelle quantità previste, dalla L. 122/89, e a parcheggio pubblico ai sensi dell'art.21 della L.R. 56/77 e s.m.i.. Sarà facoltà del Comune ammettere la monetizzazione del parcheggio pubblico, ai valori stabiliti per le aree residenziali, purché il dimensionamento della

dotazione esistente risulti sufficiente anche per il nuovo carico insediativo. Dovrà essere prodotta relazione geologico-tecnica ai sensi del DM. 11/03/88 che attesti anche l'idoneità dell'area rispetto al rischio idrogeologico ed idraulico come individuato nel PRGC del Comune;

- recupero a fini abitativi dei sottotetti disciplinati dalla L.r. 6 agosto 1988, n. 21;

- recupero funzionale dei rustici disciplinato dalla L.R. 29 Aprile 2003 n° 9;

- sopraelevazione: l'intervento è ammesso unicamente per gli edifici ad uso abitativo aventi un unico piano f.t. e per gli edifici nei quali l'ultimo piano esistente non raggiunga l'altezza minima di mt. 2,70. L'entità della sopraelevazione non può superare un piano nel caso di edifici ad un solo piano f.t. e nell'altro caso deve corrispondere alla minima altezza necessaria al raggiungimento dell'altezza media interna di mt. 2,70;

- ampliamento: per le abitazioni dei soggetti legittimati di cui al precedente paragrafo 1) tale intervento è ammesso unicamente se l'utilizzazione degli indici fondiari, definiti dall'art. 25 della L.r. 56/77 e s.m., ed applicati sull'area di proprietà del soggetto richiedente lo consente; qualora l'edificio insista all'interno di fascia di rispetto, esso dovrà osservare le disposizioni di legge che disciplinano la fascia su cui insiste. Per quanto riguarda i fabbricati esistenti a servizio dell'attività agricola l'ampliamento è disciplinato dalle stesse disposizioni previste per la nuova costruzione degli stessi, indicate al precedente paragrafo 1).

Qualora detti fabbricati abbiano destinazione residenziale o compatibile con la residenza, secondo quanto prescritto al precedente articolo .17 comma 1 l'ampliamento sarà consentito esclusivamente per gli edifici mono e bifamiliari fino al raggiungimento di un incremento massimo pari al 20% del volume preesistente con un tetto di mc. 150,00; mq 25 per ciascuna unità abitativa (Ua) sono comunque consentiti. E' ammessa la costruzione di autorimesse a servizio dell'abitazione nella misura massima di mq 50 per ogni unità abitativa (UA), ma la nuova costruzione delle stesse può essere concessa solamente nei casi di comprovata impossibilità ad utilizzare a tale destinazione rustici o comunque fabbricati esistenti o parte degli stessi. Nel caso detti fabbricati esistano, sarà consentita solamente la costruzione della superficie ad uso autorimessa mancante rispetto alla misura di cui sopra.

Tutti gli interventi ammessi dalle presenti disposizioni dovranno rispettare le prescrizioni particolari in merito alle caratteristiche edilizie, definite al successivo comma 6) del presente articolo. E' ammessa infine, analogamente a quanto previsto al precedente punto 1), la realizzazione, anche nei casi di recupero degli edifici esistenti, di piscine a servizio dell'abitazione o dell'attività agrituristica disciplinata dalla citata L.r. 23.3.1995, n. 38, previa osservanza delle disposizioni in materia di distanze dai confini, dai fabbricati e delle fasce di rispetto.

Depositi attrezzi o simili.

Nelle aree agricole è ammessa, previa presentazione di un atto di impegno a mantenere agricola la destinazione dell'immobile e mediante concessione onerosa, la realizzazione di piccoli fabbricati nel rispetto dei parametri seguenti.

I proprietari di almeno 3.000 mq di terreno coltivato a vigna, frutteto, orto, o di almeno 10.000 mq di terreno ad altra destinazione, non facenti parte di un'azienda agricola già dotata delle strutture edilizie relative, potranno costruire piccoli e bassi fabbricati, rispettivamente di superficie coperta non superiore a mq 18,00.

L'altezza in gronda non dovrà superare 2,25 m; il tetto dovrà essere in cotto a due falde, il pavimento in battuto di cemento o mattoni, i serramenti in legno; non dovranno essere allacciati ad acquedotto, rete elettrica, fognatura; non dovranno disporre di servizi.

E' ammesso un camino.

I fabbricati di cui trattasi dovranno sorgere a non meno di 5,00 m dai confini ed essere utilizzati per ricovero attrezzi e preparazione di fertilizzanti, anticrittogamici, ecc.

Gli edifici esistenti, autorizzati in via temporanea e precaria, ai sensi dell'art. 56 L.R. n° 56/77, prima dell'entrata in vigore del P.R.G. 1985, potranno essere oggetto di concessione definitiva, onerosa per le parti eccedenti i limiti dimensionali precisati, fermo restando il divieto di allacciamento ai pubblici servizi.

Recinzioni

Si rimanda alle disposizioni del Regolamento Edilizio approvato dal Comune di Viguzzolo.

In particolare si richiamano i disposti dell'articolo 26, punti 4 e seguenti del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs n° 285 del 30/04/92 e s.m.i.. E' fatto obbligo l'uso di manufatti a giorno (reti metalliche o simili) nel caso di recinzioni di preesistenti edifici in aree successivamente definite a rischio di esondazione, anche a bassa energia o comunque nelle quali i manufatti non debbano costituire in alcun modo possibile ostacolo al deflusso delle acque in caso di piena.

Caratteri degli edifici da tutelare nei progetti di recupero, di ampliamento o di nuova progettazione:

- composizione dei volumi semplici, con manica di larghezza limitata e con disegno dei prospetti che richiami le architetture rurali della zona;
- copertura a due o quattro falde, preferibilmente con struttura in legno, manto di copertura preferibilmente in coppo tradizionale, con inclinazioni non superiori ai 25 gradi;
- serramenti esterni preferibilmente in legno, sistema di oscuramento a persiana o ad anta piena, intonaco a frattazzo;
- tinteggiature con colori tipici della zona, escludendo il bianco.

Edifici individuati come testimonianza "Storico-ambientale":

Le cartografie del PRGC individuano le Cascine Giannetta, Campone, e Margherita come testimonianze storico-ambientali.

Gli interventi riguardanti tali edifici sono limitati alle opere interne, manutenzione straordinaria e risanamento conservativo.

Aree a rischio archeologico:

Si richiamano le pertinenti disposizioni dell'art. 30, punto 4).

Disposizione finale:

- In osservanza delle disposizioni della Variante integrativa alle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale – che comporta l'inserimento degli articoli: "Art. 18 BIS. Sistema di terreni di interesse regionale" e "Art. 18 TER. Applicazione articolo 18 BIS" approvata con deliberazione del Consiglio Regionale 2 novembre 2005, n. 35 – 33752, Il Comune deve accertare l'esistenza sul proprio territorio di terreni di proprietà della Fondazione Ordine Mauriziano. Nel caso fossero presenti siti con tali caratteristiche, s'intenderà applicata la prescrizione immediatamente vincolante di cui al comma 5 dell'art. 18 BIS, che testualmente recita: "I terreni di proprietà della Fondazione Ordine Mauriziano, non individuati dai Piani Regolatori generali vigenti con destinazioni residenziale e/o produttiva, sono vincolati all'uso agricolo";

- Le porzioni d'area per attività agricole ricadenti nella Carta di vincolo dell'Elaborato RIR in "Area di esclusione" sono inedificabili. Nell' "area di esclusione 1" non sono ammessi interventi riconducibili alle categorie territoriali "A" e "B", come disciplinate dalla tabella delle "Categorie territoriali compatibili" del D.M. 9/05/2001.

Nelle **fasce di rispetto stradale** cartograficamente individuate, relative alla viabilità extraurbana esistente o in progetto è vietato costruire, ricostruire e ampliare edifici, salvo quanto esplicitamente previsto ai commi seguenti. Tali fasce sono destinate ad eventuali ampliamenti della viabilità esistente, nuove strade o corsie di servizio, a parcheggi pubblici, percorsi pedonali o ciclabili, piantumazione e sistemazione a verde, conservazione dello stato di natura.

E' ammessa la nuova costruzione di impianti, per la distribuzione di carburante e per la realizzazione di cabine dell'energia elettrica, si richiamano i disposti del Codice della Strada e Decreto di attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 sostituito in parte dal D.P.R. n. 147 del 26/04/1993 integrato con D.P.R. del 16/09/1996 n. 610.

Per gli edifici esistenti sono inoltre consentiti i seguenti tipi di intervento: manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo e restauro, ristrutturazione senza ampliamenti e senza incremento della SUL e/o del volume.

Le superfici delle fasce di rispetto sono computabili ai fini del calcolo della quantità edificabile delle aree che le comprendono.

In **fascia di rispetto fluviale** è vietata ogni nuova edificazione oltre che le relative opere di urbanizzazione; sono consentite le destinazioni a percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole e, ove occorre, parcheggi pubblici.

Le fasce di rispetto dei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, anche se non cartograficamente individuati, hanno una profondità di mt. 10,00: in esse possono essere eseguite opere di sistemazione idraulica a seguito di parere degli organi competenti.

Zone residenziali B2 di completamento.

I tipi di intervento consentiti nel rispetto dei parametri di cui al successivo comma 6) sono:

- 1 - conservazione degli immobili allo stato di fatto con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non alterino le quantità edificate e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- 2 - interventi di restauro e risanamento conservativo rivolti a conservare l'organismo edilizio ed assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili;
- 3 - sono qualificati ristrutturazione i seguenti interventi:
 - il ripristino e la sostituzione di elementi costitutivi delle costruzioni, l'inserimento di nuovi elementi ed impianti nonché la trasformazione tipologica parziale o complessiva degli organismi edilizi;
 - ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione; interventi rivolti a trasformare l'organismo edilizio anche con demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato, senza modifica della conformazione planovolumetrica;
 - sostituzione edilizia: interventi rivolti alla realizzazione di un nuovo, anche diverso, organismo edilizio in sostituzione di uno da demolire: parametri edilizi, modalità e prescrizioni per la riedificazione sono dettati dal Piano Regolatore e dal Regolamento Edilizio.
- 4 - interventi di demolizione senza ricostruzione di immobili fatiscenti e/o non recuperabili alle destinazioni di zona;
- 5 - interventi di nuova costruzione:
 - ampliamento "una tantum" per edifici mono-bifamiliari esistenti al 31/12/2004 anche in deroga ai parametri cui al successivo comma 6) con un incremento di volume pari al 20% del volume esistente per ogni Ua residenziale con un massimo di mc. 210; comunque mq 25 di SUL per ciascuna sono sempre consentiti fatto salvo il rispetto dei i parametri relativi alla D, Dc, Df: nel caso in cui la potenzialità edificatoria del lotto non sia esaurita il presente intervento è concedibile in alternativa all'esaurimento di dette potenzialità.
- 6 - cambiamento di destinazioni d'uso comprese tra quelle compatibili con la residenza in assenza di interventi edilizi o contestualmente ai tipi di intervento ammessi;
- 7 - gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;
- 8 - recupero dei sottotetti a fini abitativi ai sensi del L.R. n° 21 del 06/08/1998;
- 9 - recupero funzionale dei rustici ai sensi della L.R. n° 9 del 29/04/03.

Modi di intervento ammessi:

Gli interventi di cui al comma precedente saranno attuati tramite i titoli abilitativi all'attività edilizia dettagliatamente espressi all'art. 8 delle presenti Norme riferiti specificamente alla qualificazione dei singoli interventi edilizi definita in modo puntuale al precedente articolo 4, comma 11.

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica si intendono subordinati a SUE preventivo: gli ambiti da sottoporre a SUE saranno definiti mediante specifiche deliberazioni consiliari motivate in conformità ai disposti dell'art. 32, comma 2, L.R. 56/77 e s.m.i.. In caso di SUE preventivo, cartograficamente individuato nelle tavole di PRGC o conseguente ad intervento di ristrutturazione urbanistica, e qualora detti SUE contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, in alternativa al permesso di costruire, sarà ammessa la realizzazione delle opere previste mediante denuncia di inizio attività.

Parametri quantitativi:

I parametri quantitativi da osservare per gli interventi di nuova costruzione di cui al punto 5) del precedente comma 4) sono i seguenti:

- If. 0,70 mc/mq
- Rc 40%
- H ml. 7,00
- Dc: mt. 5,00;

D: metà del fabbricato più alto con un minimo di mt. 10,00 o in aderenza;

Allineamento rispetto alle strade: è ammesso il mantenimento del filo di fabbricazione preesistente nel caso di ampliamento; nel caso di nuovo edificio arretramento di mt. 6,00 dalla strada.

n.p.: max 2 per gli edifici di nuova costruzione e ricostruzione.

I parametri quantitativi da osservare per gli interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica ammissibili tramite S.U.E. sono i seguenti:

- recupero fino al totale della quantità edificata preesistente;
- Rc, allineamenti, Dc, D, H, n° p.f.t. da definire nello SUE;
- autorimesse come al punto a) del presente comma.

All'interno dello SUE dovrà essere reperita la dotazione minima di aree per standard urbanistici riferita a parcheggi e verde pubblico (mq 15 per abitante insediabile): la restante quota della dotazione da prevedere ex art.21 L.R. 56/77 e s.m.i. potrà essere monetizzata.

Autorimesse:

Le autorimesse, a norma dell'art. 18, comma 2, lettera e) del Regolamento Edilizio rientrano nel conteggio del volume, se non sono ad uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali.

Sono ad uso dei residenti o pertinenziali e, pertanto, escluse dal computo della quantità edificabile:

- le autorimesse fino alla concorrenza di due autorimesse per ogni Ua, fino ad una SUL di mq. 24,00 ciascuna e con altezza massima pari a m. 2,40;
- le autorimesse, destinate a sopperire ad un fabbisogno pregresso in aree edificate esistenti e disservite, interrate o seminterrate non emergenti dalla linea di spiccato oltre m. 1,30. Dette autorimesse, quando edificate in aree non sottostanti ad un fabbricato, non dovranno osservare le distanze da confine e da fabbricati e il solaio di copertura dovrà essere sistemato a verde tramite formazione di strato di humus naturale non inferiore a cm. 30 di spessore.

Nell'osservanza dell'art. 4, comma 3, delle presenti norme è consentita la costruzione a confine senza assenso del confinante.

Disposizioni particolari:

- sono fatti salvi gli SUE approvati alla data di adozione della presente Variante;
- il recupero dei sottotetti a fini abitativi è disciplinato da quanto disposto dalla L.R. 21/98 ed è applicabile ai soli edifici esistenti alla data dello 06/08/1998;
- il recupero funzionale dei rustici è ammesso secondo le disposizioni della L.R. 29/04/2003 n° 9 e della circolare del P.G.R. n° 5/PET del 9 settembre 2003;
- per quanto riguarda eventuali lotti liberi di completamento, in sede di richiesta di permesso di costruire dovrà essere presentato un elaborato relativo alla sistemazione esterna del lotto comprendente soluzioni per l'integrazione paesaggistica delle nuove costruzioni con il paesaggio agricolo circostante. Un adeguata porzione del lotto, confinante con la zona agricola, verrà mantenuta a terreno naturale e piantumata con essenze autoctone ad alto fusto e siepi sempre verdi con funzione di contenere gli effetti sonori e visivi nei confronti delle limitrofe zone agricole. Si richiamano gli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti - Buone pratiche per la progettazione edilizia" approvati con DGR n. 30 del 22/03/2010 per quanto di competenza.

Ambiti agricoli speciali

La finalità della norma riguarda il mantenimento della destinazione agricola in alcune aree finalizzate a future scelte urbanistiche del comune.

Per queste aree il P.R.G.C. prevede la conservazione dello stato di natura e vieta l'edificazione.

Per gli edifici esistenti in detti ambiti, oltre agli interventi di ristrutturazione edilizia e di risanamento conservativo, è consentito, per una sola volta nel periodo di validità del P.R.G.C., un incremento di Superficie utile lorda (Sul) pari a 25 mq per ciascuna Ua e nel rispetto delle modalità previste per la zona agricola.

E' ammessa la nuova costruzione unicamente di autorimesse pertinenziali nella misura massima di mq 50 per ogni abitazione, purché il permesso di costruire sia corredato da relazione geologico-tecnica redatta in conformità al D.M. 11/03/88.

Zone residenziali B1 consolidate.

Tipi di intervento consentiti:

Con riferimento alle definizioni del Regolamento Edilizio Comunale, che si intendono qui integralmente richiamate, i tipi di intervento consentiti nel rispetto dei parametri di cui al successivo comma 6) sono:

- 1 - conservazione degli immobili allo stato di fatto con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non alterino le quantità edificate e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- 2 - interventi di restauro e risanamento conservativo rivolti a conservare l'organismo edilizio ed assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili;
- 3 - sono qualificati ristrutturazione i seguenti interventi:
 - il ripristino e la sostituzione di elementi costitutivi delle costruzioni, l'inserimento di nuovi elementi ed impianti nonché la trasformazione tipologica parziale o complessiva degli organismi edilizi;
 - ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione; interventi rivolti a trasformare l'organismo edilizio anche con demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato, senza modifica della conformazione planovolumetrica;
 - sostituzione edilizia: interventi rivolti alla realizzazione di un nuovo, anche diverso, organismo edilizio in sostituzione di uno da demolire: parametri edilizi, modalità e prescrizioni per la riedificazione sono dettati dal Piano Regolatore e dal Regolamento Edilizio.
- 4 - interventi di demolizione senza ricostruzione di immobili fatiscenti e/o non recuperabili alle destinazioni di zona;
- 5 - interventi di nuova costruzione:
 - ampliamento "una tantum" per edifici mono-bifamiliari esistenti al 31/12/2004 anche in deroga ai parametri cui al successivo comma 6) con un incremento di volume pari al 20% del volume esistente per ogni Ua residenziale con un massimo di mc. 210; mq 25 di SUL per ciascuna sono sempre consentiti fatto salvo il rispetto dei parametri relativi alla D, Dc, Df: nel caso in cui la potenzialità edificatoria del lotto non sia esaurita il presente intervento è concedibile in alternativa all'esaurimento di dette potenzialità.
- 6 - cambiamento di destinazioni d'uso comprese tra quelle compatibili con la residenza in assenza di interventi edilizi o contestualmente ai tipi di intervento ammessi;



7 - gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;

8 - recupero dei sottotetti a fini abitativi ai sensi del L.R. n° 21 del 06/08/1998;

9 - recupero funzionale dei rustici ai sensi della L.R. n° 9 del 29/04/03.

Modi di intervento ammessi:

Gli interventi di cui al comma precedente saranno attuati tramite i titoli abilitativi all'attività edilizia dettagliatamente catalogati all'art. 8 delle presenti Norme riferiti specificamente alla qualificazione dei singoli interventi edilizi definita in modo puntuale nel Regolamento Edilizio.

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica si intendono subordinati a SUE preventivo: gli ambiti da sottoporre a SUE saranno definiti mediante specifiche deliberazioni consiliari motivate in conformità ai disposti dell'art. 32, comma 2, L.R. 56/77 e s.m.i.. In caso di SUE preventivo, cartograficamente individuato nelle tavole di PRGC o conseguente ad intervento di ristrutturazione urbanistica, e qualora detti SUE contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, in alternativa al permesso di costruire, sarà ammessa la realizzazione delle opere previste mediante denuncia di inizio attività.

Parametri quantitativi:

I parametri quantitativi da osservare per gli interventi di nuova costruzione di cui al punto 5) del precedente comma 4) sono i seguenti:

If 1,10 mc/mq

Rc 40%

H ml. 9,50

Dc: mt. 5,00;

D: metà del fabbricato più alto con un minimo di mt. 10,00 o in aderenza;

Allineamento rispetto alle strade: è ammesso il mantenimento del filo di fabbricazione preesistente nel caso di ampliamento; nel caso di nuovo edificio arretramento di mt. 6,00 dalla strada.

n.p.: max 3 per gli edifici di nuova costruzione e ricostruzione.

I parametri quantitativi da osservare per gli interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica ammissibili tramite S.U.E. sono i seguenti:

- recupero fino al totale della quantità edificata preesistente;
- Rc, allineamenti, Dc, D, H, n° p.f.i. da definire nello SUE;
- autorimesse come al punto a) del presente comma.

All'interno dello SUE dovrà essere reperita la dotazione minima di aree per standard urbanistici riferita a parcheggi e verde pubblico (mq 15 per abitante insediabile): la restante quota della dotazione da prevedere ex art.21 L.R. 56/77 e s.m.i. potrà essere monetizzata.

Autorimesse:

Le autorimesse, a norma dell'art. 18, comma 2, lettera e) del Regolamento Edilizio rientrano nel conteggio del volume, se non sono ad uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali.

Sono ad uso dei residenti o pertinenziali e, pertanto, escluse dal computo della quantità edificabile:

- le autorimesse fino alla concorrenza di due autorimesse per ogni Ua, fino ad una SUL di mq. 24,00 ciascuna e con altezza massima pari a m. 2,40;
- le autorimesse, destinate a sopperire ad un fabbisogno pregresso in aree edificate esistenti e disservite, interrate o seminterrate non emergenti dalla linea di spiccatore oltre m. 1,30. Dette autorimesse, quando edificate in aree non sottostanti ad un fabbricato, non dovranno osservare le distanze da confine e da fabbricati e il solaio di copertura dovrà essere sistemato a verde tramite formazione di strato di humus naturale non inferiore a cm. 30 di spessore.

Nell'osservanza dell'art. 4, comma 3, delle presenti norme è consentita la costruzione a confine senza assenso del confinante.

Disposizioni particolari:

- sono fatti salvi gli SUE approvati alla data di adozione della presente Variante;
- il recupero dei sottotetti a fini abitativi è disciplinato da quanto disposto della L.R. 21/98 ed è applicabile ai soli edifici esistenti alla data dello 06/08/1998;
- il recupero funzionale dei rustici è ammesso secondo le disposizioni della L.R. 29/04/2003 n° 9 e della circolare del P.G.R. n° 5/PET del 9 settembre 2003;

Nelle aree destinate a **strada** non si ha alcuna possibilità edificatoria.

Nelle aree destinate a **nucleo di interesse storico-ambientale** non si ha alcuna possibilità edificatoria.

Tutti gli interventi ammessi nelle **aree a vincolo archeologico**, anche se non individuati nelle tavole del presente P.R.G.C., sono sottoposti al preventivo nulla osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte.

Nella tav. 2 del P.R.G.C. vengono delimitate le aree di interesse archeologico, localizzate nel territorio comunale di Viguzzolo, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77.

Nelle aree individuate ogni progetto relativo ad opere pubbliche o private, comprese le ristrutturazioni agricole di grande entità, che incidono sullo stato attuale dei suoli, dovrà essere preventivamente sottoposto alla Soprintendenza Archeologica del Piemonte per il parere di competenza.

Le **fasce di rispetto dei depuratori**, con profondità di mt.100, sono normate secondo quanto stabilito dalla Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle Acque dall'inquinamento: "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d), ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" "Allegato 4, punto 1.2". Si richiamano i disposti della Circolare del Ministro dei Lavori Pubblici pubblicata sulla G.U.n°48 del 21/02/1977 recante "Criteri, metodologia e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettera b), d) ed e) della Legge 10/05/1976, n° 319, (omissis)...." che consente, qualora non possa essere rispettata la fascia di rispetto degli

impianti di depurazione di adottare idonei accorgimenti sostitutivi quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento o, al limite, ricovero degli impianti in spazi chiusi.".

Dette fasce di rispetto hanno carattere di temporaneità e cessano quando la loro operatività si conclude o le stesse siano rilocalizzate.

Nelle aree destinate a **viabilità in progetto** non si ha alcuna possibilità edificatoria.

Nelle zone residenziali B3 di completamento sono consentiti i seguenti tipi di intervento:

nuova costruzione in lotti liberi finalizzati al completamento dell'edificazione cartograficamente individuati nelle tavole del P.R.G.C. con le sigle "n" e/o "pcn".

Modi di intervento ammessi:

l'intervento di cui al comma precedente sarà attuato con i seguenti modi di intervento:

permesso di costruire singolo di cui all'art. 8, comma 1, delle presenti norme: l'Amministrazione Comunale potrà subordinare il rilascio del permesso di costruire alla stipula di convenzione o atto di impegno unilaterale ex art. 49 L.R. 56/77 e successive modifiche quando si intenda procedere, alla dismissione di aree, alla esecuzione diretta di opere di urbanizzazione o quando si presenti comunque la necessità di instaurare con il concessionario un rapporto di natura contrattuale;

quando il permesso di costruire è obbligatoriamente sottoposto ai disposti art. 49 L.R. 56/77 e ss.mm.ii. la sigla riportata nel lotto è "pcn".

Parametri quantitativi:

I parametri quantitativi da osservare per gli interventi di cui al punto 1) del precedente comma 4) sono i seguenti, fatti salvi i casi specifici indicati nel prospetto che segue:

If 0,60 mc/mq

Rc 40%

H ml 7,00;

Dc: mt. 5,00;

D: distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti metà del fabbricato più alto con un minimo di mt. 10,00;

n.p.: max 2;


Ds: ml. 10,00.

Autorimesse: sono escluse dal computo delle quantità edificabili le autorimesse fino alla concorrenza di due autorimesse per ogni Ua, fino ad una SUL di mq 24,00 ciascuna.

Si rilascia in carta resa legale per gli usi consentiti dalla legge.

Viguzzolo, li 26 novembre 2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Adriano Gavarini)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Giovanni Franzin)





ALLEGATO 6 all'atto N. 7450/4484 DI REPERTO...

Città di Tortona

Provincia di Alessandria

Settore Territorio e Ambiente

Servizio Urbanistica

G/pianiter/Urb./TavernaLuigi/CDU/ BeruttiAntonio

N° 278 r.d.s.
N°135/2014 r.c.u.

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (art. 30 DPR 06.06.2001 nr.380)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE



Vista l'istanza in data 25/11-2014, protocollo comunale n°25237, con la quale il Sig. BERUTTI Antonio, residente a Viguzzolo in Strada Berzano n°6, in qualità di proprietario, chiede il rilascio del certificato di destinazione urbanistica concernente l'immobile sito in questo Comune iscritto a Catasto Terreni al foglio di mappa n°34 particella n°5;

Visto l'art.30 comma 3 del D.P.R. n°380 del 06/06-2001;

Visto il Vigente Piano Regolatore Generale, approvato con D.G.R. 30/01-1995 num. 43-42735, Pubblicato sul B.U.R. n°9 del 01/03-1995, le relative Norme di Attuazione e successive varianti;

Visti gli articoli 1-2-3-4-5-6-7-8 delle Norme di Attuazione del P.R.G.;

Visto il Decreto Legislativo n°267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

CERTIFICA

Che le prescrizioni urbanistiche relative all'immobile suddetto sono le seguenti:

I mappali sopracitati sono ubicati in zona agricola "A2", perciò si avrà;

ART. 3 ATTO DI IMPEGNO UNILATERALE


1. Nelle zone agricole, a norma dell'art. 25 commi 3 e 7 della L.R. 56/77 e s.m.i., il rilascio del permesso di costruire per nuovi interventi di costruzione e quindi con l'esclusione di quelli previsti dall'art. 2, è subordinato alla presentazione di un atto, registrato e trascritto, di impegno al mantenimento della destinazione agricola dell'immobile, redatto secondo il corrispondente schema-tipo allegato alle presenti norme.

PRESCRIZIONI DI ZONA ZONE - A - (agricole)

ART. 4 - ABITAZIONI RURALI.

a - Indici di densità fondiaria in mc/mq.

1. Zona A1:
mc. 0,01/mq.
2. Zone A2 e A3:
mc 0,02/mq.
3. Ai fini della determinazione del massimo volume edificabile è stabilito che la proprietà è l'insieme di tutti gli appezzamenti che la compongono, contigui e non, esistenti in zone agricole anche al di fuori del territorio comunale purchè, questi, siano nel raggio di 5000 mt. dal centro aziendale.
4. Le nuove abitazioni rurali dovranno localizzarsi laddove esiste il nucleo principale dell'azienda agricola.
5. Il volume edificabile è computato al lordo degli edifici esistenti per la parte destinata ad uso abitativo o ad usi extra agricoli.
6. In caso di nuova edificazione, rilasciabile unicamente ai soggetti di cui al comma 3, art. 25, L.R. 56/77 e s.m.i., è obbligatorio l'atto di impegno unilaterale di cui al precedente articolo 3.



b - Numero massimo dei piani.

1. Zone A1 - A2 - A3:
due piani fuori terra.

c - Altezza massima dei fabbricati.

1. Zona A1:
mt. 6,50
2. Zone A2 - A3:
mt. 7,50

d - Distanze minime dai confini di proprietà.

1. Zone A1 - A2 - A3:
mt. 5,00
2. Sono ammesse le costruzioni sul confine nel caso di edificazione abbinata con progettazione unitaria ed esecuzione contemporanea di tutte le unità immobiliari o nel caso di preesistenze a confine.

ART. 5 EDILIZIA ED OPERE PER ATTREZZATURE AFFERENTI E PROPORZIONATE ALL'ATTIVITA' AGRICOLA DEL FONDO.

a - Indici di densità fondiaria.

1. Non sono stabiliti indici di edificabilità.
Questi sono sostituiti dalla valutazione del dimensionamento dell'impianto alle esigenze dell'azienda con obbligo, nel caso di nuove strutture che superino i 1000 mq. di S.u.l., da un piano di sviluppo aziendale di approvarsi secondo le procedure stabilite al punto 4) del comma d) dell'art. 1.
2. L'azienda è l'insieme di tutti gli appezzamenti che la compongono contigui o non, esistenti nel territorio comunale.
3. È consentita l'inclusione di aree dell'azienda situate nei comuni contermini purchè posti nel raggio di 5000 mt. dal centro aziendale fermo restando che il nucleo aziendale edificato sia o venga ubicato nel comune di Tortona.
4. In caso di nuova costruzione, rilasciabile, oltre che ai soggetti di cui al comma 3, art. 25, L.R. 56/77 e s.m.i, a tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che esercitino legittimamente la coltivazione dei fondi, la silvicoltura, l'allevamento del bestiame o attività a queste connesse, secondo la definizione di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del Codice Civile, è obbligatorio l'atto di impegno unilaterale di cui all'articolo 3.

b - Numero massimo dei piani.

- un piano fuori terra;
- è ammesso un secondo piano fuori terra a porticato completamente aperto su almeno un lato per lo stoccaggio dei prodotti.

c - Altezza massima dei fabbricati.

1. Zona A1:
mt. 7,00
2. Zona A2:
mt. 9,00
3. Zona A3:
mt. 6,00
4. Sono esclusi dai limiti di altezza i silos ed i serbatoi.

d - Distanze minime dai confini di proprietà.

1. Zona A1:
mt. 15,00
2. Zone A2 - A3:
mt. 5,00
3. Non sono ammesse costruzioni sul confine di proprietà.

ART. 6 EDILIZIA ED OPERE PER ATTREZZATURE AFFERENTI AD ATTIVITA' ZOOTECHNICHE.

a - Indici di edificabilità.

5. Sono ammissibili sulla base di un progetto di sviluppo agricolo e degli indici di zona e approvati, nel caso di nuove strutture che superino i 1000 mq. di S.u.l., con le procedure stabilite per le attrezzature di cui al punto 4) del comma d) dell'art. 1.

6. Gli indici di edificabilità sono riferiti alla sola area su cui è previsto l'insediamento escludendo dal computo i fondi che non sono contigui.
7. Non sono contigue le aree separate da proprietà di terzi, da strade pubbliche, da corsi d'acqua naturali e da canali consortili se non collegati da sottopassi, sovrappassi o ponti.
8. In caso di nuova costruzione, rilasciabile, oltre che ai soggetti di cui al comma 3, art. 25, L.R. 56/77 e s.m.i., a tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che esercitino legittimamente la coltivazione dei fondi, la silvicoltura, l'allevamento del bestiame o attività a queste connesse, secondo la definizione di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del Codice Civile, è obbligatorio l'atto di impegno unilaterale di cui all'articolo 3.

b - Superficie coperta.

1. Zona A1:
1/20 dell'area con un massimo di 2.500 mq. per azienda.
2. Zona A2:
1/10 dell'area con un massimo di 5.000 mq. per azienda.
3. Zona A3:
1/30 dell'area con un massimo di 900 mq. per azienda.

c - Numero massimo dei piani.

1. Zona A1 - A3:
un piano fuori terra.
2. Zona A2:
due piani fuori terra.

d - Altezza massima dei fabbricati.

1. Zona A1:
mt. 4,50
2. Zona A2:
mt. 8,00
3. Zona A3:
mt. 5,50

e - Distanze minime dai confini di proprietà.

1. Zona A1:
mt. 25,00
2. Zona A2:
mt. 20,00
3. Zona A3:
mt. 15,00
4. Non sono ammesse costruzioni sui confini di proprietà.
5. Nel caso di allevamenti di suini gli arretramenti predetti sono aumentati in tutte le zone di mt. 20,00 con l'obbligo di piantumazione lungo tutto il confine di una fascia alberata su almeno quattro file, con essenze ad alto fusto disposte a distanza sufficiente per garantire una cortina continua.

f - Superfici alberate.

Ogni fondo interessato dall'edificazione deve essere piantumato con essenze ad alto fusto in quantità non inferiore ad un albero ogni 200 mq. di superficie fondiaria necessaria alla verifica dei rapporti ai fini edificatori.

ART.8 -ARRETRAMENTI DA STRADE, FERROVIE E CORSI D'ACQUA.

a - Arretramenti dalle strade e dalle linee ferroviarie.

1. Gli arretramenti minimi dal confine delle strade pubbliche di tipo A-B-C, come classificate dall'art. 2 D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, sono rispettivamente di mt. 60,00, mt. 40,00 e mt. 30,00, come disposto dall'art. 26 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, salvo maggiori distanze riportate in cartografia.
2. L'arretramento minimo dal confine stradale delle strade pubbliche o asservite all'uso pubblico del tipo F, come classificate dall'art. 2 D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, è di mt. 20,00 salvo maggiori distanze riportate in cartografia.
3. L'arretramento minimo dalle linee ferroviarie pubbliche è di mt. 30,00, misurato in proiezione orizzontale dalla più vicina rotaia, conformemente a quanto previsto dall'art. 49 del D.P.R. 11/7/1980 n. 753, salvo maggiori distanze riportate in cartografia.



b - Arretramenti dai corsi d'acqua.

1. L'arretramento minimo dai torrenti e corsi d'acqua pubblici e consortili è di mt. 100 salvo maggiori distanze stabilite in cartografia.
2. La fascia di arretramento è misurata a partire dal limite delle aree demaniali, come individuate nella Tav. 9.
3. Nel caso di canali di irrigazione e di corsi d'acqua non contemplati dal D.Lgs. 42/2004, parte III, l'arretramento minimo dal ciglio è di mt. 10,00.

Si precisa altresì che per le infrastrutture agricole quali ricovero attrezzi, serre ed altro e per i fabbricati esistenti, si rimanda agli articoli delle Norme di Attuazione sottodescritti:

ART. 1 - CARATTERISTICHE GENERALI;

ART. 2 - AMPLIAMENTO E RIUTILIZZO DEI FABBRICATI ESISTENTI E LORO MIGLIORAMENTO FUNZIONALE;

ART. 7 - SERRE.

ART. 86 - AREE FILTRANTI

1. Sono le aree in cui deve essere garantita la permeabilità dei suoli. La superficie filtrante non deve essere inferiore ad 1/3 della superficie libera; sono ammessi sistemi di captazione e convogliamento nel sottosuolo delle acque raccolte dalle superfici permeabili, al fine di consentire l'utilizzo ad autorimessa degli spazi interrati sottostanti.
2. Nelle zone R19 - R20 - R21 - R22 e nelle zone di recupero tale percentuale può essere ridotta tenendo conto della situazione preesistente e del fabbisogno di parcheggi. Nelle zone industriali la superficie delle aree permeabili coinciderà con quella destinata a verde. Nella zona agricola è vietata la costruzione o la finitura di strade private o vicinali con materiali che riducono la permeabilità del sedime, salvo casi di dimostrata e permanente necessità, ovvero per limitate porzioni adiacenti ai fabbricati residenziali e in corrispondenza degli accessi sulla viabilità principale.

Inoltre sull'immobile (o parte di esso) vi sono i seguenti vincoli:

Il mappale n°5 del foglio n°34 è soggetto alla seguente normativa di P.R.G. "In assenza di chiare ed inequivocabili indicazioni cartografiche delle fasce di rispetto a protezione dei corsi d'acqua, al di là di quanto rappresentato sulla tav.9 in scala 1.5000, si intendono istituite e definite ai sensi dell'art.29, L.R.56/77 es.m.i., fasce di rispetto della profondità di mt.100 a protezione dei Torrenti Scrivia, Ossona, Grue, Rio e dello scolmatore del Torrente Ossona. Si richiamano altresì le disposizioni di cui D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", nonché all'art.29 della L.R. 56/77 e s.m.i.". Ed è anche soggetto, in misura di salvaguardia, all'art.14 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale adottato con D.G.R. n°53-11975 del 04/08-2009

Si precisa altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n°113 del 01/12-2003 è stato approvato il Regolamento Edilizio, con le relative modifiche approvate con Delibere di Consiglio Comunale n°64 del 26/09-2003, n°46 del 29/09-2009 e n°70 del 20.12.2013.

Salvo quanto disposto in materia da Leggi Regionali e Nazionali.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi ai sensi dell'art.15 della Legge 12 novembre 2011 n°183.

Tortona li 10/12-2014

Il Dirigente

Ing. Pier Benedetto Mezzapelle

Luigi Taverna
Renato Amisano

Adempimenti e formalità dell'atto

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di ALESSANDRIA il giorno 01 settembre 2015 al n. 8762 serie 1T, esatti Euro 52.700,00

Trascritto presso l'ufficio del Territorio di TORTONA il giorno 01 settembre 2015, n. 2265 R.G. e n. 1783 R.P.Euro 90,00

Trascritto presso l'ufficio del Territorio di TORTONA il giorno 01 settembre 2015, n. 2266 R.G. e n. 1784 R.P.Euro 235,00

Trascritto presso l'ufficio del Territorio di TORTONA il giorno 01 settembre 2015, n. 2267 R.G. e n. 1785 R.P.Euro 235,00

Trascritto presso l'ufficio del Territorio di TORTONA il giorno 25 settembre 2015, n. 2506 R.G. e n. 1983 R.P.Euro 50,00

Trascritto presso l'ufficio del Territorio di TORTONA il giorno 25 settembre 2015, n. 2507 R.G. e n. 1984 R.P.Euro 50,00

Trascritto presso l'ufficio del Territorio di TORTONA il giorno 25 settembre 2015, n. 2508 R.G. e n. 1985 R.P.Euro 50,00

Copia conforme all'originale, ed ai suoi allegati, munita delle pre-scritte firme, nei miei rogiti, ad uso consentito.

Tortona, lì 5 novembre 2015

Da: Carlo Pagliughi <carlo.pagliughi@studiopagliughi.it>
Inviato: sabato 30 giugno 2018 15:47
A: Jeantet, Luca; 'Alessandro Solidoro'
Cc: Nanni, Alberto; Maggioni, Matia; Vallino, Paola; Stefania Chiaruttini; Giovanni Falconieri; Paolo Scapolo; f.novati@supportoexperts.it; segreteria; Andrea Cerri; luca.gastini@studiolegalegastini.it
Oggetto: I: Bozze attestazioni Beta Renewables SpA - IBP Srl
Allegati: Atto costitutivo del Trust Isolabella - 06.05.2008.pdf; Atto di conferimento beni in Trust Isolabella - 25.02.2009.pdf; Trust Isolabella atto disposizione successiva 08.08.2015.pdf

CARLO PAGLIUGHI
DOTTORE COMMERCIALISTA
AVVOCATO

STUDIO PAGLIUGHI
Piazza della Repubblica n. 30
I - 20124- Milano
Tel: +39-02. 78623963
Fax: +39-02. 78623961

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne e' vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio e' destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali.

Da: Dante Davio <dante.davio@studiogavio.it>
Inviato: domenica 3 giugno 2018 12:18
A: a.solidoro@studiosolidoro.it; Carlo Pagliughi <carlo.pagliughi@studiopagliughi.it>
Cc: s.chiaruttini@studiochiaruttini.it; l.minetto@studiochiaruttini.it; Ljeantet@gop.it; ANanni@gop.it
Oggetto: I: Bozze attestazioni Beta Renewables SpA - IBP Srl

Scusate: nuovo invio (il primo non è riuscito per le dimensioni degli allegati)

Da: Dante Davio
Inviato: domenica 3 giugno 2018 11:56
A: a.solidoro@studiosolidoro.it; Carlo.Pagliughi@studiopagliughi.it
Cc: s.chiaruttini@studiochiaruttini.it; l.minetto@studiochiaruttini.it; Ljeantet@gop.it; ANanni@gop.it
Oggetto: Bozze attestazioni Beta Renewables SpA - IBP Srl

Egr. dott. Alessandro Solidoro

Egr. dott. Carlo Pagliughi

Ho preso visione, quale Presidente del Collegio sindacale di Beta Renewables SpA e di Italian Bio Products Srl, della indicazione del patrimonio immobiliare degli amministratori e sindaci delle società nelle bozze di Attestazioni al Piano di concordato da voi redatte.

Devo precisare, al fine di più corretta rappresentazione e per dovere professionale, che i beni immobili di cui agli atti allegati e che vengono inclusi nelle mie proprietà sono in realtà appartenenti al Trust "Isolabella" ed al Trust "Famiglia Berutti" di cui sono trustee.

Tali beni immobili non mi appartengono, non ne ho né ne ho mai avuto la personale disponibilità essendo stati conferiti nei suddetti Trust da terzi come risulta appunto dagli atti che allego (e che invio con questa e con successiva email).

Vi sarò grato se vorrete prenderne atto nelle Attestazioni.

Cordialmente

Dante Davio

Allegati Trust Isolabella

- Atto costitutivo del Trust Isolabella 06.05.2008
- Atto conferimento beni in Trust Isolabella 25.02.2009
- Atto disposizione Trust Isolabella 08.08.2015

Studio Gavio - Dottori Commercialisti Associati -
dott. Dante Davio - dott. Marco Bobba - dott. Fulvio Canepa

TORTONA
via Lorenzo Perosi 10
Tel. +39 0131 78 30 1
fax +39 0131 78 30 30



Please consider the environment before printing this email

Il contenuto di questa e-mail è rivolto unicamente alle persone cui è indirizzato e può contenere informazioni la cui riservatezza è tutelata. Sono vietati la riproduzione e l'uso di questa e-mail in mancanza di autorizzazione del destinatario. Se avete ricevuto questa e-mail per errore, vogliate cortesemente chiamarci immediatamente per telefono o fax.

This e-mail is intended only for the person or entity to which is addressed and may contain information that is privileged, confidential or otherwise protected from disclosure. Copying, dissemination or use of this e-mail or the information herein by anyone other than the intended recipient is prohibited. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by telephone or fax.

N. Progressivo 31714

= Repertorio Notarile N. 282026

----- **ATTO ISTITUTIVO DEL TRUST " ISOLABELLA "** -----

----- REPUBBLICA -----

----- ITALIANA -----

L'anno 2008 (duemilaotto) il giorno 6 (sei) del mese di maggio in Tortona =
Via Bandello n. 11 = Condominio I Delfini.

Avanti di me DOTTOR VINCENZO ESPOSITO NOTAIO in Tortona
iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Ac-
qui e Tortona.

----- SONO PRESENTI I SIGNORI: -----

1) **FERRARI Dott. GASPARINO** nato a Tortona (AL) il 2 novembre
1957 (due novembre millenovecentocinquantasette), residente a Tortona
(AL) - Piazzale Porta Ticinese n. 9, codice fiscale dichiarato FRR GPR
57S02 L304Y, in regime di separazione di beni (in seguito chiamato anche
" **Disponente** ").

2) **DAVIO Dott. DANTE** nato a Tortona (AL) il 7 febbraio 1956 (sette
febbraio millenovecentocinquantasei), residente a Tortona (AL) - Via Lo-
renzo Perosi n. 56, codice fiscale dichiarato DVA DNT 56B07 L304E (in
seguito chiamato " **Trustee** ").

3) **MILANESE Rag. MAURIZIO MARIO** nato a Novi Ligure (AL) il 12
marzo 1960 (dodici marzo millenovecentosessanta), residente a Novi Ligure
(AL) - Via Montegrappa n. 6, codice fiscale dichiarato MLN MZM 60C12
F965L (in seguito chiamato " **Trustee** ").

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi ri-
chiedono di ricevere questo atto mediante il quale il comparente signor Fer-
rari Dr. Gasparino,

----- **p r e m e t t e:** -----

- che esso Disponente intendendo adempiere ad un fondamentale dovere
morale nei confronti della propria famiglia di origine, sia mantenendo unito
un patrimonio familiare del quale intende evitare la dispersione sia provve-
dendo alla sicurezza economica dei propri discendenti è venuto nella deter-
minazione di costituire il presente Trust al quale si applicano le disposizioni
della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, ratificata dalla Repubblica Ita-
liana con legge 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1 gennaio 1992,
salve disposizioni di maggiore favore;

- che al Trustee esso Disponente (o altra persona fisica o giuridica) potrà tra-
sferire beni mobili o immobili, titoli di credito, somme di denaro, diritti di
ogni tipo e in genere quanto possa formare oggetto di trasferimento, beni
che diverranno di piena, libera ed esclusiva proprietà e titolarità di esso Tru-
stee, con il vincolo per il medesimo di impiegare e di utilizzare secondo le
disposizioni di questo atto quanto gli verrà trasferito.

Ciò premesso, da considerarsi parte integrante del presente atto, il compa-
rente signor Ferrari Dr. Gasparino attesta quanto segue.

----- **Parte I - Dati di base** -----

Art. 1). **Denominazione del Trust**

A. Il Trust istituito per mezzo di questo atto è denominato

----- " **Trust Isolabella** " -----

B. Il Trust è irrevocabile.

Art. 2. **Definizioni / Interpretazione**

A. Nell'ambito del presente atto le espressioni di seguito indicate assumono
il seguente significato (qualora il contesto non imponga un differente signi-



ficato):

(a) "**Beneficiari**" significa i Beneficiari del Reddito c/o dei Beni in Trust, sia di Primo che di Secondo Grado che alla data di Istituzione sono già nati, nascituri o esistenti, e indicati come tali nell'atto o con atto successivo, ma prima dello spirare del Termine Finale.

"**Beneficiario**" significa singolarmente ognuno dei Beneficiari.

"**Beneficiari di Primo Grado**" significa i soggetti indicati al successivo articolo 11 e

"**Beneficiario di Primo Grado**" significa ogni Beneficiario di Primo Grado singolarmente.

(b) "**Beneficiari di Secondo Grado**" significa i rispettivi discendenti legittimi in linea retta di ciascuno dei Beneficiari di Primo Grado nati o nascituri prima dello spirare del termine del periodo di Trust e indicati al successivo art. 11 e

"**Beneficiario di Secondo Grado**" significa ognuno dei Beneficiari di Secondo Grado singolarmente.

(c) "**Beni in Trust**" significa i beni di cui all'articolo 4.

(d) "**Data di Istituzione**" significa la data del presente atto.

(e) "**Disponente**" individua il comparente signor Ferrari Dr. Gasparino, sopra generalizzato.

(f) "**Famiglia**" significa la famiglia composta dal Disponente, dalla di lui moglie Telecco Maria Paola e i loro figli e discendenti legittimi.

(g) "**Guardiano**" significa l'ufficio del guardiano (anche in forma collegiale) individuato nella parte V dell'atto.

(h) "**Incapace**" con riferimento a un individuo significa:

(i) che questi è soggetto ad un provvedimento disposto dal Tribunale della competente giurisdizione, con la conseguenza che è incapace di gestire e amministrare il proprio patrimonio incluse, senza limitazioni, le proprie risorse finanziarie; o

(ii) che questi è incapace di gestire e amministrare il proprio patrimonio incluse, senza limitazioni, le proprie risorse finanziarie, secondo la legge dello Stato di residenza o di cittadinanza.

(l) "**Minore**" significa la persona che non ha compiuto il diciottesimo anno di età.

(m) "**Periodo di Segregazione**" significa con riferimento al capitale e ai redditi il periodo di 30 (trenta) anni decorrente dalla Data di Istituzione, o un periodo inferiore, verificatesi le condizioni di cui al successivo art. 7.

(n) "**Strumento**" significa il presente atto istitutivo di Trust.

(o) "**Termine Finale**" significa il termine di scadenza del Periodo di Segregazione.

(p) "**Trustee**" significa l'ufficio del Trustee (anche in forma collegiale) del Trust Isolabella individuato nella successiva parte IV.

B. I titoli inseriti nelle varie sezioni di questo atto non devono essere intesi come parte integrante o che comunque possano influenzare l'interpretazione dello stesso.

C. I richiami operati ai Trusts includono i poteri e le disposizioni del presente atto, qualora il contesto non imponga un differente significato.

D. Ai fini della validità dell'atto, qualora il contesto non imponga un differente significato, il singolare va inteso anche come plurale del medesimo termine e vice-versa; i termini che indicano il genere maschile e femminile

- devono essere estesi a tutti i generi.
- E. I richiami dello Strumento a disposizioni di legge sono applicabili anche alle loro successive modificazioni e riformulazioni.
- F. Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale di questo atto.

Parte II - Disposizioni generali

Art. 3. Scopo del Trust

A. Secondo le disposizioni del presente atto e in accordo ai poteri e alle restrizioni qui contenute, il Disponente intende trasferire al Trustee quali beni in Trust alcuni beni e diritti di sua proprietà e titolarità ed i diritti inclusi allo scopo di:

(i) riunire tali beni e diritti in un solo soggetto giuridico, estraneo alle vicende della propria vita quale persona fisica;

(ii) avere unitarietà nella titolarità di detti beni e diritti e codificazione delle modalità di gestione degli stessi e dei diritti ad essi connessi, per i bisogni della Famiglia;

(iii) mantenere e sviluppare nel tempo i valori morali condivisi dai componenti la Famiglia;

(iv) dare tranquillità economica e stabilità alla Famiglia;

(v) mantenere delle sufficienti risorse finanziarie che contribuiscano al benessere economico dei Beneficiari quali membri della Famiglia;

(vi) attuare un corretto passaggio generazionale tra i Beneficiari delle partecipazioni societarie di cui è titolare;

(vii) dare la disponibilità ai Beneficiari come membri della Famiglia, delle risorse finanziarie necessarie per intraprendere iniziative in linea con la tradizione della Famiglia, mantenendone unito lo spirito tra gli stessi membri della Famiglia e usando i Beni in Trust vantaggiosamente, anche per coltivare lo sviluppo culturale ed educativo dei membri più giovani, attraverso una loro eccellente istruzione, in Italia e all'estero.

Art. 4. Beni in Trust

A. Sono Beni in Trust:

(i) i beni che con separato atto o atti il Disponente trasferirà al Trustee affinché facciano parte dei Beni in Trust;

(ii) ogni bene o diritto che o il Disponente o terzi con il consenso del Guardiano trasferiscano al Trustee affinché siano inclusi fra i Beni in Trust;

(iii) ogni somma che il Trustee riceva in forza di tali diritti;

(iv) i frutti prodotti da tali somme;


(v) ogni bene e diritto acquistato per mezzo di Beni in Trust o quale corrispettivo dell'alienazione o dell'impiego di Beni in Trust.

B. I Beni in Trust, in quanto la legge applicabile lo prevede e secondo il disposto dell'art.11 della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, ratificata dalla Repubblica italiana con legge 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1 gennaio 1992, sono separati dal patrimonio proprio del Trustee e non sono in alcun caso aggredibili né dai suoi creditori né dai creditori del Disponente.

Art. 5. Legge regolatrice del Trust

Il Disponente sceglie quale legge regolatrice del presente Trust la Legge di Jersey essendo quella che, a suo giudizio, meglio offre la migliore regolamentazione degli scopi previsti al precedente art. 3)

Si allega al presente atto sotto la lettera " A " previa sottoscrizione delle parti, di cui si omette la lettura per dispensa dalle parti avutane, il relativo



testo legislativo in lingua inglese con pedissequa traduzione in lingua italiana asseverata con giuramento nanti il Tribunale di Tortona con verbale in data 19 aprile 2008 n.ro 242 Cronologico.

Art. 6. Legge regolatrice delle funzioni del Trustee

A. I diritti, le obbligazioni e la responsabilità del Trustee sono disciplinate cumulativamente dalla legge di Jersey e dalla legge Italiana.

B. Per l'applicazione della legge italiana il Trustee è considerato quale gestore di beni che, sebbene di sua proprietà, sono destinati a soddisfare esclusivamente interessi altrui e ad essere trasferiti ai Beneficiari.

Art. 7. Durata

Il Trust esaurisce i propri effetti, nel rispetto delle previsioni di cui alla parte VII dell'atto decorsi 30 (trenta) anni dalla Data di Istituzione ovvero quando il Trustee, ottenuto il consenso del Guardiano, dichiara per iscritto, prima del Termine Finale, che, a suo giudizio, i Beni in Trust non sono sufficienti per il perseguimento dello Scopo del Trust oppure che le volontà del Disponente e lo Scopo del Trust possono essere attuati anche con altro strumento di diritto italiano, o mediante assegnazione diretta dei Beni in Trust ai Beneficiari.

Art. 8. Forma degli atti

Gli atti di cui agli articoli 17B, 21C, 31B debbono rivestire la forma pubblica o autentica, a pena di nullità.

Art. 9. Procedura obbligatoria di conciliazione. Autorità giudiziaria

A. I Beneficiari, il Trustee, il Guardiano o uno o più membri di tale ufficio che intendano proporre un'azione giudiziaria relativa all'istituzione, amministrazione o alla validità e agli effetti del Trust o ai diritti dei Beneficiari o di qualsiasi altro soggetto menzionato in questo Strumento o un procedimento mirante a fare pronunciare dal Giudice la revoca o nomina del Trustee o di dargli direttive, sono tenuti, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, a richiedere l'esperimento della Procedura Obbligatoria di Conciliazione, di seguito denominata la "Procedura Obbligatoria di Conciliazione". ..

B. La Procedura Obbligatoria di Conciliazione ha inizio quando i Beneficiari, il Trustee, il Guardiano o uno o più membri di tale ufficio espongono le proprie richieste al conciliatore (d'ora in avanti, il "Conciliatore"), il quale convoca le parti e, acquisiti gli opportuni elementi di fatto, illustra alle parti convocate il prevedibile andamento di una controversia giudiziaria e propone i termini di una conciliazione.

Il Conciliatore è indicato nella persona dell'Avv. Daffonchio Stefano del Foro di Tortona; qualora questi non possa o non voglia accettare, verrà nominato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tortona. Ove la conciliazione abbia luogo, se ne dà atto in una scrittura privata autenticata sottoscritta dalle parti e dal Conciliatore. Ove la conciliazione non abbia luogo, se ne dà atto in una dichiarazione di infruttuoso esperimento della conciliazione a firma del solo Conciliatore.

C. Il Conciliatore ha diritto di determinare il proprio onorario, di ottenere il pagamento dalla parte istante in uno o più versamenti secondo come egli riterrà più opportuno e di proporle il rimborso, parziale o integrale, a cura dell'altra parte in sede di conciliazione. Il compenso del Conciliatore sarà determinato ai sensi della Tariffa Forense in vigore, applicando la voce "onorari per attività stragiudiziale".

D. Ottenuta la dichiarazione di infruttuoso esperimento della conciliazione, potrà essere adita la magistratura italiana (Tribunale di Tortona). Qualora la magistratura italiana declini di provvedere in sede di volontaria giurisdizione, sarà competente la magistratura di Jersey.

Art. 10. Riservatezza e copie degli atti

A. Salvo quanto disposto da questo atto o dalla legge regolatrice del Trust o dal provvedimento di un Giudice avente giurisdizione in forza degli articoli che precedono o per altra causa, o in quanto sia ritenuto dal Trustee necessario in relazione al compimento di un atto di amministrazione o di disposizione o alla difesa in un procedimento giudiziario, il Trustee è tenuto a non comunicare ad alcuno alcuna informazione e a non consegnare alcun documento riguardanti il Trust.

B. Peraltro, il Trustee consegnerà ogni documento riguardante il Trust ai Beneficiari al Termine Finale.

Parte III - I Beneficiari

Art. 11. Individuazione dei Beneficiari

A. Sono Beneficiari di Primo Grado, in parti uguali tra loro, i figli legittimi del Disponente Ferrari Luigi Lorenzo nato a Milano il 20.01.2002 e residente in Tortona - Piazzale Porta Ticinese 9, cittadino italiano, codice fiscale dichiarato FRR LLN 02A20 F205S e Ferrari Carlamaria nata a Milano il 20.01.2002 e residente in Tortona - Piazzale Porta Ticinese 9, cittadina italiana, codice fiscale dichiarato FRR CLM 02A60 F205M e il coniuge del Disponente signora Telecco Dr. Maria Paola nata a Voghera il 6.04.1962 e residente in Tortona - Piazzale Porta Ticinese 9, cittadina italiana, codice fiscale dichiarato TLC MPL 62D46 M109C nonché ulteriori figli legittimi del Disponente, se in vita al Termine Finale.

B. Il Trustee al Termine Finale disporrà, in conformità alle disposizioni di questo Strumento, dei Beni in Trust e del relativo reddito che non siano stati ancora trasferiti o impiegati secondo i poteri a lui conferiti.


C. Il Trustee suddividerà i Beni in Trust in tante quote quanti saranno i Beneficiari di Primo Grado che al Termine Finale saranno in vita, e devolverà dette quote a ciascuno di detti Beneficiari di Primo Grado.

D. Se qualcuno dei Beneficiari di Primo Grado muore prima del Termine Finale o non può o non vuole accettare la distribuzione secondo quanto previsto dal presente articolo, il di lui figlio/i nato/i e nascituro/i, subentrerà/subentreranno, quale/i Beneficiario/i di Secondo Grado per stirpi e nell'ambito della stessa stirpe per capi in misura uguale, nella quota dei Beni in Trust che il suo/loro genitore avrebbe ricevuto, alla scadenza del Periodo di Segregazione, qualora fosse stato in grado di succedere.

Nel caso in cui anche uno o più di tali Beneficiari di Secondo Grado non potesse o non volesse accettare, il Trustee dividerà detta quota tra i rispettivi figli legittimi e, in assenza, tra i rispettivi successivi discendenti legittimi in linea retta, nati o nascituri alla scadenza del periodo di Trust, tutti considerati come Beneficiari di Secondo Grado, suddividendo il patrimonio per capi in misura uguale nell'ambito della stessa stirpe.

E. In mancanza di quanto sopra, il Trustee alla scadenza del periodo di Trust destinerà i Beni in Trust a favore di uno o più enti di cui all'art.3, primo comma, D. Lgs. italiano n. 346 del 31 ottobre 1990 o a favore di altri enti non lucrativi non soggetti alle imposte di successione e donazione.

Art. 12. Incedibilità dei diritti dei Beneficiari



Gli eventuali diritti che dovessero sorgere nei Beneficiari in conseguenza della individuazione fatta con il presente atto non sono trasferibili né per atto fra vivi né a causa di morte.

Art. 13. Esercizio dei diritti

I Beneficiari non possono conferire deleghe o procure per l'esercizio dei diritti ad essi spettanti, a meno che si tratti del compimento di attività riservate a professionisti abilitati.

Art. 14. Trust protettivo

Le disposizioni in favore dei Beneficiari sono oggetto di "Protective Trust" secondo le disposizioni dell'art. 35 della legge regolatrice di Jersey.

Parte IV - Il Trustee

Art. 15. Individuazione del Trustee

A. L'ufficio del Trustee potrà essere di volta in volta composto da uno o più componenti e, in quest'ultimo caso, agirà in forma collegiale: il Trustee in forma collegiale dovrà deliberare all'unanimità dei consensi.

B. Il primo Trustee del Trust Isolabella è composto in forma collegiale dal Dott. Davio Dante ed dal Rag. Milanese Maurizio Mario, sopra generalizzati, i quali dichiarano di accettare la nomina.

Art. 16. Poteri del Trustee

A. Il Trustee dispone dei Beni in Trust senza alcuna limitazione che non risulti in questo atto e senza dovere mai altrimenti giustificare i propri poteri, che coincidono con quelli che la legge riconosce al proprietario o titolare dei Beni in Trust.

B. Il Trustee ha capacità processuale attiva e passiva in relazione ai Beni in Trust.

C. Egli può comparire nella sua qualità di Trustee dinanzi a notai e a qualunque pubblica autorità senza che mai gli si possa eccepire mancanza o indeterminatezza di poteri.

D. Il Trustee può rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenerne prescrizioni o direttive.

E. Il Trustee, dopo la morte del Disponente, dovrà ottemperare all'obbligo di riservare alla signora Telecco Maria Paola moglie del Disponente i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare ex art. 540 del codice civile italiano.

Art. 17. Deleghe del Trustee

A. Il Trustee è di regola tenuto a svolgere le proprie funzioni personalmente.

B. Egli, peraltro, potrà delegare con atto pubblico o scrittura autentica l'amministrazione di Beni in Trust per il compimento di singole attività e per un tempo determinato, sotto il suo diretto controllo a professionisti e a consulenti nei casi in cui essa ecceda le sue capacità professionali e richieda quindi una preparazione specialistica.

Art. 18. Indicazioni al Trustee

A. Nell'esercizio della propria discrezionalità il Trustee terrà conto delle indicazioni del Guardiano, come manifestategli per iscritto, e ad esse si unifornerà soltanto qualora le ritenga conformi alle finalità del Trust.

B. Salve le disposizioni e le limitazioni espresse in questo Strumento, le facoltà e i poteri del Trustee rimangono tuttavia pieni.

Art. 19. Segregazione

A. Il Trustee è obbligato a tenere i Beni in Trust separati sia dai proprii

sia da qualsiasi altro bene o diritto gli sia intestato. In particolare:

(i) tutte le volte che si tratti di beni o diritti iscritti o iscrivibili in registri, pubblici o privati, il Trustee è tenuto a richiederne l'iscrizione o nella sua qualità di Trustee del Trust o al nome del Trust o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del Trust;

(ii) i rapporti bancari istituiti dal Trustee e tutti i contratti da lui stipulati saranno intestati o al Trustee nella sua qualità o al Trust e ogni somma sarà depositata nei conti così denominati.

B. I Beneficiari potranno rivendicare i Beni in Trust qualora il Trustee, in violazione dei propri obblighi, li abbia o confusi o alienati o su di essi abbia costituito diritti di terzi.

C. Il Trustee, durante il Periodo di Segregazione, avrà il potere di pagare o impiegare tutto o una qualsiasi parte o più parti del reddito dei Beni in Trust a favore o a beneficio di tutti, o di uno o più dei Beneficiari, con l'esclusione dell'altro o degli altri, in quote e proporzioni, come egli ritenga più opportuno, ma comunque in acconto sulle quote paritetiche di cui alla ripartizione al termine del Periodo di Segregazione.

Art. 20. Conflitti di interesse

A. Il Trustee non può in nessun caso rendersi acquirente di Beni in Trust, né trarre alcun vantaggio dai frutti da essi prodotti né in alcuna forma godere le utilità che da essi derivano.

B. Il Trustee è tenuto a prestare la propria opera professionale per la gestione e la tutela del Trust.

Art. 21. Successione e integrazione dell'ufficio del Trustee

A. Il Trustee o un componente l'ufficio del Trustee rimane nell'ufficio fino alla propria morte, sopravvenuta incapacità, revoca o dimissioni.

B. Il Trustee o ciascun componente l'ufficio può essere revocato in ogni tempo dal Guardiano con comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R..

C. Il Guardiano può in ogni tempo nominare con atto pubblico o scrittura autentica un successore del Trustee, o un nuovo componente l'ufficio di Trustee, che si affiancherà a quello o a quelli in carica, stabilendo il termine iniziale dell'ufficio.

Nel caso in cui per qualsiasi motivo non si possa ricostituire attraverso detta nomina, un ufficio del Trustee in forma collegiale, il Trustee superstite avrà pieni poteri secondo quanto disposto da questo Strumento fino a che non potrà essere nominato un nuovo componente l'ufficio del Trustee.

D. Le dimissioni del Trustee, comunicate a mezzo raccomandata A.R., hanno effetto nel momento in cui il nuovo Trustee assume l'incarico.


E. La revoca ha effetto immediato, ossia nel momento in cui perviene al Trustee, con comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R.

Art. 22. Mancanza del Trustee

A. Qualora il Trustee o un componente l'ufficio di Trustee venga a mancare, per revoca, dimissioni, morte o incapacità, senza un successore, alla nomina del Trustee o del componente l'ufficio provvede il Guardiano.

B. Nel momento in cui non dovesse esserci nessun Guardiano, o il Guardiano fosse incapace o non possa o non voglia farlo, il potere di nomina e di revoca del Trustee spetterà al Presidente del Consiglio Notarile di Alessandria.

Art. 23. Trasferimento dei Beni in Trust in caso di mutamento nel-



L'ufficio del Trustee.

A. In conseguenza della cessazione di un componente l'ufficio di Trustee, per incapacità, revoca o dimissioni, egli perde ogni diritto sui Beni in Trust in favore di colui o coloro che rimangono nell'ufficio, ai quali è tenuto a consegnare senza indugio qualsiasi atto e documento in suo possesso che abbia attinenza con il Trust o i Beni in Trust.

B. In caso di nomina di un nuovo o ulteriore componente l'ufficio del Trustee, chi è nell'ufficio è tenuto a porre in essere senza indugio ogni necessario atto per consentirgli di esercitare i diritti spettanti al Trustee sui Beni in Trust e, in quanto risultanze pubblicitarie lo richiedano, per includerlo fra i Trustees di questo Trust o anche fra i comproprietari o contitolari dei Beni in Trust nella specifica qualità di Trustee di questo Trust.

C. In caso di cessazione dall'ufficio di un Trustee singolo, egli è tenuto: —
* a porre in essere senza indugio ogni necessario atto per consentirgli di esercitare i diritti spettanti al Trustee sui Beni in Trust e, in quanto risultanze pubblicitarie lo richiedano, per farlo risultare quale Trustee di questo Trust o anche quale proprietario o titolare dei Beni in Trust nella specifica qualità di Trustee di questo Trust;

* a consegnare i Beni in Trust (e il "Libro degli Eventi del Trust") al suo successore, consegnandogli qualsiasi atto e documento in suo possesso che abbia attinenza con il Trust o i Beni in Trust, fornendogli ogni ragguaglio che il nuovo Trustee ragionevolmente gli richieda e in genere ponendolo in grado, per quanto in suo potere, di prendere possesso dei Beni in Trust e di assolvere senza difficoltà le obbligazioni inerenti l'ufficio.

In caso di morte o incapacità del Trustee singolo o di un componente l'ufficio, le suddette obbligazioni di consegna fanno carico, rispettivamente, agli eredi e a chi assiste il soggetto divenuto incapace.

D. Le risultanze del Libro degli Eventi del Trust di cui all'art. 27 fanno piena prova della qualità di Trustee.

E. In ognuno dei casi sopra menzionati il Trustee potrà fare e trattenere copie di tutti i documenti per eventuale azioni legali o per ogni scopo amministrativo connesso con la sua qualità di precedente Trustee.

Art. 24. Esonero da responsabilità

A. Il Trustee è esonerato da responsabilità per i propri atti e omissioni, tranne quando egli si sia comportato in difformità dalle prescrizioni di legge ovvero:

(i) abbia violato le disposizioni di questo atto;

(ii) abbia agito in conflitto, anche solo potenziale, di interessi, sebbene nessun danno ne sia derivato al Trust (in questo caso qualunque interessato potrà chiedere la revoca del Trustee al Giudice).

B. Il Trustee è esonerato da responsabilità per gli atti e omissioni dei terzi, da lui incaricati o delegati conformemente a quanto stabilito nell'art. 17:

(i) qualora si tratti di professionisti e consulenti, ove essi siano legalmente abilitati a svolgere tale attività;

(ii) qualora si tratti di altri soggetti, salvo il caso di loro dolo o colpa grave come intesi dalla legge italiana ovvero fraud o gross negligence come intesi dalla legge regolatrice.

Art. 25. Luogo dell'amministrazione del Trust

A. Il luogo dell'amministrazione del Trust è fissato presso il domicilio del Trustee Dott. Dante Davio in Tortona - Via Lorenzo Perosi 10.

B. In caso di più componenti l'ufficio di Trustee e in assenza di designazione espressa, il Guardiano designerà presso quale domicilio sia il luogo dell'amministrazione del Trust.

C. Ogni atto, contabilità e documento del Trust dovrà essere custodito nel luogo dell'amministrazione.

Art. 26. Rendiconto

A. Il Trustee consegna annualmente al Guardiano l'inventario dei Beni in Trust, unitamente a una relazione sull'amministrazione a meno che il Guardiano stesso lo dispensi per iscritto da tale incombenza.

B. Ove il Guardiano lo richieda, il Trustee deve sottoporsi a una verifica contabile e amministrativa, condotta da un professionista abilitato, nominato dal richiedente e compensato dal Trust.

Art. 27. Libro degli Eventi del Trust

A. Il Trustee è obbligato a istituire, custodire e aggiornare il "Libro degli Eventi del Trust", che verrà vidimato in data odierna da me Notaio.

B. Il Trustee registrerà in tale libro ogni avvenimento del quale ritenga opportuno conservare la memoria e comunque ogni pagamento eseguito ai Beneficiari.

C. In ogni caso, il Trustee annoterà gli estremi e il contenuto di qualsiasi atto per il quale la forma autentica o pubblica sia prescritta in questo atto o dalla Legge Italiana o del quale sia comunque opportuno prevenire la dispersione e manterrà una raccolta completa di tali atti.

D. Chiunque contragga con il Trustee è legittimato a fare pieno affidamento sulle risultanze del "Libro degli Eventi del Trust".

E. Il Trustee è tenuto a far prendere visione al Guardiano, ogni volta questi lo richieda, del contenuto del Libro degli Eventi del Trust.

Art. 28. Compenso del Trustee

A. Il compenso del Trustee sarà determinato con atto separato.

B. Il Trustee ha diritto di prelevare il proprio compenso professionale dalle disponibilità del Trust, dandone comunicazione al Guardiano.

Parte V - Il Guardiano del Trust

Art. 29. Individuazione del Guardiano

Il primo Guardiano del "Trust Isolabella" è la signora Caffarone Angela nata a Montemarzino il 28 febbraio 1927, residente in Tortona - Corso Don Orione n. 35/C (codice fiscale dichiarato CFF NGL 27B68 F562Y).


Art. 30. Poteri del Guardiano

A. In quanto l'atto di nomina non disponga diversamente, il Guardiano è titolare di ogni potere attribuitogli in singole disposizioni di questo Strumento; ed inoltre:

a) deve essere consultato dal Trustee, così da potere concedere o negare il proprio vincolante consenso, prima del compimento di qualsiasi atto di alienazione di immobili inclusi fra i Beni in Trust o di costituzione di garanzie reali su di essi o di stipulazione di contratti che ne attribuiscono a terzi il godimento, per qualsiasi titolo, per un periodo eccedente i nove anni ed inoltre prima di istituire nuovi Trusts ai sensi del successivo art. 41;

b) deve essere consultato dal Trustee, così da potere concedere o negare il proprio vincolante consenso, prima che sia apportata alcuna modificazione alla politica degli investimenti mobiliari seguita fino a quel momento ovvero sia mutato il soggetto investito della loro gestione;

c) ha diritto di agire contro il Trustee in caso di violazione, da parte di que-



st'ultimo, delle disposizioni contenute in questo atto o delle norme della legge regolatrice del Trust o di qualsiasi altra legge applicabile a uno specifico atto;

d) ha facoltà di esprimere la propria opinione su qualsiasi attività del Trust, anche se non ne venga richiesto dal Trustee.

B. Il Trustee è tenuto a rispettare con il massimo scrupolo la posizione del Guardiano interpretando ogni disposizione dubbia di questo Strumento nel senso della maggiore latitudine di tali prerogative.

C. Qualunque riferimento in questo Strumento al consenso del Guardiano: a) comporta che il Trustee debba richiedere e ottenere tale consenso per iscritto prima del compimento dell'atto al quale esso si riferisce, pena il risarcimento di ogni danno arrecato e l'invalidità dell'atto, salvo gli effetti che la Legge Italiana riconnette alla buona fede del terzo acquirente a titolo oneroso che ha fatto affidamento sulle risultanze del Libro degli Eventi del Trust di cui al precedente art. 27;

b) il consenso del Guardiano dovrà essere attestato nella medesima forma che rivestirà l'atto che il Trustee intende compiere e comunque in forma scritta.

Art. 31. Successione del Guardiano

A. Il Guardiano rimane nell'ufficio fino alla propria morte, sopravvenuta incapacità o dimissioni.

B. Il Guardiano può nominare con atto pubblico o scrittura autentica il proprio successore, stabilendo il momento di inizio dell'esercizio dell'ufficio.

C. Le dimissioni del Guardiano hanno effetto otto giorni dopo che egli ne abbia dato comunicazione scritta al Trustee e al Disponente.

Art. 32. Mancanza del Guardiano

A. Qualora il Guardiano venga a mancare, per morte, sopravvenuta incapacità o dimissioni, senza un successore, alla sua nomina provvede la Dott.ssa Maria Paola Telecco sopra generalizzata; qualora questa manchi o non provveda in tempo ragionevole, alla sua nomina provvede il Dottor Pierfausto Ferrari nato ad Alessandria il 1.09.1963, residente a Tortona - Corso Leoniero c.n. 52

B. Quando, nonostante le disposizioni che precedono, il Guardiano manchi, alla sua nomina provvede il Presidente del Consiglio Notarile di Alessandria su richiesta di qualsiasi interessato.

Art. 33. Compenso del Guardiano

A. Le spese sostenute dal Guardiano per l'adempimento delle sue funzioni sono a carico del Trust.

B. Il Guardiano non ha diritto a compenso.

Parte VI - I beni e i redditi del Trust

Art. 34. Nozione di reddito del Trust

Per "reddito del Trust" si intende:

a) ogni frutto, dividendo, interesse o altra utilità prodotto dai Beni in Trust e percepito dal Trustee;

b) ovvero mantenuto presso gestori professionali.

Art. 35. Reddito del Trust

Il reddito del Trust, assolto ogni costo inerente il Trust è, a discrezione del Trustee previa consultazione con il Guardiano, accumulato nel Trust o distribuito ai Beneficiari o parte accumulato e parte distribuito.

In caso di distribuzione spetta al Trustee decidere discrezionalmente a vantaggio di quale Beneficiario.

Art. 36. Obbligazioni di custodia

A. Il Trustee deve custodire i Beni in Trust.

B. Il Trustee è tenuto al compimento di ogni attività necessaria per tutelare la consistenza fisica dei Beni in Trust, il titolo di appartenenza e, se del caso, il possesso in favore del Trust.

C. Trattandosi di titoli di credito o altri strumenti finanziari o di investimento:

a) il Trustee è liberato da responsabilità qualora egli li affidi a un soggetto autorizzato ovvero li depositi presso un Istituto bancario al nome del Trust o al proprio nome nella specifica qualità di Trustee di questo Trust;

b) qualora il Trustee sia una società che professionalmente opera quale Trustee, il deposito può avere luogo anche unitamente a titoli appartenenti ad altri Trusts, ma solo qualora si tratti di titoli nominativi, intestati al trust o al Trustee del Trust e non negoziati in alcun mercato regolamentato.

Art. 37. Beni Immobili

A. Qualora beni immobili siano inclusi fra Beni in Trust, il Trustee può consentire a uno o più Beneficiari di abitarvi permanentemente o stagionalmente, a seconda del tipo di immobile, anche a titolo di comodato precario.

B. Peraltro, ove il vantaggio così attribuito a uno o più Beneficiari diminuisca significativamente il reddito del Trust o crei situazioni di evidente disparità fra i Beneficiari, il Trustee, sentito il parere del Guardiano, adotta le determinazioni opportune, compresa l'imposizione di un canone a carico dei soggetti ai quali egli concede di godere beni immobili affinché i restanti Beneficiari non siano lesi.

Art. 38. Necessità dei Beneficiari e del Disponente

A. Qualora il Guardiano gliene segnali l'opportunità, il Trustee stipula idonee polizze sanitarie in favore dei Beneficiari o dei loro discendenti.

B. Il Trustee è tenuto a valutare periodicamente se i Beneficiari abbiano necessità di somministrazione di mezzi finanziari:

a) per ragioni di malattia o di studio ovvero di altre necessità dovute alla loro particolare situazione di quel momento;

b) di sopravvenute difficoltà, che non consentano loro di mantenere il loro ordinario tenore di vita.

C. Qualora si verifichi una di queste circostanze, il Trustee, sentito il parere del Guardiano, è tenuto a devolvere ai Beneficiari o ad impiegare direttamente in loro favore, le somme di denaro necessarie, ottenute anche per mezzo dell'alienazione dei Beni in Trust e considerando tale devoluzione quale anticipata corresponsione di quanto spetterebbe a tali Beneficiari al Termine Finale, come innanzi determinato nell'art. 11 punto C).

D. Il Trustee è altresì tenuto a valutare periodicamente se il Disponente abbia necessità di somministrazione di mezzi finanziari a causa di sopravvenute difficoltà, che non gli consentano di mantenere il suo ordinario tenore di vita. Ove si verifichi questa circostanza, il Trustee è tenuto a devolvere al Disponente le somme di danaro necessarie, ottenute anche per mezzo dell'alienazione dei Beni in Trust.

Parte VII - Destinazione finale dei Beni in Trust

Art. 39. Destinazione finale dei Beni in Trust

A. Sopraggiunto il termine finale del Trust, come innanzi determinato, il



Trustee attribuisce entro sei mesi i Beni in Trust ai Beneficiari.

B. Nel determinare le quote il Trustee è tenuto a creare quote omogenee nella natura.

Art. 40. Beneficiari con diritti per quote sui medesimi beni

Quando i diritti di più Beneficiari concorrono per quote su un bene immobile non comodamente divisibile il Trustee:

A. è tenuto ad indagare se uno fra essi sia disposto a rendersi acquirente per contanti dei diritti spettanti agli altri Beneficiari; in caso positivo, il Trustee cura la stima dell'immobile e lo attribuisce a tale Beneficiario, contro il pagamento da parte di questi al Trustee delle somme spettanti agli altri Beneficiari;

B. in mancanza, il Trustee è tenuto ad indagare se esista una comune volontà dei Beneficiari concorrenti su tale bene circa l'esercizio dei rispettivi diritti per il caso che l'immobile venga ad essi attribuito in comproprietà per quote ideali e se tale comune volontà risulti da una attestazione giuridicamente vincolante e nelle forme opportune; in caso positivo, il Trustee attribuisce il bene ai Beneficiari in comproprietà per quote ideali;

C. ove, ad insindacabile giudizio del Trustee, non si verifichi alcuna fra le due precedenti ipotesi, il Trustee aliena il bene e ne ripartisce il ricavato, al netto di ogni spesa, fra i Beneficiari.

Art. 41. Nuovi Trusts

Il Trustee ha il potere di vincolare in Trust i beni che spetterebbero a un Beneficiario. In tal caso il Trustee istituisce un Trust che, in linea di principio:

(i) duri fino alla morte di tale Beneficiario;

(ii) designi il suddetto Beneficiario quale Beneficiario del Reddito;

(iii) designi quali Beneficiari Finali i suoi discendenti ovvero, in caso di mancanza di discendenti, gli altri Beneficiari di questo Trust o alcuni fra essi.

Art. 42. Disposizioni finali sulla distribuzione dei Beni in Trust

A. Nel procedere alla attribuzione dei Beni in Trust, il Trustee cura la scelta delle soluzioni fiscalmente più efficienti.

B. In nessun caso i Beneficiari o altri interessati possono contestare le determinazioni assunte dal Trustee o il modo scelto per la loro attuazione.

C. Gli effetti del Trust cessano, rispetto a ciascun bene, nel momento del suo trasferimento a uno o più fra i Beneficiari.

* * *

Ai fini della registrazione del presente atto le parti chiedono l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 11 della Tariffa Parte I del DPR 26 aprile 1986 n. 131 trattandosi di atto privo di contenuto patrimoniale così come anche riconosciuto dalla circolare numero 48/E del 6 agosto 2007 ribadita dalla circolare numero 3/E del 22 gennaio 2008.

* * *

Le parti, previamente informate ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, prestano il loro consenso al trattamento dei dati personali nonché alla loro conservazione anche con strumenti informatici negli archivi di me Notaio.

* * *

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto che ho letto alle parti meco Notario sottoscritte, alle ore 17,45 circa.

Questo atto che le parti dietro mio interpello dichiarano conforme alla loro

volontà, venne per la maggior parte dattiloscritto e per la minore parte scritto a mano da persona di mia fiducia, sotto mia guida e dettatura sopra facciate venticinque circa di sette fogli firme comprese.

ALL'ORIGINALE FIRMATO:

GASPARINO FERRARI

DANTE DAVIO

MAURIZIO MARIO MILANESE

VINCENZO ESPOSITO NOTAIO



Allegato 5 "A" del n° 31754/28226 di Riquetous

TRUSTS (JERSEY) LAW, 1984

REVISED EDITION, 2004

(as amended, 2006)

ARRANGEMENT OF ARTICLES

PART 1 - General

1. Interpretation.
2. Existence of a trust.
3. Recognition of a trust by the law of Jersey.
4. Proper law of a trust.
5. Jurisdiction of court.

PART 2 - Provisions applicable only to a Jersey trust

6. Application of Part 2

Creation, validity and duration of Jersey trusts.

7. Creation of a trust.
8. Property which may be placed in a trust.
9. Extent of application of law of Jersey to creation, etc of a trust.
- 9A. Powers reserved by settlor.
10. Beneficiaries of a trust.
- 10A. Disclaimer of interest.
11. Validity of a Jersey trust.
12. Trusts for non-charitable purposes.
13. Enforcers.
14. Resignation or removal of enforcer.
15. Duration of a Jersey trust.

Appointment, retirement and discharge of trustees.

16. Number of trustees.
17. Appointment out of court of new or additional trustee.
18. Prohibition of renunciation after acceptance.
19. Resignation or removal of trustee.
20. Position of continuing trustees on reduction in number of trustees.

Duties of trustees.



21. Duties of trustee.
22. Duty of co-trustees to act together.
23. Impartiality of trustee.

General powers of trustees.

24. Powers of trustee.
25. Delegation by trustee.
26. Remuneration and expenses of trustee.



[Handwritten signatures]

- 
- 
- 27. Power to appropriate.
 - 28. Corporate trustee acting by resolution.
 - 29. Trustee may refuse to make disclosure.

Liability for breach of trust.

- 30. Liability for breach of trust.
- 31. Trustee acting in respect of more than one trust.
- 32. Trustee's liability to third parties.
- 33. Constructive trustee.
- 34. Position of outgoing trustee.

Protective trusts; class interests; and certain powers.

- 35. Spendthrift or protective trust.
- 36. Class interests.
- 37. Variation of terms of a trust.
- 38. Power of accumulation and advancement.
- 39. Power of appointment.
- 40. Power of revocation.
- 41. Power to provide for change of proper law.

Failure, lapse and termination of trusts.

- 42. Failure or lapse of interest.
- 43. Termination of a Jersey trust.

Powers of the court.

- 44. Appointment of resident trustee.
- 45. Power to relieve trustee from personal liability.
- 46. Power to make beneficiary indemnify for breach of trust.
- 47. Variation of terms of a Jersey trust by the court and approval of particular transactions.
- 47A. Trusts for charitable or non-charitable purposes.

PART 3 - Provisions applicable to a foreign trust

- 48. Application of Part 3.
- 49. Enforceability of a foreign trust.

PART 4 - Provisions of general application

- 50. Application of Part 4.
- 51. Applications to and certain powers of the court.
- 52. Execution of instruments by order of the court.
- 53. Payment of costs.
- 54. Nature of trustee's estate, following trust property and insolvency of trustee.
- 55. Protection to persons dealing with trustee.
- 56. *Repealed*
- 57. Limitation of actions or prescription.

PART 5- Supplemental





- 58. Application of this Law.
- 59. Saving provisions.
- 60. Rules of court.
- 61. Citation.

G. J. P. P. P.

Ante per Lamp. per P. P. P.





Interpretation.

1.(1) In this Law, unless the context otherwise requires -

“beneficiary” means a person entitled to benefit under a trust or in whose favour a discretion to distribute property held on trust may be exercised;

“breach of trust” means a breach of any duty imposed on a trustee by this Law or by the terms of the trust;

“corporate trustee” means a trustee which is a corporation;

“corporation” means a body corporate wherever incorporated;

“court” means the Inferior Number of the Royal Court;

“enforcer” shall be construed in accordance with Article 13;

“foreign trust” means a trust whose proper law is the law of some jurisdiction other than Jersey;

“insurance” includes assurance;

“interdict” means a person, other than a minor, who under the law of Jersey or under the law of the person’s domicile does not have legal capacity;

“interest of a beneficiary” means the beneficiary’s interest under a trust and references to the beneficiary’s interest have a corresponding meaning;

“Jersey trust” means a trust whose proper law is the law of Jersey;

“minor” means a person who under the law of Jersey or under the law of the person’s domicile has not reached the age of legal capacity;

“personal representative” means the executor or administrator for the time being of a deceased person and, in the context of a Jersey trust, includes the principal heir;

“property” means property of any description wherever situated, and, in relation to rights and interests includes those rights and interests whether vested, contingent, defeasible or future;

“settlor” means a person who provides trust property or makes a testamentary disposition on trust or to a trust;

“terms of a trust” means the written or oral terms of a trust, and also means any other terms made applicable by the proper law;

“trust” includes -

- (a) the trust property; and
- (b) the rights, powers, duties, interests, relationships and obligations under a trust;

Gayle Ann

Inte fuit Conf. dno. fides



"trust property" means the property for the time being held in a trust;

"unit trust" means any trust established for the purpose, or having the effect, of providing, for persons having funds available for investment, facilities for the participation by them as beneficiaries under the trust, in any profits or income arising from the acquisition, holding, management or disposal of any property whatsoever.

- (2) This Law shall not be construed as a codification of laws regarding trusts, trustees and persons interested under trusts.

Existence of a trust

2. A trust exists where a person (known as a trustee) holds or has vested in the person or is deemed to hold or have vested in the person property (of which the person is not the owner in the person's own right) -

- (a) for the benefit of any person (known as a beneficiary) whether or not yet ascertained or in existence;
- (b) for any purpose which is not for the benefit only of the trustee; or
- (c) for such benefit as is mentioned in sub-paragraph (a) and also for any such purpose as is mentioned in sub-paragraph (b).

Recognition of a trust by the law of Jersey

3. Subject to this Law, a trust shall be recognized by the law of Jersey as valid and enforceable.

Proper law of a trust



4.(1) Subject to Article 41, the proper law of a trust shall be the law of the jurisdiction -

- (a) expressed by the terms of the trust as the proper law; or failing that
- (b) to be implied from the terms of the trust; or failing either
- (c) with which the trust at the time it was created had the closest connection.

(2) The references in paragraph (1) to "failing that" or "failing either" include references to cases -

- (a) where no law is expressed or implied under sub-paragraph (a) or (b) of that paragraph; and
- (b) where a law is so expressed or implied, but that law does not provide for trusts or the category of trusts concerned.

(3) In ascertaining, for the purpose of paragraph (1)(c), the law with which a trust had the closest connection, reference shall be made in particular to -

- 
- 
- (a) the place of administration of the trust designated by the settlor;
- (b) the *situs* of the assets of the trust;
- (c) the place of residence or business of the trustee;
- (d) the objects of the trust and the places where they are to be fulfilled.

Jurisdiction of court

5. The court has jurisdiction where -

- (a) the trust is a Jersey trust;
- (b) a trustee of a foreign trust is resident in Jersey;
- (c) any trust property of a foreign trust is situated in Jersey; or
- (d) administration of any trust property of a foreign trust is carried on in Jersey.

PART 2 - Provisions applicable only to a Jersey trust

Application of Part 2

6. This Part of this Law shall apply only to a Jersey trust.

Creation, validity and duration of Jersey trusts.


Creation of a trust

- 7.(1) Subject to paragraph (3), a trust may come into existence in any manner.
- (2) Without prejudice to the generality of paragraph (1), a trust may come into existence by oral declaration, or by an instrument in writing (including a will or codicil) or arise by conduct.
- (3) A unit trust may be created only by an instrument in writing.

Property which may be placed in a trust

8. Subject to paragraph Article 11(2) -



- 
- (a) any property may be held by or vested in a trustee upon trust; and
 - (b) a trustee may accept from any person property to be added to the trust property.

Extent of application of law of Jersey to creation, etc of a trust.

9.(1) Subject to paragraph (3), any question concerning –

- (a) the validity or interpretation of a trust;
- (b) the validity or effect of any transfer or other disposition of property to a trust;
- (c) the capacity of a settlor;
- (d) the administration of the trust, whether the administration be conducted in Jersey or elsewhere, including questions as to the powers, obligations, liabilities and rights of trustees and their appointment or removal; or
- (e) the existence and extent of powers, conferred or retained, including powers of variation or revocation of the trust and powers of appointment and the validity of any exercise of such powers,

shall be determined in accordance with the law of Jersey and no rule of foreign law shall affect such question.

(2) Without prejudice to the generality of paragraph (1), any question mentioned in that paragraph shall be determined without consideration of whether or not –

- (a) any foreign law prohibits or does not recognise the concept of a trust; or
- (b) the trust or disposition avoids or defeats rights, claims, or interests conferred by any foreign law upon any person by reason of a personal relationship to the settlor or by way of heirship rights, or contravenes any rule of foreign law or any foreign judicial or administrative order or action intended to recognize, protect, enforce or give effect to any such rights, claims or interests.

(3) The law of Jersey relating to –

- (a) *légitime*; and
- (b) conflicts of law,

shall not apply to the determination of any question mentioned in paragraph (1) unless the settlor is domiciled in Jersey.


(4) No foreign judgement with respect to a trust shall be enforceable to the extent that it is inconsistent with this Article irrespective of any applicable law relating to conflicts of law.

(5) The rule *donner et retenir ne vaut* shall not apply to any question concerning the validity, effect or administration of a trust, or a transfer or other disposition of property to a trust.

(6) In this Article –



Handwritten signatures and a circular stamp of the State of Jersey are visible at the bottom of the page.



'foreign' refers to any jurisdiction other than Jersey;



‘heirship rights’ means rights, claims or interests in, against or to property of a person arising or accruing in consequence of his or her death, other than rights, claims or interests created by will or other voluntary disposition by such person or resulting from an express limitation in the disposition of his or her property;

'*légitime*' and '*donner et retenir ne vaut*' have the meanings assigned to them by Jersey customary law;

'personal relationship' includes the situation where there exists, or has in the past existed, any of the following relationships between a person and the settlor --

- (a) any relationship by blood, marriage or adoption (whether or not the marriage or adoption is recognised by law)
- (b) any arrangement between them such as to give rise in any jurisdiction to any rights, obligations or responsibilities analogous to those of parent and child or husband and wife; or
- (c) any personal relationship between the person or the settlor and a third person who in turn has a personal relationship with the settlor or the person as the case may be.

(7) Despite Article 59, this Article applies to trusts whenever constituted or created.

Powers reserved by settlor

9A.(1) The reservation or grant by a settlor of a trust of—

- (a) any beneficial interest in the trust property; or
- (b) any of the powers mentioned in paragraph (2),

shall not affect the validity of the trust nor delay the trust taking effect.

(2) The powers are –


- (a) to revoke, vary or amend the terms of a trust or any trusts or powers arising wholly or partly under it;
- (b) to advance, appoint, pay or apply income or capital of the trust property or to give directions for the making of such advancement, appointment, payment or application;
- (c) to act as, or give binding directions as to the appointment or removal of, a director or officer of any corporation wholly or partly owned by the trust;
- (d) to give binding directions to the trustee in connection with the purchase, retention, sale, management, lending, pledging or charging of the trust property or the exercise of any powers or rights arising from such property;
- (e) to appoint or remove any trustee, enforcer, protector or beneficiary;

grüßchen



Leite fern

Paul H. Davis

- 
- (f) to appoint or remove an investment manager or investment adviser;
 - (g) to change the proper law of the trust;
 - (h) to restrict the exercise of any powers or discretions of a trustee by requiring that they shall only be exercisable with the consent of the settlor or any other person specified in the terms of the trust.

(3) Where a power mentioned in paragraph (2) has been reserved or granted by the settlor, a trustee who acts in accordance with the exercise of the power is not acting in breach of trust.

(4) The States may make Regulations amending paragraph (2).

Beneficiaries of a trust

10.(1) A beneficiary shall be -

- (a) identifiable by name; or
- (b) ascertainable by reference to -
 - (i) a class; or
 - (ii) a relationship to some person whether or not living at the time of the creation of the trust or at the time which under the terms of the trust is the time by reference to which members of a class are to be determined.

(2) The terms of a trust may provide for the addition of a person as a beneficiary or the exclusion of a beneficiary from benefit.

(3) Subject to Article 30(10), the terms of a trust may impose upon a beneficiary an obligation as a condition for benefit.

(4) *Repealed*

(5) *Repealed*

(6) *Repealed*

(7) *Repealed*


(8) *Repealed*



(9) *Repealed*

(10) The interest of a beneficiary shall constitute moveable property.

(11) Subject to the terms of the trust, a beneficiary may sell, pledge, charge, transfer or otherwise deal with his or her interest in any manner.

(12) A settlor or a trustee of a trust may also be a beneficiary of the trust.





Disclaimer of interest

10A.(1) Despite the terms of the trust, a beneficiary may disclaim, either permanently or for such period as he or she may specify, the whole or any part of his or her interest under a trust if he or she does so in writing.

- (2) Paragraph (1) applies whether or not the beneficiary has received any benefit from the interest.
- (3) Subject to the terms of the trust, if the disclaimer so provides it may be revoked in accordance with its terms.

Validity of a Jersey trust

11.(1) Subject to paragraphs (2) and (3), a trust shall be valid and enforceable in accordance with its terms.

(2) Subject to Article 12, a trust shall be invalid -

(a) to the extent that -

- (i) it purports to do anything the doing of which is contrary to the law of Jersey,
- (ii) it purports to confer any right or power or impose any obligation the exercise or carrying out of which is contrary to the law of Jersey,
- (iii) it purports to apply directly to immoveable property situated in Jersey, or
- (iv) it is created for a purpose in relation to which there is no beneficiary, not being a charitable purpose;

(b) to the extent that the court declares that -

- (i) the trust was established by duress, fraud, mistake, undue influence or misrepresentation or in breach of fiduciary duty,
- (ii) the trust is immoral or contrary to public policy, or
- (iii) the terms of the trust are so uncertain that its performance is rendered impossible.

(3) Where a trust is created for 2 or more purposes of which some are lawful and others are unlawful -

(a) if those purposes cannot be separated the trust shall be invalid;

(b) where those purposes can be separated the court may declare that the trust is valid as to the purposes which are lawful.

(4) Where a trust is partially invalid the court may declare what property is trust property, and what property is not trust property.

(5) Where paragraph (2)(a)(iii) applies, any person in whom the title to such immoveable property is vested



shall not be, and shall not be deemed to be, a trustee of such immoveable property.

(6) Property as to which a trust is wholly or partially invalid shall, subject to paragraph (5) and subject to any order of the court, be held by the trustee in trust for the settlor absolutely or if the settlor is dead for his or her personal representative.

(7) In paragraph (6) "settlor" means the particular person who provided the property as to which the trust is wholly or partially invalid.

(8) An application to the court under this Article may be made by any person referred to in Article 51(3).

Trusts for non-charitable purposes

12. A trust shall not be invalid to any extent by reason of Article 11(2)(a)(iv) if the terms of the trust provide for the appointment of an enforcer in relation to its non-charitable purposes, and for the appointment of a new enforcer at any time when there is none.

Enforcers

13.(1) It shall be the duty of an enforcer to enforce the trust in relation to its non-charitable purposes.

(2) The appointment of a person as enforcer of a trust in relation to its non-charitable purposes shall not have effect if the person is also a trustee of the trust.

(3) Article 21(4) shall apply to an enforcer as if the reference in sub-paragraph (b) of that paragraph to "a trustee" were a reference to "an enforcer" and the references in that sub-paragraph to "the trustee's trusteeship" and "such trusteeship" were both references to "the enforcer's appointment".

Resignation or removal of enforcer

14.(1) Subject to paragraph (3), an enforcer may resign his or her office by notice in writing delivered to the trustee.

(2) A resignation takes effect on the delivery of notice in accordance with paragraph (1).

(3) A resignation given in order to facilitate a breach of trust shall be of no effect.

(4) An enforcer shall cease to be enforcer of the trust in relation to its non-charitable purposes immediately upon -

(a) the enforcer's removal from office by the court;

(b) the enforcer's resignation becoming effective;

(c) the coming into effect of a provision in the terms of a trust under which the enforcer is removed from office or otherwise ceases to hold office; or

[Handwritten signatures and a circular official stamp are present at the bottom of the page.]



(d) the enforcer's appointment as a trustee of the trust.

Duration of a Jersey trust

- 15.(1) Unless its terms provide otherwise, a trust may continue in existence for an unlimited period.
- (2) No rule against perpetuities or excessive accumulations shall apply to a trust or to any advancement, appointment, payment or application of assets from a trust.
- (3) Except where the terms of a trust provide to the contrary, any advancement, appointment, payment or application of assets from that trust to another trust shall be valid even if that other trust may continue after the date by which the first trust must terminate.

Appointment, retirement and discharge of trustees

Number of trustees

- 16.(1) Subject to the terms of the trust, a trust must have at least one trustee.
- (2) A trust shall not fail on grounds of having fewer trustees than required by this Law or the terms of the trust.
- (3) If the number of trustees falls below the minimum number required by paragraph (1) or, if greater, by the terms of the trust, the required number of new trustees must be appointed as soon as practicable.
- (4) While there are fewer trustees than are required by the terms of the trust, the existing trustees may only act for the purpose of preserving the trust property.

Appointment out of court of new or additional trustee

17.(1) Paragraph (1A) applies if –

- (a) the terms of a trust do not provide for the appointment of a new or additional trustee;
- (b) any such terms providing for any such appointment have lapsed or failed; or
- (c) the person who has the power to make any such appointment is not capable of exercising the power,

and there is no other power to make the appointment.

(1A) A new or additional trustee may be appointed by –

- (a) the trustees for the time being;

[Handwritten signatures]

- (b) the last remaining trustee; or
- (c) the personal representative or liquidator of the last remaining trustee.

(2) Subject to the terms of the trust, a trustee appointed under this Article shall have the same powers, discretion and duties and may act as if the trustee had been originally appointed a trustee.

(3) A trustee having power to appoint a new trustee who fails to exercise such power may be removed from office by the court.

(4) On the appointment of a new or additional trustee anything requisite for vesting the trust property in the trustees for the time being of the trust shall be done.

Prohibition of renunciation after acceptance

18.(1) No person shall be obliged to accept appointment as a trustee, but a person who knowingly does any act or thing in relation to the trust property consistent with the status of a trustee of that property shall be deemed to have accepted appointment as a trustee.

(2) A person who has not accepted and is not deemed to have accepted appointment as a trustee may disclaim such appointment within a reasonable period of time after becoming aware of it by notice in writing to the settlor or to the trustees.

(3) If the settlor is dead or cannot be found and there are no other trustees a person to whom paragraph (2) applies may apply to the court for relief from the person's appointment and the court may make such order as it thinks fit.

Resignation or removal of trustee

19.(1) Subject to paragraph (3), a trustee, not being a sole trustee, may resign his or her office by notice in writing delivered to his or her co-trustees.


(2) A resignation takes effect on the delivery of notice in accordance with paragraph (1).

(3) If two or more trustees purport to resign simultaneously, the effect of which would mean that there would be no trustee, the resignations shall have no effect.

(4) A trustee shall cease to be a trustee of the trust immediately upon -

- (a) the trustee's removal from office by the court; or
- (b) the trustee's resignation becoming effective; or
- (c) the coming into effect of a provision in the terms of a trust under which the trustee is removed from office or otherwise ceases to hold office.

(5) A person who ceases to be a trustee under this Article shall concur in executing all documents necessary for the vesting of the trust property in the new or continuing trustees.



The bottom of the document features three handwritten signatures in cursive script. To the right of the signatures is a circular notary seal. The seal contains the text "NOTARY PUBLIC" around the top and "STATE OF NEW YORK" around the bottom. In the center of the seal is a smaller circular emblem with a star and the words "NOTARY PUBLIC" and "STATE OF NEW YORK".



20.

Repealed

Duties of trustees

Duties of trustee

21.(1) A trustee shall in the execution of his or her duties and in the exercise of his or her powers and discretions -

(a) act -

(i) with due diligence,

(ii) as would a prudent person,

(iii) to the best of the trustee's ability and skill; and

(b) observe the utmost good faith.

(2) Subject to this Law, a trustee shall carry out and administer the trust in accordance with its terms.

(3) Subject to the terms of the trust, a trustee shall -

(a) so far as is reasonable preserve the value of the trust property;

(b) so far as is reasonable enhance the value of the trust property.

(4) Except -

(a) with the approval of the court; or

(b) as permitted by this Law or expressly provided by the terms of the trust;

a trustee shall not -

(i) directly or indirectly profit from the trustees' trusteeship;

(ii) cause or permit any other person to profit directly or indirectly from such trusteeship; or

(iii) on the trustee's own account enter into any transaction with the trustees or relating to the trust property which may result in such profit.

(5) A trustee shall keep accurate accounts and records of the trustee's trusteeship.

(6) A trustee shall keep trust property separate from his or her personal property and separately identifiable from any other property of which he or she is a trustee.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



(7) A trustee of a trust for non-charitable purposes shall, at any time when there is no enforcer in relation to them, take such steps as may be necessary to secure the appointment of a new enforcer.

(8) Where the trustee of a trust for non-charitable purposes has reason to believe that the enforcer in relation to them is unwilling or refuses to act, or is unfit to act or incapable of acting, the trustee shall apply to the court for the removal of the enforcer and the appointment of a replacement.

Duty of co-trustees to act together

22.(1) Subject to the terms of the trust, where there is more than one trustee all the trustees shall join in performing the trust.

(2) Subject to paragraph (3), where there is more than one trustee no power or discretion given to the trustees shall be exercised unless all the trustees agree on its exercise.

(3) The terms of a trust may empower trustees to act by a majority but a trustee who dissents from a decision of the majority of the trustees may require the trustee's dissent to be recorded in writing.

Impartiality of trustee

23. Subject to the terms of the trust, where there is more than one beneficiary, or more than one purpose, or at least one beneficiary and at least one purpose, a trustee shall be impartial and shall not execute the trust for the advantage of one at the expense of another.

General powers of trustees

Powers of trustee

24.(1) Subject to the terms of the trust and subject to the trustee's duties under this Law, a trustee shall in relation to the trust property have all the same powers as a natural person acting as the beneficial owner of such property.

(2) A trustee shall exercise the trustee's powers only in the interests of the beneficiaries and in accordance with the terms of the trust.

(3) The terms of a trust may require a trustee to obtain the consent of some other person before exercising a power or a discretion.

(4) A person who consents as provided in paragraph (3) shall not by virtue of so doing be deemed to be a trustee.


Delegation by trustee

25.(1) Subject to the terms of the trust, a trustee may delegate the execution or exercise of any of his or her powers

G. J. J. J.

J. J. J. J.

J. J. J. J.





trusts or powers (both administrative and dispositive) and any delegate may further so delegate any such trusts or powers.

(2) Except where the terms of the trust specifically provide to the contrary, a trustee -

- (a) may delegate management of trust property to and employ investment managers whom the trustee reasonably considers competent and qualified to manage the investment of trust property; and
- (b) may employ accountants, advocates, attorneys, bankers, brokers, custodians, investment advisers, nominees, property agents, solicitors and other professional agents or persons to act in relation to any of the affairs of the trust or to hold any of the trust property.

(3) A trustee shall not be liable for any loss to the trust arising from a delegation or appointment under this Article who, in good faith and without neglect, makes such delegation or appointment or permits the continuation thereof.

(4) A trustee may authorize a person referred to in paragraph (2) to retain any commission or other payment usually payable in relation to any transaction.

Remuneration and expenses of trustee.

26.(1) Unless authorized by -

- (a) the terms of the trust; or
- (b) the consent in writing of all of the beneficiaries; or
- (c) any order of the court;

a trustee shall not be entitled to remuneration for his or her services.

(2) A trustee may reimburse himself or herself out of the trust for or pay out of the trust all expenses and liabilities reasonably incurred in connection with the trust.

Power to appropriate

27. Subject to the terms of the trust, a trustee may, without the consent of any beneficiary, appropriate trust property in or towards satisfaction of the interest of a beneficiary in such manner and in accordance with such valuation as the trustee thinks fit.

Corporate trustee acting by resolution

28. A corporate trustee may -

- (a) act in connection with a trust by a resolution of such corporate trustee or of its board of directors or other governing body; or



- (b) by such a resolution appoint one or more of its officers or employees to act on its behalf in connection with the trust.

Trustee may refuse to make disclosure

29. Subject to the terms of the trust and subject to any order of the court, a trustee shall not be required to disclose to any person, any document which -

- (a) discloses the trustee's deliberations as to the manner in which the trustee has exercised a power or discretion or performed a duty conferred or imposed upon him or her;
- (b) discloses the reason for any particular exercise of such power or discretion or performance of duty or the material upon which such reason shall or might have been based;
- (c) relates to the exercise or proposed exercise of such power or discretion or the performance or proposed performance of such duty; or
- (d) relates to or forms part of the accounts of the trust,

unless, in a case to which sub-paragraph (d) applies, that person is a beneficiary under the trust not being a charity, or a charity which is referred to by name in the terms of the trust as a beneficiary under the trust or the enforcer in relation to any non-charitable purposes of the trust.

Liability for breach of trust.

Liability for breach of trust

30.(1) Subject to this Law and to the terms of the trust, a trustee shall be liable for a breach of trust committed by the trustee or in which the trustee has concurred.

(2) A trustee who is liable for a breach of trust shall be liable for -

- (a) the loss or depreciation in value of the trust property resulting from such breach; and
- (b) the profit, if any, which would have accrued to the trust property if there had been no such breach.

(3) Where there are 2 or more breaches of trust, a trustee shall not set off a gain from one breach of trust against a loss resulting from another breach of trust.


(3A) A trustee who resigns in order to facilitate a breach of trust shall be liable for that breach as if he or she had not resigned.

(4) A trustee shall not be liable for a breach of trust committed prior to the trustee's appointment, if such breach of trust was committed by some other person.

John P. P. P.

P. P. P.

U. P. P.
P. P. P. P. P. P.





(6) A beneficiary may -

- (a) relieve a trustee of liability to the beneficiary for a breach of trust;
- (b) indemnify a trustee against liability for a breach of trust.

- (a) has legal capacity;
- (b) has full knowledge of all material facts; and
- (c) is not improperly induced by the trustee to take action under paragraph (6).

(9) A trustee who becomes aware of a breach of trust to which paragraph (4) relates shall take all reasonable steps to have such breach remedied.

(11) This Article is in addition to Article 56.

31.(1) A trustee acting for the purposes of more than one trust shall not, in the absence of fraud, be affected by notice of any instrument, matter, fact or thing in relation to any particular trust if the trustee has obtained notice of it by reason of the trustee's acting or having acted for the purposes of another trust.

32.(1) Where a trustee is a party to any transaction or matter affecting the trust –

- 70 p. 1000' 1000' 1000' 1000'

- (b) if the other party does not know that the trustee is acting as trustee, any claim by the other party may be made against the trustee personally (though, without prejudice to his or her personal liability, the trustee shall have a right of recourse to the trust property by way of indemnity).

- (2) Paragraph (1) shall not affect any liability the trustee may have for breach of trust.

Constructive trustee

33.(1) Subject to paragraph (2), where a person (in this Article referred to as a constructive trustee) makes or receives any profit, gain or advantage from a breach of trust the person shall be deemed to be a trustee of that profit, gain, or advantage.

- (2) Paragraph (1) shall not apply to a *bona fide* purchaser of property for value and without notice of a breach of trust.

- (3) A person who is or becomes a constructive trustee shall deliver up the property of which the person is a constructive trustee to the person properly entitled to it.

- (4) This Article shall not be construed as excluding any other circumstances under which a person may be or become a constructive trustee.

Position of outgoing trustee

34.(1) Subject to paragraph (2), when a trustee resigns, retires or is removed, he or she shall duly surrender trust property in his or her possession or under his or her control.

- (2) A trustee who resigns, retires or is removed may require to be provided with reasonable security for liabilities whether existing future contingent or otherwise before surrendering trust property.

- (3) A trustee who resigns, retires or is removed and has complied with paragraph (1) shall be released from liability to any beneficiary, trustee or person interested under the trust for any act or omission in relation to the trust property or the trustee's duty as a trustee except liability -


- (a) arising from any breach of trust to which such trustee (or in the case of a corporate trustee any of its officers or employees) was a party or to which the trustee was privy;

- (b) in respect of actions to recover from such trustee (or in the case of a corporate trustee any of its officers or employees) trust property or the proceeds of trust property in the possession of such trustee, officers or employees.

Protective trusts; class interests; and certain powers

Spendthrift or protective trust

[Handwritten signatures and a circular stamp are present at the bottom of the page.]



35.(1) The terms of a trust may make the interest of a beneficiary liable to termination.

(2) Without prejudice to the generality of paragraph (1), the terms of a trust may make the interest of a beneficiary in the income or capital of the trust property subject to -

(a) a restriction on alienation or disposal; or

(b) diminution or termination in the event of the beneficiary becoming bankrupt or any of his or her property becoming liable to sequestration for the benefit of his or her creditors.

(3) *Repealed*

(4) *Repealed*

Class interests

36.(1) Subject to the terms of a trust, the following rules shall apply where a trust or an interest under a trust is in favour of a class of persons -

Rule 1. A class closes when it is no longer possible for any other person to become a member of the class.

Rule 2. A woman who is over the age of 55 years shall be deemed to be no longer capable of bearing a child.

Rule 3. Where any class interest relates to income and for any period there is no member of the class in existence the income shall be accumulated and, subject to Article 15, shall be retained until there is a member of the class in existence or the class closes.

(2) In this Article "class interest" means a trust or an interest under a trust which is in favour of a class of persons.

Variation of terms of a trust




37. Without prejudice to any power of the court to vary the terms of a trust, a trust may be varied in any manner provided by its terms.

Power of accumulation and advancement

38.(1) Subject to Article 15, the terms of a trust may direct or authorize the accumulation for any period of all or part of the income of the trust.

(2) Subject to paragraph (3), income of the trust which is not accumulated under paragraph (1) shall be distributed.

(3) Subject to the terms of the trust and subject to any prior interests or charges affecting the trust property



where a beneficiary is a minor and whether or not the beneficiary's interest -

- (a) is a vested interest; or
- (b) is an interest which will become vested -
 - (i) on attaining the age of majority; or
 - (ii) at any later age; or
 - (iii) upon the happening of any event,

the trustee may -

- (A) accumulate the income attributable to the interest of such beneficiary pending the attainment of the age of majority or such later age or the happening of such event;
- (B) apply such income or part of it to or for the maintenance, education or other benefit of such beneficiary;
- (C) advance or appropriate to or for the benefit of any such beneficiary such interest or part of such interest.

(4) The receipt of a parent or the lawful guardian of a beneficiary who is a minor shall be a sufficient discharge to the trustee for a payment made under paragraph (3).

(5) Subject to the terms of the trust and subject to any prior interests or charges affecting the trust property, the trustee may advance or apply for the benefit of a beneficiary part of the trust property prior to the date of the happening of the event upon the happening of which the beneficiary becomes entitled absolutely thereto.

(6) Any part of the trust property advanced or applied under paragraph (5) shall be brought into account in determining from time to time the share of the beneficiary in the trust property.

(7) No part of the trust property advanced or applied under paragraph (5) shall exceed the presumptive, contingent or vested share of the beneficiary in the trust property.

Power of appointment

39. The terms of a trust may confer on the trustee or any other person power to appoint or assign all or any part of the trust property or any interest in the trust property to, or to trustees for the benefit of, any person, whether or not such person was a beneficiary of the trust immediately prior to such appointment or assignment.

Power of revocation

40.(1) A trust and any exercise of a power under a trust may be expressed to be -

- (a) revocable whether wholly or partly; or


G. J. P. P. P.

For the purpose

For the purpose of the

For the purpose of the





capable of variation.

(2) No such revocation or variation shall prejudice anything lawfully done by a trustee in relation to a trust before he receives notice of such revocation or variation.

(3) Subject to the terms of the trust, if it is revoked the trustee shall hold the trust property in trust for the settlor absolutely.

(4) Where a trust is partly revoked paragraph (3) shall apply to the property which is the subject of such revocation.

(5) In paragraph (3) "settlor" means the particular person who provided the property which is the subject of revocation.

Power to provide for change of proper law

41. The terms of a trust may provide for the proper law of the trust to be changed from the law of Jersey to the law of another jurisdiction.

Failure, lapse and termination of trusts

Failure or lapse of interest

42.(1) Subject to the terms of a trust and subject to any order of the court, where -


- (a) an interest lapses; or
- (b) a trust terminates; or
- (c) there is no beneficiary and no person who can become a beneficiary in accordance with the terms of the trust; or
- (d) property is vested in a person which is not for his or her sole benefit and the trusts upon which he or she is to hold the property are not declared or communicated to the person,

the interest or property affected by such lapse, termination, lack of beneficiary or lack of declaration or communication of trusts shall be held by the trustee or the person referred to in sub-paragraph (d), as the case may be, in trust for the settlor absolutely or if he or she is dead for his or her personal representative.

(2) An application to the court under this Article may be made by the Attorney General.

(3) In paragraph (1) "settlor" means the particular person who provided the interest or property affected as mentioned in that paragraph.

Termination of a Jersey trust



Gospodis *Antefer* *Antefer* *Antefer*



43.(1) On the termination of a trust the trust property shall be distributed by the trustee within a reasonable time in accordance with the terms of the trust to the persons entitled thereto.

(2) Notwithstanding paragraph (1), the trustee may require to be provided with reasonable security for liabilities whether existing future contingent or otherwise before distributing trust property.

(3) Without prejudice to the powers of the court under paragraph (4) and notwithstanding the terms of the trust, where all the beneficiaries are in existence and have been ascertained and none are interdicts or minors they may require the trustee to terminate the trust and distribute the trust property among them.

(4) The court may -

- (a) require the trustee to distribute the trust property;
- (b) direct the trustee not to distribute the trust property; or
- (c) make such other order as it thinks fit.

(5) In this Article "liabilities" includes contingent liabilities.

(6) An application to the court under this Article may be made by any person referred to in Article 51(3).

Powers of the court

Appointment of resident trustee

44.(1) Where there is no trustee resident in Jersey a beneficiary may apply to the court for the appointment of a person nominated for the purpose in the application, who shall be a person who resides in Jersey, as an additional trustee.


(2) The court -



- (a) upon being satisfied that notice of the application by the beneficiary has been served upon the trustees;
- (b) having heard any representations made by the trustees or any other beneficiary; and
- (c) having ascertained that the person nominated for the purpose in the application is willing to act,

may make an order appointing such person as an additional trustee.

Power to relieve trustee from personal liability

45.(1) The court may relieve a trustee either wholly or partly from personal liability for a breach of trust where it appears to the court that -



- 
- 
- (a) the trustee is or may be personally liable for the breach of trust;
- (b) the trustee has acted honestly and reasonably;
- (c) the trustee ought fairly to be excused -
- (i) for the breach of trust; or
- (ii) for omitting to obtain the directions of the court in the matter in which such breach arose.

(2) Paragraph (1) shall apply whether the transaction alleged to be a breach of trust occurred before or after the commencement of this Law.

Power to make beneficiary indemnify for breach of trust

46.(1) Where a trustee commits a breach of trust at the instigation or at the request or with the consent of a beneficiary, the court may by order impound all or part of the interest of the beneficiary by way of indemnity to the trustee or any person claiming through him.

(2) Paragraph (1) applies whether or not such beneficiary is a minor or an interdict.

Variation of terms of a Jersey trust by the court and approval of particular transactions




47.(1) Subject to paragraph (2), the court may, if it thinks fit, by order approve on behalf of -


- (a) a minor or interdict having, directly or indirectly, an interest, whether vested or contingent, under the trust;
- (b) any person, whether ascertained or not, who may become entitled, directly or indirectly, to an interest under the trust as being at a future date or on the happening of a future event a person of any specified description or a member of any specified class of persons;
- (c) any person unborn; or
- (d) any person in respect of any interest of his or hers that may arise by reason of any discretionary power given to anyone on the failure or determination of any existing interest that has not failed or determined,

any arrangement, by whomsoever proposed and whether or not there is any other person beneficially interested who is capable of assenting thereto, varying or revoking all or any of the terms of the trust or enlarging the powers of the trustee of managing or administering any of the trust property.

(2) The court shall not approve an arrangement on behalf of any person coming within paragraph (1)(a), (b) or (c) unless the carrying out thereof appears to be for the benefit of that person.

(3) Where in the management or administration of a trust, any sale, lease, pledge, charge, surrender, release or other disposition, or any purchase, investment, acquisition, expenditure or other transaction is in the opinion of the





court expedient but the same cannot be effected by reason of the absence of any power for that purpose vested in the trustee by the terms of the trust or by law the court may confer upon the trustee either generally or in any particular circumstances a power for that purpose on such terms and subject to such provisions and conditions, if any, as the court thinks fit and may direct in what manner and from what property any money authorised to be expended and the costs of any transaction are to be paid or borne.

- (4) An application to the court under this Article may be made by any person referred to in Article 51(3).

Trusts for charitable or non-charitable purposes


47A.(1) Where trust property is held for a charitable or non-charitable purpose and any of the circumstances mentioned in paragraph (2) apply, the court may, on the application of a trustee or the Attorney General, declare that the property or the remainder of the property, as the case may be, shall be held for such other charitable or non-charitable purpose, as the case may be, as the court considers to be consistent with the original intention of the settlor.



- (2) The circumstances are that —

- (a) the purpose has, as far as is reasonably possible, been fulfilled, has ceased to exist or is no longer applicable;
- (b) the purpose cannot be carried out having regard to the directions given by the settlor or the spirit of the gift;
- (c) the purpose provides a use for only part of the trust property;
- (d) the property, and any other property applicable for a similar purpose, can more effectively be applied to a common purpose, regard being had to the spirit of the gift;
- (e) the purpose was laid down by reference to an area that is no longer a unit for that purpose, or by reference to a class of persons or to an area that is no longer appropriate, regard being had to the spirit of the gift or the practicality of administering the gift;
- (f) the purpose has been adequately provided for by other means;
- (g) in the case of a trust for charitable purposes, the purpose has ceased for what ever reason to be charitable; or
- (h) the purpose has ceased in any other way to provide a suitable and effective method of using the property, regard being had to the spirit of the gift.

- (3) Where trust property is held for a charitable or non-charitable purpose the court may, on the application of a trustee or the Attorney General, approve any arrangement that varies or revokes the purposes of the trust or enlarges or modifies the powers of management or administration of the trustees, if it is satisfied that the arrangement —

- (a) is suitable and expedient; and
- (b) is consistent with the original intention of the settlor and the spirit of the gift.



- 
- 
- (4) The court shall not approve an arrangement under paragraph (3) unless it is satisfied that any person with a material interest in the trust has had an opportunity to be heard.

PART 3 - Provisions applicable to a foreign trust

Application of Part 3

48. This Part of this Law shall apply only to a foreign trust.

Enforceability of a foreign trust

49.(1) Subject to paragraph (2), a foreign trust shall be regarded as being governed by, and shall be interpreted in accordance with its proper law.

- (2) A foreign trust shall be unenforceable in Jersey -

(a) to the extent that it purports -

- (i) to do anything the doing of which is contrary to the law of Jersey,
- (ii) to confer any right or power or impose any obligation the exercise or carrying out of which is contrary to the law of Jersey, or
- (iii) to apply directly to immoveable property situated in Jersey;

(b) to the extent that the court declares that the trust is immoral or contrary to public policy.

- (3) Where paragraph (2)(a)(iii) applies, any person in whom the title to such immoveable property is vested shall not be, and shall not be deemed to be, a trustee of such immoveable property.


PART 4 - Provisions of general application

Application of Part 4

50. This Part of this Law shall apply to a Jersey trust and, to the extent that the context admits, shall apply to a foreign trust.

Applications to and certain powers of the court

- 51.(1) A trustee may apply to the court for direction concerning the manner in which the trustee may or should act in connexion with any matter concerning the trust and the court may make such order, if any, as it thinks fit.



9-2-2000
Justice
James J. P. Jones



(2) The court may, if it thinks fit -

- (a) make an order concerning -
 - (i) the execution or the administration of any trust,
 - (ii) the trustee of any trust, including an order relating to the exercise of any power, discretion or duty of the trustee, the appointment or removal of a trustee, the remuneration of a trustee, the submission of accounts, the conduct of the trustee and payments, whether payments into court or otherwise,
 - (iii) a beneficiary or any person having a connexion with the trust, or
 - (iv) the appointment or removal of an enforcer in relation to any non-charitable purposes of the trust;
- (b) make a declaration as to the validity or the enforceability of a trust;
- (c) rescind or vary any order or declaration made under this Law, or make any new or further order or declaration.

(3) An application to the court for an order or declaration under paragraph (2) may be made by the Attorney General or by the trustee, the enforcer or a beneficiary or, with leave of the court, by any other person.

(4) Where the court makes an order for the appointment of a trustee it may impose such conditions as it thinks fit, including conditions as to the vesting of trust property.

(5) Subject to any order of the court, a trustee appointed under this Article shall have the same powers, discretion and duties and may act as if the trustee had been originally appointed as a trustee.

Execution of instruments by order of the court

52. Where any person neglects or refuses to comply with an order of the court directing the person to execute or make any conveyance, assignment, or other document or instrument or indorsement, for giving effect to any order of the court under this Law, the court may, on such terms and conditions, if any, as may be just, order that the conveyance, assignment, or other document or instrument or indorsement, shall be executed, made or done by such person as the court nominates for the purpose, at the cost of the person in default, or otherwise, as the court directs, and a conveyance, assignment, document, instrument or indorsement so executed, made or done shall operate and be for all purposes available as if it had been executed, made or done by the person originally directed to execute, make or do it.

Payment of costs

53. The court may order the costs and expenses of and incidental to an application to the court under this Law to be raised and paid out of the trust property or to be borne and paid in such manner and by such persons as it thinks fit.





Nature of trustee's estate, following trust property and insolvency of trustee

54.(1) Subject to paragraph (2) -

- (a) the interest of a trustee in the trust property is limited to that which is necessary for the proper performance of the trust; and
- (b) such property shall not be deemed to form part of the trustee's assets.

(2) Where a trustee is also a beneficiary of the same trust, paragraph (1) shall not apply to the trustee's interest in the trust property as a beneficiary.

(3) Without prejudice to the liability of a trustee for breach of trust, trust property which has been alienated or converted in breach of trust or the property into which it has been converted may be followed and recovered unless it is in the hands of a bona fide purchaser for value without notice of a breach of trust or a person (other than the trustee himself) deriving title through such a person.

(4) Where a trustee becomes insolvent or upon distraint, execution or any similar process of law being made, taken or used against any of the trustee's property, the trustee's creditors shall have no right or claim against the trust property except to the extent that the trustee himself or herself has a claim against the trust or has a beneficial interest in the trust.

Protection to persons dealing with trustee

55.(1) A bona fide purchaser for value without actual notice of any breach of trust -

- (a) may deal with a trustee in relation to trust property as if the trustee was the beneficial owner of the trust property; and
- (b) shall not be affected by the trusts on which such property is held.


(2) No person paying or advancing money to a trustee shall be concerned to see that such money is wanted, or that no more than is wanted is raised, or otherwise as to the propriety of the transaction or the application of the money.

56. *Repealed*

Limitation of actions or prescription

57.(1) No period of limitation or prescription shall apply to an action brought against a trustee -

- (a) in respect of any fraud to which the trustee was a party or to which the trustee was privy; or
- (b) to recover from the trustee trust property -
 - (i) in the trustee's possession; or



Gr. J. J. J. J.

Gr. J. J. J. J.

Gr. J. J. J. J.



- (ii) under the trustee's control; or
- (iii) previously received by the trustee and converted to the trustee's use.

(2) Save as provided in paragraph (1), the period within which an action founded on breach of trust may be brought against a trustee by a beneficiary or an enforcer is -

- (a) 3 years from the delivery of the final accounts of the trust to the beneficiary or the enforcer; or
- (b) 3 years from the date on which the beneficiary or the enforcer first has knowledge of the occurrence of a breach of trust,

whichever period shall first begin to run.

(3) Where the beneficiary is a minor the period referred to in paragraph (2) shall not begin to run before the day on which the beneficiary ceases to be a minor.

(3A) Save as provided in paragraph (1), the period within which an action founded on breach of trust may be brought against a former trustee by a current trustee is 3 years from the date on which the former trustee ceased to be a trustee of the trust.

(4) This Article does not apply to a foreign trust whose proper law is the law of a jurisdiction to which the Convention on the law applicable to trusts and on their recognition, signed at The Hague on 20th October 1984, for the time being extends.

PART 5 - Supplemental

Application of this Law

58. Subject to Article 59, this Law shall apply to trusts constituted or created either before or after the commencement of this Law.

Saving provisions

59.(1) Nothing in this Law shall -

- (a) abridge or affect the powers, responsibilities or duties under any provision of law of the Viscount or any curator, *tuteur*, or special and general attorney;
- (b) affect the legality or validity of anything done before the commencement of this Law in relation to a trust existing before the commencement of this Law; or
- (c) affect the legality or validity of any trust arising from a document or disposition executed or taking effect before the commencement of this Law.

(2) Nothing in this Law shall derogate from the powers of the court which exist independently of this Law.

Гирарден

Leifham

which exist independently of this Law

5

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Circular Stamp: EXPOSITIO VIENENSIS 1850]



- (a) to set aside or reduce any transfer or other disposition of property;
- (b) to vary any trust;
- (c) to reduce or vary any testamentary or other disposition;
- (d) to make an order relating to matrimonial proceedings; or
- (e) to make an order relating to the avoidance of fraud on creditors.
- (3) Nothing in this Law shall derogate from the provisions of -
- (a) the Loi (1862) sur les teneures en fidéicommiss et l'incorporation d'associations;
- (b) the Mental Health (Jersey) Law, 1969.
- (c) the Sharing of Church buildings (Jersey) Law, 1973.
- (4) Nothing in this Law shall affect a personal representative where he or she is acting as such.

Rules of court

60. The power to make rules of court under the Royal Court (Jersey) Law, 1948, shall include a power to make rules for the purposes of this Law and proceedings thereunder.


Citation

61. This Law may be cited as the Trusts (Jersey) Law, 1984.

G. J. P. J. J. J.

Paul J. J. J.

Paul J. J. J.





LEGGE DI JERSEY SUI TRUSTS DEL 1984

Edizione rivisitata del 2004

(Con gli emendamenti fino al 2006)

SISTEMAZIONE DEGLI ARTICOLI

PARTE 1 - Generale

1. Interpretazione dei termini.
2. Esistenza del trust.
3. Riconoscimento del trust da parte della legge di Jersey.
4. Legge regolatrice del trust.
5. Competenza della Corte.

PARTE 2 - Norme applicabili solo a un trust di Jersey

6. Applicazione della parte 2.

Istituzione, validità e durata dei trusts di Jersey


7. Istituzione del trust.
8. Beni che possono essere posti in trust
9. Estensione dell'applicazione della legge di Jersey all'istituzione, eccetera di un trust.
- 9a. Poteri riservati dal disponente.
10. Beneficiari di un trust.
- 10a Rinuncia del diritto
11. Validità di un trust di Jersey.
12. Trusts per finalità non caritatevoli.
13. Guardiani.
14. Dimissioni o rimozione di un guardiano.
15. Durata di un trust di Jersey.

Nomina, dimissioni e revoca dei trustees

16. Numero dei trustees.
17. Nomina giudiziale di un trustee ulteriore.
18. Divieto di rinuncia dopo l'accettazione.
19. Dimissioni o revoca del trustee.
20. Posizione dei trustees superstiti in caso di riduzione di numero.

Obblighi dei trustees

21. Obblighi dei trustees.
22. Obbligo dei trustees di agire congiuntamente.
23. Imparzialità dei trustees.



G. J. J. J.

Luigi J. J. J. J.



Poteri generali dei trustees

- 24. Poteri dei trustees.
- 25. Delega rilasciata dal trustee.
- 26. Compensi e spese del trustee.
- 27. Potere di distribuzione.
- 28. Trustee società che agisce mediante delibere.
- 29. Rifiuto del trustee di esibire documenti.

Responsabilità per violazione del trust

- 30. Responsabilità per violazione del trust.
- 31. Trustee che agisce per più di un trust.
- 32. Responsabilità del trustee verso terze parti
- 33. Constructive trust.
- 34. (Posizione dei trustees uscenti)

Trust protettivi; diritti di una categoria di persone (class interests) e poteri.

- 35. Trust del prodigo o protettivo
- 36. Diritti di una categoria di persone.
- 37. Variazione dei termini di un trust.
- 38. Potere di capitalizzazione e di anticipazione.
- 39. Potere di assegnazione.
- 40. Potere di revoca.
- 41. Potere di modifica della legge regolatrice.

Impossibilità di raggiungere lo scopo, estinzione e termine del trust.

- 42. Impossibilità di raggiungere lo scopo o estinzione del diritto.
- 43. Termine di un trust di Jersey

Poteri della Corte

- 44. Nomina di un trust residente.
- 45. Potere di esonerare un trustee da responsabilità personale.
- 46. Potere di far sì che i beneficiari risarciscano (indennify) violazioni del trust.
- 47. Modifica delle norme di un trust di Jersey da parte della Corte e approvazione di particolari transazioni.
- 47a. Trust per finalità caritatevoli o non caritatevoli.

PARTE 3 - Norme applicabili ad un trust straniero

- 48. Applicazione della parte 3.
- 49. Esecutività di un trust straniero.





PARTE 4 - Norme di generale applicazione

- 50. Applicazione della parte 4.
- 51. Ricorso e poteri della Corte.
- 52. Esecuzione di atti per ordine giudiziario.
- 53. Pagamento di spese.
- 54. Natura della proprietà del trustee, diritto di seguito sui beni del trust e insolvenza del trustee.
- 55. Protezione delle persone che contrattano con il trustee.
- 56. Abrogato.
- 57. Prescrizione.

PARTE 5 – Disposizioni finali

- 58. Applicazione di questa legge.
- 59. Disposizioni di salvaguardia.
- 60. Regole giudiziarie.
- 61. Citazione.

PARTE 1 - Generale



G. P. P. P. P.

Aut. fur

Aut. fur. France



Interpretazione

1. (1) In questa legge, a meno che dal contesto non risulti diversamente:

“beneficiario” significa una persona avente diritto a vantaggi da parte di un trust oppure in cui favore possa essere eseguita discrezionalmente la distribuzione di beni in trust;

“violazione del trust” significa l’inadempimento di una obbligazione gravante sul trustee in forza di questa legge o delle clausole del trust;

“trustee società” significa che è una società;

“società” significa una persona giuridica ovunque costituita;

“Corte” significa *l’Inferior Number of The Royal Court*;

“guardiano” (enforcer) deve essere interpretato in conformità con quanto previsto dall’Articolo 13;

“trust straniero” significa un trust la cui legge applicabile è quella di un paese diverso da Jersey;

il termine “insurance” è equivalente a “assurance”.

“interdetto” è una persona, diversa da un minore, che per la legge di Jersey o per la sua legge personale (law of his domicile), non ha capacità di agire;

“il diritto di un beneficiario” significa il diritto del beneficiario nei riguardi del trust e il semplice riferimento al diritto del beneficiario ha un analogo significato;

“Jersey” significa l’isola;

“Jersey trust” significa un trust che è regolato dalla legge di Jersey;

“minore” significa una persona che per la legge di Jersey o per la sua legge personale (law of his domicile) non ha raggiunto l’età prevista per la capacità di agire;

“personal representative” significa l’esecutore pro-tempore o l’amministratore pro-tempore del patrimonio relitto da una persona deceduta e, nel contesto di un trust di Jersey, include l’erede principale (principal heir);

“beni” significa beni di ogni tipo, ovunque situati e, in relazione a diritti ed interessi, include quei diritti ed interessi, in qualunque modo acquisiti, condizionati, risolubili o futuri;

“disponente” indica la persona che dispone in favore di un trust o istituisce un trust testamentario, ovvero attribuisce diritti a un trust mediante testamento.

“clausole del trust” significa le clausole scritte o verbali di un trust, e anche ogni altra clausola che sia applicabile dalla legge che regola il trust;


“trust” include –

(a) i beni in trust; e

(b) i diritti, i poteri, i doveri, gli interessi, i rapporti e le obbligazioni nascenti dal trust;

“beni in trust” significa i beni che nel corso del tempo appartengono al trust;

“unit trust” significa un trust istituito, od avente l’effetto, per persone che hanno fondi disponibili per l’investimento, di fornire prodotti finanziari per la loro partecipazione, quali beneficiari del trust, a profitti



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



o guadagni nascenti dalla acquisizione, controllo, amministrazione o disposizione di beni.

- (2) Questa legge non deve essere interpretata come un codice riguardante i trusts, i trustees e le persone aventi diritti nascenti da un trusts.

Esistenza di un trust

2. Un trust esiste quando una persona (detto trustee) è titolare o ha il controllo, è considerato essere titolare o avere il controllo di beni (dei quali la persona non è proprietaria a titolo personale)
- a) per il vantaggio di una qualunque persona (detto beneficiario) sia o meno già individuato o esistente;
 - b) per un qualunque scopo che non sia quello di beneficiare solo il trustee; oppure
 - c) sia per i vantaggi indicati nel sotto paragrafo (a) che per qualunque scopo indicato nel sotto paragrafo (b).

Riconoscimento di un trust da parte della legge di Jersey

3. Nel rispetto di questa Legge, un trust sarà riconosciuto dalla legge di Jersey come valido ed efficace.

Legge regolatrice del trust


4. (1) Salvo quanto previsto dall'Articolo 41, la legge regolatrice del trust è la legge dello Stato -
- (a) indicata dalle clausole del trust come legge regolatrice; o mancando ciò
 - (b) da ritenere implicita in quanto previsto dalle clausole del trust; o mancando entrambi
 - (c) con la quale il trust, al momento della sua istituzione, aveva il più stretto contatto.
- (2) Il riferimento del paragrafo (1) a "mancando ciò" o "mancando entrambi" va inteso come inclusivo dei casi
- (a) in cui nessuna legge è espressamente indicata o da ritenere implicita ai sensi dei paragrafi (a) o (b) di quel paragrafo; e
 - (b) quando la legge è espressamente o implicitamente indicata, ma tale legge non dispone alcunché in tema di trust o per quella particolare categoria di trust in questione.



G. J. J. J.

Antony

Antony J. J. J.

- 
- (3) Nell'accertamento, per i fini di cui al paragrafo(1)(c) della legge con la quale il trust abbia il più stretto contatto, occorre considerare in particolare
- (a) il luogo di amministrazione del trust scelto dal disponente;
 - (b) il luogo ove sono situati i beni del trust;
 - (c) il luogo di residenza o il domicilio del trustee;
 - (d) gli scopi del trust ed il luogo in cui essi debbano essere realizzati.

Competenza della Corte

5. La Corte è competente quando
- (a) il trust è un trust di Jersey;
 - (b) un trustee di un trust straniero è residente a Jersey;
 - (c) qualunque bene di titolarità di un trust straniero è situato a Jersey;
 - (d) l'amministrazione di qualunque bene di un trust straniero è svolta a Jersey.

Clausole applicabili soltanto ad un trust di Jersey

Applicazione della Parte 2


6. Questa parte della legge si applica soltanto ad un trust di Jersey.

Istituzione, validità e durata di un trust di Jersey.


Istituzione di un trust

- 7.
- (1) Fermo quanto previsto nel paragrafo (3) un trust può essere istituito in qualunque modo.
 - (2) Fermo restando quanto previsto al punto (1) un trust può essere istituito con dichiarazione verbale o con un atto scritto (inclusi il testamento o un codicillo) o nascere per qualunque fatto o atto idoneo a produrlo.
 - (3) Un *unit trust* può essere istituito solo per iscritto.

Beni che possono essere posti in trust

8. Salvo quanto previsto dal paragrafo (2) dell'articolo 11 –
- (a) qualsiasi bene può essere intestato o posto sotto il controllo di un trustee in trust; e
 - (b) un trustee può accettare da chiunque beni da aggiungere ai beni in trust.
- 

Estensione dell'applicazione della legge di Jersey all'istituzione, ecc. di un trust





(1) Salvo quanto previsto dal paragrafo (3), qualsiasi questione riguardante –

- (a) la validità o l'interpretazione di un trust;
- (b) la validità o l'effetto di qualsiasi trasferimento o altra disposizione della proprietà di un trust;
- (c) la funzione di un disponente;
- (d) l'amministrazione del trust, sia che l'amministrazione venga effettuata in Jersey che in altro posto, comprese questioni inerenti a poteri, obblighi, responsabilità e diritti dei trustee, nonché alla loro nomina o rimozione;
- (e) l'esistenza e l'ampiezza dei poteri, conferiti o mantenuti, inclusi poteri di modifica o revoca del trust e poteri di nomina, nonché la validità di ogni esercizio di suddetti poteri, deve essere determinata in accordo con la legge di Jersey e nessuna norma di una legge straniera deve influire su tale questione.

(2) Fermo restando quanto previsto nel paragrafo (1), qualsiasi questione menzionata in quel paragrafo deve essere determinata senza tenere in considerazione in alcun modo –

- (a) qualsiasi legge straniera che proibisca o non riconosca il concetto di trust; oppure
- (b) il trust o una disposizione che annulli o cancelli i diritti, le richieste o gli interessi conferiti da qualsiasi legge straniera a una persona per ragioni di relazione personale con il disponente o attraverso i diritti ereditari, o che violi qualsiasi norma di una legge straniera o qualsiasi azione o disposizione giuridica o amministrativa straniera volta a riconoscere, proteggere, rafforzare o dare corso ai suddetti diritti, richieste o interessi.

(3) La legge di Jersey riferita a –

- (a) *légitime*; e
- (b) conflitti di legge,

non si deve applicare alla determinazione di nessuna questione menzionata nel paragrafo (1) salvo il caso in cui il disponente abbia domicilio in Jersey.


(4) Nessun ordinamento giuridico straniero inerente ad un trust deve essere applicabile all'estensione che sia in contrasto con questo Articolo indipendentemente da qualsiasi norma applicabile in merito ai conflitti di legge.

(5) La norma *donner et retenir ne vaut* non si deve applicare a nessuna questione riguardante la validità, l'effetto o l'amministrazione di un trust o un trasferimento o altre disposizioni di proprietà ad un trust.

(6) In questo Articolo –

"straniero" si riferisce a qualsiasi giurisdizione diversa da quella di Jersey;

"diritti ereditari" significa diritti, rivendicazioni o interessi per, verso e sulla proprietà di una persona che nascono o maturano in conseguenza della sua morte, tranne che diritti, rivendicazioni o interessi nati dalla volontà o da altra disposizione volontaria dalla suddetta persona o derivanti da un'esplicita limitazione nelle disposizioni relative alla sua proprietà.



[Handwritten signatures]



"*légitime*" e "*donner et retenir ne vaut*" hanno il significato ad essi attribuito dalle consuetudini applicabili nella tradizionale legge di Jersey;

"relazione personale" comprende la situazione in cui c'è, o c'è stata nel passato, una qualsiasi tra le seguenti relazioni tra una persona e il disponente –

- (a) qualsiasi relazione di sangue, matrimonio o adozione (sia che il matrimonio o l'adozione venga riconosciuto o meno dalla legge)
- (b) qualsiasi accordo tra essi tale per cui si dia risalto in qualsiasi giurisdizione a qualsiasi diritto, obbligo o responsabilità analoghi a quelli di genitore figlio o marito e moglie; oppure
- (c) qualsiasi relazione personale tra la persona e il disponente e una terza persona che a turno abbia una relazione personale con il disponente o la persona a seconda del caso.

(7) Nonostante l'Articolo 59, questo articolo si applica ai trusts sia costituiti che creati.

Poteri riservati dal disponente

9A. (1) La restrizione o la concessione da parte del disponente di un trust di –

- (a) qualsiasi interesse di diritto nella proprietà del trust; oppure
- (b) uno dei qualsiasi dei poteri menzionati nel paragrafo (2), non deve inficiare la validità del trust né ritardare l'entrata in vigore del trust.

(2) I poteri sono –

- (a) di revocare, variare o correggere i termini di un trust o di qualsiasi trust o potere che sorga interamente o parzialmente in conformità a esso;
- (b) di aumentare, attribuire, pagare o usufruire del reddito o del capitale dei beni del trust o di dare istruzioni per il raggiungimento di tale aumento, attribuzione, pagamento o utilizzo;
- (c) di agire come, o di dare direttive vincolanti come la nomina o la revoca in qualità di direttore o dirigente di qualsiasi società interamente o parzialmente posseduta dal trust;
- (d) di dare vincolanti direttive al trustee in relazione all'acquisto, al mantenimento, alla vendita, alla gestione, al prestito, al vincolo, all'addebito dei beni del trust o all'esercizio di qualsiasi potere o diritto derivante da tali beni;
- (e) di nominare o rimuovere qualsiasi trustee, guardiano, protettore o beneficiario;
- (f) di nominare o rimuovere un manager e un consulente per gli investimenti;
- (g) di cambiare la legge propria del trust;
- (h) di limitare l'esercizio di qualsiasi potere o facoltà di un trustee richiedendo che debbano solo essere applicabili con il consenso del disponente o di qualsiasi altra persona specificata nei termini del trust.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



- (3) Nel caso in cui un potere citato nel paragrafo (2) sia stato riservato o concesso al disponente, un trustee che agisca in accordo con l'esercizio del potere non sta compiendo violazione del trust.
- (4) Gli Stati possono emanare norme correggendo il paragrafo (2).


Beneficiari del trust



10. (1) Un beneficiario deve essere -
- (a) identificabile per nome; oppure
 - (b) accertabile con riferimento a -
 - (i) una categoria; oppure
 - (ii) una relazione con una persona, sia o meno vivente al tempo della istituzione del trust, oppure al tempo che, in considerazione delle clausole, del trust, è il momento cui fare riferimento per la determinazione dei membri di una certa categoria;
- (2) Le clausole di un trust possono disporre che una persona sia aggiunta quale beneficiario ovvero sia esclusa;
- (3) Salvo quanto previsto dall'Articolo 30(10) le clausole del trust possono imporre a carico di un beneficiario una obbligazione quale condizione per il beneficio;
- (4) Abrogato
- (5) Abrogato
- (6) Abrogato
- (7) Abrogato
- (8) Abrogato
- (9) Abrogato
- (10) Il diritto di un beneficiario è considerato un bene mobile (*moveable property*).
- (11) Salvo quanto previsto dalle clausole del trust, un beneficiario può vendere, dare in garanzia, gravare di obbligazioni, cedere o comunque disporre del suo diritto in qualunque modo.
- (12) Il disponente o il trustee del trust può anche esserne il beneficiario.

Rinuncia del diritto




- 10 A. (1) Nonostante i termini del trust, un beneficiario può rinunciare, sia permanentemente sia per un periodo di tempo che egli dovrà specificare, interamente o parzialmente al suo diritto in merito al trust se lo richiede per iscritto.
- (2) Il paragrafo (1) si applica indipendentemente dal fatto che il beneficiario abbia ricevuto qualche vantaggio dal diritto o meno.
- (3) Salvo quanto previsto dai termini del trust, se la rinuncia è così formulata può essere revocata in accordo ai suoi termini.



Validità di un trust di Jersey

G. J. J. J.

Jersey *De Boer* *Flanese*

- 
- 
- (1) Fermo restando quanto previsto dai paragrafi (2) e (3) un trust è valido e può esserne pretesa l'esecuzione secondo quanto previsto dalle sue clausole.
- (2) Fermo quanto previsto dall'Articolo 12 un trust è invalido –
- (a) in caso che –
 - (i) richieda che sia fatto qualcosa di contrario alla legge di Jersey;
 - (ii) richieda che sia fatto qualcosa di contrario alla legge di Jersey;
 - (iii) richieda la sua diretta applicazione a beni immobili (*immoveable property*) siti in Jersey; oppure
 - (iv) sia istituito per uno scopo in relazione al quale non vi sia un beneficiario, a meno che non si tratti di uno scopo caritatevole (*charitable purpose*);
 - (b) in caso che la Corte dichiari che –
 - (i) il trust era stato istituito con violenza, frode, errore, indebita coartazione della volontà, falsa rappresentazione della realtà [o con violazione di obblighi fiduciari;
 - (ii) il trust è immorale o contrario all'ordine pubblico (*public policy*); oppure
 - (iii) le clausole del trust sono così incerte che la sua esecuzione sia impossibile.
- (3) Quando un trust è istituito per due o più scopi dei quali alcuni siano legittimi ed altri illegittimi –
- (a) se gli scopi non possano essere disgiunti il trust è invalido;
 - (b) quando gli scopi non possano essere disgiunti la Corte può dichiarare che il trust è valido per quegli scopi che sono legittimi;
- (4) Quando un trust è parzialmente invalido la Corte può dichiarare quali beni siano in trust e quali non lo siano.
- (5) Quando si applica il paragrafo (2)(a) (iii), chiunque risulti avere acquisito beni immobili (*immoveable property*) non è, e non può essere considerato, un trustee di quei beni immobili (*immoveable property*);
- (6) I beni per i quali un trust risulti in tutto od in parte invalido, fermo restando quanto al paragrafo (5) e qualsiasi provvedimento adottato dalla Corte, rimangono in trust, ma per essere riconsegnati al disponente (*be held by the trustee in trust for the settlor absolutely*) o, se questi è deceduto, al suo *personal representative*.
- (7) Nel paragrafo (6) "disponente" significa quella particolare persona che ha disposto dei beni riguardo ai quali il trust è totalmente o parzialmente invalido;
- (8) Il ricorso alla Corte ai sensi di questo Articolo può essere fatto da chiunque sia richiamato nell'Articolo 51(3).
- 

G. J. J. J.

Prof. Paolo Filippini

Trust per scopi non caritatevoli (*non-charitable purposes*)

Un trust non è invalido, in alcun caso, in ragione di quanto previsto dall'Articolo 11(2) (a) (iv), se le clausole del trust prevedono la nomina di un guardiano in relazione ai suoi scopi non caritatevoli (*non-charitable purpose*), e la nomina di un nuovo guardiano in qualunque momento ne manchi uno.

Guardiani


13. (1) E' dovere del guardiano di assicurare l'esecuzione di un trust in relazione ai suoi scopi non caritatevoli (*non-charitable purpose*);
- (2) La nomina del guardiano in relazione agli scopi non caritatevoli (*non-charitable purpose*) non ha effetto se egli è anche un trustee del trust.
- (3) L'Articolo 21(4) si applica ad un guardiano come se il riferimento nel sotto paragrafo (b) di quel paragrafo "al trustee" fosse il riferimento "al guardiano" e i riferimento al "suo essere trustee" o a "tale qualità" fossero entrambi relativi al guardiano.

Dimissioni e revoca del guardiano

14. (1) Fermo quanto previsto dal paragrafo (3), il guardiano può dare le dimissioni dal suo ufficio con dichiarazione scritta consegnata al trustee.
- (2) Le dimissioni hanno effetto al momento della consegna della dichiarazione, effettuata a norma del paragrafo (1).
- (3) Le dimissioni data al fine di rendere più agevole una violazione del trust, non hanno effetto.
- (4) Un guardiano cesserà di essere tale, in relazione agli scopi non caritatevoli (*non-charitable purpose*) del trust, quando –
- (a) egli sia giudizialmente revocato dall'ufficio;
 - (b) divengano efficaci le sue dimissioni;
 - (c) si verifichi quanto stabilito dall'atto istitutivo del trust in ordine alla revoca del guardiano o comunque alla cessazione dall'ufficio; oppure
 - (d) egli venga nominato trustee del trust.

Durata di un trust di Jersey

15. (1) A meno che i suoi termini non prevedano diversamente, un trust può continuare ad esistere per un periodo illimitato.
- (2) Nessuna norma contro rendite perpetue o eccessive capitalizzazioni deve essere applicata ad un trust o a qualsiasi avanzamento, attribuzione, pagamento o conferimento di beni da un trust.
- (3) Eccetto i casi in cui i termini di un trust prevedono il contrario, qualsiasi avanzamento, attribuzione, pagamento o richiesta di capitali da quel trust ad un altro trust deve essere valido anche se l'altro trust continua ad esistere dopo la data entro la quale il primo trust deve concludersi.



G. J. J. J.

J. J. J. J.

J. J. J. J.



Nomina, dimissioni o esonero dei trustees


Numero dei trustees

16. (1) Fermo restando quanto previsto dalle clausole del trust, un trust deve avere almeno un trustee.
- (2) Un trust non deve avere un numero di trustees inferiore a quello richiesto da questa legge o dalle clausole del trust.
- (3) Se il numero dei trustees scende al di sotto del numero minimo richiesto dal paragrafo (1) o, se superiore, dalle clausole del trust, il numero necessario di nuovi trustees deve essere nominato il prima possibile.
- (4) Mentre il numero dei trustees è inferiore a quello richiesto dalle clausole del trust, i trustees presenti possono solamente operare con l'obiettivo di preservare i beni del trust.

Nomina giudiziale di un nuovo trustee o di uno ulteriore

17. (1) Il paragrafo (1A) si applica se-
- (a) i termini del trust non prendono in considerazione la nomina di un nuovo trustee o di uno in aggiunta;
 - (b) qualsiasi clausola in grado di fornire qualsiasi nomina sia decaduta o sbagliata;
 - (c) la persona che ha il potere di eseguire tali nomine non sia in grado di esercitare tale potere e non vi sia altra autorità per eseguire la nomina.
- (1A) Un nuovo trustee o un trustee ulteriore può essere nominato da -
- (a) dai trustees in carica al momento
 - (b) dall'ultimo trustee rimanente;
 - (c) dal personale rappresentante o dal liquidatore dell'ultimo trustee rimanente.
- (2) Salvo quanto previsto dalle clausole del trust, un trustee nominato nelle ipotesi previste da questo Articolo avrà gli stessi poteri, potrà compiere gli stessi atti discrezionali, avrà gli stessi doveri e potrà agire nello stesso modo, come se fosse stato originariamente nominato trustee.
- (3) Un trustee che abbia il potere di nominarne uno nuovo e che non lo eserciti può essere revocato d'ufficio dalla corte.
- (4) Quando si nomina un nuovo trustee o uno ulteriore deve essere fatto tutto ciò che è indispensabile per attribuire i beni del trust ai trustees in carica.

Divieto di rinuncia dopo l'accettazione




18.

- (1) Nessuno può essere obbligato ad accettare la nomina a trustee, ma chi compie consapevolmente qualunque atto o fatto in relazione ai beni in trust, che solo il trustee potrebbe compiere, è considerato aver accettato la nomina a trustee.
- (2) Chiunque non abbia accettato o non sia considerato aver accettato la nomina a trustee, può rifiutare la norma in un ragionevole lasso di tempo dopo esserne venuto a conoscenza, mediante dichiarazione scritta inviata al disponente o ai trustees.
- (3) Se il disponente è deceduto o non può essere trovato e non vi sono altri trustees, una persona cui si applichi il paragrafo (2) può fare ricorso alla Corte per essere esonerato dalla nomina e la Corte può emettere qualsiasi provvedimento ritenga opportuno.

Dimissioni o revoca del trustee

19.

- (1) Salvo quanto previsto dal paragrafo (3) un trustee che non sia un unico trustee, può dare le dimissioni dal suo ufficio mediante avviso scritto consegnato ai suoi co-trustees.
- (2) Le dimissioni hanno effetto alla consegna dell'avviso a norma di quanto previsto dal paragrafo (1).
- (3) Se due o più trustees presentano contemporaneamente le dimissioni, con la conseguenza che non ci sono più trustees, le dimissioni non hanno effetto.
- (4) Un trustee cessa di essere tale quando –
 - (a) venga revocato dalla Corte; oppure
 - (b) divengano efficaci le sue dimissioni; oppure
 - (c) si verifichi quanto previsto dall'atto istitutivo del trust in ordine alla revoca dall'ufficio, o alla cessazione dell'ufficio.
- (5) Chi cessi di essere trustee, nei casi previsti da questo Articolo, ha l'obbligo di concorrere nel dare esecuzione a tutte le formalità necessarie per l'attribuzione dei beni in trust ai nuovi trustees o a quelli che continuano l'ufficio.



Posizione dei trustees superstiti in caso di riduzione del loro numero

20. Abrogato



Obblighi dei trustees

21.


- (1) Un trustee, nell'esercizio dei suoi doveri, dei suoi poteri nell'esercizio delle sue facoltà discrezionali, deve –
 - (a) agire –
 - (i) con la sua diligenza;
 - (ii) come farebbe una persona prudente;
 - (iii) al meglio delle sue possibilità e della sua abilità; e
 - (b) osservare la massima buona fede.

G. Spuler

Antonio Paolo Basso


- 
- 
- (2) Fermo restando quanto previsto da questa legge un trustee dovrà adempiere ed amministrare un trust secondo le sue clausole.
- (3) Fermo quanto previsto dalle clausole del trust, il trustee deve –
- (a) nei limiti della ragionevolezza conservare il valore dei beni in trust;
 - (b) nei limiti della ragionevolezza incrementare il valore dei beni in trust;
- (4) Peraltro, ove –
- (a) sia autorizzato dalla Corte; oppure
 - (b) sia consentito da questa legge o espressamente previsto dalle clausole del trust;
- un trustee non potrà –
- (i) direttamente o indirettamente approfittare del suo ufficio; oppure
 - (ii) far sì o permettere che un'altra persona possa profittare direttamente o indirettamente di tale ufficio; oppure
 - (iii) per suo conto intrattenere rapporti con i trustees o con ciò che abbia a che fare con i beni in trust, che possano risultare a suo vantaggio.
- (5) Un trustee deve tenere i conti e i documenti del suo ufficio;
- (6) Un trustee deve tenere i beni in trust separati da quelli dei quali egli o ella sia proprietario/a ed identificabili separatamente da qualunque altro bene dei quali egli sia trustee;
- (7) Un trustee di un trust non caritatevole (*non-charitable trust*) deve, in qualunque momento in cui non vi sia alcun guardiano, attivarsi affinché ne venga nominato uno nuovo;
- (8) Quando il trustee di un trust non caritatevole (*non-charitable trust*) abbia ragione di ritenere che il guardiano non voglia, non sia adatto o sia incapace di agire, dovrà fare ricorso alla Corte per la sua revoca e nomina di un suo sostituto.

Obbligo dei co-trustees di agire congiuntamente

22. (1) Fermo quanto previsto dalle clausole del trust, quando vi è più di un trustee, tutti debbono agire congiuntamente nell'esecuzione del trust.
- (2) Fermo quanto previsto dal paragrafo (3), quando c'è più di un trustee, nessun potere o facoltà dati al trust possono essere esercitati se tutti i trustees non concordano sul loro esercizio.
- (3) Le clausole del trust possono dare il potere ai trustees di agire a maggioranza, ma il trustee che dissente dalla decisione della maggioranza, può richiedere che il suo dissenso venga registrato per iscritto.
- 

Imparzialità dei trustees

23. Fermo quanto previsto dalle clausole del trust, quando c'è più di un beneficiario, ovvero più di uno scopo, o almeno un beneficiario ed uno scopo, il trustee deve essere imparziale e non dovrà adempiere il trust a vantaggio o a spese di uno di essi.





Poteri generali dei trustees

Poteri del trustee

24. (1) Fermo quanto previsto dalle clausole del trust e nel rispetto dei doveri previsti da questa legge, il trustee, in relazione ai beni in trust, ha gli stessi poteri di una persona fisica che agisca quale effettivo titolare (*beneficial owner*) di tali beni.
- (2) Il trustee deve esercitare i suoi poteri solo nell'interesse dei beneficiari e nel rispetto delle clausole del trust.
- (3) Le clausole del trust possono richiedere che il trustee debba ottenere il consenso di qualcuno prima di esercitare un potere o una facoltà.
- (4) Chi dia il consenso previsto dal paragrafo (3) non può perciò solo essere considerato trustee.


Delega rilasciata dal trustee



25. (1) Fermo quanto previsto dalle clausole del trust, un trustee può delegare l'esecuzione o l'esercizio di qualsiasi delle sue facoltà o dei suoi poteri (sia amministrativi che dispositivi) e qualsiasi delegato può delegare a sua volta ciascuno di questi poteri o di queste facoltà.
- (2) Salvo che le clausole del trust prevedano il contrario il trustee –
- (a) può delegare l'amministrazione o impiegare *investment managers* che ragionevolmente ritenga competenti e qualificati per gestire gli investimenti dei beni in trust; e
- (b) può servirsi di contabili, avvocati, *attorneys*, banche, mediatori, custodi, consulenti finanziari, fiduciari, agenti immobiliari, consulenti legali (*solicitors*) ed altre figure professionali (*professional agents*) per agire in relazione a qualunque bene in trust.
- (3) Il trustee non è responsabile per una perdita causata al trust, nascente dal fatto di aver rilasciato una delega o effettuato una nomina, ai sensi di questo Articolo se le abbia fatte o se ne abbia permesso la continuazione in buona fede e senza commettere negligenze;
- (4) Il trustee può autorizzare una delle persone di cui al paragrafo (2) a trattenere una commissione o altre somme normalmente dovute in relazione a determinate transazioni.

Compensi e spese del trustee



26. (1) Salvo che sia autorizzato –
- (a) dalle clausole del trust; oppure
- (b) dal consenso scritto di tutti i beneficiari; oppure
- (c) da un provvedimento giudiziario;



- 
- 
- il trustee non ha titolo per essere remunerato per i suoi servizi.
(2) Il trustee può rimborsarsi a carico del trust, oppure gravare il trust di tutte le spese e le obbligazioni ragionevolmente occorse in relazione con il trust.

Potere di distribuzione

27. Fermo restando quanto previsto dalle clausole del trust, il trustee, senza il consenso del beneficiari, può distribuire i beni del trust per la soddisfazione o in vista della soddisfazione dell'interesse di un beneficiario, nel modo e con le valutazioni che egli ritenga opportune.

Trustee società che agisce con delibere





28. Un trustee società può –
- (a) agire in relazione al trust con deliberazione societaria, del suo consiglio di amministrazione o di altri organi amministrativi; oppure
 - (b) con tali deliberazioni nominare uno o più dei suoi dirigenti o dipendenti per agire in suo nome in relazione al trust.

Rifiuto del trustee di esibire documenti

29. Fermo restando quanto previsto dalle clausole del trust e a meno che non sia ordinato dalla Corte, ad un trustee non può essere richiesto di esibire a nessuno alcuna documentazione che –
- (a) riveli sue decisioni in ordine al modo in cui ha esercitato un potere discrezionale o ha svolto un compito affidatogli o impostogli; oppure
 - (b) riveli i motivi di un particolare modo in cui abbia esercitato un potere, compiuto un atto discrezionale o adempiuto una obbligazione, o il fondamento sul quale tali motivi siano o possano essere basati; oppure
 - (c) sia in relazione con l'esercizio o l'intento di esercitare tali poteri o atti discrezionali, l'adempimento o le modalità con le quali intende adempiere tali doveri; oppure
 - (d) sia in relazione o parte dei conti del trust, a meno che, nel caso in cui si applica il sotto paragrafo (d) il richiedente sia un beneficiario del trust, ma non si tratti di un ente caritatevole (*Charity*), oppure sia un ente caritatevole (*Charity*) nominativamente indicato dalle clausole del trust come beneficiario [o sia il guardiano in relazione agli scopi non caritatevoli (*non-charitable purpose*) del trust.

Responsabilità per violazioni del trust

Responsabilità per violazioni del trust




30. (1) Fermo quanto previsto da questa legge e dalle clausole del trust, il trustee è responsabile per le violazioni del trust da lui commesse o nelle quali abbia concorso.
- (2) Il trustee che sia responsabile delle violazioni del trust deve risarcire –
- (a) la perdita o la diminuzione di valore dei beni in trust che sia causata da tali violazioni; e
 - (b) il profitto, se ci fosse stato, che sarebbe maturato a favore dei beni in trust se non ci fossero state tali violazioni;
- (3) Quando si siano verificate due o più violazioni del trust il trustee non può compensare un guadagno conseguito con una violazione con una perdita occorsa a causa di un'altra violazione;
- (3A) Un trustee che si dimette per agevolare una violazione del trust deve essere responsabile per la stessa violazione come se non si fosse mai dimesso.
- (4) Il trustee non è responsabile per la violazione commessa prima della sua nomina, se quella violazione fu commessa da altre persone.
- (5) Il trustee non è responsabile della violazione del trust commessa da un co-trustee a meno che –
- (a) il trustee sia venuto a conoscenza o avrebbe dovuto conoscere la commissione della violazione del trust o dell'intenzione del co-trustee di commetterla; e
 - (b) il trustee volontariamente nasconda tale violazione o intenzione o eviti in un ragionevole lasso di tempo di attivarsi opportunamente per proteggere o reintegrare i beni del trustee o prevenire la violazione.
- (6) Un beneficiario può –
- (a) esonerare il trustee da responsabilità verso di lui per una violazione del trust;
 - (b) tenere indenne (indemnify) il trustee dalle responsabilità derivanti dalla violazione del trust.
- (7) Il paragrafo (6) non si applica a meno che il beneficiario –
- (a) abbia capacità di agire; e
 - (b) abbia piena consapevolezza di tutti i fatti rilevanti; oppure
 - (c) non sia illecitamente indotto dal trustee ad agire come previsto al paragrafo (5).
- (8) Quando due o più trustees siano responsabili riguardo alla violazione del trust, lo saranno in solido.
- (9) Il trustee che viene a conoscenza della violazione del trust di cui al paragrafo (4) deve prendere ogni ragionevole iniziativa perché tale violazione venga rimediata;
- (10) Nessuna clausola del trust può prevedere che il trustee sia sollevato, liberato o esonerato da responsabilità per le violazioni del trust nascenti dal suo dolo, dal suo volontario cattivo comportamento o grave negligenza (arising from own fraud, wilful misconduct or gross negligence);
- (11) Questo Articolo non esclude l'applicazione dell'Articolo 56 (che disciplina la responsabilità degli amministratori di un trustee società).

Trustee che agisca per più di un trust

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]






31. (1) Il trustee che agisca per gli scopi di più di un trust, non deve, anche in mancanza di dolo (*fraud*), essere influenzato dalla conoscenza di atti o fatti riguardanti uno specifico trust se ne abbia avuto conoscenza per avere agito in relazione ad altro trust.
- (2) Il trustee deve rivelare al suo co-trustee qualunque interesse che lo stesso/la stessa abbia quale trustee di un altro trust, nel caso in cui debba intercorrere un qualunque rapporto fra i due trust.

Responsabilità del trustee verso terze parti

32. (1) Laddove il trustee sia parte di qualsiasi transazione o argomento riguardante il trust -
- (a) se l'altra parte è al corrente che il trustee agisce come tale, qualsiasi rivendicazione dall'altra parte deve essere diretta verso il trustee in quanto trustee e deve estendersi solamente alla proprietà del trust.
- (b) se l'altra parte non è al corrente che il trustee agisce come tale, qualsiasi rivendicazione dall'altra parte mossa può essere diretta contro il trustee personalmente (sebbene senza alcun pregiudizio alla sua responsabilità personale, il trustee deve avere diritto di presentare ricorso verso la proprietà del trust a titolo di indennizzo;).
- (2) Il paragrafo (1) non deve inficiare alcuna responsabilità che il trustee potrebbe avere per violazioni del trust.

Constructive trustee

33. (1) Salvo quanto previsto al paragrafo (2), quando un soggetto (detto in questo Articolo *constructive trustee*) produce o consegue un qualunque profitto, guadagno o vantaggio da una violazione del trust, sarà considerato trustee di quel profitto, guadagno o vantaggio.
- (2) Il Paragrafo non si applica ad un acquirente di buona fede a titolo oneroso e che non sia a conoscenza della violazione del trust.
- (3) Un soggetto che sia, o diventi un *constructive trustee*, deve consegnare i beni dei quali è *constructive trustee* alla persona che ne abbia giusto titolo.
- (4) Questo Articolo non deve essere interpretato nel senso di escludere che un soggetto possa essere o diventi *constructive trustee* in altre circostanze.



Posizione del trustee uscente

34.

- (1) Salvo quanto previsto dal paragrafo (2) quando un trustee si dimette, si ritira dall'attività o viene revocato, ha l'obbligo di consegnare i beni in trust in suo possesso o sotto il suo controllo.
- (2) Quando il trustee si dimette, si ritira dall'attività o viene revocato, può chiedere che gli siano fornite ragionevoli garanzie per le sue responsabilità passate, presenti e future comunque incorse prima della riconsegna dei beni in trust.
- (3) Un Trustee che si dimette, si ritira dall'attività o è revocato, e si è conformato a quanto previsto dal paragrafo (1) è libero di responsabilità nei confronti dei beneficiari, trustees o persone che vantano diritti nascenti da trust per azioni od omissioni in relazione ai beni in trust o ai doveri del trustee in quanto tale, ad eccezione della responsabilità –
 - (a) nascente da qualunque violazione del trust di cui tale trustee (o in caso di trustee società uno qualunque dei suoi dirigenti o dipendenti) è stato parte o della quale era al corrente;
 - (b) Riguardo alle azioni per recuperare dal trustee (o in caso di trustee società da uno qualunque dei suoi dirigenti o dipendenti) i beni in trust o le utilità da essi rilevati in possesso di detto trustee, dirigente o dipendente.

Trust protettivi (Protective trusts) ; interessi di gruppo e poteri

Trust del prodigo o protettivo (*Spendthrift or protective trust*).

35.


- (1) Le clausole del trust possono prevedere che l'interesse di un beneficiario possa cessare (*Hable to termination*).
- (2) Fermo restando quanto in generale al paragrafo (1), le clausole del trust possono prevedere che l'interesse di un beneficiario del reddito o del capitale dei beni in trust sia soggetto a –
 - (a) restrizioni per l'ipotesi di alienazioni o atti dispositivi; oppure
 - (b) riduzione o cessazione in caso che il beneficiario fallisca o alcuno dei suoi beni diventi passibile di sequestro da parte dei suoi creditori.
- (3) Abrogato.
- (4) Abrogato.

Diritti di una categoria di persone (*Class interests*)

36.

- (1) Fermo quanto previsto dalle clausole del trust le norme che seguono si applicano quando un trust o un diritto nascente da un trust è in favore di una categoria di persone –

Granger *Fentress* *Sanjo* *Sanjo* *Sanjo*



Regola n.1 – Una categoria di persone (*class*) è considerata completa quando non è più possibile per alcuno far parte della categoria stessa;

Regola n.2 – Una Donna che ha superato i cinquantacinque anni deve essere considerata incapace di avere figli;


Regola n.3 – Quando un diritto appartenente ad una categoria di persone ha relazione con un reddito e per un certo periodo non esiste alcun membro di tale categoria, il reddito deve essere accumulato e, salvo quanto previsto dall'Articolo 15, deve essere conservato finchè non ne venga ad esistenza un membro, oppure la categoria sia completa.




(2) In questo articolo diritto di una categoria di persone (*class interest*) indica sia un trust che un diritto nascente dal trust che sia in favore di una categoria di persone.


Variazione delle clausole di un trust

37. Senza pregiudicare qualsiasi potere della corte di variare le clausole del trust, un trust può essere modificato in qualsiasi maniera prevista dai suoi termini.

Potere di capitalizzazione e di anticipazione

38. (1) Fermo quanto previsto dall'Art.15, le clausole del trust possono obbligare o autorizzare la capitalizzazione, per un certo periodo, di tutto o parte del reddito del trust.
- (2) Salvo quanto previsto dal paragrafo (3), il reddito del trust che non sia capitalizzato ai sensi del paragrafo (1), deve essere distribuito.
- (3) Fermo restando quanto previsto dalle clausole del trust e salvo qualunque interesse prevalente o qualunque vincolo (*charges*) inerente i beni in trust quando un beneficiario è minore e sia che il suo diritto nascente da trust –
- (a) sia incondizionato; oppure
 - (b) divenga incondizionato –
 - (i) al raggiungimento della maggiore età ; oppure
 - (ii) a qualunque successiva età; oppure
 - (iii) al verificarsi di un qualsiasi evento,
- Il trustee può –
- (A) accumulare il reddito relativo al diritto del beneficiario in attesa del raggiungimento della maggiore età, di una qualunque età successiva o del verificarsi dell'evento;
 - (B) utilizzare il reddito o parte di esso per il mantenimento, l'educazione o altri vantaggi del beneficiario;
 - (C) anticipare al beneficiario o accantonare per il suo vantaggio tali diritti o parte di essi.
- 



- 
- (4) La quietanza del genitore o del tutore (*lawful guardian*) del beneficiario minore è sufficiente da sollevare da responsabilità il trustee del pagamento effettuato ai sensi del paragrafo (3).
 - (5) Fermo quanto previsto dalle clausole del trust e salvi gli interessi prevalenti e i vincoli (*charges*) inerenti i beni in trust, il trustee può anticipare o utilizzare per il vantaggio del beneficiario, parte dei beni in trust, prima della data del verificarsi dell'evento, accaduto il quale, il beneficiario ne abbia completo titolo.
 - (6) La quota spettante al beneficiario sui beni in trust, che sia anticipata o utilizzata secondo quanto previsto al paragrafo (5), deve essere contabilizzata per determinare, tempo per tempo, la quota del beneficiario sui beni stessi.
 - (7) I beni in trust che siano anticipati o utilizzati ai sensi del paragrafo (5) non possono eccedere la quota di diritto del beneficiario sui beni in trust, presunta, condizionata o attuale.

Potere di assegnazione

39. Le clausole del trust possono conferire al trustee, o ad altra persona, il potere di assegnare o trasferire tutta od una quota dei beni in trust, o un diritto sui tali beni, ad una persona, o ai trustees per il suo vantaggio, anche se tale persona non è un beneficiario del trust.



Potere di revoca

40. (1) Un trust ed una qualunque facoltà esercitabile in conformità con le clausole di un trust, può essere espressamente –
- (a) totalmente o parzialmente revocabile; oppure
 - (b) passibile di modifica.
- (2) Nessuna revoca o modifica può pregiudicare ciò che sia stato legalmente compiuto dal trustee prima che abbia ricevuto notizia della revoca o della modifica;
- (3) Salvo che le clausole del trust dispongano diversamente, se il trust viene revocato, i beni debbono rimanere in trust, ma per essere riconsegnati al disponente.
- (4) Quando il trust viene parzialmente revocato, il paragrafo (3) si applica ai beni che sono stati oggetto di revoca.
- (5) Nel paragrafo (3) "disponente" significa quella particolare persona che ha disposto dei beni che sono oggetto di revoca.

Potere di modifica della legge regolatrice

41. Le clausole del trust possono prevedere che la legge regolatrice possa essere cambiata da quella di Jersey a quella di un altro stato.

Impossibilità di raggiungere lo scopo, estinzione e termine del trust






Impossibilità di raggiungere lo scopo o estinzione di un diritto



42. (1) Fermo restando quanto previsto dalle clausole del trust o da un provvedimento della Corte, quando –
- (a) si estingua un diritto; oppure
 - (b) termini il trust; oppure
 - (c) non vi sia un beneficiario o nessuno che possa diventare tale secondo quanto previsto dalle clausole del trust; oppure
 - (d) i beni appartengono ad un soggetto non solo per il suo vantaggio, ma le disposizioni beneficiarie che li riguardano non sono state espresse o comunicate al soggetto stesso,
- i diritti o i beni inerenti a tale estinzione, termine, mancanza di beneficiari o assenza di dichiarazione o comunicazione di disposizioni beneficiarie, debbono rimanere in trust, ma per essere consegnati al disponente, oppure in caso sia deceduto, al suo *personal representative*.
- (2) Il ricorso alla Corte a norma di questo Articolo, può essere proposto dall'*Attorney General*.
- (3) Nel paragrafo (1) "disponente" significa la particolare persona titolare dell'interesse o della proprietà coinvolti così come menzionati in quel paragrafo.

Termine di un trust di Jersey

43. (1) Al termine di un trust, i beni in trust debbono essere distribuiti dai trustees in un ragionevole lasso di tempo, nel rispetto delle clausole del trust ed alle persone che ne hanno titolo.
- (2) Nonostante quanto disposto dal paragrafo (1), il trustee può richiedere che gli siano fornite ragionevoli garanzie per le sue responsabilità passate, presenti e future comunque incorse prima della riconsegna dei beni in trust.
- (3) Senza che ciò pregiudichi i poteri della Corte previsti dal paragrafo (4) e nonostante quanto previsto dalle clausole del trust, quando tutti i beneficiari sono in vita e sono stati individuati e nessuno è interdetto o minore, essi possono chiedere ai trustee di far cessare il trust e di distribuire i loro beni in trust.
- (4) La Corte può –
- (a) ordinare ai trustee di distribuire i beni in trust; oppure
 - (b) imporre ai trustee di non distribuire i beni in trust; oppure
 - (c) emettere quei provvedimenti che ritenga opportuni.
- (5) In questo Articolo il termine "responsabilità" ("liabilities") include anche quelle che dipendono da un evento futuro.
- (6) Il ricorso alla Corte ai sensi di questo Articolo, può essere fatto da chiunque menzionato nell'Articolo 51(3).
- 

Poteri della Corte

Nomina di un trustee residente



44. (1) Quando non vi sia un trustee residente a Jersey, un beneficiario può fare ricorso alla Corte perché designi una persona nominata per lo scopo nel ricorso, quale trustee ulteriore, purché sia residente in Jersey.

(2) La Corte –

- (a) dopo essersi assicurata che l'avviso del ricorso del beneficiario sia stato notificato ai trustees;
- (b) dopo aver udito le dichiarazioni degli altri trustees o dei beneficiari; e
- (c) dopo aver accettato che la persona indicata per lo scopo nel ricorso è consenziente,

può nominare quella tal persona quale ulteriore trustee.

Potere di esonerare il trustee da responsabilità personale

45. (1) La Corte può esonerare parzialmente o interamente il trustee dalla responsabilità personale per una violazione del trust, quando appaia alla Corte che, nel corso delle seguenti condizioni, -

- (a) il trustee sia o possa essere personalmente responsabile per la violazione del trust;
- (b) il trustee abbia agito rettamente (*honesty*) e con ragionevolezza;
- (c) appaia giusto che il trustee debba essere scusato (*he ought fairly to be excused*) –
 - (i) per la violazione del trust; oppure
 - (ii) per aver omesso di ottenere dalla Corte direttive nella circostanza in cui la violazione si è sviluppata.

(2) Il paragrafo (1) si applica comunque, anche se violazione del trust sia stata commessa prima o dopo l'entrata in vigore di questa legge.

Potere di rivalere il trustee a carico dei beneficiari (indemnify) per violazioni del trust



46. (1) Quando il trustee commette una violazione del trust su istigazione, richiesta o con il consenso di un beneficiario, la Corte può, con un suo provvedimento, confiscare tutti o parte dei diritti del beneficiario allo scopo di rivalere (indemnify) il trustee o ogni suo avente causa.

(2) Il paragrafo (1) si applica anche quando il beneficiario è un minore o un interdetto.

Modifica delle clausole del trust di Jersey da parte della Corte e approvazione di particolari transazioni

47. (1) Fermo quanto previsto dal paragrafo (2), la Corte, se lo ritiene opportuno, può con un provvedimento autorizzare, nell'interesse –



- 
- 
- (a) di un minore o di un interdetto che abbia, direttamente o indirettamente, un diritto acquisito o condizionato, nascente dal trust; oppure
 - (b) di una persona, che sia individuata o meno, che possa avere titolo, direttamente o indirettamente, ad un diritto nascente dal trust, trattandosi di persona che, in una data futura o all'accadimento di un evento futuro, si confaccia ad una specifica descrizione o sia un membro di una certa categoria di persone; oppure
 - (c) di una persona non nata; oppure
 - (d) di una persona, riguardo a un suo diritto che possa scaturire dall'esercizio di un potere discrezionale dato a qualcuno in caso di estinzione o risoluzione di un diritto esistente che non sia ancora estinto o risolto.

Qualunque accordo (*arrangement*), da chiunque proposto e sia che esista o meno una persona interessata quale beneficiario, giuridicamente capace di assentire, che modifichi o revochi tutte o alcune clausole del trust o che amplii i poteri del trustees di gestire o amministrare i beni in trust.


- (2) La Corte non dovrà autorizzare nessun accordo (*arrangement*) nell'interesse di una delle persone di cui ai paragrafi (1) (a), (b) o (c), a meno che ciò non appaia vantaggioso per quella persona.
- (3) Quando nella gestione o amministrazione di un trust, una vendita, locazione (lease), pegno, vincolo, rinuncia, sgravio o altro atto dispositivo, oppure un acquisto, investimento, acquisizione, spesa o altra transazione, sia conveniente a parere della Corte, ma non possa essere realizzata a causa della mancanza di un potere conferito al trustee dalle clausole del trust o dalla legge, la Corte può attribuire al trustee, sia in generale che nel caso specifico, un potere per quello scopo, a quelle condizioni, se ve ne sono, che la Corte ritenga opportune, e può stabilire in quale maniera e da quali beni il denaro necessario per la transazione di cui sia autorizzata la spesa, debba essere ricavato.
- (4) Il ricorso alla Corte ai sensi di questo Articolo può essere fatto da chiunque citato nell'Art. 51(3).

Trust per scopi caritatevoli o non caritatevoli


47A. (1) Laddove i beni del trust sono posseduti per scopi caritatevoli o non caritatevoli e ciascuna delle circostanze menzionate nel paragrafo (2) si applica, la corte può, su richiesta di un trustee o del Procuratore Generale, dichiarare che i beni o ciò che rimane di essi, nel caso in cui accada, possono essere mantenuti per altri scopi caritatevoli o non caritatevoli, come può succedere, nel caso in cui la Corte stessa consideri questi ultimi coerenti con l'intenzione originaria del disponente.

(2) Le circostanze sono le seguenti -

- (a) lo scopo è, per quanto ragionevolmente possibile, stato conseguito, non più esistente o non più perseguibile;
- (b) lo scopo non può essere portato a termine rispettando le direttive impartite dal disponente o lo spirito del donazione;
- (c) lo scopo richiede un utilizzo parziale dei beni del trust;



- (3) Quando si applica la clausola (iii) del sotto paragrafo(a) il paragrafo (2), chiunque abbia acquistato titolo su tali beni immobili (*immoveable property*), non è e non può essere considerato trustee di quei beni.




PARTE 4 - Norme di generale applicazione

Applicazione della parte 4

50. Questa parte della legge si applica ad un trust di Jersey e, in quanto il contesto lo consenta, anche ad un trust straniero.

Ricorso alla Corte e suoi poteri

51. (1) Il trustee può fare ricorso alla Corte per avere direttive concernenti il modo in cui debba agire in relazione a qualunque fatto riguardante il trust e la Corte può emettere, se lo ritiene, qualsiasi provvedimento giudichi opportuno.
- (2) La Corte può, se lo giudica opportuno –
- (a) Emettere un provvedimento riguardante –
 - (i) l'adempimento o l'amministrazione di un trust; oppure
 - (ii) il trustee del trust, compreso un provvedimento avente relazione con l'esercizio di un potere, atto discrezionale o dovere del trustee stesso, la sua nomina o revoca, il suo compenso, la sottoposizione a revisione dei conti, la gestione del trustee e i pagamenti, sia che si tratti o meno di *payments into court*;
 - (iii) un beneficiario o chiunque abbia relazione con il trust;
 - (iv) la nomina o la revoca del guardiano in relazione agli scopi non caritatevoli (*non-charitable purpose*) di un trustee.
 - (b) emettere una dichiarazione sia sulla validità che sull'efficacia del trust;
 - (c) annullare o modificare qualunque provvedimento o dichiarazione emessa ai sensi di questa legge, o emettere qualsiasi altro nuovo ordine o dichiarazione.
- (3) Il ricorso alla Corte al fine di ottenere un provvedimento o una dichiarazione ai sensi del paragrafo (2) può essere proposto all'*Attorney General*, dal trustee, (dal guardiano), da un beneficiario oppure, con l'autorizzazione della Corte, da qualsiasi altra persona.

- 
- (4) Quando la Corte emette un provvedimento di nomina di un trustee, può imporre tutte le condizioni che ritenga opportune, incluse quelle relative all'attribuzione dei beni in trust.
- (5) Se la Corte non dispone diversamente, un trustee nominato ai sensi di questo articolo ha gli stessi poteri, doveri, può esercitare le stesse facoltà discrezionali e può insomma agire come se fosse stato originariamente nominato trustee.


Esecuzione di atti per ordine giudiziario

52. Quando una qualunque persona trascura o rifiuta di adempiere ad un provvedimento della Corte di disporre o dare esecuzione ad un trasferimento, assegnazione o a qualunque altro documento, atto o girata (*indorsement*), egli può, al fine di dare effettività al suo provvedimento, in conformità alle previsioni di questa legge, se appaia ragionevole, ordinare che a tale trasferimento, assegnazione, o altro documento o atto o girata, sia data esecuzione da una persona che la Corte nomini allo scopo, a spese della persona in difetto, o anche diversamente, secondo le sue decisioni. Il trasferimento, l'assegnazione, il documento, l'atto o la girata (*indorsement*), dei quali sia data esecuzione in tal modo, saranno operativi ed utilizzabili per tutti gli scopi come se fossero stati eseguiti dalla persona originariamente obbligata.

Pagamento di spese

53. La Corte può ordinare che i costi e le spese di un ricorso ad esso connesse, ai sensi di questa legge, debbano essere procurati e pagati con i beni in trust, oppure sopportati e pagate in quel diverso modo e dalle persone che ritenga opportuno.

Natura della proprietà del trustee, diritto di seguito sui beni in trust e insolvenza del trustee

- 
54. (1) Fermo quanto previsto al paragrafo (2) –
- (a) il diritto del trustee sui beni del trust è limitato a ciò che è necessario per il corretto adempimento del trust; e
 - (b) tali beni non sono considerati far parte dei beni personali del trustee (assets).
- (2) Quando il trustee è anche beneficiario dello stesso trust, il paragrafo (1) non si applica ai suoi diritti di beneficiario nascenti dal trust.
- (3) Ferma restando la responsabilità del trustee in caso di violazione del trust, i beni in trust che siano stati alienati o trasformati in conseguenza di tale violazione o i beni in cui siano stati trasformati, possono essere oggetto di seguito e recuperati, a meno che non siano possesso di acquirente di buona fede a titolo oneroso che non sia a conoscenza della violazione del trust oppure di una persona (diversa dal trustee stesso) avente titolo da costui;
- (4) Quando il trustee diventa insolvente o venga esecutato, o venga intrapreso o utilizzato contro uno dei suoi beni un altro simile procedimento legale, i suoi creditori non hanno diritti e non possono esercitare pretese nei confronti dei

G. Spini Penati

F. F. F.

Antonio F. F.

Protezione delle persone che contrattano con il trustee

- 56. Abrogato**

57. (1) E' imprescrittibile l'azione contro un trustee -

- (a) quando nasce da frode (*fraud*) della quale il trustee sia stato parte o di cui era al corrente; oppure
- (b) per il recupero dal trustee dei beni in trust -
 - (i) in suo possesso; oppure
 - (ii) sotto il suo controllo; oppure
 - (iii) da lui ricevuti in un primo tempo ed oggetto di appropriazione indebita per il suo vantaggio.

(2) Fermo quanto previsto dal paragrafo (1), il termine entro il quale un'azione basata su una violazione del trust possa essere intentata contro il trustee da un beneficiario o dal guardiano è -

- (a) tre anni dalla consegna dei conti finali del trust al beneficiario o al guardiano; oppure
- (b) tre anni dalla data in cui il beneficiario o il guardiano per primo sia venuto a conoscenza del verificarsi della violazione del trust,

qualunque sia l'evento che si verifica per primo.

(3) Quando il beneficiario è un minore, il termine di cui al paragrafo (2) non potrà iniziare a decorrere prima che raggiunga la maggiore età;

(3A) Salvo quanto previsto dal paragrafo (1), il termine entro il quale una causa basata su violazione di trust può essere intentata contro un trustee precedente da un trust attuale è di tre anni dalla data in cui il precedente trustee ha cessato di essere un trustee del trust.

9/10/1901, Aufbruch auf die Flursee

- (4) Questo Articolo non si applica ad un trust straniero la cui legge regolatrice sia la legge di uno stato che abbia ratificato la Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, firmata a L'Aja il 20 ottobre 1984.

PARTE 5 - Disposizioni finali


Applicazione di questa legge

58. Fermo quanto previsto dall'Articolo 59, questa legge si applica ai trusts istituiti o creati sia prima che dopo la sua entrata in vigore.

Disposizioni di salvaguardia

59. (1) Nessuna disposizione di questa legge –
- (a) limita o pregiudica le disposizioni legali riguardanti i poteri, le responsabilità e gli obblighi previsti da alcuna legge, dal *Viscount*, di qualsiasi curatore, tutore, procuratore speciale e generale (*special and general attorney*);
 - (b) pregiudica la legittimità o validità di qualsiasi atto compiuto prima dell'entrata in vigore di questa legge in relazione a un trust esistente prima di tale momento; oppure
 - (c) pregiudica la legittimità o validità di un trust nascente da un documento o da una disposizione stipulati o che siano stati efficaci prima dell'entrata in vigore di questa legge.
- (2) Nessuna disposizione di questa legge limita i poteri che comunque la Corte ha –
- (a) di dichiarare inefficace o ridurre un trasferimento o altra disposizione di beni; oppure
 - (b) di modificare un trust; oppure
 - (c) di ridurre o modificare una disposizione, anche testamentaria, oppure
 - (d) di emettere un provvedimento in relazione a procedure matrimoniali; oppure
 - (e) di emettere un provvedimento per evitare frodi (*frauds*) nei confronti dei creditori;
- (3) Nessuna disposizione di questa legge può derogare dalle norme –
- (a) della *Loi (1862) sur les teneures ed fidécommis et l'incorporation d'associations*;
 - (b) della *Mental Health (Jersey) Law 1969*,
 - (c) della *Sharing of Church Building (Jersey) Law 1973*;
- (4) Nessuna disposizione di questa legge si applica ad un personal representative nell'esercizio delle sue funzioni.

Regole di procedura





60. Il potere di emanare regole di procedura in forza della *Royal Court (Jersey) Law 1948*, comprende quello di dettare regole ai fini di questa legge e di procedimenti da essa previsti.



Abbreviazione

61. Questa legge può essere citata come la *Trust (Jersey) Law 1984*

John Bales



Giuseppe

Francesco

Paolo Paolo

Reverend



N. Progressivo 32829

= Repertorio Notarile N. 284025

ATTO DI CONFERIMENTO DI BENI IN TRUST

REPUBBLICA

ITALIANA

L'anno 2009 (duemilanove) il giorno 25 (venticinque) del mese di febbraio in Tortona = Via Bandello n. 11 = Condominio I Delfini.

Avanti di me DOTTOR VINCENZO ESPOSITO NOTAIO in Tortona iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui e Tortona e in presenza di Trussi Giovanna nata a Voghera il 19 febbraio 1961 e Rolandi Maria Teresa nata a Tortona il 22 febbraio 1966, ambedue domiciliate in Tortona - Via Bandello n. 11, testi note, richieste ed idonee come dichiarano.

SONO PRESENTI I SIGNORI:

- 1) **FERRARI Dott. GASPARINO** nato a Tortona (AL) il 2 novembre 1957 (due novembre millenovecentocinquantasette), residente a Tortona (AL) - Piazzale Porta Ticinese n. 9, codice fiscale dichiarato FRR GPR 57S02 L304Y, in regime di separazione di beni (Disponente).
- 2) **DAVIO Dott. DANTE** nato a Tortona (AL) il 7 febbraio 1956 (sette febbraio millenovecentocinquantasei), residente a Tortona (AL) - Via Lorenzo Perosi n. 56, codice fiscale dichiarato DVA DNT 56B07 L304E, in regime di separazione di beni.
- 3) **MILANESE Rag. MAURIZIO MARIO** nato a Novi Ligure (AL) il 12 marzo 1960 (dodici marzo millenovecentosessanta), residente a Novi Ligure (AL) - Via Montegrappa n. 6, codice fiscale dichiarato MLN MZM 60C12 F965L, in regime di separazione di beni, i quali dichiarano di agire esclusivamente nella loro qualità di " **TRUSTEE** " del

" **Trust Isolabella** "

istituito con atto a mio rogito in data 6 maggio 2008, rep. not. n. 31.714/282.026, registrato all'Agenzia delle Entrate di Tortona il 19 maggio 2008 n. 1397 serie 1T, codice fiscale dichiarato 94020580067.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, premettono

- che con il suddetto atto a mio rogito in data 6 maggio 2008, rep. not. n. 31.714/282.026, il signor Ferrari Gasparino sopra generalizzato, nella sua qualità di Disponente, ha istituito il suddetto Trust Isolabella designando quale Trustee i comparenti signori Davio Dr. Dante e Milanese Rag. Maurizio Mario e quali Beneficiari Finali la propria moglie Telecco Dr. Maria Paola nata a Voghera il 6 aprile 1962, codice fiscale dichiarato TLC MPL 62D46 M109C e i figli Ferrari Luigi Lorenzo nato a Milano il 20 gennaio 2002, codice fiscale dichiarato FRR LLN 02A20 F205S e Ferrari Carlamaria nata a Milano il 20 gennaio 2002, codice fiscale dichiarato FRR CLM 02A60 F205M, tutti residenti a Tortona - Piazzale Porta Ticinese n. 9, nonché gli ulteriori figli legittimi del Disponente se in vita al Termine Finale.
 - Che al suddetto Trust interno, come risulta dal suddetto atto istitutivo, si applicano le disposizioni della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ratificata dalla Repubblica Italiana con legge 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, salve disposizioni di maggiore favore.
- Ciò premesso essi comparenti mi richiedono di ricevere il presente atto, mediante il quale il signor Ferrari Gasparino, al fine di costituire un patrimonio con specifica autonomia giuridica trasferisce ai signori Davio Dr. Dante e Milanese Rag. Maurizio Mario che nell'esclusiva qualità di Trustee accetta-



no, a titolo di dotazione del suddetto Trust, la proprietà dei seguenti beni e precisamente: _____

BENI IMMOBILI

_____ in Comune di **Tortona (AL)** _____

A) IN PIENA PROPRIETA': _____

1) nel fabbricato in Via Emilia angolo Via Seminario e precisamente con accessi da Via Emilia c.n. 218 e da Via Seminario n. 2 (e accesso di riserva dal c.n. 4 di quest'ultima Via): _____

- Locale negozio al piano terreno con annessa cantina nel piano sotterraneo; a catasto fabbricati: _____

✓ **Foglio 41 mappale 292/sub. 18** (già subb. 3 e 5) - Via Emilia n. 218 - piani S1T - categoria C/1 - classe 10 - mq. 112/117 - R.C.E. 4.014,32. _____
Pervenuto ad esso Disponente per acquisto fattone con atto a rogito del Notaio Ottavio Pilotti di Tortona in data 2 marzo 1998, rep. not. n. 67.039/11.159, registrato a Tortona il 23 marzo 1998 n. 334 serie 1v, trascritto a Tortona il 24 marzo 1998 Reg. Part. 694. _____

2) Villa unifamiliare posta in Strada Levante Castello c.n. 19 elevata a due piani fuori terra ed un piano sotterraneo; altra costruzione di pertinenza; sedime di corte e terreno annesso, il tutto a catasto: _____

- Catasto Fabbricati: _____

○ **Foglio 59 mappale 129/sub. 1** - Strada Levante Castello n. 9 - piani T1S1 - categoria A/2 - classe 2 - vani 8,5 - R.C.E. 592,63. _____

✓ **Foglio 59 mappale 129/sub. 2** - Strada Vicinale Levante n. 19 - piani T1 - categoria A/4 - classe 5 - vani 6 - R.C.E. 309,87, con precisazione che l'area su cui sorgono dette costruzioni ed il relativo sedime di corte è portata a catasto terreni al Foglio 59 mappale 129 - ente urbano di are 46,50. _____

- Catasto Terreni: _____

✓ **Foglio 59 mappale 127** - bosco ceduo - classe U - di ettari 00 are 57 centiare 50 - R.D.E. 11,88 - R.A.E. 1,48. _____

✓ **Foglio 59 mappale 130** - bosco ceduo - classe U - di ettari 00 are 24 centiare 90 - R.D.E. 5,14 - R.A.E. 0,64. _____

Detti beni sono pervenuti al Disponente con atto a mio rogito in data 29 settembre 2003, rep. not. n. 24.348/249.924, registrato all'Agenzia delle Entrate di Tortona il 6 ottobre 2003 n. 425 serie 1T, trascritto a Tortona il 7 ottobre 2003 Reg. Part. 2395. _____

B) PER LA NUDA PROPRIETA' DI 3/4 E LA PIENA PROPRIETA'

DI 1/4 (spettando l'usufrutto di 3/4 alla signora Ferrari Carla nata a Tortona il 21 dicembre 1922): _____

_____ nel fabbricato in Via Seminario n. 4: _____

- Appartamento posto al terzo piano con soprastante solaio, a catasto fabbricati: _____

✓ **Foglio 41 mappale 292/sub. 15** - Via del Seminario n. 2 (rectius 4) - piano 3- categoria A/4 - classe 6 - vani 8,5 - R.C.E. 526,79. _____

Pervenuto al Disponente per i diritti di cui sopra con atto a rogito del pre-detto Notaio Pilotti in data 10 novembre 1998, rep. not. n. 68.655/11.660, registrato a Tortona il 30 novembre 1998 n. 1368 serie 1v, trascritto a Tortona il 1 dicembre 1998 Reg. Part. 2773. _____

C) PER LA NUDA PROPRIETA' DI 1/4 E LA PIENA PROPRIETA'

DI 3/4 (spettando l'usufrutto di 1/4 al signor Ferrari Luigi nato a Montemar-zino il 1 febbraio 1926): _____

- Fabbricato di civile abitazione in Via Bastione della Biscia c.n. 3, a catasto fabbricati:

✓ **Foglio 37 mappale 722** - Via Bastione della Biscia n. 3 - piani 1PST - categoria A/2 - classe 5 - vani 9 -R.C.E. 1.045,83.

Da atto il Disponente che l'area su cui sorge detto fabbricato e il relativo sedime di pertinenza pervenne per la nuda proprietà ad esso Disponente e a Ferrari Lorenzo nato a Montemarzino il 1 febbraio 1926, in comunione di beni con la propria moglie signora Giani Delia nata a Montegioco il 6 giugno 1936 per l'usufrutto di metà (e quindi per 1/4 caduno), per acquisto fattone con atto a mio rogito in data 27 ottobre 1978, rep. not. n. 1744/7772, registrato a Tortona il 15 novembre 1978 al n. 3382 vol. 240, trascritto a Tortona il 24 novembre 1978 vol. 199 art. 2400, ed è portata attualmente a catasto terreni al foglio 37 mappale 722 (ex mappale 636) - ente urbano di are 10,30.

Con atto sempre a mio rogito in data 25 maggio 2007, rep. not. n. 30.304/279.280, registrato all'Agenzia delle Entrate di Tortona l'11 giugno 2007 n. 257 serie 1v, trascritto a Tortona il 20 giugno 2007 Reg. Part. 1566, la predetta signora Giani Delia ha trasferito al signor Ferrari Luigi nato a Montemarzino il 1 febbraio 1926 i suoi diritti di usufrutto sul fabbricato in oggetto.

* * *

Per le coerenze di tutti gli immobili in oggetto si fa riferimento alle mappe catastali.

ALTRI BENI

- **QUOTA DI PARTECIPAZIONE** di nominali Euro 45.000,00 pari al 15% del capitale della "Società Macchine Automatiche da Ripresa Tortona Srl" (siglabile S.M.A.R.T. Srl) con sede in Tortona - Via Verdi n. 4, con il capitale di Euro 300.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Alessandria 01926280064 e iscritta al numero 211113 del Repertorio Economico Amministrativo della Camera di Commercio di Alessandria.

* * *


Ai soli fini dell'imposizione indiretta il Disponente Ferrari Dr. Gasparino dichiara che il valore dei diritti immobiliari conferiti è di Euro 560.000,00 (cinquecentosessantamila virgola zero zero) mentre il valore della partecipazione sociale conferita è di Euro 45.000,00 (quarantacinquemila virgola Zero).

Viene pertanto richiamato il disposto della circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 ribadita dalla circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008, dando atto che la costituzione dei suddetti beni in Trust rileva, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle donazioni, la tassazione prevista per il coniuge e i parenti in linea retta essendo ricompresi in questa categoria i Beneficiari Finali.

Pertanto il presente atto è esente dall'imposta di donazione rientrando il valore dei diritti conferiti nella franchigia prevista ai sensi dell'articolo 2 della Legge 24 novembre 2006 n. 286 mentre le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili con le aliquote del 2% e dell'1% trattandosi di atto ad effetto traslativo e calcolate sulla base imponibile di Euro 560.000,00.

* * *

Le parti chiedono, con esonero del competente Conservatore dei Registri Immobiliari da responsabilità, che il presente atto comportante anche trasfe-



rimiento di diritti immobiliari dal Disponente Ferrari Gasparino al Trustee collegiale (signori Davio Dante e Milanese Maurizio Mario):

a) sia trascritto - per quanto riguarda il trasferimento della proprietà immobiliare - contro il Disponente ed a favore del Trustee (ex artt. 2643 e 2645 C.C.);

b) sia trascritto con successiva formalità il vincolo in trust (con applicazione analogica dell'art. 2645 ter e 2647 C.C.) contro il Trustee

PATTI E CONDIZIONI:

1) Il Disponente conferisce in Trust i beni di cui sopra con tutti i diritti, ragioni, azioni, attinenze e pertinenze, fissi ed infissi, nello stato di fatto e di diritto attuali, con gli usi, vie, accessi e recessi, passaggi inerenti sinora praticati, servitù attive e passive se legalmente esistenti, non gravate da pesi, debiti, ipoteche e con tutte le garanzie di legge promesse per ogni caso di molestia o di evizione.

2) Non vi è titolo per iscrizione di ipoteca legale e comunque si manleva il competente Conservatore da responsabilità.

3) Il Trustee assumerà da oggi il possesso e godimento di quanto in oggetto, dando atto i suoi componenti che stante l'autonomia giuridica del Trust rispetto al patrimonio personale del Trustee detti beni non rientrano ad alcun titolo nel regime patrimoniale legale dei Trustee e sono separati dai loro patrimoni personali, non formano oggetto della loro successione ereditaria, non fanno parte di alcun regime patrimoniale o di convenzioni matrimoniali da loro stipulati e non sono in alcun modo aggredibili dai loro creditori personali.

4) Potranno entrare nel patrimonio del Trust altri beni, mobili o immobili e diritti, in Italia o all'estero che il Disponente stesso o altri, con il consenso del Disponente, vogliano conferire al Trust.

Sono beni del Trust i diritti qui conferiti, i frutti degli stessi ed ogni altro bene o diritto acquistati per mezzo dei beni del Trust.

5) Dichiaro il Disponente che quanto in oggetto è di sua proprietà personale ed esclusiva, anche ai sensi della legge 19 maggio 1975 n. 151, per i titoli sopra citati, ai quali fa espresso riferimento per tutti i patti, clausole e condizioni sia di carattere reale che obbligatorio e per quanto ancora sussistenti negli stessi convenuti, per le provenienze anteriori e per ogni fine ed effetto di legge.

6) Il signor Ferrari Dr. Gasparino, ai sensi e per gli effetti delle leggi 47/1985, 662/1996 e del D.P.R. 380/2001 (T.U. in materia di edilizia), reso edotto delle conseguenze sanzionatorie relative ad opere o lavori o mutamenti di destinazione effettuati senza il rispetto delle prescrizioni edilizio-urbanistiche stabilite dalle norme statali, regionali e comunali in materia e delle conseguenze derivanti dalla eventuale non richiesta o non ottenuta sanatoria;

consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace, ai sensi degli articoli 3 e 76 D.P.R. 445/2000

dichiara:

- che le entità immobiliari (mappali 292/subb. 18 e 15) site in Via Emilia angolo Via Seminario fanno parte di un fabbricato costruito in data anteriore al 1° settembre 1967;

- che i fabbricati siti in Strada Levante Castello (mappale 129/subb. 1 e 2) sono stati costruiti in data anteriore al 1 settembre 1967; che successiva-

mente negli stessi vennero effettuate opere per le quali è stata rilasciata autorizzazione dal Comune di Tortona in data 16 luglio 1986 n. 173/86 e variante dell'8 gennaio 1987;

- che il fabbricato in Via Bastione della Biscia (mappale 722) è stato costruito in base ad autorizzazione edilizia n. 34 del 4 maggio 1970, concessione edilizia n. 175/73 del 21 agosto 1974 e varianti n. 180/346 del 21 agosto 1974, n. 217/274 del 15 luglio 1977, n. 13/83 del 27 gennaio 1983, a seguito delle quali è stata rilasciata autorizzazione all'abitabilità-usabilità n. 4/1983 in data 13 agosto 1984 con decorrenza dal 18 gennaio 1983;

- che successivamente non vennero effettuate opere in dette entità per le quali fosse richiesto il rilascio di licenza o concessione edilizia o permesso di costruire.

Pertanto non sussiste alcuna fattispecie di abusivismo od irregolarità edilizia ovvero provvedimenti sanzionatori pregressi le cui prescrizioni siano ancora da adempiere.

7) Il signor Ferrari Dr. Gasparino ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 comma 2 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (T.U. in materia di edilizia) dichiara e garantisce:

- che il terreno ai mappali 127 e 130 ha le caratteristiche risultanti dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato (ex art. 18 legge 28-2-1985 n. 47) dal dirigente del Comune di Tortona in data 10 febbraio 2009 n.ri 101/17/2009 che si allega al presente atto sotto la lettera " A " previa sottoscrizione delle parti, delle testi e di me Notaio, di cui si omette la lettura per dispensa dalle parti avuta e che dalla data di rilascio di detto certificato ad oggi non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici che concernono tale terreno;

- che non è stata fino ad oggi trascritta nei registri immobiliari alcuna ordinanza del Sindaco di detto Comune accertante l'effettuazione di lottizzazione non autorizzata.

8) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del Disponente.

9) Le parti, previamente informate ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, prestano il loro consenso al trattamento dei dati personali nonché alla loro conservazione anche con strumenti informatici negli archivi di me Notaio.

* * *

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto che ho letto alle parti - testi presenti - tutti meco Notaio sottoscritte, alle ore 17,45 circa.

Questo atto che le parti dietro mio interpello dichiarano conforme alla loro volontà, venne per la maggior parte dattiloscritto e per la minore parte scritto a mano da persona di mia fiducia, sotto mia guida e dettatura sopra facciate dieci circa di tre foglio con le sottoscrizioni delle parti, delle testi e di me Notaio nell'undicesima facciata.

ALL'ORIGINALE FIRMATO:

GASPARINO FERRARI

DANTE DAVIO

MAURIZIO MARIO MILANESE

GIOVANNA TRUSSI teste

ROLANDI MARIA TERESA teste

VINCENZO ESPOSITO NOTAIO






Città di Tortona
Provincia di Alessandria

Allegato "A" al n°
32828 / 286025 ol
Ripartito

Settore Territorio e Ambiente

n° 101 r.d.s.
n° 17/2009 r.c.u.



Servizio Urbanistica

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
(art. 30 DPR 06.06.2001 nr.380)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista l'istanza in data 09/02-2009 protocollo comunale n°3393 con la quale il Sig. FERRARI Gasparino, residente a Tortona in Piazzale Porta Ticinese n°9, in qualità di proprietario, chiede il rilascio del certificato di destinazione urbanistica concernente l'immobile sito in questo Comune iscritto a Catasto Terreni al foglio di mappa n°59 particelle n°127-130 ;

Visto l'art.30 comma 3 del D.P.R. n°380 del 06/06-2001;

Visto il Vigente Piano Regolatore Generale, approvato con D.G.R. 30/01-1995 num. 43-42735, Pubblicato sul B.U.R. n°9 del 01/03-1995, le relative Norme di Attuazione e successive varianti;

Visti gli articoli 1-2-3-4-5-6-7-8-19 delle Norme di Attuazione del P.R.G.;

Visto il Decreto Legislativo n°267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;



CERTIFICA

Che le prescrizioni urbanistiche vigenti relative all'immobile suddetto sono le seguenti:
Il mappale n°130 e la maggior parte del mappale n°127 del foglio n°59 sono ubicati in zona agricola "A3", perciò si avrà;

ART. 3 ATTO DI IMPEGNO UNILATERALE


1. Nelle zone agricole, a norma dell'art. 25 commi 3 e 7 della L.R. 56/77 e s.m.i., il rilascio del permesso di costruire per nuovi interventi di costruzione e quindi con l'esclusione di quelli previsti dall'art. 2, è subordinato alla presentazione di un atto, registrato e trascritto, di impegno al mantenimento della destinazione agricola dell'immobile, redatto secondo il corrispondente schema-tipo allegato alle presenti norme.

Gasparino Gasparino
Gasparino Gasparino
Rolandi Maria Teresa, teste

ferrari

[Signature]
[Signature]





**PRESCRIZIONI DI ZONA
ZONE - A - (agricole)**

ART. 4 - ABITAZIONI RURALI.

a - Indici di densità fondiaria in mc/mq.

1. Zona A1:
mc. 0,01/mq.
2. Zone A2 e A3:
mc 0,02/mq.
3. Ai fini della determinazione del massimo volume edificabile è stabilito che la proprietà è l'insieme di tutti gli appezzamenti che la compongono, contigui e non, esistenti in zone agricole anche al di fuori del territorio comunale purchè, questi, siano nel raggio di 5000 mt. dal centro aziendale.
4. Le nuove abitazioni rurali dovranno localizzarsi laddove esiste il nucleo principale dell'azienda agricola.
5. Il volume edificabile è computato al lordo degli edifici esistenti per la parte destinata ad uso abitativo o ad usi extra agricoli.
6. In caso di nuova edificazione, rilasciabile unicamente ai soggetti di cui al comma 3, art. 25, L.R. 56/77 e s.m.i., è obbligatorio l'atto di impegno unilaterale di cui al precedente articolo 3.

b - Numero massimo dei piani.

1. Zona A1 - A2 - A3:
due piani fuori terra.

c - Altezza massima dei fabbricati.

1. Zona A1:
mt. 6,50
2. Zone A2 - A3:
mt. 7,50

d - Distanze minime dai confini di proprietà.

1. Zona A1 - A2 - A3:
mt. 5,00
2. Sono ammesse le costruzioni sul confine nel caso di edificazione abbinata con progettazione unitaria ed esecuzione contemporanea di tutte le unità immobiliari o nel caso di preesistenze a confine.

ART. 5 EDILIZIA ED OPERE PER ATTREZZATURE AFFERENTI E PROPORZIONATE ALL'ATTIVITA' AGRICOLA DEL FONDO.

a - Indici di densità fondiaria.

1. Non sono stabiliti indici di edificabilità.
Questi sono sostituiti dalla valutazione del dimensionamento dell'impianto alle esigenze dell'azienda con obbligo, nel caso di nuove strutture che superino i 1000 mq. di S.u.I., da un piano di sviluppo aziendale di approvarsi secondo le procedure stabilite al punto 4) del comma d) dell'art. 1.
2. L'azienda è l'insieme di tutti gli appezzamenti che la compongono contigui o non, esistenti nel territorio comunale.
3. È consentita l'inclusione di aree dell'azienda situate nei comuni contermini purchè posti nel raggio di 5000 mt. dal centro aziendale fermo restando che il nucleo aziendale edificato sia o venga ubicato nel comune di Tortona.
4. In caso di nuova costruzione, rilasciabile, oltre che ai soggetti di cui al comma 3, art. 25, L.R. 56/77 e s.m.i., a tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che esercitino legittimamente la coltivazione dei fondi, la silvicoltura, l'allevamento del bestiame o attività a queste connesse, secondo la definizione di imprenditore agricolo di cui

all'art. 2135 del Codice Civile, è obbligatorio l'atto di impegno unilaterale di cui all'articolo 3.

b - Numero massimo dei piani.

- un piano fuori terra;
- è ammesso un secondo piano fuori terra a porticato completamente aperto su almeno un lato per lo stoccaggio dei prodotti.

c - Altezza massima dei fabbricati.

1. Zona A1:
mt. 7,00
2. Zona A2:
mt. 9,00
3. Zona A3:
mt. 6,00
4. Sono esclusi dai limiti di altezza i silos ed i serbatoi.

d - Distanze minime dai confini di proprietà.

1. Zona A1:
mt. 15,00
2. Zone A2 - A3:
mt. 5,00
3. Non sono ammesse costruzioni sul confine di proprietà.

ART. 6 EDILIZIA ED OPERE PER ATTREZZATURE AFFERENTI AD ATTIVITA' ZOOTECHICHE.

a - Indici di edificabilità.

1. Sono ammissibili sulla base di un progetto di sviluppo agricolo e degli indici di zona e approvati, nel caso di nuove strutture che superino i 1000 mq. di S.u.l., con le procedure stabilite per le attrezzature di cui al punto 4) del comma d) dell'art. 1.
2. Gli indici di edificabilità sono riferiti alla sola area su cui è previsto l'insediamento escludendo dal computo i fondi che non sono contigui.
3. Non sono contigue le aree separate da proprietà di terzi, da strade pubbliche, da corsi d'acqua naturali e da canali consortili se non collegati da sottopassi, sovrappassi o ponti.
4. In caso di nuova costruzione, rilasciabile, oltre che ai soggetti di cui al comma 3, art. 25, L.R. 56/77 e s.m.i., a tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che esercitano legittimamente la coltivazione dei fondi, la silvicoltura, l'allevamento del bestiame o attività a queste connesse, secondo la definizione di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del Codice Civile, è obbligatorio l'atto di impegno unilaterale di cui all'articolo 3.

b - Superficie coperta.


1. Zona A1:
1/20 dell'area con un massimo di 2.500 mq. per azienda.
2. Zona A2:
1/10 dell'area con un massimo di 5.000 mq. per azienda.
3. Zona A3:
1/30 dell'area con un massimo di 900 mq. per azienda.

c - Numero massimo dei piani.

1. Zone A1 - A3:
un piano fuori terra.
2. Zona A2:
due piani fuori terra.


d - Altezza massima dei fabbricati.

1. Zona A1:
mt. 4,50



Robaudi Maria Teresa teste
Robaudi Maria Teresa teste
Robaudi Maria Teresa teste
Pag. 3

Robaudi Maria Teresa teste
Robaudi Maria Teresa teste
Robaudi Maria Teresa teste



2. Zona A2:
mt. 8,00
 3. Zona A3
mt. 5,50
- e - Distanze minime dai confini di proprietà.**
1. Zona A1:
mt. 25,00
 2. Zona A2:
mt. 20,00
 3. Zona A3:
mt. 15,00
 4. Non sono ammesse costruzioni sui confini di proprietà.
 5. Nel caso di allevamenti di suini gli arretramenti predetti sono aumentati in tutte le zone di mt. 20,00 con l'obbligo di piantumazione lungo tutto il confine di una fascia alberata su almeno quattro file, con essenze ad alto fusto disposte a distanza sufficiente per garantire una cortina continua.

f - Superfici alberate.

Ogni fondo interessato dall'edificazione deve essere piantumato con essenze ad alto fusto in quantità non inferiore ad un albero ogni 200 mq. di superficie fondiaria necessaria alla verifica dei rapporti ai fini edificatori.

ART.8 -ARRETRAMENTI DA STRADE, FERROVIE E CORSI D'ACQUA.

a - Arretramenti dalle strade e dalle linee ferroviarie.

1. Gli arretramenti minimi dal confine delle strade pubbliche di tipo A-B-C, come classificate dall'art. 2 D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, sono rispettivamente di mt. 60,00, mt. 40,00 e mt. 30,00, come disposto dall'art. 26 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, salvo maggiori distanze riportate in cartografia.
2. L'arretramento minimo dal confine stradale delle strade pubbliche o asservite all'uso pubblico del tipo F, come classificate dall'art. 2 D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, è di mt. 20,00 salvo maggiori distanze riportate in cartografia.
3. L'arretramento minimo dalle linee ferroviarie pubbliche è di mt. 30,00, misurato in proiezione orizzontale dalla più vicina rotaia, conformemente a quanto previsto dall'art. 49 del D.P.R. 11/7/1980 n. 753, salvo maggiori distanze riportate in cartografia.

b - Arretramenti dai corsi d'acqua.

1. L'arretramento minimo dai torrenti e corsi d'acqua pubblici e consortili è di mt. 100 salvo maggiori distanze stabilite in cartografia.
2. La fascia di arretramento è misurata a partire dal limite delle aree demaniali, come individuate nella Tav. 9.
3. Nel caso di canali di irrigazione e di corsi d'acqua non contemplati dal D.Lgs. 42/2004, parte III, l'arretramento minimo dal ciglio è di mt. 10,00.

Si precisa altresì che per le infrastrutture agricole quali ricovero attrezzi, serre ed altro e per i fabbricati esistenti, si rimanda agli articoli delle Norme di Attuazione sottodescritti:

ART. 1 - CARATTERISTICHE GENERALI;

ART. 2 - AMPLIAMENTO E RIUTILIZZO DEI FABBRICATI ESISTENTI E LORO MIGLIORAMENTO FUNZIONALE;

ART. 7 - SERRE.

ART. 86 - AREE FILTRANTI

1. Sono le aree in cui deve essere garantita la permeabilità dei suoli. La superficie filtrante non deve essere inferiore ad 1/3 della superficie libera; sono ammessi sistemi di captazione e convogliamento nel sottosuolo delle acque raccolte dalle



superfici permeabili, al fine di consentire l'utilizzo ad autorimessa degli spazi interrati sottostanti.

2. Nelle zone R19 - R20 - R21 - R22 e nelle zone di recupero tale percentuale può essere ridotta tenendo conto della situazione preesistente e del fabbisogno di parcheggi. Nelle zone industriali la superficie delle aree permeabili coinciderà con quella destinata a verde. Nella zona agricola è vietata la costruzione o la finitura di strade private o vicinali con materiali che riducono la permeabilità del sedime, salvo casi di dimostrata e permanente necessità, ovvero per limitate porzioni adiacenti ai fabbricati residenziali e in corrispondenza degli accessi sulla viabilità principale.

La minor parte del mappale n°127 è ubicato in zona residenziale "R29" - S.U.E., perciò si avrà;

ART. 19 - ZONE R11 - R12 - R13 - R23 - R27 - R28 - R29

a - Utilizzazioni ammesse.

- Abitazione;
- Istruzione e cultura;
- Assistenza sociale;
- Esercizi commerciali di vicinato sino a mq. 250 di superficie di vendita;
- Spettacolo e tempo libero;
- Assistenza sanitaria;
- Ristorazione;
- Turistico - ricettiva.

b - Indice territoriale e indice fondiario.

R11 - R12 - R13 - R23 - R27

- Indice territoriale: mc. 0,40/mq.
- Indice fondiario: mc. 0,60/mq.
- Per gli interventi di nuova costruzione occorrerà disporre di un lotto fondiario di intervento non inferiore a mq. 1.500

R28 - R29

- Indice territoriale: mc. 0,35/mq.
- Indice fondiario: mc. 0,60/mq.
- Per gli interventi di nuova costruzione occorrerà disporre di un lotto fondiario di intervento non inferiore a mq. 1.500

c - Superficie coperta massima.

- Superficie coperta: 1/6 della superficie fondiaria.

d - Altezza massima dei fabbricati.



- Altezza massima: mt. 7,50 a valle, mt. 4,50 a monte.

e - Distanze dei confini di proprietà.


- Mt. 7,50.

f - Arretramento dai confini stradali.

- Mt. 20,00.



Giuseppe Testa
Paola Maria Teresa
Pag. 5



È possibile prevedere una distanza minore, comunque non inferiore a mt. 10,00, verso le strade interne, sentita la Commissione Consiliare Urbanistica e LL.PP. in merito alla compatibilità ambientale.

g - Prescrizioni particolari.

- pendenza del tetto: inclinazione max 1:2;
- materiali costruttivi: tradizionali;
- tipologia costruttiva: case isolate (organismi edilizi isolati, mono o bifamiliari, improntati ad unitarietà tipologica e formale e dotati di lotto di pertinenza autonomo su ogni lato, con tassativa esclusione della schiera addossata).


h - Modalità di intervento.

Zone R11 - R12 - R27

- Denuncia di inizio attività;
- Permesso di costruire;
- S.U.E. nel caso di intervento che si configuri con una edificazione plurima (oltre un edificio), anche se ricadente in ambiti per i quali in cartografia non è previsto l'obbligo di S. U. E.;

Zone R.13 - R.23 - R.29

- Denuncia di inizio attività;
- Permesso di costruire;
- S.U.E. nel caso di intervento che si configuri con una edificazione plurima (oltre un edificio), anche se ricadente in ambiti per i quali in cartografia non è previsto l'obbligo di S.U.E.;
- S. U.E. negli ambiti individuati in cartografia.



In assenza di S.U.E. sono ammessi unicamente interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo per ali edifici esistenti e ricadenti in detti ambiti.

Zona R28

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla preventiva formazione di strumento urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica o privata, realizzato in modo unitario.

- Per gli edifici esistenti e ricadenti nell'area coperta a S.U.E. sono ammessi, in assenza di S.U.E. interventi di: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
- Per ali edifici esistenti e ricadenti al di fuori dell'area soggetta a S.U.E.: Denuncia di inizio attività, Permesso di Costruire;
- Gli interventi su immobili soggetti a tutela compresi nella tavola 5, scala 1:5000 di piano e nei fascicoli allegati, sono disciplinati dall'art. 25 del presente testo (Gruppi 1, 2 e 3).

ART. 86 - AREE FILTRANTI

3. Sono le aree in cui deve essere garantita la permeabilità dei suoli. La superficie filtrante non deve essere inferiore ad 1/3 della superficie libera; sono ammessi sistemi di captazione e convogliamento nel sottosuolo delle acque raccolte dalle superfici permeabili, al fine di consentire l'utilizzo ad autorimessa degli spazi interrati sottostanti.

4. Nelle zone R19 - R20 - R21 - R22 e nelle zone di recupero tale percentuale può essere ridotta tenendo conto della situazione preesistente e del fabbisogno di parcheggi. Nelle zone industriali la superficie delle aree permeabili coinciderà con quella destinata a verde. Nella zona agricola è vietata la costruzione o la finitura di strade private o vicinali con materiali che riducono la permeabilità del sedime, salvo casi di dimostrata e permanente necessità, ovvero per limitate porzioni adiacenti ai fabbricati residenziali e in corrispondenza degli accessi sulla viabilità principale.

Inoltre sull'immobile (o parte di esso) vi sono i seguenti vincoli:

I mappali n°127-130 del foglio n°59 sono ubicati in area soggetta a "TUTELA PAESISTICA E AMBIENTALE", ossia aree con caratteristiche morfologiche e agrarie meritevoli di salvaguardia di competenza comunale, come previsto dall'art.64/d delle Norme di Attuazione del P.R.G.

Il mappale n°127 del foglio n°59 è ubicato in area soggetta a "FASCE ED AREE DI RISPETTO", come previsto dall'art.61 delle Norme di Attuazione del P.R.G.

Si precisa altresì che con deliberazioni di Consiglio Comunale n°113 del 01/12-2003 e n°64 del 26/09-2003 è stato approvato il Regolamento Edilizio.

Salvo quanto disposto in materia da Leggi Regionali e Nazionali.

Il presente certificato è rilasciato ai soli fini d'atto notarile.

Tortona li 10/02-2009




Il Dirigente

Ing. Pier Benedetto Mezzapelle

AR/lt

Visto: Tortona 25 febbraio 2008




Gorpin/uan'

Gorpin/uan'

Polandi Maria Teresa Teste

REGISTRO ALL'AGENZIA
ENTRATA DI PORTONA
L 11/3/09 T 579
SERIE AT CON E





Maria Paola Cola
NOTAIO

15057 TORTONA
VIA SEMINARIO, 4
TEL. 0131 861616 - 822185
FAX 0143 1861066 MAIL.
info@notolocola.it

N. 7449 di Repertorio N. 4483 di Raccolta

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno otto del mese di agosto, in Tortona, nel mio studio in Via Seminario civico numero quattro.

Avanti a me dottoressa Maria Paola Cola, Notaio alla residenza di Tortona, iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di

Alessandria, Acqui Terme e Tortona, con l'assistenza dei testimoni: Arata Valeria Maria, nata a Tortona (AL) il 18 novembre 1971, residente a Tortona (AL), Strada Comunale Viola Rosé Faceto n. 4/C; D'Assenza Désirée, nata a Tortona (AL) il 7 luglio 1990, residente a Tortona (AL), Via Ernesto Guala n. 1001/B;

testimoni noti, idonei e richiesti, non interessati al presente atto come essi mi confermano,

sono comparsi i Signori

DISPONENTE ORIGINARIO:

FERRARI dottor GASPARINO, nato a Tortona (AL) il 2 novembre 1957, residente a Tortona (AL), Piazzale Porta Ticinese n. 9, il quale dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni e titolare del codice fiscale FRR GPR 57S02 L304Y;

"TRUSTEE":

DAVIO dottor DANTE, nato a Tortona (AL) il 7 febbraio 1956, residente a Tortona (AL), Via Lorenzo Perosi n. 56, il quale dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni e titolare del codice fiscale DVA DNT 56B07 L304E;

MILANESE rag. MAURIZIO MARIO, nato a Novi Ligure (AL) il 12 marzo 1960, residente a Novi Ligure (AL), Via Montegrappa n. 6, il quale dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni e titolare del codice fiscale MLN MZM 60C12 F965L;

"DISPONENTE ODIERNO" O "DISPONENTE":

FERRARI LUIGI, nato a Montemarzino (AL) il giorno 1 febbraio 1926, residente a Tortona (AL), Via Emilia n. 251, il quale dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni e titolare del codice fiscale FRR LGU 26B01 F562U;

"GUARDIANO":

FERRARI Dottoressa VIRGINIA, nata ad Avolasca (AL) il 4 agosto 1955, residente a Viguzzolo (AL), Strada Berzano n. 6, la quale dichiara di essere coniugata in regime di comunione legale dei beni e titolare del codice fiscale FRR VGN 55M44 A523C;

con l'intervento altresì della signora **CAFFARONE ANGELA**, nata a Montemarzino (AL) il 28 febbraio 1927, residente a Tortona (AL), Via Emilia n. 251, titolare del codice fiscale CFF NGL 27B68 F562Y, per la dichiarazione di cui infra.

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certa, alla presenza dei testimoni, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue.

Premesso:

- che con atto a rogito Notaio Vincenzo Esposito di Tortona in data 6 maggio 2008, Repertorio n. 282.026/31.714, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Tortona il 19 maggio 2008 al n. 1397 Serie 1T, il signor FERRARI GASPARINO, qui comparso e generalizzato,

quale Disponente, ha istituito un Trust denominato "Trust Isolabella" designando quali Trustee i signori DAVIO DANTE e MILANESE MAURIZIO MARIO, qui comparsi e generalizzati, e quali Beneficiari Finali la propria moglie TELECCO MARIA PAOLA, nata a Voghera il 6 aprile 1962, codice fiscale TLC MPL 62D46 M109C ed i figli FERRARI LUIGI LORENZO, nato a Milano il 20 gennaio 2002, codice fiscale FRR LLN 02A20 D205S e FERRARI CARLAMARIA, nata a Milano il 20 gennaio 2002, codice fiscale FRR CLM 02A60 F205M, nonché gli ulteriori figli legittimi del Disponente se in vita al Termine Finale;

- che al suddetto Trust interno, come risulta dall'atto istitutivo, si applicano le disposizioni della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ratificata dalla Repubblica Italiana con legge 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, salve disposizioni di maggiore favore;

- che con atto a rogito Notaio Vincenzo Esposito in data 25 febbraio 2009, Repertorio n. 284.025/32.829, regolarmente registrato, il signor FERRARI GASPARINO, al fine di costituire un patrimonio con specifica autonomia giuridica, conferiva nel detto Trust beni immobili, diritti immobiliari e quote di partecipazione societarie;

- che l'originario Guardiano è stato sostituito dalla signora FERRARI VIRGINIA;

- che è intento del Trustee signor MILANESE MAURIZIO MARIO di dimettersi dalla propria carica;

- che il signor FERRARI LUIGI, con il consenso del coniuge signora CAFFARONE ANGELA, intende implementare il Trust "ISOLABELLA" con immobili e diritti immobiliari di sua titolarità;

tutto ciò premesso e confermato, da formare parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO I

Il signor MILANESE MAURIZIO MARIO, qui comparso e generalizzato, dichiara di rassegnare con decorrenza dalla data odierna le dimissioni da Trustee.

Ad ogni fine ed effetto tale dichiarazione viene considerata quale manifestazione resa ai sensi del punto C. dell'art. 21 del Regolamento Istitutivo del Trust, essendo resa in atto pubblico notarile.

La signora FERRARI VIRGINIA, quale "Guardiano" del Trust "Isolabella" prende atto ed accetta le dimissioni del signor MILANESE MAURIZIO MARIO ai sensi del combinato disposto degli articoli 21 punto C. et 15 punto B. del detto Trust, e ai sensi dell'art. 22 conferma che solo Trustee rimarrà il Dottor DANTE DAVIO, sopra generalizzato, con i poteri di cui all'**Art. 16** del Regolamento Istitutivo contenuto nel citato atto costitutivo di Trust.

Il Signor FERRARI GASPARINO, quale originario Disponente, per quanto possa occorrere, accetta quanto sopra.

Pertanto le dimissioni prestate dal signor MILANESE MAURIZIO MARIO hanno decorrenza dalla data odierna ex articolo 21 punto D. del Regolamento Istitutivo del Trust, e saranno iscritte nel libro

Eventi del Trust.

Si dà atto che il libro del Trust Isolabella non è nella disponibilità del signor MILANESE MAURIZIO MARIO.

Il presente negozio giuridico verrà sottoposto a tasse fisse di Registro, Ipotecarie e Catastali, in quanto mera manifestazione di intenti

che nulla rileva rispetto alla destinazione dei beni del Trust né rispetto ai beneficiari finali del Trust medesimo.

ARTICOLO II

Il signor FERRARI LUIGI, con l'espresso consenso del coniuge signora CAFFARONE ANGELA, al fine di implementare il patrimonio con specifica autonomia giuridica costituito dal Trust Isolabella, alla presenza dei testimoni, trasferisce al signor DAVIO DANTE che, nell'esclusiva qualità di Trustee, accetta, a titolo di dotazione del Trust "Isolabella", tutti i diritti al medesimo Disponente spettanti relativamente ai seguenti immobili, e precisamente:

IN COMUNE DI AVOLASCA (AL)

per la quota di 15/36 (quindici trentaseiesimi) dell'intero

fabbricato da fondamenta a tetto sito in Frazione Isolabella, svolgentesi su quattro piani (piani interrato, terra, primo e secondo), collegati da scala interna, comprendente:

al piano interrato: cantina;

al piano terra: disimpegno, sala da pranzo, soggiorno, cucina, lavanderia, servizio igienico e autorimessa;

al primo piano: disimpegno, quattro camere e servizio igienico;

al secondo piano: disimpegno e quattro locali di sgombero;

a confini: Strada Provinciale Tortona-Garbagna e proprietà alle particelle 179, 256, 257, 258 et 259, particelle tutte del foglio 3 di Catasto Terreni.

Quanto in oggetto risulta raffigurato sulla base delle risultanze delle planimetrie depositate a corredo della denuncia di costituzione in data 22 dicembre 1998 n. D02574.1/1998 e risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Avolasca, regolarmente intestato per detti diritti alla Ditta "FERRARI LUIGI", come segue:

foglio 3 - particella 257 - sub. 1 - Frazione Isola Bella n. 1, piano S1-T-1-2 - Categ. A/2 - classe U cons. vani 10 - Rendita Euro 619,75;

foglio 3 - particella 257 - sub. 2 - Frazione Isola Bella n. 1 - piano T - Categ. C/6 - classe U cons. metri quadrati 20 - Rendita Euro 36,15;

per la quota di metà

fabbricato da fondamenta a tetto sito in Frazione Isolabella, sviluppantesi su due piani (terra e primo), pertinenziale all'abitazione di cui sopra, comprendente:

al piano terra: magazzino e portico;

al primo piano: portico;

a confini: Strada Provinciale Tortona-Garbagna e proprietà alle particelle 257 e 258 (a due lati), particelle tutte del foglio 3 di Catasto Terreni.

Quanto in oggetto risulta raffigurato sulla base delle risultanze della

planimetria depositata a corredo della denuncia di costituzione in data 21 dicembre 1998 n. D02573.1/1998 e risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Avolasca, regolarmente intestato per detti diritti alla Ditta "FERRARI LUIGI", come segue:

foglio 3 - particella 259 - Frazione Isola Bella - piano T-1 - Categ. C/2 - classe U cons. metri quadrati 58 - Rendita Euro 65,90;

IN COMUNE DI TORTONA (AL)

per l'intero

nel fabbricato in Via Giuseppe Verdi civico numero 4 (quattro) già civico numero 2 (due), e precisamente:

appartamento al primo piano (secondo fuori terra), della consistenza catastale di vani 5,5 (cinque virgola cinque);

a confini: vano scala comune, muri perimetrali su Via Giuseppe Verdi, su Piazza Gavino Lugano (già Piazza Vittorio Emanuele) e sul cortile comune.

Quanto in oggetto risulta raffigurato sulla base delle risultanze della planimetria depositata a corredo della denuncia di costituzione in data 18 dicembre 1939, e risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Tortona, regolarmente intestato alla Ditta "FERRARI LUIGI", come segue:

foglio 41 - particella 2201 - sub. 6 - VIA GIUSEPPE VERDI n. 2 - piano 1 - Categ. A/4 - classe 5 - cons. vani 5,5 - Rendita Euro 284,05, già censito come foglio 41 particella 521 subalterno 6;

IN COMUNE DI AVOLASCA (AL)

per la quota di 1/2 (un mezzo) dell'intero

1) terreno a destinazione agricola, della superficie catastale complessiva di ettari 0 (zero), are 71 (settantuno) e centiare 80 (ottanta);

nell'insieme a confini: Strada Provinciale Tortona-Garbagna, proprietà alle 259, 257, 256 et 6, strada e proprietà alla particella 11, particelle tutte del foglio 3 di Catasto Terreni.

Quanto in oggetto risulta censito al Catasto Terreni del Comune di Avolasca, come segue:

foglio 3, particella 258, semin arbor, classe 1, ettari 00, are 69, centiare 50, R.D. Euro 43,07, R.A. Euro 48,46;

foglio 3, particella 9, bosco misto, classe unica, ettari 00, are 2, centiare 30, R.D. Euro 0,30, R.A. Euro 0,05;

2) terreno a destinazione agricola, della superficie catastale di ettari 0 (zero), are 12 (dodici) e centiare 70 (settanta);

a confini: Strada Comunale Isolabella, proprietà alle 181 (a due lati), 111 e tramediante strada 92 et 80, particelle tutte del foglio 3 di Catasto Terreni.

Quanto in oggetto risulta censito al Catasto Terreni del Comune di Avolasca, come segue:

foglio 3, particella 94, seminativo, classe 2, ettari 00, are 12, centiare 70, R.D. Euro 6,56, R.A. Euro 8,20;

3) terreno a destinazione agricola, della superficie catastale complessiva di ettari 0 (zero), are 81 (ottantuno) e centiare 80 (ottanta);

nell'insieme a confini: Strada Provinciale Tortona-Garbagna, strada a

due lati e proprietà alle particelle 4, 5 et 235 (al vertice), particelle tutte del foglio 3 di Catasto Terreni.

Quanto in oggetto risulta censito al Catasto Terreni del Comune di Avolasca, come segue:

foglio 3, particella 1, bosco misto, classe unica, ettari 00, are 23, centiare 90, R.D. Euro 3,09, R.A. Euro 0,49;

foglio 3, particella 3, seminativo, classe 2, ettari 00, are 55, centiare 70, R.D. Euro 28,77, R.A. Euro 35,96;

foglio 3, particella 2, seminativo, classe 3, ettari 00, are 2, centiare 20, R.D. Euro 0,68, R.A. Euro 1,02;

per la quota di 15/36 (quindici trentaseiesimi) dell'intero:

4) terreno a destinazione agricola, della superficie catastale complessiva di ettari 0 (zero), are 39 (trentanove) e centiare 90 (novanta);

nell'insieme a confini: strada, proprietà alle particelle 9, 258, 257, 179 et 178, particelle tutte del foglio 3 di Catasto Terreni.

Quanto in oggetto risulta censito al Catasto Terreni del Comune di Avolasca, come segue:

foglio 3, particella 256, seminativo, classe 1, ettari 00, are 38, centiare 60, R.D. Euro 21,93, R.A. Euro 26,91;

foglio 3, particella 6, bosco misto, classe unica, ettari 00, are 1, centiare 30, R.D. Euro 0,17, R.A. Euro 0,03;

IN COMUNE DI MONTEMARZINO (AL)

per la quota di 1/2 (un mezzo) dell'intero

5) terreno a destinazione agricola, della superficie catastale complessiva di ettari 0 (zero), are 38 (trentotto) e centiare 80 (ottanta);

nell'insieme a confini: proprietà di terzi, proprietà alle particelle 17 et 16, Strada Vicinale della Fonte e proprietà alle particelle 60, 59, 58, 12 et 13, particelle tutte del foglio 10 di Catasto Terreni.

Quanto in oggetto risulta censito al Catasto Terreni del Comune di Montemarzino, come segue:

foglio 10, particella 14, vigneto, classe 4, ettari 00, are 7, centiare 70, R.D. Euro 3,18, R.A. Euro 3,38;

foglio 10, particella 15, vigneto, classe 3, ettari 00, are 31, centiare 10, R.D. Euro 18,47, R.A. Euro 16,86;

6) terreno a destinazione agricola, della superficie catastale di ettari 0 (zero), are 25 (venticinque) e centiare 10 (dieci);

a confini: proprietà di terzi e proprietà alla particella 30, tramediante strada detta "delle Prasghe" particelle 140, 139, 27 et 28, particelle tutte del foglio 10 di Catasto Terreni.

Quanto in oggetto risulta censito al Catasto Terreni del Comune di Montemarzino, come segue:

foglio 10, particella 29, bosco ceduo, classe 2, ettari 00, are 25, centiare 10, R.D. Euro 2,46, R.A. Euro 0,39;

7) terreno a destinazione agricola, della superficie catastale di ettari 0 (zero), are 52 (cinquantadue) e centiare 70 (settanta);

a confini: proprietà alle particelle 278 et 279 tramedianti strada, particelle 348, 354, 377 (al vertice) et 346, particelle tutte del foglio 10 di Catasto Terreni.

Quanto in oggetto risulta censito al Catasto Terreni del Comune di Montemarzino, come segue:

foglio 10, particella 347, vigneto, classe 2, ettari 00, are 52, centiare 70, R.D. Euro 42,19, R.A. Euro 34,02;

8) terreno a destinazione agricola, della superficie catastale di ettari 0 (zero), are 39 (trentanove) e centiare 30 (trenta);

a confini: proprietà alle particelle 354, 357, 376, 345, 346 e al vertice 347, particelle tutte del foglio 10 di Catasto Terreni.

Quanto in oggetto risulta censito al Catasto Terreni del Comune di Montemarzino, come segue:

foglio 10, particella 377, seminativo, classe 3, ettari 00, are 39, centiare 30, R.D. Euro 13,19, R.A. Euro 18,27;

9) terreno a destinazione agricola, della superficie catastale di ettari 0 (zero), are 22 (ventidue) e centiare 90 (novanta);

a confini: Strada Vicinale della Pezza e proprietà alle particelle 318, 494 et 245 (a due lati), particelle tutte del foglio 10 di Catasto Terreni.

Quanto in oggetto risulta censito al Catasto Terreni del Comune di Montemarzino, come segue:

foglio 10, particella 430, seminativo, classe 3, ettari 00, are 22, centiare 90, R.D. Euro 7,69, R.A. Euro 10,64;

per la quota di 3/9 (tre noni) dell'intero:

10) terreno a destinazione agricola della superficie catastale complessiva di ettari 1 (uno), are 66 (sessantasei) e centiare 70 (settanta),

nell'insieme a confini: strada a due lati e particelle 317, 242, 243, 244, 245 et 430, particelle tutte del foglio 10 di Catasto Terreni, censito al Catasto Terreni del Comune di Montemarzino, come segue:

foglio 10 - particella 494 - seminativo cl. 4 - ettari 00, are 11, centiare 70 - R.D. Euro 2,42 - R.A. Euro 3,02;

foglio 10 - particella 318 - seminativo cl. 4 - ettari 01, are 48, centiare 90 - R.D. Euro 30,76 - R.A. Euro 38,45;

foglio 10 - particella 319 - bosco misto cl. 1 - ettari 00, are 06, centiare 10 - R.D. Euro 0,79 - R.A. Euro 0,19;

11) terreno a destinazione agricola della superficie catastale di ettari 2 (due), are 38 (trentotto) e centiare 0 (zero),

a confini: Strada e Rio della Scabbia ai restanti lati, censito al Catasto Terreni del Comune di Montemarzino, come segue:

foglio 9 - particella 163 - incolt prod cl. u - ettari 02, are 38, centiare 00 - R.D. Euro 2,46 - R.A. Euro 1,23;

12) terreno a destinazione agricola della superficie catastale di ettari 0 (zero), are 2 (due) e centiare 10 (dieci),

a confini: Strada Vicinale, particelle 321 e, tramedianti strada interpoderale, particelle 325, 330 et 533, particelle tutte del foglio 10,

censito al Catasto Terreni del Comune di Montemarzino, come segue:

foglio 10 - particella 320 - seminativo cl. 3 - ettari 00, are 02,

centiare 10 - R.D. Euro 0,70 - R.A. Euro 0,98;

13) terreno a destinazione agricola della superficie catastale di ettari 0 (zero), are 17 (diciassette) e centiare 70 (settanta),

a confini: Strada Vicinale e particelle 399, 400, 401 et 403, particelle tutte del foglio 10 di Catasto Terreni,

censito al Catasto Terreni del Comune di Montemarzino, come segue:

foglio 10 - particella 402 - vigneto cl. 2 - ettari 00, are 17, centiare 70 - R.D. Euro 14,17 - R.A. Euro 11,43;

14) terreno a destinazione agricola della superficie catastale di ettari 0 (zero), are 2 (due) e centiare 40 (quaranta),

a confini: proprietà di terzi a due lati e particelle 361 et 447,

entrambe del foglio 10 di Catasto Terreni,

censito al Catasto Terreni del Comune di Montemarzino, come segue:

foglio 10 - particella 464 - pasc cespug cl. u - ettari 00, are 02, centiare 40 - R.D. Euro 0,12 - R.A. Euro 0,06.

IN COMUNE DI TORTONA (AL)

per l'intero

15) terreno a destinazione agricola della superficie catastale complessiva di ettari 1 (uno), are 21 (ventuno) e centiare 40 (quaranta);

nell'insieme a confini: tramedianti strada interpoderale particelle 163, 243, 184, 9 et 349, particelle 38, 30, 34 et 280, particelle tutte del foglio 60 di Catasto Terreni,

censito al Catasto Terreni del Comune di Tortona, come segue:

foglio 60 - particella 176 - semin arbor cl. 4 - ettari 00, are 19, centiare 60 - R.D. Euro 21,26 - R.A. Euro 16,20;

foglio 60 - particella 35 - seminativo cl. 2 - ettari 00, are 06, centiare 70 - R.D. Euro 6,40 - R.A. Euro 5,54;

foglio 60 - particella 36 - seminativo cl. 2 - ettari 00, are 21, centiare 30 - R.D. Euro 20,35 - R.A. Euro 17,60;

foglio 60 - particella 37 - semin arbor cl. 4 - ettari 00, are 46, centiare 70 - R.D. Euro 50,65 - R.A. Euro 38,59;

foglio 60 - particella 175 - semin arbor cl. 4 - ettari 00, are 27, centiare 10 - R.D. Euro 29,39 - R.A. Euro 22,39;

per la quota di 1/2 (un mezzo):

16) terreno a destinazione agricola della superficie catastale complessiva di ettari 1 (uno), are 1 (uno) e centiare 89 (ottantanove), nell'insieme a confini: proprietà di terzi e particelle 831, 829, 757, 555, 635, 465, 963, 1087, 1088, et 858, particelle tutte del foglio 37 di Catasto Terreni,

censito al Catasto Terreni del Comune di Tortona, come segue:

foglio 37 - particella 852 - semin arbor cl. 3 - ettari 00, are 01, centiare 13 - R.D. Euro 1,23 - R.A. Euro 0,93;

foglio 37 - particella 863 - semin arbor cl. 3 - ettari 00, are 03, centiare 43 - R.D. Euro 3,72 - R.A. Euro 2,83;

foglio 37 - particella 865 - semin arbor cl. 3 - ettari 00, are 52, centiare 19 - R.D. Euro 56,60 - R.A. Euro 43,13;

foglio 37 - particella 866 - semin arbor cl. 3 - ettari 00, are 00,

centiare 11 - R.D. Euro 0,12 - R.A. Euro 0,09;

foglio 37 - particella 867 - semin arbor cl. 3 - ettari 00, are 44, centiare 06 - R.D. Euro 47,79 - R.A. Euro 36,41;

foglio 37 - particella 868 - semin arbor cl. 3 - ettari 00, are 00, centiare 97 - R.D. Euro 1,05 - R.A. Euro 0,80;

per l'intero:

17) terreno a destinazione agricola della superficie catastale di ettari 0 (zero), are 2 (due) e centiare 80 (ottanta),

a confini: proprietà di terzi, strada e particella 88 del foglio 101 di Catasto Terreni,

censito al Catasto Terreni del Comune di Tortona, come segue:

foglio 101 - particella 1 - bosco ceduo cl. u - ettari 00, are 02, centiare 80 - R.D. Euro 0,58 - R.A. Euro 0,07;

18) terreno a destinazione agricola della superficie catastale di ettari 0 (zero), are 0 (zero) e centiare 70 (settanta),

a confini: particelle 3, 219, 268, 276 et 216, particelle tutte del foglio 101 di Catasto Terreni,

censito al Catasto Terreni del Comune di Tortona, come segue:

foglio 101 - particella 218 - seminativo cl. 2 - ettari 00, are 00, centiare 70 - R.D. Euro 0,67 - R.A. Euro 0,58.

DICHIARAZIONI COMUNI

Il Disponente Odierno ai sensi dell'art. 19, comma 14, del Decreto Legge 31 maggio 2010 N. 78, come convertito nella Legge 30 luglio 2010 N. 122, che tutti i predetti dati di identificazione catastale e le succitate planimetrie sono conformi all'attuale stato di fatto dei beni in oggetto.

Degli immobili in oggetto sono fatti salvi migliori descrizioni, più precisi confini e dati di catasto, il cui errore od omissione non potrà mai invalidare il presente atto.

Tutti gli immobili sono pervenuti al signor FERRARI LUIGI in forza di giusti e legittimi titoli anteriori al ventennio, ad eccezione della particella 176 che è pervenuta in dipendenza del possesso pacifico, continuato, non contestato, ultraventennale, come da sentenza di usucapione del Tribunale di Tortona in data 7 luglio 2003 n. 2180/2003, trascritto a Tortona il 16 settembre 2004, R.P. n. 2307, R.G. n. 3354.

Il Disponente conferisce in Trust i beni ed i diritti di cui sopra con riferimento agli immobili nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutte le ragioni e le azioni inerenti, accessioni, pertinenze, da fondamenta a tetto (per i fabbricati in Avolasca), con fissi ed infissi, con alluvioni ed avulsioni (per i terreni), con i passaggi e gli accessi come sino ad ora praticati, con gli oneri e le servitù attive e passive di qualsiasi specie, se e come legalmente costituite e ad oggi esistenti.

Vengono altresì trasferite le proporzionali quote di comproprietà sull'area su cui sorge il fabbricato in Comune di Tortona, Via Giuseppe Verdi, sulle fondazioni, sui muri perimetrali, sulle scale, su tutti i vani, gli spazi, i servizi, gli impianti ed enti comuni come su tutto quanto per legge, uso, regolamento di condominio, se esistente, consuetudine o destinazione è comune ai condomini di un medesimo

edificio.

Le parti chiedono, con esonero del competente Dirigente dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di Tortona da ogni responsabilità, che il presente atto comportante anche trasferimento di diritti immobiliari dal Disponente Odierno signor FERRARI LUIGI al Trustee (DAVIO DANTE):

- sia trascritto - per quanto riguarda il trasferimento della proprietà immobiliare - contro il Disponente Odierno (FERRARI LUIGI) ed a favore del Trustee (ex artt. 2643 et 2645 C.C.);
- sia trascritto con successiva formalità il vincolo in trust (con applicazione analogica dell'art. 2645 ter et 2647 C.C.) contro il Trustee.

Il Trustee assumerà da oggi il possesso e il godimento di quanto in oggetto, dando atto il suo componente che stante l'autonomia giuridica del Trust rispetto al patrimonio personale del Trustee detti beni non rientrano ad alcun titolo nel regime patrimoniale legale del Trustee e sono separati dal suo patrimonio personale, non formano oggetto della sua successione ereditaria, non fanno parte di alcun regime patrimoniale o di convenzioni matrimoniali dallo stesso stipulati e non sono in alcun modo aggredibili dai suoi creditori personali.

Potranno entrare nel patrimonio del Trust altri beni, mobili o immobili e diritti, in Italia o all'estero che il Disponente Originario stesso, o l'odierno Disponente o altri, con il consenso del Disponente Originario, vogliano conferire al Trust.

Sono beni del Trust i diritti qui conferiti, i frutti degli stessi ed ogni altro bene o diritto acquistati per mezzo dei beni del Trust.

Beneficiari Finali vengono confermati per quanto possa occorrere la nuora dell'attuale Disponente (coniuge dell'originario Disponente FERRARI GASPARINO) signora TELECCO MARIA PAOLA, per la quota di 1/3 (un terzo) dell'intero, nonché i nipoti del Disponente Odierno (ex filio dell'originario Disponente FERRARI GASPARINO) FERRARI LUIGI LORENZO e FERRARI CARLAMARIA, per la quota di 2/3 (due terzi) dell'intero, nonché gli ulteriori figli legittimi dell'originario Disponente se in vita al Termine Finale.

I Beneficiari sono tutti cittadini italiani e residenti a Tortona (AL), Piazzale Porta Ticinese n. 9.

DICHIARAZIONI DEL DISPONENTE

Il Disponente Odierno dichiara e garantisce di avere la piena e libera disponibilità di quanto in oggetto e che lo stesso:

- a) è libero e franco da debiti, liti, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, vincoli locativi e vincoli di prelazione a favore di terzi, vincoli patrimoniali di cui alla Legge 19 maggio 1975 N. 151 e da gravami qualsiasi;
- b) è libero e franco da spese, anche di amministrazione, imposte e tasse, tributi e contributi di qualsiasi genere e specie riferentesi al periodo sino ad oggi compreso e che comunque restano a carico del Disponente anche se fossero conosciuti o resi noti successivamente;
- c) è di sua assoluta ed esclusiva proprietà per essere pervenuto come sopra precisato.

In ottemperanza al disposto dell'art. 40 II comma della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e sue successive modifiche ed integrazioni, il Signor FERRARI LUIGI, alla presenza dei testimoni, reso edotto da me Notaio delle responsabilità penali e civili per il caso di dichiarazioni mendaci, ex artt. 3, 46, 47, 48, 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 N. 445, e quindi dichiarandosi ben consapevole di tali responsabilità,

attesta:

- che la costruzione dei fabbricati in Comune di Avolasca è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967;
- che la costruzione del fabbricato in Comune di Tortona, Via Verdi n. 2, di cui l'unità immobiliare in oggetto fa parte, è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967;
- che le variazioni sopra citate hanno avuto carattere meramente documentale senza aver comportato o essere state conseguenza dell'esecuzione di opera alcuna.

Le parti dichiarano di essere state informate da me Notaio sul contenuto delle norme in materia di prestazione energetica degli edifici e di conformità degli impianti alla normativa vigente in materia di sicurezza, con particolare riferimento a documentazione, obblighi ed eventuali sanzioni, come da norme di cui al D.M. 22 gennaio 2008 N. 37, ed il Trustee dichiara di aver ricevuto la relativa documentazione.

Il Trustee da atto di essere a conoscenza dello stato di fatto di tutti gli impianti, afferenti quanto in oggetto (e comuni) e di accettarlo.

Ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e della Legge Regione Piemonte n. 13/2007, sono stati redatti in data 7 agosto 2015 dal certificatore Antonio Iannone iscritto come certificatore con firma digitale

i relativi attestati di prestazione energetica numeri 20151022340031 (riferito all'abitazione in Avolasca) e 20151022340027 (riferito all'immobile in Tortona) con allegate ricevute del SICEE (Sistema Informativo per la Certificazione Energetica degli Edifici) in data odierna; quali attestati e relativi ricevute, riuniti ciascuno in un unico fascicolo, si allegano al presente atto sotto le lettere "A" et "B".

Dichiara il signor FERRARI LUIGI che le pertinenze di cui sopra sono prive di impianto termico, per cui stante la loro destinazione d'uso vi è esonero dalla redazione dell'attestato di prestazione energetica ai sensi del punto 5.2 dell'allegato alla D.G.R. 4 agosto 2009 n. 43-11965.

Il Signor FERRARI LUIGI dichiara:

- che i terreni in oggetto hanno tutte le caratteristiche risultanti dai certificati di destinazione urbanistica rilasciati, à sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive integrazioni e modifiche;
- dal Responsabile del Servizio del Comune di Avolasca in data 22 luglio 2015;
- dal Responsabile del Procedimento e dal Tecnico Istruttore del Comune di Montemarzino in data 15 luglio 2015 n. 780;
- dal Dirigente del Settore Sviluppo Economico del Comune di

Tortona in data 3 agosto 2015 N° 518 seg. r.d.s. N° 97/2013 r.c.u.;
che in originale si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "C", "D" et "E";

- che dalle date del rilascio di detti certificati ad oggi non sono intervenute modifiche degli strumenti urbanistici concernenti i detti terreni;

- che non è stata fino ad oggi trascritta nei registri immobiliari alcuna ordinanza dei Sindaci accertante l'effettuazione di lottizzazioni non autorizzate.

Dichiara inoltre il signor FERRARI LUIGI che i terreni in oggetto non ricadono in territori interessati da incendio, né ricadono in zone boscate o destinate a pascolo, il cui soprasuolo sia stato distrutto o danneggiato dal fuoco ai sensi dell'art. 10 della Legge 21 novembre 2000 N. 353.

Per quanto possa occorrere le parti, da me Notaio rese edotte delle responsabilità penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ex artt. 3, 46, 47, 48 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 N. 445, nonché delle sanzioni previste dalla legge, alla presenza dei testimoni,

attestano:

ai sensi dell'art. 35, comma 22, del Decreto Legge 4 luglio 2006 N. 223, convertito nella Legge 4 agosto 2006 n. 248, di non essersi avvalse di alcun mediatore o agente immobiliare ai fini della conclusione del trasferimento oggetto del presente atto.

Per quanto possa occorrere, le parti rinunciano espressamente all'iscrizione di qualsiasi ipoteca legale potesse sorgere dal presente atto, con piena manleva per il Dirigente dell'Agenzia delle Entrate - Servizio di Pubblicità Immobiliare competente da responsabilità in proposito.

Agli effetti della registrazione del presente atto i comparenti indicano il valore dei beni costituiti in Trust dal signor FERRARI LUIGI in complessivi Euro 230.000,00 (duecentotrentamila e centesimi zero zero), di cui:

Euro 50.000,00 (cinquantamila e centesimi zero zero), riferiti ai diritti sui fabbricati in Comune di Avolasca;

Euro 110.000,00 (centodiecimila e centesimi zero zero), riferiti all'appartamento in Tortona;

Euro 70.000,00 (settantamila e centesimi zero zero) riferiti ai diritti sui terreni.

In considerazione che conformemente alle Circolari dell'Agenzia delle Entrate N. 3/E del 22 gennaio 2008 e N. 48/E del 6 agosto 2007, del fatto rileva il grado di parentela con riferimento ai Beneficiari Finali del Trust, e precisamente:

- per la quota di 2/3 Beneficiari Finali sono parenti in linea retta in secondo grado del Disponente, in quanto nipoti, ex filio, FERRARI GASPARINO, del Disponente Signor FERRARI LUIGI;

- per la quota di 1/3 Beneficiario Finale è la signora TELECCO MARIA PAOLA, coniuge del signor FERRARI GASPARINO, figlio del signor FERRARI LUIGI, e come tale sua affine in primo grado, il presente atto per la detta quota di 2/3 rientra nell'ambito di

esenzione dall'imposta di donazione, di cui al T.U. 346/1990, e per la quota di 1/3 nell'ambito dell'aliquota del 6% (sei per cento) ed i medesimi richiedono che al presente atto siano applicate, le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale rispettiva del 2% (due per cento) ed 1% (uno per cento), con riferimento ai valori di cui sopra.

Il Disponente fa constare di non aver effettuato alcun altro trasferimento a titolo non oneroso, comunque inteso, al Signor FERRARI GASPARINO e/o ai Beneficiari Finali, ad eccezione della donazione della somma di Euro 60.000,00 (sessantamila e centesimi zero zero) effettuata con atto a mio rogito in data 8 luglio 2015, Repertorio n. 7212/4316, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Alessandria in data 9 luglio 2015 al n. 6990 Serie 1T.

Le Parti dispensano espressamente e concordemente me Notaio, alla presenza dei testimoni, dalla lettura degli allegati "A", "B", "C", "D" et "E" al presente atto e, previamente informate ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, prestano il loro consenso al trattamento dei dati personali.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, in gran parte dattiloscritto à sensi di legge da persona di mia fiducia ed in piccola parte scritto a mano da me Notaio, su ventiquattro facciate circa di sei fogli, da me letto, alla costante presenza dei testimoni, ai comparenti, i quali a mia domanda lo approvano e quindi con i testimoni e con me Notaio per ultimo lo sottoscrivono, essendo le ore 19.55 (diciannove e minuti cinquantacinque).

In originale firmato:

Gasparino Ferrari

Dante Davio

Maurizio Mario Milanese

Ferrari Luigi

Virginia Ferrari

Caffarone Angela

Valeria Maria Arata testimone

Dèsirée D'Assenza testimone

Maria Paola Cola (sigillo del Notaio)


ANAGRAFICA EDIFICIO

Comune: AVOLASCA
Indirizzo: FRAZIONE ISOLA BELLA

NCEU: f. 3 n. 257 sub. 1
Piano: n.0 N.2

Progettista:
Direttore dei Lavori:
Costruttore:

FOTO



INDICI DI FABBISOGNO DELL'EDIFICIO

Fabbisogno di energia termica utile ideale =
184,63 kWh/m²



limite di legge 64-6635 kWh/m²

Fabbisogno di energia termica primaria per
acqua calda sanitaria = 16,92 kWh/m²




DATI GENERALI

Destinazione d'uso: E1 (1)
Anno di costruzione/ultima ristrutturazione: 1930
Tipologia edificio: villa
Volume lordo riscaldato (m³): 1066,31
Superficie disperdente totale (m²): 656,98
Fattore di forma S/V (m⁻¹): 0,6161
Trasmittanza media superfici opache (W/m²k): 1,07
Trasmittanza media superfici trasparenti (W/m²k): 3,14
Zona climatica e Gradi Giorno: E / 2926
Superficie utile Su (m²): 238,85
Tipologia impianto di riscaldamento: Autonomo
Fonte energetica per riscaldamento: Gasolio
Fonte energetica per acqua calda sanitaria: Gasolio

CLASSE ENERGETICA

Basso consumo



Alto consumo

Indice prest. energ. reale: 284,4997 kWh/m²

Quota di energia coperta da fonti rinnovabili: %

EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA

ETTARI DI BOSCO = 0,1794 Ha



0 [Kg/m³anno] EMISSIONE DI CO₂ 16,8239 Kg/m³anno

RACCOMANDAZIONI

| SISTEMA | INTERVENTO | PRIORITA' | TEMPO DI RITORNO |
|----------|-------------------------------------|-----------|------------------|
| EDIFICIO | SERRAMENTI CON VETRO BASSO EMISSIVO | MEDIA | 13 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| IMPIANTO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ULTERIORI INFORMAZIONI ENERGETICHE

N. certificato: 2015 102234 0031

C

| | |
|---|---------------|
| Classe energetica globale nazionale dell'edificio | G |
| Prestazione energetica raggiungibile | 256,77 kWh/m2 |
| Indice di prestazione energetica riscaldamento nazionale | 263,52 kWh/m2 |
| Limite normativo nazionale per il riscaldamento | 86,14 kWh/m2 |
| Qualità termica estiva edificio (D.M. 26/06/2009) | I |
| Rendimento medio globale stagionale dell'impianto di riscaldamento | 0,69 |
| Limite normativo regionale impianto termico (D.G.R. 46-11968) | 0,8217 |
| Coefficiente di prestazione della pompa di calore (se installata) | |
| Limite normativo per prestazione energetica della pompa di calore (se installata) | |

ULTERIORI INFORMAZIONI

Motivazione di rilascio del presente attestato: Passaggio di proprietà

Data titolo abilitativo a costruire/ristrutturare:

Rispetto degli obblighi normativi in campo energetico ()

DICHIARAZIONI

Il sottoscritto certificatore ANTONIO IANNONE, nato a STALETTI (CATANZARO),
il 12/05/1970 residente a SAN SALVATORE MONFERRATO (ALESS. CF NNNNTN70E12I937S ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 dello stesso D.P.R. per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:

- ☐ nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di
conflitto di interessi, ovvero il non coinvolgimento diretto o indiretto nel
processo di progettazione e realizzazione dell'edificio oggetto della
presente certificazione o con i produttori dei materiali e dei componenti in
esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al
richiedente;
- ☒ nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di
interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori
dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai
vantaggi che possano derivarne al richiedente;
- ☐ nel caso di certificazione di edifici pubblici o di uso pubblico, di operare in
nome e per conto dell'ente pubblico ovvero dell'organismo di diritto
pubblico proprietario dell'edificio oggetto del presente attestato di
certificazione energetica e di agire per le finalità istituzionali proprie di tali
enti ed organismi.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini
istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs 30 giugno 2003 n. 196
"Codice in materia di dati personali".

Li ALESSANDRIA il 07/08/2015

Firma digitale del Certificatore

ANTONIO IANNONE N. 102234

RICEVUTA TRASMISSIONE ATTESTATO

Data invio: 08/08/2015

Certificatore: IANNONE ANTONIO

Co-certificatore:

Codice Attestato: 2015 102234 0031

Si attesta che il SICEE ha ricevuto correttamente l'attestato firmato digitalmente dal certificatore indicato.

L'Attestato fa riferimento alla seguente:

Destinazione d'uso: Abitazione adibite a residenza con carattere continuativo

Tipologia edificio: villetta


Provincia: ALESSANDRIA


Comune: AVOLASCA

Indirizzo: FRAZIONE ISOLA BELLA,

Dati catastali: sez. - foglio 3 particella 257 subalterno 1.

Torino, 08/08/2015


Ing. Stefania Crotta
Responsabile Settore
Sviluppo Energetico Sostenibile


REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE INNOVAZIONE, RICERCA,
UNIVERSITA'E SVILUPPO
ENERGETICO SOSTENIBILE
C.so Regina Margherita 174 - Torino

SECRET
OFFICE OF THE SECRETARY
OF DEFENSE
WASHINGTON, DC
10 AUG 2015

Myraa Zooloh



ANAGRAFICA EDIFICIO

Comune: TORTONA
Indirizzo: VIA GIUSEPPE VERDI, 2

NCEU: f. 41 n. 2201 sub. 6
Piano: n. 1 N.3

Progettista:
Direttore dei Lavori:
Costruttore:

FOTO



INDICI DI FABBISOGNO DELL'EDIFICIO

Fabbisogno di energia termica utile ideale =
106,19 kWh/m²



Limite di legge = 67,0774 kWh/m²

Fabbisogno di energia termica primaria per
acqua calda sanitaria = 20,26 kWh/m²




DATI GENERALI

Destinazione d'uso: E1 (1)
Anno di costruzione/ultima ristrutturazione: 1800
Tipologia edificio: appartamento
Volume lordo riscaldato (m³): 792,26
Superficie disperdente totale (m²): 623,64
Fattore di forma S/V (m⁻¹): 0,7872
Trasmittanza media superfici opache (W/m²k): 1
Trasmittanza media superfici trasparenti (W/m²k): 5,01
Zona climatica e Gradi Giorno: E / 2516
Superficie utile Su (m²): 153,16
Tipologia impianto di riscaldamento: Autonomo
Fonte energetica per riscaldamento: Gas naturale
Fonte energetica per acqua calda sanitaria: Gas naturale

CLASSE ENERGETICA

Basso consumo




Alto consumo

Indice prest. energ. reale: 167,7461 kWh/m²

Quota di energia coperta da fonti rinnovabili: %

EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA

ETTARI DI BOSCO = 0,05215 Ha



0 [Kg/m³anno]

EMISSIONE DI CO₂ 6,583

Kg/m³anno

100

RACCOMANDAZIONI

| SISTEMA | INTERVENTO | PRIORITA' | TEMPO DI RITORNO |
|----------|-------------------------------------|-----------|------------------|
| EDIFICIO | SERRAMENTI CON VETRO BASSO EMISSIVO | MEDIA | 12 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| IMPIANTO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

SEGNATO B
Copia n. 7448/1483
UTILE TORTONA

ULTERIORI INFORMAZIONI ENERGETICHE

N. certificato 2015 102234 0027

C

| | |
|---|---------------|
| Classe energetica globale nazionale dell'edificio | E |
| Prestazione energetica raggiungibile | 147,39 kWh/m2 |
| Indice di prestazione energetica riscaldamento nazionale | 143,54 kWh/m2 |
| Limite normativo nazionale per il riscaldamento | 91,09 kWh/m2 |
| Qualità termica estiva edificio (D.M. 26/06/2009) | I |
| Rendimento medio globale stagionale dell'impianto di riscaldamento | 0,72 |
| Limite normativo regionale impianto termico (D.G.R. 46-11968) | 0,8114 |
| Coefficiente di prestazione della pompa di calore (se installata) | |
| Limite normativo per prestazione energetica della pompa di calore (se installata) | |

ULTERIORI INFORMAZIONI

Motivazione di rilascio del presente attestato: Passaggio di proprietà

Data titolo abilitativo a costruire/ristrutturare:

Rispetto degli obblighi normativi in campo energetico ()

DICHIARAZIONI

Il sottoscritto certificatore ANTONIO IANNONE, nato a STALETTI (CATANZARO) il 12/05/1970 residente a SAN SALVATORE MONFERRATO (ALESS) CF NNNNTN70E121937S ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso D.P.R. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:

- ☐ nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio oggetto della presente certificazione o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
- ☒ nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
- ☐ nel caso di certificazione di edifici pubblici o di uso pubblico, di operare in nome e per conto dell'ente pubblico ovvero dell'organismo di diritto pubblico proprietario dell'edificio oggetto del presente attestato di certificazione energetica e di agire per le finalità istituzionali proprie di tali enti ed organismi.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs 30 giugno 2003 n. 196

"Codice in materia di dati personali".

Li ALESSANDRIA il 07/08/2015

Firma digitale del Certificatore

ANTONIO IANNONE N. 102234

RICEVUTA TRASMISSIONE ATTESTATO

Data invio: 08/08/2015

Certificatore: IANNONE ANTONIO

Co-certificatore:

Codice Attestato: 2015 102234 0027

Si attesta che il SICEE ha ricevuto correttamente l'attestato firmato digitalmente dal certificatore indicato.

L'Attestato fa riferimento alla seguente:

Destinazione d'uso: Abitazione adibite a residenza con carattere continuativo

Tipologia edificio: appartamento in edificio multipiano


Provincia: ALESSANDRIA


Comune: TORTONA

Indirizzo: VIA GIUSEPPE VERDI, 2

Dati catastali: sez. - foglio 41 particella 2201 subalterno 6.

Torino, 08/08/2015


Ing. Stefania Crotta
Responsabile Settore
Sviluppo Energetico Sostenibile



REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE INNOVAZIONE, RICERCA,
UNIVERSITA'E SVILUPPO
ENERGETICO SOSTENIBILE
C.so Regina Margherita 174 - Torino

La presente è un documento
depositato presso il
Consiglio di Stato
Roma, 8

8 AGO. 2015

Maria Paola





COMUNE DI AVOI


PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VIA DEL MUNICIPIO N. 4 - 15050

tel. 0131/876502 - fax 0131

indirizzo e-mail: info@comune.avolasca.al.it

indirizzo pec protocollo@pec.comune.avolasca.al.it



ALLEGATO C all'atto n. 7449/4483 di REPERTORIO

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

(Articolo 30 D.P.R. 06.06.2001, n.380 e s.m.i.)

| | |
|----------------------------|---|
| Comune di Avolasca U.T. | |
| C.D.U. | 6/23.04.2015 |
| Dir. Segreteria € 21,00 | Versamento n. <u>26</u> del <u>22</u> .04.2015 |

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

A richiesta del Notaio COLA Maria Paola, (prot. n. 713 del 11.04.2015), con studio in Tortona - Via Seminario, civico n. 4, in qualità di incaricata;

Visti gli articoli 18 e 58 della L.R. 05.12.1977, n.56 e s.m.i.;

Visto l'articolo 30 D.P.R. 06.06.2001, n.380 e s.m.i.;

Visto il vigente Piano Regolatore Generale Intercomunale - III° Variante Generale al Piano Regolatore Generale Intercomunale, approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 2-9577 del 09/06/2003, pubblicato sul B.U.R. n. 25 del 19/06/2003 e le relative Norme di Attuazione;

Fatto salvo quant' altro in merito disposto da Leggi statali, regionali e dall' art. 47 delle Norme di attuazione della 3° Variante in ordine alle problematiche geologiche;

Visti gli elaborati del Progetto Preliminare della IV° Variante al P.R.G.I. di parziale adeguamento al P.A.I. dello Strumento Urbanistico, adottato con Deliberazione del Consiglio della Comunità Montana delle Valli Curone, Grue ed Ossona n° 31 in data 29/09/2003;

Visti gli articoli di seguito citati delle Norme di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale Intercomunale;

gli immobili sottoelencati e censiti a Catasto Terreni del Comune di Avolasca

SONO CLASSIFICATI, alla data del 17.02.2015, COME SEGUE

Foglio n. 3 mappali nn. 1, 2, 3, 6, 9, 94, 256 (parte) e 258 (parte)

Aree Agricole (E):

- Art. 25 N.d.A. =

Foglio n. 3 mappali nn. 256 (parte) e 258 (parte)

Aree di Completamento di tipo Misto (RM):


- Art. 16 N.d.A. =

Inoltre risultano vincolati al rispetto delle norme seguenti:

Foglio n. 3 mappali nn. 1, 2, 3, 6, 9, 94, 256 e 258

Vincolo idrogeologico:

- Art. 39 N.d.A. =



Foglio n. 3 mappali nn. 1 (parte), 2, 3, 94 (parte), 256 (parte) e 258 (parte)

Fascia di rispetto stradale:

- Art. 32 Lett. B) N.d.A. =

Foglio n. 3 mappali nn. 1, 2, 3, 6, 9, 256 e 258

Vincolo ambientale

- Art. 32 Lett. H) N.d.A. =

Foglio n. 3 mappali nn. 3 (parte), 6, 9, 256 (parte) e 258 (parte)

Fascia di rispetto imp. Tecn. Imhoff:

- Art. 32 Lett. G) N.d.A. =

Si precisa che nella carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica allegata alla III Variante Generale sono allocati come di seguito specificato:

Foglio n. 3 mappali nn. 1, 2, 3, 6, 9, 94, 256 (parte) e 258 (parte)

Classe III a), porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto indicato nell' art. 31 della L.R. 56 / 77.

Foglio n. 3 mappali nn. 256 (parte) e 258 (parte)

Classe III b) (e), porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio, sono tali da imporre, in ogni caso, interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio urbanistico esistente. In assenza di tali interventi saranno consentiti solo trasformazioni che non alterino il carico antropico. Nuove opere e nuove costruzioni saranno ammesse solo a seguito dell'attuazione degli interventi di riassetto e dell'avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità.

(e) Settori di territorio con problematiche dovute ad esondazione.

Si attesta inoltre l'insussistenza del vincolo di cui all'art.10 della Legge 21.11.2000, n. 353.

Il presente certificato ha validità di anni uno dalla data del rilascio e comunque è riferito alla situazione urbanistica attuale e vigente.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Camera Pièro



ALLEGATO D 7449/4483



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI MONTEMARZINO

Prot. 780



MONTEMARZINO, li 15 LUG. 2015

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista l'istanza del 09/04/15 prot. 271 con la quale la sottoscritta Dott.ssa Maria Paola COLA, chiede il rilascio del certificato di destinazione urbanistica, concernente gli immobili siti in questo Comune e censiti a Catasto Terreni al:

Foglio 9 Mappale 163


Foglio 10 Mappali 14 - 15 - 29 - 318 - 319 - 320 - 347 - 377 - 402 - 430 - 464 - 494

VISTO il vigente Piano Regolatore Generale Intercomunale - **III° Variante Generale** al Piano Regolatore Generale Intercomunale, approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n° 2-9577 del 09/06/2003, pubblicato sul B.U.R. n° 25 del 19/06/2003 e le relative Norme di Attuazione;

FATTO salvo quant' altro in merito disposto da Leggi statali, regionali e dall' art. 47 delle Norme di attuazione della 3° Variante in ordine alle problematiche geologiche;

VISTI gli elaborati del **Progetto Preliminare della IV° Variante al P.R.G.I. di parziale adeguamento al P.A.I. dello Strumento Urbanistico**, adottato con Deliberazione del Consiglio della Comunità Montana delle Valli Curone, Grue ed Ossona n° 31 in data 29/09/2003;

VISTI gli articoli di seguito citati delle Norme di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale Intercomunale;



montemarzino - p.zza S. Giovanni 1 - tel. fax : 0131 878124 - tel. 013
e-mail: comunemontemarzino@libero.it - c.f.: 00460510068



CERTIFICA

- che rispetto al P.R.G.I. vigente, gli immobili di cui sopra sono inseriti in:

Aree Agricole (E):

- Art. 25 N.d.A. =

Foglio 9 Mappale 163

Foglio 10 Mappali 14 - 15 - 29 - 318 - 319 - 320 - 347 - 377 - 402 - 430 - 464 - 494

- vincolanti al rispetto delle norme seguenti:

Vincolo idrogeologico :

- Art. 39 N.d.A. =

Foglio 9 Mappale 163

Foglio 10 Mappali 29 - 347 - 377 - 464

Fascia di rispetto stradale :

- Art. 32 lett. A - B - C N.d.A. =

Foglio 9 Mappale 163

Foglio 10 Mappali 318 - 319

Limite aree soggette all' art. 142, comma 1, lett. "C" di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. :

Foglio 10 Mappali 29 - 318 - 319 - 320 - 402 - 430 - 494

Si precisa che nella carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell' idoneità all' utilizzazione urbanistica allegata alla III Variante Generale sono allocati come di seguito specificato:

Foglio 10 Mappali 14 (parte) - 15 (parte)

classe II c), settori di territorio collinari che presentano condizioni di moderata pericolosità geomorfologica, idrogeologica o geolitologica.

Foglio 9 Mappale 163

Foglio 10 Mappali 14 (parte) - 15 (parte) - 29 - 318 - 319 - 320 - 347 - 377 - 402 - 430 - 464 - 494

classe III a), porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto indicato nell' art. 31 della L.R. 56 / 77.

Gli appezzamenti ubicati all' interno della fascia di m. 150 dai torrenti sono sottoposti all' art. 142, comma 1, lett. "c" di cui al D.Lgs. 42/2004 s.m.i.

Le risultanze delle verifiche idrauliche di parziale adeguamento al PAI, adottate con D.C.C.M. n. 31 del 29/09/2003, NON individuano i sopradetti appezzamenti come interessati dalle fasce di pericolosità derivanti da piene torrentizie.


Con la O.P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003 l' intero territorio Comunale é stato classificato - sotto il profilo sismico - in ZONA 3.

Quanto sopra indicato é pertanto assoggettato alle disposizioni di cui al Capo IV° del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001.

Il presente Certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Si rilascia il presente certificato ai sensi dell' art. 30 del D.P.R. 06/06/2011 n. 380

IL TECNICO ISTRUTTORE
(Geom. Andrea Ferrari)



**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**
(Geom. Franco Lerta)





Città di Tortona

Provincia di Alessandria

ALLEGATO E 7449/4483

Settore Territorio e Ambiente

Servizio Urbanistica

N° 518 seg. r.d.s.
N°97/2013 r.c.u.

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

(art. 30 DPR 06.06.2001 nr.380)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista l'istanza in data 22/7-2015, protocollo comunale n°17487, con la quale il Sig. FERRARI Luigi, residente in Tortona in Via Emilia n°251, in qualità di proprietario, chiede il rilascio del certificato di destinazione urbanistica concernente l'immobile sito in questo Comune iscritto a Catasto Terreni al foglio di mappa n°60 particelle n°176-35-36-37-175, al foglio di mappa n°37 particelle n°852-863-865-866-867-868 e al foglio di mappa n°101 particelle n°1-218;


Visto l'art.30 comma 3 del D.P.R. n°380 del 06/06-2001;

Visto il Vigente Piano Regolatore Generale, approvato con D.G.R. 30/01-1995 num. 43-42735, Pubblicato sul B.U.R. n°9 del 01/03-1995, le relative Norme di Attuazione e successive varianti;

Visti gli articoli 1-2-3-4-5-6-7-8-22-25 delle Norme di Attuazione del P.R.G.;

Visto il Decreto Legislativo n°267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;



CERTIFICA

Che le prescrizioni urbanistiche relative agli immobili suddetti sono le seguenti:

I mappali n°176-35-36-37-175 del foglio n. 60 e i mappali n°852-863-865-866-867-868 del foglio n°37 sono ubicati in zona agricola "A3", perciò si avrà;

ART. 3 ATTO DI IMPEGNO UNILATERALE

1. Nelle zone agricole, a norma dell'art. 25 commi 3 e 7 della L.R. 56/77 e s.m.i., il rilascio del permesso di costruire per nuovi interventi di costruzione e quindi con l'esclusione di quelli previsti dall'art. 2, è subordinato alla presentazione di un atto, registrato e trascritto, di impegno al mantenimento della destinazione agricola dell'immobile, redatto secondo il corrispondente schema-tipo allegato alle presenti norme.

PRESCRIZIONI DI ZONA

ZONE - A - (agricole)

ART. 4 - ABITAZIONI RURALI.

a - Indici di densità fondiaria in mc/mq.



1. Zona A1:
mc. 0,01/mq.
2. Zone A2 e A3:
mc 0,02/mq.
3. Ai fini della determinazione del massimo volume edificabile è stabilito che la proprietà è l'insieme di tutti gli appezzamenti che la compongono, contigui e non, esistenti in zone agricole anche al di fuori del territorio comunale purchè, questi, siano nel raggio di 5000 mt. dal centro aziendale.
4. Le nuove abitazioni rurali dovranno localizzarsi laddove esiste il nucleo principale dell'azienda agricola.
5. Il volume edificabile è computato al lordo degli edifici esistenti per la parte destinata ad uso abitativo o ad usi extra agricoli.
6. In caso di nuova edificazione, rilasciabile unicamente ai soggetti di cui al comma 3, art. 25, L.R. 56/77 e s.m.i., è obbligatorio l'atto di impegno unilaterale di cui al precedente articolo 3.

b - Numero massimo dei piani.

1. Zone A1 - A2 - A3:
due piani fuori terra.

c - Altezza massima dei fabbricati.

1. Zona A1:
mt. 6,50
2. Zone A2 - A3:
mt. 7,50

d - Distanze minime dai confini di proprietà.

1. Zone A1 - A2 - A3:
mt. 5,00
2. Sono ammesse le costruzioni sul confine nel caso di edificazione abbinata con progettazione unitaria ed esecuzione contemporanea di tutte le unità immobiliari o nel caso di preesistenze a confine.

ART. 5 EDILIZIA ED OPERE PER ATTREZZATURE AFFERENTI E PROPORZIONATE ALL'ATTIVITA' AGRICOLA DEL FONDO.

a - Indici di densità fondiaria.

1. Non sono stabiliti indici di edificabilità.
Questi sono sostituiti dalla valutazione del dimensionamento dell'impianto alle esigenze dell'azienda con obbligo, nel caso di nuove strutture che superino i 1000 mq. di S.u.I., da un piano di sviluppo aziendale di approvarsi secondo le procedure stabilite al punto 4) del comma d) dell'art. 1.
2. L'azienda è l'insieme di tutti gli appezzamenti che la compongono contigui o non, esistenti nel territorio comunale.
3. È consentita l'inclusione di aree dell'azienda situate nei comuni contermini purchè posti nel raggio di 5000 mt. dal centro aziendale fermo restando che il nucleo aziendale edificato sia o venga ubicato nel comune di Tortona.
4. In caso di nuova costruzione, rilasciabile, oltre che ai soggetti di cui al comma 3, art. 25, L.R. 56/77 e s.m.i., a tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che esercitino legittimamente la coltivazione dei fondi, la silvicoltura, l'allevamento del bestiame o attività a queste connesse, secondo la definizione di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del Codice Civile, è obbligatorio l'atto di impegno unilaterale di cui all'articolo 3.

b - Numero massimo dei piani.

- un piano fuori terra;
- è ammesso un secondo piano fuori terra a porticato completamente aperto su almeno un lato per lo stoccaggio dei prodotti.



c - Altezza massima dei fabbricati.

1. Zona A1:
mt. 7,00
2. Zona A2:
mt. 9,00
3. Zona A3:
mt. 6,00
4. Sono esclusi dai limiti di altezza i silos ed i serbatoi.

d - Distanze minime dai confini di proprietà.

1. Zona A1:
mt. 15,00
2. Zone A2 - A3:
mt. 5,00
3. Non sono ammesse costruzioni sul confine di proprietà.

ART. 6 EDILIZIA ED OPERE PER ATTREZZATURE AFFERENTI AD ATTIVITA' ZOOTECHICHE.

a - Indici di edificabilità.

1. Sono ammissibili sulla base di un progetto di sviluppo agricolo e degli indici di zona e approvati, nel caso di nuove strutture che superino i 1000 mq. di S.u.l., con le procedure stabilite per le attrezzature di cui al punto 4) del comma d) dell'art. 1.
2. Gli indici di edificabilità sono riferiti alla sola area su cui è previsto l'insediamento escludendo dal computo i fondi che non sono contigui.
3. Non sono contigue le aree separate da proprietà di terzi, da strade pubbliche, da corsi d'acqua naturali e da canali consortili se non collegati da sottopassi, sovrappassi o ponti.
4. In caso di nuova costruzione, rilasciabile, oltre che ai soggetti di cui al comma 3, art. 25, L.R. 56/77 e s.m.i., a tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che esercitino legittimamente la coltivazione dei fondi, la silvicoltura, l'allevamento del bestiame o attività a queste connesse, secondo la definizione di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del Codice Civile, è obbligatorio l'atto di impegno unilaterale di cui all'articolo 3.

b - Superficie coperta.

1. Zona A1:
1/20 dell'area con un massimo di 2.500 mq. per azienda.
2. Zona A2:
1/10 dell'area con un massimo di 5.000 mq. per azienda.
3. Zona A3:
1/30 dell'area con un massimo di 900 mq. per azienda.

c - Numero massimo dei piani.

1. Zone A1 - A3:
un piano fuori terra.
2. Zona A2:
due piani fuori terra.

d - Altezza massima dei fabbricati.

1. Zona A1:
mt. 4,50
2. Zona A2:
mt. 8,00
3. Zona A3:
mt. 5,50

e - Distanze minime dai confini di proprietà.

1. Zona A1:



- mt. 25,00
- 2. Zona A2:
mt. 20,00
- 3. Zona A3:
mt. 15,00
- 4. Non sono ammesse costruzioni sui confini di proprietà.
- 5. Nel caso di allevamenti di suini gli arretramenti predetti sono aumentati in tutte le zone di mt. 20,00 con l'obbligo di piantumazione lungo tutto il confine di una fascia alberata su almeno quattro file, con essenze ad alto fusto disposte a distanza sufficiente per garantire una cortina continua.

f - Superfici alberate.

Ogni fondo interessato dall'edificazione deve essere piantumato con essenze ad alto fusto in quantità non inferiore ad un albero ogni 200 mq. di superficie fondiaria necessaria alla verifica dei rapporti ai fini edificatori.

ART.8 -ARRETRAMENTI DA STRADE, FERROVIE E CORSI D'ACQUA.

a - Arretramenti dalle strade e dalle linee ferroviarie.

1. Gli arretramenti minimi dal confine delle strade pubbliche di tipo A-B-C, come classificate dall'art. 2 D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, sono rispettivamente di mt. 60,00, mt. 40,00 e mt. 30,00, come disposto dall'art. 26 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, salvo maggiori distanze riportate in cartografia.
2. L'arretramento minimo dal confine stradale delle strade pubbliche o asservite all'uso pubblico del tipo F, come classificate dall'art. 2 D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, è di mt. 20,00 salvo maggiori distanze riportate in cartografia.
3. L'arretramento minimo dalle linee ferroviarie pubbliche è di mt. 30,00, misurato in proiezione orizzontale dalla più vicina rotaia, conformemente a quanto previsto dall'art. 49 del D.P.R. 11/7/1980 n. 753, salvo maggiori distanze riportate in cartografia.

b - Arretramenti dai corsi d'acqua.

1. L'arretramento minimo dai torrenti e corsi d'acqua pubblici e consortili è di mt. 100 salvo maggiori distanze stabilite in cartografia.
2. La fascia di arretramento è misurata a partire dal limite delle aree demaniali, come individuate nella Tav. 9.
3. Nel caso di canali di irrigazione e di corsi d'acqua non contemplati dal D.Lgs. 42/2004, parte III, l'arretramento minimo dal ciglio è di mt. 10,00.

Si precisa altresì che per le infrastrutture agricole quali ricovero attrezzi, serre ed altro e per i fabbricati esistenti, si rimanda agli articoli delle Norme di Attuazione sottodescritti:

ART. 1 - CARATTERISTICHE GENERALI;

ART. 2 - AMPLIAMENTO E RIUTILIZZO DEI FABBRICATI ESISTENTI E LORO MIGLIORAMENTO FUNZIONALE;

ART. 7 - SERRE.

ART. 86 - AREE FILTRANTI

1. Sono le aree in cui deve essere garantita la permeabilità dei suoli. La superficie filtrante non deve essere inferiore ad 1/3 della superficie libera; sono ammessi sistemi di captazione e convogliamento nel sottosuolo delle acque raccolte dalle superfici permeabili, al fine di consentire l'utilizzo ad autorimessa degli spazi interrati sottostanti.
2. Nelle zone R19 - R20 - R21 - R22 e nelle zone di recupero tale percentuale può essere ridotta tenendo conto della situazione preesistente e del fabbisogno di parcheggi. Nelle zone industriali la superficie delle aree permeabili coinciderà con quella destinata a verde. Nella zona agricola è vietata la costruzione o la finitura di strade private o vicinali con materiali che riducono la permeabilità del sedime, salvo

casi di dimostrata e permanente necessità, ovvero per limitate porzioni adiacenti ai fabbricati residenziali e in corrispondenza degli accessi sulla viabilità principale.

La minor parte del mappale n°1 del foglio n°101 è ubicata in zona residenziale "R19" ossia a' sensi delle Norme di Attuazione del P.R.G. – art. 25 – "Zona R19 – R20 – R21 – R22 (Nuclei antichi Castellar Ponzano, Torre Calderai – Mombisaggio, Vhò e Tortona)".

Trattandosi di un'area inedificata, a' sensi della Legge Regionale n°56 e s.m.i., art.24 – comma 4 – punto c), è stabilito che: "Le aree libere di elevato valore ambientale devono restare inedificate con la sola eccezione della loro utilizzazione per usi sociali pubblici definiti dal Piano Regolatore". Gli unici interventi ammessi dall'art. 25 - Modalità di intervento – comma e) – lett. G) ed H) delle Norme di Attuazione del P.R.G., sono i seguenti:

G) Le recinzioni: muri pieni aventi altezza massima di mt. 2.50 (con le caratteristiche di cui al recedente punto B); siepi di altezza non superiore a mt. 2.50; recinzione con cancellata avente altezza massima pari a mt. 2.50, su zoccolatura avente altezza minore o uguale a cm.100.

H) Le eventuali insegne o scritte pubblicitarie devono essere oggetto di apposita autorizzazione. Possono essere realizzate secondo disegno uniforme studiato dall'amministrazione (con l'eccezione dei segnali d'interesse pubblico) escludendo ogni elemento di alterazione o disturbo dell'ambiente e comunque nel rispetto del codice della strada.

Il mappale n°218 e la maggior parte del mappale n°1 del foglio n°101 sono ubicati in zona residenziale "R16", perciò si avrà;

ART. 22 - ZONA R16

a - Utilizzazioni ammesse.

1. abitazione;
2. uffici pubblici e privati;
3. istruzione e cultura;
4. assistenza sociale;
5. culto;
6. esercizi commerciali di vicinato sino a mq. 250 di superficie di vendita;
7. artigianato di servizio e misto commerciale;
8. spettacolo e tempo libero;
9. assistenza sanitaria;
10. ristorazione;
11. turistico - ricettiva.



Le utilizzazioni di cui sopra saranno considerate compatibili con la residenza e pertanto non richiederanno la contemporanea predisposizione di apposite aree a parcheggio di uso pubblico nella misura dovuta, né l'obbligo a contribuire in alternativa alla manutenzione dei parcheggi pubblici esistenti, solo qualora la loro dimensione sia contenuta nella misura massima di mq. 250.


b - Indice territoriale e indice fondiario.

- indice territoriale: mc. 0.60/mq.
- indice fondiario: mc. 1.50/mq.

c - Superficie coperta massima.

- Superficie coperta: 1/3 della superficie fondiaria.

d - Altezza massima dei fabbricati.



- Altezza massima: mt. 7.50.

e - Distanze dai confini di proprietà.

- mt. 5.00.

f - Arretramento minimo dai confini stradali.

- 1/5 della sezione stradale con un arretramento minimo di mt. 3.00.

g - Modalità di intervento.

- Denuncia di inizio attività;
- Permesso di costruire;
- S.U.E. negli ambiti individuati in cartografia.

Al fine di soddisfare il rapporto del 40% tra edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata e il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nell'ambito del P.R.G., il S.U.E. dovrà prevedere una quota minima del 45% della volumetria teoricamente insediabile, per edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata. Tale obbligo, è limitato ai soli casi in cui questa quantità risulti sufficiente a garantire la realizzazione di un numero minimo di sei alloggi, o comunque raggiunga il valore di mc. 2.000. Nei casi diversi, fermo restando per tutti i lotti la quota massima in progetto per edilizia privata al 55% della capacità edificatoria dell'area, la rimanente volumetria pari al 45%, temporaneamente non utilizzata, può essere effettivamente destinata in futuro ad interventi di edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale, mediante trasferimento nell'ambito dell'area normativa in cui i terreni ricadono, come disposto dalla Deliberazione C.C. n. 113 del 14.10.1996 e s.m.i. n. 54 del 22.05.2002.

In assenza di S.U.E. sono ammessi unicamente interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo per gli edifici esistenti e ricadenti in detti ambiti.

Nell'area contrassegnata dalla simbolica "Parco del Torrente Scrivia" collocata all'interno della presente zona, si applica la normativa di cui all'art. 58.

ART. 86 - AREE FILTRANTI

1. Sono le aree in cui deve essere garantita la permeabilità dei suoli. La superficie filtrante non deve essere inferiore ad 1/3 della superficie libera; sono ammessi sistemi di captazione e convogliamento nel sottosuolo delle acque raccolte dalle superfici permeabili, al fine di consentire l'utilizzo ad autorimessa degli spazi interrati sottostanti.
2. Nelle zone R19 - R20 - R21 - R22 e nelle zone di recupero tale percentuale può essere ridotta tenendo conto della situazione preesistente e del fabbisogno di parcheggi. Nelle zone industriali la superficie delle aree permeabili coinciderà con quella destinata a verde. Nella zona agricola è vietata la costruzione o la finitura di strade private o vicinali con materiali che riducono la permeabilità del sedime, salvo casi di dimostrata e permanente necessità, ovvero per limitate porzioni adiacenti ai fabbricati residenziali e in corrispondenza degli accessi sulla viabilità principale.

Inoltre sull'immobile (o parte di esso) vi sono i seguenti vincoli:

I mappali n°176-35-36-37-175 del foglio n°60 e i mappali n°852-863-865-866-867-868 del foglio n°37 sono ubicati in area soggetta a TUTELA PAESISTICA E AMBIENTALE", ossia aree con caratteristiche morfologiche e agrarie meritevoli di salvaguardia di competenza comunale, come previsto dall'art.64/d delle Norme di Attuazione del P.R.G., mentre i mappali n°852-863-865 del foglio n°37 sono anche ubicati in aree soggette a vincolo ai sensi del D.Lgs 42/2004, parte II, (ex Legge 1089/39) e a forte potenziale archeologico, come previsto dall'art.64/b delle Norme di Attuazione del P.R.G.

I mappali n°176-35-36-37-175 del foglio n°60 sono ubicati in area soggetta a "VINCOLO IDROGEOLOGICO", ossia aree di protezione idrogeologica istituita dal Comune, come



previsto dall'art.67/b delle Norme di Attuazione del P.R.G., mentre i mappali n°852-863-865-866-867-868 del foglio n°37 sono ubicati in aree soggette a vincolo idrogeologico, come previsto dall'art.67/a delle Norme di Attuazione del P.R.G.

Il mappale n°1 del foglio n°101 è ubicato in area soggette a "FASCE ED AREE DI RISPETTO", ferrovia, come previsto dall'art.61 delle Norme di Attuazione del P.R.G.

Si precisa altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n°113 del 01/12-2003 è stato approvato il Regolamento Edilizio, con le relative modifiche approvate con Delibere di Consiglio Comunale n°64 del 26/09-2003 e n°46 del 29/09-2009.

Salvo quanto disposto in materia da Leggi Regionali e Nazionali.

Il presente certificato è rilasciato ai soli fini della stesura d'atto notarile.

Tortona li 03/08-2015



per Il Dirigente


Ing. Pier Benedetto Mezzapelle

Il Dirigente del Settore Sviluppo Economico

Dott. Claudio Bagnera

Stefania Thaler
Renato Amisano

G:\Pianiter\Urbanistica\Taverna Luigi\CDU\2015\CDU Ferrari Luigi- 97.doc



Adempimenti e formalità dell'atto

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di ALESSANDRIA il giorno 01 settembre 2015 al n. 8761 serie 1T, esatti Euro 13.900,00

Trascritto presso l'ufficio del Territorio di TORTONA il giorno 01 settembre 2015, n. 2263 R.G. e n. 1781 R.P. Euro 90,00

Trascritto presso l'ufficio del Territorio di TORTONA il giorno 01 settembre 2015, n. 2264 R.G. e n. 1782 R.P. Euro 235,00

Copia conforme all'originale, ed ai suoi allegati, munita delle prescritte firme, nei miei rogiti, ad uso consentito.

Tortona, li 5 novembre 2015